



CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
TREVISO

**ATTI DEL CICLO
DI INCONTRI INFORMATIVI**

**“La normativa sulla sicurezza e
conformità dei prodotti”**

Gennaio – Dicembre 2003

È consentito l'utilizzo, anche parziale, del contenuto degli interventi riportati, purché venga fatto riferimento alla fonte

INTRODUZIONE AGLI INCONTRI INFORMATIVI

Dott. Renato Chahinian

Segretario Generale della Camera di Commercio Di Treviso

Tra le funzioni svolte dall'Ente camerale per il raggiungimento degli obiettivi fissati nello Statuto e Programma pluriennale, spiccano quelle relative alla **regolazione del mercato** - in qualità di garante della fede pubblica (intesa anche come tutela della categoria dei consumatori ed utenti) - e alla **promozione economica** a sostegno degli interessi generali del sistema delle imprese.

Le funzioni di regolazione del mercato, finalizzate a favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa, a tutela dei consumatori e degli utenti, nonché a tutela della garanzia della fede pubblica, sono condizioni essenziali per lo sviluppo socio-economico del territorio provinciale, così come le funzioni di promozione economica - attuate attraverso una diversificata gamma di interventi, tra cui l'attività informativa e tese a innescare un processo permanente di sviluppo dell'economia trevigiana.

Le attività di regolazione del mercato e di garanzia della fede pubblica, infatti, tendono ad accrescere le **economie di transazione** di un sistema economico, le quali attualmente sono più rilevanti delle **economie di produzione**, in quanto sono note le inefficienze e le disfunzioni del sistema-Paese e dell'ordinamento in relazione alle esigenze di competitività e di sviluppo del sistema produttivo. Attraverso una regolazione dei meccanismi di mercato non presidiati dalle norme (o presidiati in maniera inefficace od ancora scarsamente vigilati) si instaura un clima di fiducia e di consenso per cui l'operare economico diventa più fluido e dinamico e quindi si conseguono, a parità di altre circostanze, risultati migliori a livello complessivo di sistema.

Il ciclo di incontri informativi, intitolato "La normativa sulla sicurezza e conformità dei prodotti", organizzato per l'anno 2003 dall'ufficio Attività a Tutela del Consumatore, rappresentando un'iniziativa trasversale, ha permesso all'Ente camerale di svolgere entrambe le funzioni sopra descritte, con conseguenti benefici per tutta la comunità economica (compresi i consumatori). Da un lato la valorizzazione della tutela del consumatore, dall'altro l'informazione alle imprese per contribuire a migliorare le loro modalità operative e consentire di rafforzare la competitività delle aziende locali.

Nel corso dei vari seminari sono stati analizzati gli obblighi posti dal legislatore comunitario e nazionale a carico degli operatori economici, al fine di garantire che sul mercato circolino esclusivamente prodotti sicuri e conformi alle prescrizioni di legge, e sono state fornite ai consumatori le

informazioni necessarie a guidarli nella difficile scelta di acquisto dei prodotti sicuri.

I temi trattati sono stati diversi: la sicurezza dei prodotti in genere, la sicurezza dei giocattoli, del materiale elettrico, degli occhiali da sole, l'etichettatura dei prodotti tessili, fino ad arrivare al tema della normativa relativa alla compatibilità elettromagnetica.

Numerosissime sono pur state le imprese potenzialmente coinvolte dalle normative illustrate nei diversi seminari: si stima che siano oltre 12.000 su un totale di circa 92.000 imprese iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio di Treviso.

L'Ente trevigiano è stato il primo a realizzare un'iniziativa organica di questo tipo, che è stata molto apprezzata anche dal Ministero delle Attività Produttive. Altre Camere, tuttavia, stanno ora iniziando percorsi analoghi, conscie dell'importanza dell'informazione in materia di sicurezza dei prodotti.

Non è qui il caso di entrare nel merito dei temi illustrati nelle relazioni, ma è soltanto necessario sottolineare che le norme comunitarie e nazionali di recepimento interessano, da un lato, la sicurezza dei consumatori, ma, dall'altro, la competitività e la stessa sopravvivenza di tutta la catena produttiva e distributiva dei prodotti interessati dalla normativa, nonché di tutte le imprese utilizzatrici dei prodotti stessi.

Ogni impresa che applica e controlla le norme della propria produzione, al di là della prescrizione giuridica, si presenta sul mercato come impresa di qualità ed eticamente responsabile. Pertanto essa acquisisce un vantaggio competitivo nei confronti di tutte quelle che non adottano misure di sicurezza adeguate e cercano di attivare azioni di concorrenza sleale, basate su un'offerta a bassi costi ma di prodotti non affidabili. L'arma del rispetto delle norme, soprattutto se supportata da un adeguato controllo da parte delle Autorità competenti, può invece risultare decisiva anche nella competizione internazionale nei confronti dei Paesi in via di sviluppo che presentano costi irrisori di manodopera, ma pure scarse tutele della qualità e della sicurezza dei prodotti.

I seminari informativi sono stati tenuti da esperti qualificati che hanno trattato la materia sia dal punto di vista giuridico, sia sotto l'aspetto tecnico-economico.

Resta infine da sottolineare che la Camera di Commercio di Treviso continuerà l'attività divulgativa in materia di sicurezza dei prodotti con diversi strumenti, quali la pubblicazione di brochure, gli annunci attraverso la stampa, l'aggiornamento del sito camerale.

INDICE

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI: GIOCATTOLI, PRODOTTI ELETTRICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PRODOTTI TESSILI, APPARECCHI IN GRADO DI GENERARE E CONTRASTARE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE.

Saluto ai partecipanti *Pag. 11*

Dott. Renato Chahinian

Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso

Il quadro legislativo e la vigilanza del mercato *Pag. 15*

Dott.ssa Simonetta Diamante

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore

La normativa tecnica: Le direttive comunitarie del nuovo e del vecchio approccio; Gli elementi disciplinati dalle direttive del nuovo approccio *Pag. 35*

Dr. ing. Marco Vigone

Presidente Commissione Sicurezza UNI

La tutela del consumatore: Prodotti conformi alla normativa; Obblighi del produttore e del distributore; Il ruolo attivo del consumatore *Pag. 43*

Avv. Domenico Romito

Presidente Consulta Giuridica della Federconsumatori

La normativa tecnica: La conformità alle direttive; Le procedure di valutazione della conformità; Gli organismi notificati; La marcatura CE; Le responsabilità *Pag. 51*

Dr. ing. Marco Vigone

Presidente Commissione Sicurezza UNI

Analisi scheda sicurezza generale prodotti *Pag. 61*

Dott.ssa Simonetta Diamante

Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore

LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Saluto ai partecipanti Pag. 73

Dott. Renato Chahinian

Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso

La normativa sulla sicurezza dei giocattoli Pag. 77

La vigilanza del mercato

Dott.ssa Simonetta Diamante

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive,
Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e
la Tutela del Consumatore

Aspetti particolari della normativa: Marcatura CE di Pag. 87

*Conformità; Certificazione CE; Presunzione di conformità
Prescrizioni informative giocattoli; Principi generali e rischi
particolari; Condizioni di sicurezza.*

Dott. Marco Gherzi

Direttore Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI ELETTRICI

Saluto ai partecipanti Pag. 97

Dott. Renato Chahinian

Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso

La normativa sulla sicurezza dei prodotti elettrici Pag. 99

*La vigilanza del mercato; Obblighi dei fabbricanti e degli
importatori*

Dott.ssa Simonetta Diamante

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive,
Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la
Tutela del Consumatore

Aspetti particolari della normativa: Requisiti essenziali Pag. 109

*di sicurezza; Presunzione di conformità; Prescrizioni
informative; Marcatura CE*

Dott. Roberto Cavenaghi

Account Manager dell'Istituto Italiano del Marchio di
Qualità - IMQ

Analisi scheda sicurezza dei prodotti elettrici Pag. 123

Dott.ssa Simonetta Diamante

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore

LA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dispositivi di protezione individuale: Scenario comunitario e Scenario nazionale; Pag. 131

DPI di I, II e III categoria

Dott.ssa Simonetta Diamante

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore

Dispositivi di protezione individuale: Osservazioni di carattere generale; Marcatura CE e direttiva 89/686/CEE sui DPI; Procedure di valutazione della conformità; Schema DPI I,II,III categoria Pag. 153

Isp. Franco Celeste

Ispettore c/o Ispettorato Tecnico del Ministero delle Attività Produttive

Guida alla classificazione dei DPI Pag. 163

LA NORMATIVA RELATIVA AI PRODOTTI TESSILI

Saluto ai partecipanti Pag. 185

Dott. Renato Chahinian

Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso

La disciplina dei prodotti tessili; La vigilanza e le sanzioni Pag. 189

Dott.ssa Simonetta Diamante

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive,
Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la
Tutela del Consumatore

Note tecniche e applicative sull'etichettatura; *Pag. 203*
Etichetta di manutenzione; Marchi di prodotto

Dott. Gabriele Lualdi

Responsabile certificazione c/o l'Istituto di ricerche e collaudi
M. Masini srl

LA NORMATIVA RELATIVA AI PRODOTTI IN GRADO DI GENERARE E CONTRASTARE I DISTURBI ELETTROMAGNETICI

Saluto ai partecipanti *Pag. 221*

Dott. Renato Chahinian

Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso

*La disciplina dei prodotti nei confronti della compatibilità
elettromagnetica; Le connessioni con altre direttive
La vigilanza e le sanzioni; Gli aspetti tecnici* *Pag. 223*

Prof. M. Farias

Responsabile del Laboratorio di protezione elettromagnetica
del territorio di Bolzano

Ing. A. Sona

Ricercatore Universitario presso l'Università degli Studi di
Padova

*La legge quadro 36/2001 - Le informazioni utili al
consumatore* *Pag. 247*

Prof. M. Farias

Ing. A. Sona

Atti del seminario
*La sicurezza dei prodotti: giocattoli, prodotti elettrici,
dispositivi di protezione individuale, prodotti tessili,
apparecchi in grado di generare e contrastare emissioni
elettromagnetiche*

31 GENNAIO 2003

Relatori:

Dott.ssa Diamante Simonetta

*Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per
l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore*

Dr. ing. Marco Vigone

Presidente Commissione Sicurezza UNI

Avv. Domenico Romito

Presidente Consulta Giuridica della Federconsumatori

Saluto ai partecipanti

Dr. Renato Chahinian

Segretario Generale della CCIAA di Treviso

Buongiorno a tutti. Benvenuti a nome della Camera di Commercio e del suo Presidente Tessari, che purtroppo non ha potuto partecipare a questo incontro. La Camera di Commercio ha organizzato una serie di incontri sulla sicurezza dei prodotti, perché questo è un tema importante, fondamentale per la nostra economia, ma anche per la vita di tutti i giorni. Infatti la sicurezza dei beni, dei prodotti che noi utilizziamo quotidianamente, ormai fa parte della qualità della nostra vita. In altre parole, la nostra vita può essere condizionata proprio dalla sicurezza di certi prodotti di uso abituale. D'altra parte, la sicurezza è anche la qualità della nostra economia, perché oggi un prodotto che non sia sicuro non può essere definito un prodotto di qualità, un prodotto che va bene e che, quindi, permette un utilizzo normale.

Queste aspirazioni ormai sono diventate per noi delle regole, in quanto il consumatore è sempre più attento. Anche quando un prodotto è bello, attraente, funzionale, può succedere che il consumatore lo guardi con diffidenza e non lo compri più perché lo ritiene non sicuro. E questo ovviamente diventa decisivo nel momento in cui il produttore deve mettere sul mercato il prodotto. Queste regole ormai sono recepite dal nostro ordinamento, prima dall'ordinamento comunitario e poi, a cascata, dall'ordinamento dei Paesi che partecipano all'Unione Europea. Sono stati pertanto previsti dei requisiti essenziali per la sicurezza dei prodotti, e tali requisiti vanno rispettati affinché un prodotto possa essere commercializzato. Ovviamente i prodotti sono tanti e, quindi, anche i requisiti sono svariati. Di qui l'esigenza di conoscerli, perché prodotti sempre più complessi impongono requisiti sempre più elaborati e, di conseguenza, al di là della difficoltà di mentalità, di adeguamento, c'è anche la difficoltà di conoscere i requisiti dei diversi tipi di prodotto.

Questa esigenza è proprio quella che ha fatto sorgere la necessità, l'opportunità di organizzare questo nostro ciclo di incontri. La Camera di Commercio, infatti, ha assorbito i compiti che prima venivano svolti dall'Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato (che era un ufficio periferico dell'attuale Ministero delle Attività Produttive), a cui spettava, tra l'altro, vigilare sulla sicurezza dei prodotti. Ora quindi saranno le Camere di Commercio a dover controllare i requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti; ovviamente, prima di controllare, è bene prevenire, è bene sensibilizzare, in modo che i produttori fin dall'inizio sappiano quali sono le regole che devono adottare per fabbricare prodotti conformi.

Questi sei incontri sono quelli che illustreranno nei vari appuntamenti questo percorso conoscitivo. L'incontro di oggi è più un incontro generale sulla sicurezza dei prodotti, poi avremo in marzo un altro incontro sulla sicurezza dei giocattoli, in maggio affronteremo il tema della sicurezza dei prodotti elettrici, in luglio tratteremo la normativa sui dispositivi di protezione individuale, in settembre passeremo alla normativa relativa ai prodotti tessili e in novembre, per concludere, alla normativa dei prodotti in grado di generare e contrastare i disturbi elettromagnetici.

Con questo panorama ci auguriamo di avere tratteggiato un quadro completo delle principali produzioni che possono avere, che devono anzi avere questi sistemi di sicurezza. Il programma di oggi riguarderà il quadro legislativo e la vigilanza del Ministero sul mercato e verrà trattato dalla dottoressa Maria Simonetta Diamante, funzionario del Ministero delle Attività Produttive.

Avremo la relazione dell'Avvocato Domenico Romito della Federconsumatori, il quale illustrerà la tutela del consumatore, i diversi aspetti giuridici e quindi gli strumenti giuridici che ha il consumatore per rilevare eventuali difetti o pericolosità.

L'ingegnere Marco Vigone, che è il Presidente della Commissione Sicurezza dell'Uni, invece affronterà il discorso sotto l'aspetto tecnico e illustrerà quali sono i requisiti tecnici che garantiscono la sicurezza dei prodotti. Poi passeremo all'analisi della scheda sicurezza generale dei prodotti e alle considerazioni conclusive, oltre al dibattito. In questo modo avremo un panorama degli aspetti giuridici e tecnici in questa materia.

Con questi incontri speriamo di dare un apporto concreto ai consumatori, perché sappiano riconoscere meglio i difetti e le carenze di sicurezza, ma anche perché sappiano riconoscere lo stato dell'arte. Oggigiorno la tecnologia è in continua evoluzione e, di conseguenza, quello che è sicurezza oggi potrebbe domani non esserlo più: è dunque importante conoscere lo stato attuale dei requisiti di sicurezza.

D'altra parte abbiamo anche il versante dei produttori che devono prestare la massima attenzione ai requisiti di sicurezza. Anche in questo caso, proprio perché la tecnologia mutua continuamente ci deve essere, da parte del produttore, uno sforzo continuo per conoscere i mutamenti della tecnica e per sapersi adeguare.

Un'ultima osservazione, che riguarda proprio la constatazione che la sicurezza non è ancora tutto, non è la qualità nel suo insieme, ma deve essere soltanto un requisito di base, forse il più importante, ma comunque un requisito minimo. Poi bisogna sforzarsi ancora per perfezionare il prodotto sotto l'aspetto della qualità e della funzionalità, per dare la massima soddisfazione al cliente, cioè al consumatore. E' questo in fin dei conti l'obiettivo della produzione intesa non come produzione per fare affari, ma come contributo alla collettività. In questo campo, ovviamente, non ci sono requisiti minimi, non ci sono limiti, perché la qualità può essere

elevatissima. Ovviamente sappiamo che la perfezione non è raggiungibile, ma si può sempre raggiungere un grado, un massimo grado di qualità possibile che possa soddisfare al meglio il consumatore, e la società in generale. Con questo augurio vi ringrazio per l'attenzione.

Dimenticavo, la Camera di Commercio, oltre ad essere un Ente pubblico che si avvale soprattutto della partecipazione delle categorie economiche, che sarebbero le categorie produttrici di beni o servizi, ha al suo interno anche un rappresentante dei consumatori, che è qui presente, il dottor De Marco. Scopo della Camera di Commercio è infatti sempre di più mettere assieme le esigenze della produzione con le esigenze del consumo.

Iniziamo questo incontro con la dottoressa Maria Simonetta Diamante, la quale ci parlerà sia del quadro legislativo che delle diverse azioni di vigilanza che il Ministero pone in essere per il controllo del mercato.

Il Quadro legislativo e la vigilanza del Mercato

Dott.ssa Diamante Simonetta

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore

Signori, buongiorno, volevo prima di tutto ringraziare il Segretario per la possibilità che ha dato al Ministero delle Attività Produttive di entrare in diretto contatto con la realtà camerale; ciò è un elemento fondamentale affinché si possa portare avanti un'attività di controllo e di vigilanza del mercato con risultati positivi. Volevo anche ringraziarlo per la sinteticità con la quale ha saputo toccare egregiamente tutti gli argomenti più significativi del controllo del mercato, ne ho appuntato qualcuno: una sana produzione quando effettivamente si parte da un produttore informato e, quindi, responsabile di ciò che immette sul mercato fino ad arrivare alla problematica dello sviluppo tecnologico. Abbiamo qui un rappresentante del settore che saprà dirci quanto e come la tecnologia si evolve imponendo requisiti sempre più precisi fino ad individuare un binomio qualità sicurezza. Quindi abbiamo già individuato le tematiche significative di questa giornata. Detto questo mi presento, sono rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, mi trovo a lavorare nell'Area Conformità Sicurezza Prodotti che ha come compito principale quello di creare un collegamento tra l'attività di carattere normativo (nazionale e comunitario) ed il controllo del mercato in ambito nazionale. Sapete bene che c'è stata alcuni anni fa una riorganizzazione della struttura ministeriale che ha portato alla nascita di una serie di Aree all'interno delle Direzioni generali. L'Area che ci interessa è l'Area Prodotti, nella quale si svolge una doppia attività, quella di gestione dell'assetto normativo e quella di verifica circa l'applicabilità di queste disposizioni normative, dando una risposta in ambito comunitario.

In effetti noi realmente cosa facciamo? Svolgiamo attività di recepimento di direttive comunitarie, elaborando disposizioni nazionali, che traducono in un linguaggio più vicino possibile alla realtà italiana gli input comunitari che, nel caso specifico, sono quelli che impongono l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, vale a dire conformi ad una serie di requisiti tecnici stabiliti dalle normative stesse.

Per quanto riguarda il discorso sicurezza prodotti, abbastanza complesso, il primo problema è quello di stabilire che cosa è in effetti un prodotto. Il prodotto è quel qualcosa con il quale il consumatore viene in contatto, in modo più o meno diretto, per esempio un phon, che usiamo sia come semplici consumatori presso le abitazioni private, che durante un trattamento in un salone di bellezza. In ogni caso l'elemento sostanziale è che il prodotto

sia sicuro. Tutti i prodotti devono rispondere a una serie di requisiti di sicurezza stabiliti da normative comunitarie e da disposizioni tecniche particolari, che si differenziano proprio per la natura dei diversi prodotti.

Esiste un duplice aspetto normativo: una legislazione quadro, che è quella oggetto dell'incontro di oggi, la sicurezza generale dei prodotti, che è individuata dalla direttiva comunitaria 92/59/CEE recepita in Italia con il decreto legislativo 115/95, e da una nuova direttiva comunitaria, la 95/2001/CE, che sarà operativa dal 14 gennaio 2004. Questo tipo di normativa di carattere generale, proprio perché di carattere generale, definisce quelli che sono i requisiti comuni a tutti i prodotti e non scende nello specifico dovendo comprendere una serie di categorie merceologiche di diversa natura. A latere esiste anche una normativa di carattere verticale che riguarda prodotti con specificità di progettazione, di costruzione e di utilizzo, che necessitano di una normazione tecnica differenziata. E mi riferisco, poi lo andremo a vedere con alcune schede, a prodotti quali giocattoli, elettrici e quant'altro destinato al consumatore finale.

E' stata organizzata questa serie di incontri monotematici per tipologia di prodotto: il prossimo, mi diceva la collega, è stabilito per il 28 marzo e riguarderà la normativa sui giocattoli. L'altro il 30 maggio riguarderà i prodotti elettrici. Questo perché? Perché è necessario, oltre alla giornata di oggi che è di carattere generale, scendere anche nello specifico. Perché è opportuno fare questa distinzione? Sostanzialmente perché un prodotto particolare necessita di una normativa particolare. Ora, il problema che si pone in ambito di controllo qual è? E' stabilire effettivamente la natura del prodotto e quindi la normativa da seguire. Stabilire cos'è un giocattolo potrebbe sembrare facile, in realtà non sempre lo è, spesso abbiamo dei problemi per esempio nell'individuare un giocattolo poiché oltre al suo valore ludico, potrebbe presentare altri elementi per i quali definire livelli di sicurezza. I giocattoli sono svariati, non è detto che sia sufficiente la sola normativa 88/378/CEE sui giocattoli. Esiste una sinergia, se vogliamo, tra queste due fonti normative, la normativa di carattere generale e la normativa di carattere verticale. E spesso all'atto del controllo, dobbiamo utilizzare entrambe. Questo perché? Perché il consumatore deve essere tutelato a 360 gradi e non sempre una sola fonte normativa è in grado di coprire tutti gli aspetti di sicurezza che il consumatore legittimamente si aspetta.

Per quanto riguarda il rapporto con le Camere di Commercio è evidente che nel controllo del mercato, diventa necessario un rapporto quotidiano di scambio diretto con quella che è la realtà operativa sul territorio, perché se è vero che il Ministero delle Attività Produttive fa attività normativa e di controllo a livello nazionale, è vero anche che chi esegue i controlli sul campo è la Camera di Commercio che, quindi, è chiamata a rispondere della sua attività in senso stretto, verificando i prodotti presenti sul mercato e poi comunicando alla sede centrale i risultati dell'indagine. La sede centrale

dovrà poi emanare i provvedimenti specifici a seconda del tipo di risultato ottenuto dalla valutazione presso i laboratori riconosciuti dei requisiti dei prodotti testati.

Perciò chi opera realmente è la Camera di Commercio, sono gli ispettori camerali che entrano nei negozi e fanno attività di vigilanza e controllo. Però vorrei precisare una cosa: è bene che ci sia una nuova visione delle varie responsabilità, è vero sì che esiste una struttura preposta al controllo, ma è vero anche che tutti i soggetti che sono coinvolti in un'attività di tipo commerciale, che ha come elemento significativo la vendita e l'acquisto di un giocattolo, la vendita e l'acquisto di un occhiale da sole, la vendita e l'acquisto di un phon, sono comunque chiamati a rispondere. Il produttore nel momento in cui progetta e costruisce un prodotto, ma anche il consumatore, che deve essere a conoscenza dei suoi diritti e dei suoi doveri.

Non è bello che un consumatore acquisti senza avere l'adeguata conoscenza, la necessaria conoscenza di quello che effettivamente è un prodotto sicuro. Non a caso infatti la normativa prevede che il consumatore sia adeguatamente informato su ciò che acquista. Quando stiamo facendo un acquisto di qualsiasi genere dobbiamo trovare e pretendere una serie di indicazioni ed avvertenze particolari, specificate di volta in volta a seconda del tipo di prodotto, a seconda del pericolo legato al prodotto, a seconda del potenziale rischio. E' necessario un distinguo tra il pericolo ed il rischio legato ad un prodotto: non è sufficiente che il prodotto sia sicuro, ma è importante anche che il prodotto sia utilizzato in modo corretto, coerentemente alla destinazione d'uso, in caso contrario si incorre in un pericolo.

Moltissime le figure di responsabilità che si intersecano nella problematica del prodotto sicuro: dal consumatore al momento dell'acquisto fino al produttore, o all'importatore, o al soggetto che è responsabile dell'immissione sul mercato. Spesso chi produce si trova a non conoscere la fonte normativa che lo investe di nuove responsabilità. Questo incontro in realtà ha proprio lo scopo di richiamare l'attenzione dei soggetti che entrano a far parte della catena di commercializzazione, ognuno con un compito ben preciso. Questa sinergia di figure è l'unico modo per realizzare un mercato pulito. Ricordiamoci che ognuno di noi deve rispondere per le proprie responsabilità.

Per quanto riguarda la normativa di carattere generale vi mostrerò alcuni lucidi con la sintesi delle normative specifiche, poi si esamineranno in generale gli elementi significativi della direttiva 92/59/CEE per poi descrivere gli elementi innovativi della nuova direttiva 2001/95/CE. Questi elementi innovativi sono - questo è molto importante - mirati ad una rivalutazione della responsabilità del produttore, dell'importatore e del mandatario, cioè il responsabile dell'immissione sul mercato di un prodotto;

ognuno di loro è chiamato a fornire la propria collaborazione in ambito di vigilanza del mercato.

Viene introdotto con la nuova direttiva il concetto di richiamo volontario, significativo di una maturità raggiunta dalla produzione: in precedenza la distinzione tra ritiro e richiamo non esisteva, anzi il richiamo poteva gettare il produttore in cattiva luce agli occhi del consumatore! E' positivo che il provvedimento adottato per ritirare un prodotto debba essere noto: dimostra maturità, e volontà di contribuire ad un mercato sano. Ecco quanto è importante per i produttori conoscere quali sono i loro obblighi. D'altra parte c'è il consumatore che non deve essere passivo nella sua scelta dei prodotti, deve saper pretendere una marcatura CE, deve saper pretendere una dicitura in italiano, e tante altre cose, non ultimo segnalare, attraverso vie che poi andranno meglio definite, quelle che sono le sue lamentele, quelle che sono le manchevolezze se vogliamo anche della stessa normativa, perché non è detto che questa sia sempre adeguata.

La normativa a volte non contempla tutte le possibili eventualità di rischio. Chi, se non il consumatore può metterle in evidenza? Un consumatore ovviamente responsabile, un consumatore che sa esattamente cosa deve cercare, e soprattutto che sa anche che esistono delle strutture preposte a ricevere le sue lamentele. Lamentele intese, nel contesto della nuova direttiva, come un albo dei reclami. Esisterà cioè un sistema che permetterà di catalogare le tipologie di non conformità, di irregolarità, di poca sicurezza, reale o presunta, che poi verranno poste all'attenzione dell'Autorità di controllo e saranno oggetto di esame a livello comunitario. Una piccola precisazione per quanto riguarda il nostro ruolo nel contesto comunitario.

La nostra attività di controllo, che viene esplicitata attraverso azioni di vigilanza sul mercato poste in essere direttamente dalla Camera di Commercio, in realtà ha e deve avere un ritorno in ambito comunitario. La direttiva, l'attuale direttiva sulla sicurezza generale prevede, tra le altre cose, un sistema di scambio rapido di informazioni. In che cosa consiste? Consiste nell'acquisizione da parte della Commissione Europea di tutti i provvedimenti che sono stati presi a livello nazionale relativamente a prodotti non conformi. Quindi ogni Stato, ogni Paese dell'Unione Europea ha un sistema di controllo del mercato, che per noi si concretizza nella realtà camerale. Questa testa il prodotto, verifica la sua conformità ad una normativa, e sulla base del risultato di questo esame svolto presso laboratori accreditati, manda il risultato al Ministero delle Attività Produttive, che emana i relativi provvedimenti, che esamineremo più tardi.

Questi provvedimenti che scopo hanno sostanzialmente? Quello di far sì che siano presenti sul mercato soltanto prodotti conformi, prodotti sicuri. Quando il consumatore nazionale è tutelato significa anche che lo è il consumatore comunitario, si parla sempre di cittadino europeo. In che senso?

Nel senso che l'attività di controllo relativamente al mercato nazionale, ovviamente, si traduce in un libero mercato a livello comunitario. In altre parole: tutte le attività di controllo in ambito nazionale che si concretizzano con provvedimenti di ritiro dal mercato, di divieto di commercializzazione, di divieto di immissione sul mercato e quant'altro, vengono poi notificati alla Commissione Europea, la quale, valutando le motivazioni tecniche che sono alla base del provvedimento emanato dallo Stato membro, dà poi notizia in tempo reale agli altri Stati membri. Un prodotto riconosciuto non conforme, quindi non sicuro in ambito italiano, in ambito francese o quello che sia, viene poi ad essere patrimonio comune dell'intera Unione. I criteri applicati sono gli stessi, per cui ogni qualvolta ci troveremo ad esaminare un prodotto è chiaro che dovremo parlare un linguaggio comunitario, non più limitarci a quella che è la realtà nazionale. Il problema, ed ecco quindi la necessità di un ritorno di quella che è l'attività della Camera verso il "centro", perché è vero sì che c'è un input che parte dal "centro" verso la Camera per il controllo del mercato, quindi per l'applicazione di una normativa, ma è vero anche che quest'attività ha motivo di esistere e trova un ritorno concreto soltanto nel momento in cui dalla Camera, quindi dalle strutture operative, si hanno i risultati di quello che è realmente il mercato, e quindi altra incombenza - concedetemela - del "centro" qual è? Quella di far sì che a livello comunitario sia nota la realtà italiana, perché non possiamo pretendere di poter sanare il nostro mercato senza poi rapportarci con il mercato estero. Non è affatto vero, e questo spesso lo dobbiamo purtroppo o per fortuna (non lo so) pensare, che il mercato nazionale sia meno valido dei mercati di altri Paesi comunitari. Tutt'altro, spesso e volentieri noi abbiamo dei buoni prodotti, il problema non è tanto la produzione nazionale, quanto l'importazione da Paesi dell'Est.

Per questo la produzione nazionale deve, proprio grazie a questa attività di controllo posta in essere dalla Camera, valorizzare il proprio prodotto e cercare di arginare il problema dell'importazione di prodotti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea. C'è un fatto molto importante e significativo, che è il problema dell'importazione del Made in Cina, Made in Taiwan e quant'altro, non è un problema ovviamente italiano, è un problema dell'intera Comunità. Non a caso esiste un regolamento comunitario che ha proprio il significato di bloccare o in qualche modo di regolamentare il mercato appunto di questo particolare tipo di prodotto. A livello nazionale noi, insieme all'Agenzia delle dogane, Guardia di Finanza, e quindi a tutti i soggetti in qualche modo collegati all'importazione da Paesi terzi, cerchiamo, stiamo tentando, e dovremo riuscire finalmente, a creare un sistema di collaborazione diretta a livello delle dogane. Ma questo sistema a livello delle dogane ovviamente deve essere tradotto nel programma dogane 2000-2004, che è appunto nella realizzazione dell'Unione Europea.

Tutto questo per dire sostanzialmente cosa? Che sia il produttore, sia il consumatore, sia la Camera, sia il Ministero delle Attività Produttive, l'Ufficio di coordinamento, sicurezza e qualità dei prodotti, ognuno ha un compito ben preciso. Quindi la conoscenza, l'informazione su quelle che sono le fonti normative è il punto di partenza. Bisogna comunque coinvolgere tutti quanti, perché soltanto con una responsabilizzazione precisa, mirata, si può riuscire ad avere un buon lavoro di collaborazione. Se lo volete intendere così, fatelo pure, l'Amministrazione da sola, la Camera da sola non possono tutelare un mercato senza confini. Addirittura stiamo pensando di coinvolgere e le Associazioni dei consumatori e i produttori, le Associazioni di categoria, proprio nell'individuare, anche in modo informale, i mezzi per poter dare una procedura alle attività di controllo. Perché nessuno meglio di un produttore che vede messo sul mercato un prodotto simile al suo può dare una mano alla Camera denunciando che quel prodotto assomiglia al suo, ma non lo è, c'è il problema della contraffazione, problema grossissimo, che potremmo collegare alla sicurezza. Questo è un SOS: ognuno di noi deve essere responsabile, l'attore di questo controllo. Volevo appunto passare un attimo a verificare quelle che sono le normative di carattere settoriale e dare poi un quadro generale alla nostra normativa, alla normativa della giornata che appunto è la 92/59/CE.

Ci sono domande? Dubbi in proposito? Possiamo continuare. Vorrei che il discorso della responsabilità sia molto sentito, una specie di messaggio fiducioso che rivolgo a tutti i presenti, questo è molto importante perché nell'arco degli anni la presa di coscienza da parte di tutti quanti ha portato a dei buoni risultati. L'attività di collaborazione con le Associazioni dei consumatori ha dato dei risultati significativi, e quindi credo molto nel consumatore informato. Questo è molto importante.

Intervento

L'ente locale, ad esempio il Comune, non ha nessun ruolo?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Il rapporto che esiste tra il Ministero delle Attività Produttive e la struttura camerale è diretto. La struttura camerale può, a seconda di quelli che sono i suoi orientamenti interni, organizzare delle attività di controllo chiamando anche altri soggetti che possono collaborare. E' un discorso diciamo di collaborazione a livello locale. Io ho potuto notare come siano diverse le modalità con le quali le singole Camere realizzano il controllo, dipende dalla produzione, quindi da ciò che è maggiormente richiesto, da quali sono i soggetti più disponibili anche come mole di lavoro, certamente. Si è visto che una collaborazione diretta tra le varie strutture locali, nel rispetto di quella che è la realtà operativa locale è elemento imprescindibile. La Camera

può, in maniera autonoma e sulla base delle sue possibilità, procedere in modo autonomo.

Dott.ssa Simonetta Diamante

La normativa di carattere verticale investe diversi settori, i giocattoli, il materiale elettrico, i dispositivi di protezione individuale, i tessili. Quindi sono diverse le tipologie di prodotto che possiamo vedere direttamente normate. Il problema è, come dicevo, riuscire a stabilire quando effettivamente un prodotto è un giocattolo, oppure non lo è. Per quanto riguarda la normativa dei giocattoli abbiamo una direttiva comunitaria con il relativo decreto legislativo di recepimento che è il 313 del 1998 ed un decreto successivo, il 41 del '97, che apporta delle modifiche. Non scenderò nel particolare, questo serve soltanto per dare un quadro preciso dei settori che dobbiamo esaminare. In linea di massima la struttura di una direttiva è sostanzialmente la stessa, quindi avremo un campo di applicazione, definizioni, ecc. ecc.. Abbiamo degli allegati molto importanti per la nostra attività, che ritroviamo tutti nella normativa nazionale di recepimento. In più nella normativa di recepimento noi troviamo la parte sanzionatoria, con cui quindi chi è preposto all'attività di controllo dovrà portare a termine il procedimento amministrativo.

Per quanto riguarda la cosiddetta bassa tensione, ugualmente qui abbiamo una direttiva, la 73/23, una legge di recepimento, la 791, poi abbiamo il decreto legislativo 626 di ulteriore modifica, e ancora di nuovo un'ulteriore modifica. Tutta la normativa via via subisce dei cambiamenti significativi, questo perché c'è uno sviluppo tecnologico tale da imporre un adeguamento tecnico della normativa. Poi verrà descritto in modo più dettagliato il significato specifico dello sviluppo tecnologico, l'importante è individuare alcuni requisiti essenziali sulla base dei quali si può valutare di volta in volta la conformità del prodotto.

Un'altra tipologia di prodotti che ricade sotto la competenza della Camera sono i dispositivi di protezione individuale, che sono suddivisi in tre categorie. Quelli più comuni, più diffusi sono gli occhiali da sole (forse qualcuno non conosce questo binomio: occhiale da sole, dispositivo di protezione individuale). Queste tre categorie, una piccolissima parentesi, sono definite sulla base del livello del grado di pericolosità che il soggetto che li indossa è in grado o meno di percepire. Il danno che un soggetto può percepire relativamente a un DPI di prima categoria, è minimo, un occhiale da sole serve esclusivamente per proteggere dai danni dovuti alla luce, ma non certo per proteggere da altri pericoli, quali quelli in situazioni lavorative particolari, come maschere di protezione, guanti isolanti, ecc., scarponi e quant'altro.

Altra normativa, corposa e complessa, riguarda i tessili, partiamo dall'etichettatura fino ad arrivare alle norme di manutenzione e lavaggio.

Non vi tedio ulteriormente con la lettura, voglio soltanto darvi un minimo di conoscenza della materia. Il tessile è un argomento delicato poiché le importazioni da Paesi terzi, come nel campo dell'occhiale o del giocattolo, sono veramente motivo di serie preoccupazioni per il consumatore italiano e per quello comunitario.

Detto questo volevo passare, fermo restando il campo d'applicazione della normativa verticale che tratta questioni specifiche e che sarà oggetto di incontri futuri, a quella che è la normativa di carattere generale. Quando e come si usa l'una, quando e come si usa l'altra. Questa è una premessa importante. La normativa di carattere verticale, quindi giocattoli, occhiali da sole, phon, ecc. ecc., si usa quando si individua il prodotto: un giocattolo, un occhiale da sole, ecc.. Dicevo prima che non sempre si può avere la certezza che il giocattolo sia soltanto tale o un occhiale da sole altrettanto.

Mi viene in mente un esempio banale ma forse significativo: l'occhiale da sole destinato al bambino, l'occhiale da sole che ha una fattezza un po' particolare. Vedete la difficoltà, la delicatezza di comprendere bene la differenza. Un produttore che cosa fa? Decide di produrre un occhiale da sole e quindi decide di seguire la normativa del DPI di prima categoria, però al tempo stesso produce un oggetto che è anche destinato al bambino, e il bambino come tale può usare l'occhiale da sole anche in un'altra maniera, può metterlo in bocca, può giocare magari con delle guarnizioni, palline, fiocchetti che appaiono sull'occhiale stesso. Quindi non è sufficiente seguire una sola normativa, ma è importante sapere che è necessario avvalersi anche di un'altra normativa, anch'essa specifica.

Quando si fa controllo del mercato e quando si produce un oggetto, devo sempre tenere presente la possibilità che quel prodotto ricada contemporaneamente sotto più di una direttiva, il caso specifico dell'esempio dell'occhiale da sole per bambini. Molti altri sono i prodotti con analoghe problematiche, adesso non mi sto a dilungare. Il produttore deve sapere che esistono prodotti di un certo tipo e che esistono anche delle normative specifiche e che non sempre un prodotto ricade solo ed esclusivamente sotto la normativa giocattoli. Può ricadere anche sotto la normativa dispositivi di protezione individuale, o sotto altre direttive, bassa tensione, ad esempio. Quindi le possibilità sono diverse.

In più, se ci troviamo di fronte alla possibilità di una sovrapposizione, di una contemporaneità tra normative verticali, può capitare il caso che nessuna di queste mi garantisca sia se applicata da sola, sia se applicata contemporaneamente ad altre, il raggiungimento della sicurezza e della garanzia per il consumatore. C'è comunque l'obbligo di tutelare il consumatore, di immettere sul mercato un prodotto sicuro, il consumatore pretende che il prodotto sia sicuro. E allora che cosa ha creato il legislatore? Ha creato una normativa di carattere orizzontale, che è appunto la direttiva

92/59 e il decreto 115 del '95, che viene a essere utilizzato per coprire quelli che sono gli aspetti non specificamente individuati dalla direttiva verticale.

Non a caso la direttiva di carattere generale può essere applicata nel momento in cui una direttiva verticale non garantisce la totalità della sicurezza. Ma non perché ci sia un difetto nella normativa in senso stretto, ma perché, l'industria lo insegna, la possibilità di creare prodotti sempre più diversi, sempre più complessi, sempre più utilizzabili in modi differenti, impone necessariamente la coesistenza di diverse normative e anche la necessità di creare una specie di copertura totale grazie ad una direttiva di carattere orizzontale. Nella direttiva specifica troveremo per i giocattoli alcune caratteristiche, per gli occhiali da sole altre; nella direttiva 92/59/CEE invece solo requisiti di carattere generale che individuano per altro delle responsabilità specifiche in capo al produttore, o all'importatore, alle Amministrazioni preposte al controllo; parlo di Ministero delle Attività Produttive, parlo di Camera di Commercio in ambito di controllo.

La direttiva di cui si sta trattando è la direttiva 92/59/CEE recepita in Italia con il decreto legislativo 115 del '95. Questa direttiva quali obiettivi si propone? Prima di tutto quello di armonizzare le misure degli Stati membri per una commercializzazione di prodotti sicuri in un mercato comune e sicuro. Dobbiamo attenerci a quelle che sono le disposizioni comunitarie, in ambito di armonizzazione del mercato, non a caso la nostra Direzione si chiama Armonizzazione del mercato, perché è chiaro che il livello di sicurezza che esiste in Italia deve essere lo stesso di quello che esiste in Francia, in Inghilterra, ecc. ecc., quindi parliamo di una uguale sicurezza del consumatore dell'Unione Europea. Naturalmente il tutto è possibile soltanto se esiste una libertà nel mercato. Non possiamo e non dobbiamo creare alcun ostacolo al libero mercato, anche se purtroppo in sede comunitaria a volte accade.

Da qui la necessità di una normativa di carattere orizzontale nel momento in cui una direttiva, una normativa di carattere verticale non copre tutti gli aspetti legati alla sicurezza. Diciamo che in ogni caso le direttive comunitarie e i decreti di recepimento hanno lo scopo di individuare quelle che sono le caratteristiche indispensabili e comuni a tutti quanti i prodotti immessi sul mercato. Si è parlato più volte di immissione sul mercato, di commercializzazione, concetto abbastanza difficile, sia per chi fa controllo, sia per chi produce. In realtà il prodotto per essere immesso sul mercato, deve essere sicuro. Il consumatore deve essere tutelato non solo quando acquista un prodotto, per esempio gli occhiali da sole, ma anche quando lo stesso gli viene fornito dentro un fustino di detersivo, dentro una rivista, cioè tutto quello che arriva nelle mani del consumatore deve essere sicuro, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o gli venga dato come gadget.

L'attività di controllo a che punto deve iniziare? Si tratta di una questione abbastanza difficile e non chiarissima. Alcuni prodotti prima di essere

utilizzati devono essere montati, oppure devono essere precedentemente sottoposti ad una serie di prove abbastanza complesse. In linea di massima il momento in cui il prodotto arriva al consumatore coincide con l'immissione sul mercato. In questo contesto il funzionario camerale svolgerà le proprie attività di controllo nel momento in cui il prodotto è sul mercato o è pronto per esservi immesso.

Per quanto riguarda il campo d'azione della nostra direttiva, quali sono i prodotti che vengono ad essere compresi? In generale tutti i prodotti presenti sul mercato sono oggetto di controllo da parte della struttura camerale. Per quanto riguarda nello specifico la materia della sicurezza dei prodotti, e quindi la direttiva 92/59, c'è un esplicito riferimento all'esclusione dei prodotti alimentari. Quindi, possiamo intervenire su molteplici prodotti ad eccezione degli alimenti perché normati separatamente. Vengono inoltre fatte esclusioni per l'usato, ecc., fermo restando che si interviene su tutte le tipologie di prodotto, sia utilizzato direttamente, sia utilizzato all'interno di un servizio. La nuova direttiva, la 95/2001/CE, quella che dovremo recepire entro l'anno, fa un'esclusione precisa per quanto riguarda i servizi, poiché l'Unione Europea ha in essere la predisposizione di una direttiva specifica sui servizi, in questo caso il prodotto verrà ad essere seguito da una normativa specifica. Al momento però tutti quanti i prodotti devono ricadere dentro questo tipo di normativa, o la 92/59, o le direttive verticali.

Il problema è definire quando un prodotto è sicuro. Diciamo che un prodotto si intende come prodotto sicuro nel momento in cui è conforme alle normative nazionali. Esiste una gradualità delle fonti normative poi oggetto di discussione, per cui dalla normativa di carattere generale posso scendere via via verso livelli più bassi e specifici. Va aggiunta la necessità di avvalersi del principio per il quale è necessario rispettare cosa si attende il consumatore per quanto riguarda la sicurezza. Cioè l'Autorità di controllo deve far sì che il prodotto presente sul mercato sia sicuro, coerentemente alle aspettative dell'acquirente. Nel momento in cui lo sviluppo tecnologico è tale per cui si elaborano riferimenti normativi nuovi per poter coprire prodotti di nuova tecnologia, in attesa che lo sviluppo tecnologico dia una risposta concreta, va comunque assicurato che il grado di sicurezza che il consumatore ragionevolmente si aspetta, venga in ogni caso rispettato.

Faccio un esempio: il provvedimento sui giocattoli relativo al divieto d'uso "ftalati", nei giocattoli in plastica morbida, fu emanato con l'intento di intervenire preventivamente, introducendo alcune limitazioni. Ciò fu necessario a causa della mancanza di una precisa disposizione tecnica che individuasse dei limiti massimi non pericolosi, dei valori di riferimento precisi, superati i quali è legittimo parlare di pericolosità. A quel punto, non avendo una prova tecnica inoppugnabile, non è lecito che il prodotto sia presente nel mercato. Allora che cosa si fa? Si lavora in termini di

precauzionalità, si lavora in termini di tutela che comunque viene ad essere ragionevolmente assicurata al nostro consumatore.

Una volta che si è stabilito che cosa significa prodotto sicuro, ecco che compare la figura del produttore, cioè di colui che progetta, produce il prodotto, ma anche del soggetto che comunque si fa carico dell'immissione sul mercato.

Da una parte c'è il produttore come fabbricante o come rappresentante legale, dall'altra l'importatore, se manca il rappresentante, o qualsiasi altro soggetto che fa parte di questa catena. In effetti la responsabilità non è soltanto di un soggetto, ma di tutti dal momento della fabbricazione fino all'immissione diretta del prodotto sul mercato. Per cui se io, importatore, acquisto un prodotto dall'estero e lo immetto sul mercato italiano, devo essere sicuro di quello che ho acquistato in modo tale che, se richiesto, possa proprio perché responsabile nel territorio nazionale e comunitario, dimostrare la conformità del prodotto alla normativa specifica. La figura del fabbricante è significativa sotto diversi aspetti: sia per colui che fa il prodotto in senso stretto, ma anche per colui che acquista da un fabbricante qualsiasi e poi immette sul mercato, quindi la stessa catena di distribuzione. E' perciò necessario un contatto diretto, una continuità tra tutti i soggetti che entrano nella catena di distribuzione. Il fatto che all'interno di una catena di distribuzione sia assicurata l'informazione è sostanziale, nel senso che non è solo ed esclusivamente il soggetto iniziale, quello che ha progettato e fabbricato ad essere responsabile. Il responsabile può trovarsi in ogni stadio a livello della distribuzione; ecco perché l'informazione deve coinvolgere tutti.

I responsabili di una grande catena di distribuzione devono avere la certezza che i prodotti acquistati siano conformi alla normativa. In sede di controllo è indispensabile risalire via via a tutti i soggetti successivamente coinvolti.

Quali sono gli obblighi dei fabbricanti? Tralasciamo ovviamente quello di immettere sul mercato prodotti sicuri, pensiamo che devono invece fornire al consumatore tutte le informazioni che gli consentano di valutare il rischio associato al prodotto. Vedete, se il fabbricante ha quest'obbligo, cioè quello di informare il consumatore circa i rischi legati all'utilizzo del prodotto, è evidente che lui per primo deve essere a conoscenza di tutta una serie di informazioni. Ecco perché è molto importante che ci sia responsabilità e conoscenza, e naturalmente il fabbricante è tenuto ad adottare tutte le misure affinché, quand'anche sia necessario arrivare al richiamo, sia possibile che tutto quello che è presente in commercio risponda non solo ad un'etica di produzione ma anche ad una corretta utilizzazione: il fabbricante deve garantire un prodotto sicuro e deve far sì che il consumatore sia informato in modo da utilizzare correttamente il prodotto.

Un esempio utile potrebbe essere quello del prodotto che, per poter funzionare, deve essere assemblato. Le informazioni fornite devono essere

tali da far sì che qualsiasi consumatore sia sufficientemente informato, e che gli vengano garantite le condizioni indispensabili per un corretto assemblaggio e un corretto utilizzo del prodotto.

Un altro concetto importante è la collaborazione nella sorveglianza della sicurezza dei prodotti. Non è un messaggio teorico, è un messaggio concreto, un messaggio che significa una corretta applicazione della fonte normativa. Attualmente la normativa dà meno responsabilità al produttore, nel senso che lui deve assicurarsi che il prodotto sia conforme, poi immetterlo sul mercato se rispondente alla norma, informare il consumatore, ecc. ecc.. Mi riferisco ad esempio al richiamo volontario. Quando parlavo di albo dei richiami, mi riferivo ad un sistema di codificazione delle azioni volontarie del produttore, del distributore, a garanzia di una maggiore e più facile individualità del soggetto. Questo albo sarà disponibile sia per l'Autorità centrale che per le strutture locali, attraverso un adeguato sistema di informatizzazione. Questo farà sì che colui che immette sul mercato o che fabbrica, sia più facilmente individuabile, proprio per questo suo aspetto di collaborazione diretta; il richiamo volontario adesso viene considerato come atto di parte dell'Amministrazione, ma ancora non ha un significato normativo di carattere operativo. A breve sarà anche questo, quindi ecco perché è importante che ci sia fin da adesso, cioè fin da prima che la direttiva entri in vigore, la capacità da parte di colui che opera di intervenire attivamente in modo responsabile.

Per quanto riguarda gli obblighi degli Stati membri non mi soffermo ulteriormente perché è evidente che li abbiamo più o meno trattati. Naturalmente la marcatura CE è uno degli elementi che contraddistinguono la conformità del prodotto. Fino ad ora si è parlato di direttive verticali che presuppongono l'obbligo dell'apposizione della marcatura CE sul prodotto. Quindi un prodotto che ricade sotto una direttiva verticale, un giocattolo, un occhiale da sole, un phon, presumono l'apposizione della marcatura CE. Un prodotto che non ricade in nessuna direttiva verticale, e che quindi genericamente viene gestito con la direttiva orizzontale, non ha l'obbligo dell'apposizione della marcatura CE. Quindi la marcatura CE ha un significato relativamente a quei prodotti per i quali è obbligatoria, ma attenzione, una marcatura CE apposta su un prodotto che non la deve avere, è un atto illegittimo. Il consumatore quando cerca la marcatura, attenzione non il marchio, la marcatura CE, deve sapere se il prodotto la deve avere o no. Può sembrare una banalità, perché tutti cerchiamo il CE su tutti i prodotti. Nel pomeriggio potremo approfondire il significato della marcatura CE e dei marchi.

Esiste un sistema di informazione rapido, il "rapex", di informazione sui prodotti pericolosi; i soggetti attivi sono Commissione Europea e Stati membri, con la nuova direttiva e anche adesso nell'ottica di revisione generale, i soggetti che vengono chiamati attivamente a partecipare non sono

più soltanto Commissione e Stati membri, ma anche Associazioni dei consumatori e Associazioni di categoria. Da un paio d'anni a questa parte le riunioni che si tengono a Bruxelles si svolgono in due giornate: ci sono soltanto Commissione e Stati Membri per discutere le questioni interne, ed un'altra aperta ad Associazioni di consumatori e Associazioni di categoria, per assicurare un confronto. Esiste un rapporto di sinergia tra questi soggetti. Il controllo, secondo me, la vigilanza del mercato e il controllo del prodotto non è un atto di repressione, ma di prevenzione realizzato nel momento del controllo del mercato. Il consumatore deve essere tutelato, così come il produttore che lavora correttamente. Una mancanza di controllo oltre a danneggiare il consumatore, danneggia anche chi produce. Non a caso vediamo in sede comunitaria che le Associazioni di categoria premono perché ci sia un controllo, proprio per il fatto che questo è l'unico modo per evitare l'introduzione di prodotti contraffatti, di prodotti non conformi da Paesi terzi. Produrre un prodotto conforme costa, produrre un prodotto senza marcatura CE è molto più facile, perché la conformità non è una cosa banale da realizzare.

Per quanto riguardava le procedure, come si interviene dal punto di vista operativo nel controllo? Ci sono domande per questa prima parte? Dicevo, come si opera per quanto riguarda la metodologia di controllo? Abbiamo visto quali gli elementi basilari dal punto di vista normativo: esiste il Ministero delle Attività Produttive che fino a qualche tempo fa dava input fornendo alla Camera la segnalazione così come ricevuta da parte di un consumatore, un'Associazione di consumatori, Guardia di Finanza, Magistratura, Unione Europea, un altro Stato. Qualsiasi soggetto poteva segnalare, può segnalare, deve segnalare la presenza sul mercato di un prodotto che presume non conforme.

Una volta che viene trasmessa la segnalazione, il Ministero comunica alla Camera di Commercio, all'allora Upica, di acquisire il prodotto. A seguito di un trasferimento di competenze che ha coinvolto tutte queste strutture, il rapporto di chiarezza tra il Ministero delle Attività Produttive, allora Ministero dell'Industria, e Camera di Commercio, o meglio allora Upica, si è reso meno chiaro, da una parte è rimasto il Ministero delle Attività Produttive come struttura centrale, e dall'altra la Camera di Commercio con ulteriore competenza. Spesso, e anche questa mattina ne ho avuto dimostrazione, la Camera di Commercio si è trovata a fare anche controllo del mercato senza avere la certezza di potersi muovere in maniera autonoma oppure dover aspettare l'input del Ministero. Le realtà operative sono abbastanza diverse: alcune Camere si muovono in maniera autonoma e altre Camere no. E' stato di nuovo affrontato questo problema sostanziale, ritengo che questa situazione dovrà essere chiarita, nel senso che è evidente come il Ministero delle Attività Produttive dovrà dare delle indicazioni di massima a che possa essere realizzato un controllo del mercato abbastanza uniforme,

lasciando alla Camera di Commercio la libertà di scegliere i modi operativi con cui perseguire questo obiettivo.

Quindi, a seconda delle capacità di ogni singola Camera questa può muoversi e fare attività di controllo, fermo restando che ci deve essere uno scambio continuo di informazioni con la struttura centrale e anche con le altre Camere. Il raggiungimento dell'obiettivo è ovviamente quello di avere un mercato comune, pulito, ma ogni Camera può realizzarlo così come meglio si addice alla propria realtà. L'acquisizione del prodotto, i tecnici me l'hanno insegnato, non è una cosa così semplice, a seconda della tipologia di prodotto è necessario averne un certo numero di esemplari, le prove di laboratorio a volte sono distruttive e quindi è necessario disporre di un numero minimo di esemplari. Ovviamente questo numero minimo di esemplari deve essere tale da consentire anche prove future in caso di contestazione. Una volta che il prodotto è stato acquisito, questo viene inviato secondo modalità di volta in volta da definire o già definite, è un aspetto procedurale che eventualmente possiamo vedere, viene inviato ad un Istituto, riconosciuto, notificato a Bruxelles sempre dal Ministero, che ha particolari caratteristiche ed è in grado, ai sensi delle direttive specifiche, di testare quel prodotto e verificare che risponde ai requisiti tecnici stabiliti dalla direttiva, o dalle direttive, perché può ricadere contemporaneamente sotto fonti normative diverse.

Fatto questo il risultato viene rimandato al "centro", eventualmente attraverso la Camera di Commercio che è sempre soggetto attivo: acquisisce il prodotto, ha rapporti con il laboratorio, qualora il prodotto debba essere trasportato dal punto in cui è stato acquisito al laboratorio. Il risultato arriva al Ministero delle Attività Produttive, il quale valuta il risultato di questo rapporto; qui vorrei sottolineare una cosa, la valutazione da parte del Ministero delle Attività Produttive non è e non deve essere una valutazione passiva, nel senso che, e spero di trovare conforto negli esperti, spesso una non conformità può non essere strettamente legata ad una pericolosità. Cito un fatto realmente accaduto: un ventilatore presentava una vite che secondo la progettazione poteva essere svitata dal consumatore, quando invece questa manovra non era possibile; in realtà il fatto che non si svitasse era un elemento di sicurezza per il consumatore. A volte ci sono delle situazioni particolari. Tutto questo per dire cosa? Per dire che la valutazione da parte del Ministero delle Attività Produttive è o dovrebbe essere una valutazione più ampia e soprattutto critica.

Fatto questo che succede? Ci si può trovare di fronte a delle non conformità sanabili, in questo caso viene emanato un provvedimento di obbligo di conformazione del prodotto ai requisiti di sicurezza. Solitamente ci si trova di fronte ad una non conformità di tipo formale (quindi una mancata iscrizione, un'indicazione non corretta), in generale ad una non conformità che può essere sanata e che comporta quindi l'obbligo, da parte del

fabbricante appunto, della regolarizzazione del prodotto, cosa che lui deve fare entro un termine impostogli e che prevede la verifica da parte della Camera successivamente all'avvenuto adeguamento.

Se il soggetto non provvede nei tempi stabiliti all'adeguamento del prodotto, il provvedimento di divieto temporaneo di commercializzazione si traduce in un divieto di tipo definitivo. Questo divieto di tipo definitivo si può avere anche senza passaggio intermedio, e cioè quando la non conformità rilevata non è sanabile. In questo caso la Struttura centrale che cosa fa? Emanando un provvedimento definitivo con il quale viene vietata la commercializzazione, il prodotto non può più essere venduto e ne viene vietata anche l'immissione sul mercato. Una cosa è vietare di commercializzare in futuro il prodotto che è già presente sul mercato e ritirarlo, e un'altra cosa è vietarne la successiva immissione, posso ritirarlo dal mercato ma se non ne vieto l'immissione non si risolve il problema. Una volta emanato il provvedimento, quel prodotto deve sparire dal mercato.

C'è un atto finale importantissimo: la verifica da parte delle stesse Autorità che all'inizio hanno trovato il prodotto, di accertarsi che effettivamente sia stato fatto. Quanto è complicata e lunga la serie di fasi che portano al ritiro di un prodotto dal mercato! L'emanazione del provvedimento da parte dell'Autorità, va - come dicevo - notificata alla Commissione Europea. Questo perché? Perché un prodotto se non è commercializzato nel territorio nazionale, non deve esserlo nemmeno negli altri Paesi dell'Unione Europea. Questo a sommi capi è quello che succede nell'ambito del controllo, poi magari ci dilungheremo nel pomeriggio in aspetti più specifici. Lascio ora la parola tecnica all'ingegnere.

Dr. Renato Chahinian

Su questo argomento c'è già qualcuno che ha bisogno di sapere o di precisare qualcosa?

Intervento

Volevo chiedere: la normativa di riferimento dello Stato Italiano può essere differente da quella di un altro Stato membro?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Sì, questa è una domanda molto interessante, il recepimento tiene conto delle regole nazionali dello Stato, ad esempio introducendo rispetto alla direttiva altri elementi. Vale a dire, se lei prende una direttiva e la confronta con il decreto di recepimento, troverà in quest'ultimo una parte in più che riguarda le modalità delle azioni di vigilanza e di controllo e gli aspetti sanzionatori. Questo perché? Perché l'Unione Europea lascia allo Stato membro le modalità per effettuare ed eseguire i controlli e le modalità per sanzionare chi non rispetta la legge. Prima che l'atto di recepimento nazionale diventi

effettivo, ritorna alla valutazione da parte dell'Autorità europea, dopodiché diventa operativo. Diciamo c'è un controllo finale tale da assicurare che il livello di sicurezza garantito a livello nazionale sia esattamente lo stesso di quello che viene garantito da un altro Stato membro.

Intervento

La garanzia non è la stessa?

Dott.ssa Simonetta Diamante

No, assolutamente, il livello di sicurezza deve essere lo stesso, quindi le modalità di recepimento sono le stesse. La differenziazione che esiste è semplicemente operativa nel senso che l'Italia opera mediante le Camere di Commercio ad esempio, strutture locali comparabili a strutture federali, come quelle che ci sono a livello comunitario. La modalità di svolgimento dei controlli è diversa, però il fine ultimo nell'ottica del nuovo approccio è assolutamente unitario cioè lo stesso livello di sicurezza.

Prima si poteva esportare prodotti non conformi al di fuori dell'Unione Europea, con la nuova direttiva c'è questo specifico divieto perché come il consumatore europeo che deve essere tutelato, anche qualsiasi altro consumatore del mondo, deve vedersi garantito lo stesso livello di sicurezza. C'era un'altra domanda, mi sembra.

Intervento

Io volevo capire un attimo ... il consumatore segnala ...

Dott.ssa Simonetta Diamante

Non necessariamente, può farlo anche al Ministero, ad un' Associazione di consumatori, il consumatore ha per sé diverse possibilità, si rivolge all'Associazione, si rivolge alla Camera di Commercio, all'Ufficio preposto, si rivolge direttamente al Ministero, si rivolge insomma al soggetto che è a lui più vicino, che gli è più comodo da contattare.

Intervento

Cosa fa la Camera di Commercio?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Questo è il problema, diciamo che l'azione della Camera di Commercio consiste nell'acquisire il prodotto presso il luogo dove è stato individuato, secondo modalità ben precise. Inoltre si deve avere la certezza che il prodotto sia esattamente lo stesso. Più dati si hanno relativamente ad un prodotto e meglio si opera: dove è stato comperato, il nome del prodotto, la confezione del prodotto, ecc.. La Camera acquisisce il prodotto e poi lo invia con gli esemplari necessari per le prove al laboratorio. Lei dice "la Camera si

può muovere da sola oppure deve aspettare, deve comunicarlo al Ministero?”. E’ questo che intende dire?

Intervento

Sì, inoltre mi rivolgo a Treviso per i prodotti acquistati a Treviso o per qualunque prodotto fabbricato in Italia?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Certo, la logica vuole che se io compro il prodotto a Treviso io mi rivolga alla Camera di Treviso, perché a me più comoda. Se però il prodotto l'hanno fabbricato, che ne so, in Campania o in Cina?

Intervento

Ma il controllo lo fa la Camera di Commercio competente per territorio.

Dott.ssa Simonetta Diamante

Competente per territorio, per forza. Il primo esame del prodotto lo fa la Camera di Commercio che è stata contattata, che è stata investita della problematica. Poi si valutano le altre informazioni a disposizione. Se il prodotto è Made in Cina è difficile: si cerca di capire qual è la via di ingresso, si esamina il carteggio, e da lì ci si rivolge all'altra Camera di Commercio. Ricordiamoci che è necessario che le Camere comunichino tra di loro, ciò sarà più facile usando strumenti informatici per avere una comunicazione in tempo reale.

Intervento

E comunque dove vengono fatti i test?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Sono fatti da laboratori che possiedono una struttura tecnica riconosciuta a tal fine. Non mi addentro in questo argomento per altro interessantissimo, l'ingegnere ci darà informazioni più dettagliate.

Intervento

Le spese a carico di chi sono?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Alcune normative aiutano, ci salvano perlomeno in parte, in alcune direttive, per esempio nell'88/378/CEE, quella sui giocattoli, c'è scritto che se il prodotto risulta non conforme, le spese sono a carico del produttore, e lì siamo salvi: se invece il prodotto è conforme, mi trovo esattamente nello stesso caso in cui mi trovo con gli elettrici dove la normativa non prevede chi paga. Chi paga? La prova fatta presso i laboratori è a carico o della

Camera o del Ministero. Le prove sono costose, questo sta a dimostrare tra l'altro che la realizzazione della conformità non è una sciocchezza. Perché il prodotto Made in Cina costa poco? Perché non è stato sottoposto alle prove di conformità, vi invito a porre attenzione a quanto sia complesso, l'ingegnere poi ce ne darà ragione, testare un prodotto. Io ho visto per esempio testare un ferro da stiro: è una procedura particolarissima.

Intervento

A Treviso è molto di moda portare fuori le produzioni. In questi casi il prodotto, che poi si rileva difettoso, e che risulta costruito in Romania, deve avere il marchio CE oppure no?

Dr. Renato Chahinian

L'impresa è italiana, diciamo trevigiana, padovana, generalmente sono operatori veneti, che delocalizzano le produzioni in Romania o in altri Paesi, più o meno generalmente dell'Est europeo, e poi importano nuovamente i prodotti in Italia; a volte li assemblano in Italia, a volte no, e poi li vendono in Italia o nel resto del mondo.

Dott.ssa Simonetta Diamante

Il produttore, cioè l'importatore, l'assemblatore nel momento in cui appone la marcatura CE, si fa carico di tutte le responsabilità ad esso connesse, il che significa che se lui l'ha comperato in Romania, deve accertarsi che quel prodotto sia conforme, prima di apporvi la marcatura CE.

Ing. Marco Vigone

A prescindere dall'esempio rumeno che conosco bene poiché ho avuto l'incarico di aiutare il governo rumeno a implementare le direttive europee, non può entrare nulla attraverso le frontiere dell'Unione Europea che non sia marcato CE. Quindi esiste il grosso problema del coordinamento europeo delle dogane, proprio perché non può entrare nessun prodotto non marcato. Se entra, non può essere commercializzato. E in questo caso l'importatore deve assumersi la responsabilità della marcatura prima dell'immissione sul mercato, altrimenti non può venderne neanche mezzo pezzo. Può succedere il contrario. E' chiaro che se io vado a vendere in Sudafrica non marco CE. Quindi posso costruire a Treviso dei prodotti che non sono assolutamente conformi alle direttive europee e venderli in Giappone, in Cina, perché là non è in vigore la legislazione europea.

Intervento

Volevo sapere, a livello statistico, quanti sono gli interventi realizzati.

Dott.ssa Simonetta Diamante

Cioè quanti provvedimenti di ritiro dal mercato sono stati emanati? Guardi, diciamo moltissimi, perché l'ultimo anno dovrebbero essere stati circa 100 e qualcosa per quanto riguarda prodotti di tipo definitivo, tenga presente che molti di questi vengono pubblicati in Gazzetta e molti altri non vengono pubblicati; quindi quantificare con precisione.... parlo di quelli nazionali. Comunque, è importante fare questa distinzione: i provvedimenti non sempre sono uguali, cioè dire un numero preciso è difficile perché un provvedimento può essere emanato relativamente a due diversi tipi di giocattoli, per cui un unico provvedimento può comprendere diversi tipi di giocattoli.

Comunque in generale sono circa un centinaio, tenga presente che riguardano diversi prodotti: prevalgono comunque occhiali da sole e giocattoli. Questi sono i prodotti con le non conformità più frequenti. Esistono altre questioni, i tessili, per esempio. Gli elettrici non conformi rappresentano un problema grossissimo, che, purtroppo, è sottovalutato; sui giocattoli pericolosi si pone maggiore attenzione vuoi anche in considerazione del loro destinatario, mentre non ve n'è abbastanza per l'elettrico.

Recentemente c'è stato un incidente ad una signora con una coperta elettrica, non so cosa di preciso le sia successo. Il settore degli elettrici è comunque delicatissimo e anche lì abbiamo emanato una serie di provvedimenti disparati. C'è da dire che esiste un, per così dire, andamento stagionale nell'emanazione dei provvedimenti. Mi spiego: ci sono delle campagne di informazione sui requisiti degli occhiali da sole fatte durante il periodo che precede l'estate, si potenziano i controlli nel settore e per quel prodotto risultano più numerosi in quel periodo. Poi c'è il caso delle candele luminose sotto Natale che impegnano molto le Camere di Commercio nel periodo invernale. Sostanzialmente i provvedimenti emanati riguardano giocattoli, occhiali da sole e particolari tipologie di elettrici.

Intervento

Anche macchinari elettrici?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Sì, anche, certo, quando parlo di elettrici parlo di dispositivi a bassa tensione, quindi di stufe, di scaldasonno, di apparecchiature di questo genere, elettrico non nel senso proprio semplicemente lampadine, anche apparecchiature usate nell'ambiente domestico. Non dimentichiamoci che l'ambiente domestico è uno di quelli più a rischio; la statistica sugli incidenti nell'ambito domestico è particolarmente significativa.

Intervento

Ritorno sulla prima domanda. Il problema di allineamento delle normative nazionali, è un problema ancora oggi oppure, come lei diceva, il processo di armonizzazione è già concluso?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Ritengo che questo argomento sia talmente importante e interessante che forse è il caso di affrontarlo più tardi.

Questa iniziativa è molto importante: perché informare e formare non è che il punto di partenza, dopodiché si deve intervenire e rispondere alle richieste che siamo tenuti a dare all'utenza. Quindi direi che su questo argomento, su cui poi confrontarci, si debba parlare e non poco, certamente.

**La normativa tecnica: le direttive Comunitarie del nuovo e vecchio approccio;
Gli elementi disciplinati dalle direttive del nuovo approccio**

Ing. Marco Vigone

Presidente Commissione Sicurezza UNI

Se mi permettete, faccio un passo indietro, perché credo sia importante capire come vengono emanate le direttive e quale significato hanno. Partiamo da Adamo ed Eva. In Italia le leggi sono emanate dal Parlamento e dal Governo se ha una delega dal Parlamento. In Europa invece è il contrario, cioè chi legifera è il Consiglio dei Ministri, non è il Parlamento.

E allora vediamo innanzitutto quali sono i documenti che il Consiglio dei Ministri europeo può emanare, che valore hanno, secondo quale iter. Innanzitutto vorrei chiarire che il simbolo CE non si chiama marchio, ma marcatura. La differenza è sostanziale, poiché la parola marchio indica la corrispondenza ad una norma, mentre qui stiamo parlando di corrispondenza alle leggi. Marchio è, per esempio, il marchio di qualità IMQ: IMQ accerta la corrispondenza di un prodotto ad una norma tecnica ed il marchio lo mette il produttore portando il suo prodotto in un Istituto che fa le prove e garantisce che quel prodotto è conforme a quella norma tecnica.

La marcatura invece è un obbligo di legge, non è volontaria, e dimostra che un certo prodotto rispetta la legge.

Torniamo ai documenti legislativi che possono essere emessi dall'Unione Europea. Il più importante documento legislativo che può essere emesso dall'Unione Europea è il regolamento. Nella legislazione italiana un regolamento è un atto di spiegazione di una legge, non può cambiarla ma soltanto spiegare come si applica. In Europa invece la vera legge sovranazionale è il regolamento. Un regolamento quando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea supera tutte le legislazioni nazionali, non ha bisogno di recepimenti, ed entra immediatamente in vigore, il giorno dopo la pubblicazione, o alla data scritta sul regolamento. Per esempio, sull'argomento che ci interessa, nel febbraio del '93 è uscito un regolamento su come devono comportarsi le dogane sul problema della marcatura CE. E quella è una legge sovranazionale. Non c'è stato bisogno di recepirla da parte dell'Italia.

Quindi, i regolamenti entrano in vigore direttamente e devono essere attuati da tutti i cittadini. Le direttive invece di cui stiamo parlando, non sono leggi europee per tutti i cittadini, sono delle leggi europee il cui obbligo di attuazione è nei confronti degli Stati membri. Per diventare operative le direttive devono essere trasferite da ogni singolo Stato nella legislazione nazionale, e da quel momento il cittadino di quella nazione è obbligato

ovviamente a seguirne i contenuti, perché è diventata una legge della nazione. In Italia, poiché sempre in ritardo nel recepimento delle direttive, la Corte Costituzionale ha emanato delle sentenze che consentono ad un singolo cittadino danneggiato dal non recepimento di una direttiva europea, di applicare la direttiva europea anche se non è ancora legge dello Stato.

Per esempio: nella direttiva macchine, che è una direttiva emanata nell'89 che doveva entrare in vigore in Europa il 1° gennaio del '93, che poi è entrata in vigore in Europa il 1° gennaio '95, recepita in Italia nell'agosto del '96, quindi entrata in vigore il 21 settembre del '96, esiste un punto sulle funi dei carroponti dove il coefficiente di sicurezza della fune nell'ambito della legge europea è 5, ovverosia viene considerata sicura una fune che può sollevare 5 volte la portata dichiarata del mezzo.

Nella legge nazionale del '55, ovverosia il famoso D.P.R. 547 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il coefficiente richiesto è 6. E' evidente che un costruttore italiano se doveva costruire fuori dall'applicazione della direttiva macchine, perché in Italia non era ancora attuata, era costretto ad usare la legge del '55, e quindi la sua fune avrebbe dovuto avere un coefficiente di sicurezza 6. Il costruttore tedesco poteva chiaramente costruire il carroponte con una fune con un coefficiente di sicurezza 5 che gli costava meno, perché più piccola.

Altro documento legislativo europeo sono le decisioni, che sono vincolanti soltanto nei confronti di coloro per cui sono state prese. Visto che stiamo parlando di sicurezza di prodotti anche se non alimentari, facciamo un esempio che capiamo tutti. Quando è emerso il problema della mucca pazza l'Unione Europea, cioè la Commissione Europea e il Consiglio dei Ministri dell'Unione, ha preso la decisione di vietare la vendita nel resto d'Europa della carne inglese. Quella era un decisione presa nei confronti dell'Inghilterra. Ci sono poi le raccomandazioni e i pareri che sono documenti non vincolanti per gli Stati membri.

Vediamo qual è l'iter a questo punto per approvare questi documenti. La Commissione Europea presenta una sua proposta al Consiglio dei Ministri, che la valuta e poi può accettarla totalmente o elaborare alcune modifiche. Questo documento viene inviato al Parlamento Europeo che in base all'art. 251 del Trattato dell'Unione Europea entro tre mesi deve pronunciarsi. Il Parlamento può approvarlo o non pronunciarsi, e quindi silenzio-assenso, oppure chiedere che venga modificato, oppure ancora respingere la proposta. Vediamo cosa succede nei tre casi. Se il Parlamento approva o non si pronuncia, il Consiglio dei Ministri non fa più niente; il documento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e diventa testo legislativo europeo. Se invece il Parlamento Europeo propone delle modifiche e, quindi, degli emendamenti, possono essere seguite due strade. Considerato che è sempre il Consiglio dei Ministri ad attuare e promulgare le leggi, il Consiglio dei Ministri può accettare tutte le modifiche che il Parlamento ha richiesto,

cambiare il testo e emanare la disposizione legislativa. Se invece il Consiglio dei Ministri non accetta tutte o parte delle osservazioni che sono state fatte dal Parlamento, interviene il Comitato di Conciliazione, composto dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento con l'obiettivo di trovare un accordo sul testo definitivo.

Se il Comitato congiunto trova l'accordo su un testo questo è approvato e viene mandato in Gazzetta Ufficiale. Se invece nel Comitato di conciliazione le due parti, Consiglio e Parlamento, non trovano un accordo, l'atto può non essere adottato, oppure il Consiglio dei Ministri può ritornare al documento che lui ha presentato al Parlamento e approvarlo all'unanimità. Nel caso invece il Parlamento respingesse la proposta, il Consiglio non può convocare il Comitato di conciliazione, perché il Parlamento si è espresso negativamente escludendo la possibilità di un accordo. Se in seconda lettura il Parlamento si esprime di nuovo negativamente a maggioranza assoluta dei suoi membri il documento non esce.

Questo è l'unico momento in cui il Parlamento può bloccare un iter legislativo; però deve farlo a maggioranza assoluta dei parlamentari, che credo sia quasi impossibile da raggiungere. Non mi risulta sia mai capitata una cosa di questo genere, mentre è capitato che il Consiglio dei Ministri sia andato avanti su procedimenti legislativi con parere contrario del Parlamento.

Tutte le disposizioni legislative di cui stiamo parlando non sono state scritte per tutelare la salute delle persone, ma per consentire il funzionamento del mercato interno. L'art. 95 (ex 100A) del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, da cui derivano tutte le direttive di cui stiamo parlando recita: "Il Consiglio (deliberando in conformità alle procedure che abbiamo visto prima), sentendo il Comitato economico sociale - un'organizzazione parallela che esprime un parere -, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari amministrative degli Stati membri (notate) che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno".

Quindi queste disposizioni servono unicamente per eliminare le barriere economiche tra le 15 Nazioni dell'Unione Europea. Il rischio poteva essere che in una Nazione, per esempio la Germania, ci fosse una legislazione più restrittiva che in Italia e di conseguenza il costruttore italiano fosse costretto a costruire dei prodotti specificatamente per l'area tedesca. Ciò avrebbe limitato il libero scambio nell'Unione Europea e la libertà di movimento delle merci. Quindi tutte le direttive di cui stiamo parlando sono state elaborate unicamente a fini commerciali per permettere alle varie imprese europee di far circolare senza ostacoli i prodotti nei Paesi dell'Unione e in quelli dell'EFTA. L'EFTA è un'organizzazione di libero scambio composta da Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda (Svezia, Finlandia e Austria che prima vi facevano parte ora sono entrati nell'Unione Europea) che ha

sottoscritto con l'Unione Europea un trattato proprio per la libera circolazione delle merci e quindi tutte queste disposizioni legislative di prodotto, valgono anche per le nazioni dell'EFTA eccetto la Svizzera. In seguito a un referendum popolare la Svizzera continua tutt'oggi a essere Paese fuori dai confini di questo che si chiama lo Spazio economico europeo.

Nell'ambito dell'art. 95 però, esiste un paragrafo che impone alla Commissione, nelle sue proposte di elaborazione di direttive ai fini del libero mercato, di mantenere un alto livello di protezione in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori.

In base a questo paragrafo è evidente che una direttiva di prodotto ai fini della libera circolazione del mercato deve "fare sicurezza", perché altrimenti non rispetterebbe questo paragrafo.

Un problema sorge con l'allegato tecnico alla direttiva che normalmente è intitolato: "Requisiti essenziali di sicurezza" intendendo con questo termine le condizioni di sicurezza che devono essere rispettate e non i requisiti minimi che devono essere garantiti ma che possono anche essere superati.

Da qui sorge la difficoltà di vigilare il mercato, perché ogni costruttore tende ad ottemperare la direttiva in maniera soggettiva anche se i requisiti sono inderogabili.

Questo non garantisce che i prodotti marcati CE rispettino al 100% i requisiti di sicurezza.

Con una risoluzione dell'89, e poi con una direttiva del '98, è stato definito tutto il sistema di normazione e di armonizzazione tecnica a livello europeo. In Italia esistono due enti di normazione tecnica, uno è l'UNI e l'altro è il CEI. Il CEI si occupa della normazione tecnica in campo elettrico, l'UNI si occupa della normazione tecnica in tutto il resto dello scibile umano. Per riuscire ad avere un'armonizzazione legislativa e di prodotto è stato però necessario creare Enti di normazione tecnica superiori a quelli nazionali. A livello europeo sono nati tre Enti di normazione.

Il CEN, che sarebbe il corrispondente europeo dell'UNI in Italia, il CENELEC, che è il corrispondente europeo del CEI e l'ETSI, che non esiste in Italia, e si occupa di tutta la normazione tecnica nel campo delle telecomunicazioni.

In Italia non esiste il corrispondente perché si occupa di questo direttamente il Ministero delle Poste o il Ministero delle Comunicazioni come si chiama oggi.

Il corrispondente mondiale del CEN e dell'UNI è l'ISO, il corrispondente del CEI e del CENELEC è l'International Electrical Community, cioè IEC. Esistono quindi tre livelli di normazione tecnica: uno mondiale, uno europeo ed uno nazionale.

Quando si parla di marcatura CE ci si riferisce a documenti che devono essere analoghi in tutte le Nazioni europee e che devono essere citati sulle

dichiarazioni CE di conformità dei prodotti. Visto che i prodotti possono circolare in Europa, gli unici documenti che devono essere citati sui prodotti sono i documenti europei.

La norma è un documento prodotto mediante consenso, quindi discusso, votato e accettato dalle parti interessate, da uno degli Enti preposti, che fornisce per usi comuni regole, linee guida o caratteristiche relative a determinate attività o ai loro risultati al fine di ottenere il migliore ordine in un determinato contesto.

Per fare un esempio sull'importanza delle norme, pensate che se non ci fossero le norme tecniche che hanno standardizzato le viti e i bulloni, non saremmo capaci a riparare nulla se non andando dal costruttore.

Tutta la normazione tecnica è sempre di utilizzo volontario, cioè non c'è nessun obbligo ad usare una norma tecnica, a meno che quella norma tecnica sia citata in una legge. Se utilizzo le norme UNI o le norme CEI sono sicuro di costruire a regola d'arte, però se io dovessi usare le norme di un altro Stato per esempio le norme BSI inglesi, i miei prodotti sarebbero a norma lo stesso. Io devo solo dimostrare di aver usato un altro sistema tecnico di altrettanta validità, perché le norme tecniche sono sempre di utilizzo volontaristico.

Invece esiste un vincolo di cogenza, quindi di obbligatorietà nel momento in cui esce una norma tecnica europea nei confronti degli enti di normazione nazionali, cioè se esce una norma tecnica a livello di CEN o di CENELEC entro sei mesi obbligatoriamente tutti gli enti di normazione nazionali devono cancellare le norme tecniche su quell'argomento che esistono e recepire nelle norme nazionali la norma europea; cioè non è possibile che esista sullo stesso argomento una norma nazionale ed una norma europea. Quindi se esce la norma tecnica europea, è solo lei che ha valore, tutte le altre vengono cancellate. Quindi è un obbligo per l'Ente di normazione recepirla, ma non è un obbligo per l'utente usarla, questo deve essere chiaro. Non esistono, invece, obblighi con le norme mondiali, cioè le norme ISO o le norme BEC mondiali in campo elettrico sono norme tecniche che se uno vuole le usa, se non vuole non le usa, ma non c'è obbligo di trasferirle nelle varie normazioni nazionali: per sapere se una norma è una norma europea è necessario leggere se prima del numero ci sono le lettere "EN".

Un'ultima precisazione. Le norme tecniche armonizzate, che leggiamo su tutti i documenti, sono una cosa ben particolare e ben precisa:

1°- sono norme tecniche che vengono studiate dagli Enti normatori europei in applicazione di disposizioni di legge, quindi sono sempre norme tecniche che servono per applicare una direttiva;

2°- sono norme che vengono elaborate dall'Ente di normazione su richiesta specifica del potere politico europeo, cioè della Commissione. Quindi esiste un preciso mandato, si chiama proprio così, da parte della Commissione Europea all'Ente di normazione di elaborare quella norma;

3°- queste norme tecniche, dopo che sono state elaborate, ritornano al potere politico che controlla se il contenuto della norma tecnica è allineato al contenuto della legge. Se è così lo pubblica sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Le singole Nazioni dovrebbero riprendere sulla Gazzetta Ufficiale Nazionale questo elenco. Quindi norma europea armonizzata è solamente la norma che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea, non tutte le norme europee possono prendere questo nome. Anche queste, che sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sono comunque di utilizzo volontaristico. Nelle direttive di prodotto si dice sempre che, se il costruttore utilizza una norma armonizzata ha la certezza di aver ottemperato ai requisiti essenziali della direttiva, ma non è obbligato ad usarla. Perché non è obbligato ad usarla? Perché spesso e volentieri la norma tecnica contiene degli errori. Spesso e volentieri gli Stati membri invocano la clausola di salvaguardia, ovverosia chiedono all'Unione Europea di bloccare, di vincolare, togliere dall'elenco o far modificare una norma tecnica perché ritenuta non corretta oppure incompleta.

Intervento

L'UNI recepisce le norme europee trascorso il tempo necessario, solo che le norme europee sono pubblicate in inglese, francese e tedesco. L'UNI poi ha dei tempi di traduzione che vanno anche oltre l'anno. Quando entrano in vigore le norme in Italia? Parlo di norme tecniche.

Ing. Marco Vigone

La normazione tecnica è elaborata nella lingua inglese. Quindi le versioni in lingua francese e in lingua tedesca, le altre due lingue ufficiali, sono traduzioni di norme scritte ufficialmente in inglese fatte prima della pubblicazione della norma in Europa. Visto che spesso e volentieri le traduzioni in francese o in tedesco sono in ritardo, è stato deciso che se le traduzioni in francese e in tedesco non ci sono, la norma viene comunque pubblicata in inglese.

L'obbligo dell'UNI è quello di tradurre in italiano tutte le norme armonizzate, quindi le norme europee armonizzate, cioè quelle sotto mandato devono essere tradotte comunque in italiano. Le altre possono anche non essere tradotte. La validità della norma è data dall'uscita della norma in Europa; quindi quand'anche mancasse la traduzione in italiano, la norma ha comunque la sua validità in Europa.

L'UNI, poiché tutti gli Enti normatori devono recepire le norme entro 6 mesi, ha stabilito che la norma è recepita nel momento in cui c'è la traduzione del titolo in italiano, cioè nel momento in cui il titolo viene pubblicato sul bollettino quindicinale dell'UNI. Quello è il momento in cui la norma è comunque parte integrante del catalogo nazionale.

E allora in quel momento si può comprare quella in inglese, quella in francese, quella in tedesco, se non esiste la traduzione in italiano.

Intervento

Ho verificato che gli Enti pubblici preposti non hanno in mano le norme tecniche perché non costano poco. L'UNI non potrebbe dare in modo gratuito ai Ministeri, e agli altri Enti preposti, questi norme?

Ing. Marco Vigone

Questa è una battaglia persa perché io l'ho fatta tante volte.

Io ritengo che sarebbe meglio vendere 10 mila norme a 10 lire che non una norma a 100 mila. Poi succede questo, ce n'è una vendita e 10 mila fotocopiate, nonostante il divieto. Quindi lì sfonda una porta aperta. Vorrei però completare il suo ragionamento perché è pericoloso. Se il costruttore non ha dichiarato di avere seguito una norma, il controllo del prodotto non può essere fatto seguendo la norma. Perché altrimenti modifica l'atteggiamento del costruttore. Quindi chi fa vigilanza del mercato deve prendere i requisiti essenziali della legge e andare a vedere se i requisiti sono ottemperati, perché altrimenti compie una forzatura. Cioè il costruttore deve garantire la conformità del prodotto alla legge, non alla norma. La norma può essere usata dal costruttore per attuare la legge, e bisogna dichiararlo. L'Organo di vigilanza, e quindi il mercato, gli Organismi notificati, devono controllare che la legge sia rispettata, non la norma tecnica, questa è la differenza.

Intervento

Il Ministero attualmente applica ancora la normativa UNI 2500 e UNI 7869 perché non ha le nuove normative.

Ing. Marco Vigone

Non è neanche vero perché poi il Ministero è parte integrante dell'UNI e le norme le ha. Che forse non circolino, questo è un altro paio di maniche.

Dott.ssa Simonetta Diamante

Il problema della disponibilità della norma al Ministero come anche credo alla Camera, è un problema che esiste, nessuno lo nega, ma da qui a dire che addirittura siamo completamente sprovvisti, mi sembra eccessivo, anche perché basta farsi dare una copia ed apporci la dicitura copia per uso interno. Ma è necessario non soltanto disporre della norma in senso cartaceo ma saperla anche leggere, mi corregga ingegnere se sbaglio, perché vero è che il fabbricante deve arrivare a un livello di sicurezza così come meglio crede, seguendo le vie tecniche che a lui sono già date, questa è l'ottica del nuovo approccio, con la libertà di seguire delle tecnologie sempre più avanzate,

altrimenti verrebbero ad essere ridotti i principi fondamentali di sviluppo tecnologico. Per quanto riguarda la mia Amministrazione ribadisco che c'è effettivamente la difficoltà di disporre materialmente, ma se vogliamo c'è anche la difficoltà di darne un'esatta lettura. Volevo soltanto richiamare la vostra attenzione su questo: quando la Camera richiede ai produttori una documentazione tecnica, e il produttore la fornisce in lingua inglese, francese, o tedesca, è legittimata a chiedere la traduzione in lingua italiana limitatamente alle parti di specifico interesse.

Ing. Marco Vigone

Non è sempre vero che le norme non siano utilizzabili a titolo gratuito, perché spesso sulla Gazzetta ufficiale italiana viene riportato il testo intero delle norme UNI.

La tutela del consumatore: prodotti conformi alla normativa;

Obblighi del produttore e del distributore; il ruolo attivo del consumatore

Avv. Domenico Romito

Presidente Consulta Giuridica della Federconsumatori

Buongiorno, desidero ringraziare preliminarmente la Camera di Commercio per questa iniziativa.

Mi presento. Sono responsabile della Consulta Giuridica, gli Avvocati della Federconsumatori, che operano nelle azioni di difesa dei diritti dei consumatori.

Il ringraziamento è per l'approfondimento di un argomento, la sicurezza, di cui non si parla molto, e poco in ambito di prevenzione, si dà molto per scontato e per acquisito il dato che la normativa tecnica, correttamente esposta dall'ingegner Vigone, sia pedissequamente osservata da parte delle imprese che si limitano a rendere l'apposita dichiarazione di conformità ed immettono, poi, nel mercato dei prodotti.

Questo sistema basa sulla responsabilità del produttore, cioè una sorta di affidamento nei confronti del produttore e della serietà con cui rispetterà questa normativa.

Il sistema europeo è completamente diverso da quello americano.

Il sistema americano, invece, si basa sulla verifica dei prodotti che, prima di essere immessi nel mercato, devono essere verificati da un ente, una Commissione federale, la NHTSA, Ente che si occupa della sicurezza dei prodotti.

Questa scelta del legislatore americano ha portato il sistema americano ad essere particolarmente protetto dall'esistenza di prodotti pericolosi.

A tale riguardo Vi citerò due casi risalenti agli anni '60 restati emblematici nella storia del consumerismo. Il primo è dell'autovettura Chevrolet Convair, che agli inizi degli anni '60 fu oggetto di un'azione da parte di un Avvocato, poi diventato molto famoso, Ralph Nader, che riuscì a dimostrare la pericolosità di questa autovettura a prescindere anche dalla velocità. L'azione che ottenne il ritiro dell'auto, determinò una soglia di attenzione molto elevata e soprattutto preventiva nei confronti dei prodotti pericolosi.

Ma fu possibile anche per la differente impostazione giuridica del common law americano. Negli Stati Uniti infatti non è il consumatore che deve dimostrare che il prodotto è pericoloso, è l'azienda che deve dimostrare di aver realizzato un prodotto assolutamente privo di pericoli per chiunque.

Il secondo caso famoso che risale anch'esso agli anni '60, si riferisce alla FIAT 600 che praticamente ha fornito materia per numerose cause nel corso del tempo per il sistema di apertura dello sportello controvento.

Praticamente ci sono state schiere di Avvocati dei consumatori e consumatori che si sono arricchiti su queste auto FIAT 600, cause andate avanti fintanto che esistevano FIAT 600 in circolazione.

Dunque, nonostante i costi giudiziari siano più elevati, negli USA è più facile dimostrare la responsabilità del produttore.

La normativa europea è restata invece molto sulla carta.

Può sembrare un'affermazione un po' sopra le righe, ma difficilmente ha fornito uno strumento valido per il consumatore per far valere i propri diritti in sede giudiziaria, cosa che è accaduta pochissime volte.

Il motivo è appunto questo: che il consumatore deve non solo dimostrare l'esistenza del danno ricevuto, ma anche l'esistenza del difetto del prodotto e il nesso eziologico che, appunto, sussiste tra queste due circostanze, cioè il collegamento, il nesso di causalità che esiste tra questi due eventi.

E vi posso assicurare che è cosa particolarmente difficile e che passa anche, e soprattutto, attraverso delle perizie tecniche che sono a carico normalmente della parte attrice, cioè del consumatore.

Questo è uno dei motivi per cui questa normativa difficilmente è stata applicata. Naturalmente vi parlo della normativa dell'88, cioè quella che individua la responsabilità per danno pericoloso. Questo lo stato dell'arte. Si può pensare che anche in Europa ci sarà una maggiore, come posso dire, possibilità nell'accertamento della pericolosità del prodotto di chi agisce e chi chiede, quindi, sostanzialmente che venga accertata la pericolosità di un prodotto, però la situazione è questa.

Resta molto, quindi, da fare e sicuramente fa bene chi richiama l'attenzione del consumatore, perché poi, in realtà, l'espulsione dal mercato di questi prodotti, che sono prodotti che falsano il gioco della concorrenza, e quindi danneggiano non solo il consumatore, ma anche le imprese, è una necessità, che passa attraverso una maggiore presenza del consumatore all'interno del mercato.

Il consumatore è peraltro appena un neonato nel senso che l'ordinamento italiano, soltanto da poco più di tre anni lo ha identificato come soggetto. Oggi si sa quindi chi è il consumatore e di quali diritti dispone e sicuramente, tra i diritti fondamentali del consumatore c'è proprio il diritto alla sicurezza, alla salute e il diritto all'educazione e all'informazione.

Questi due diritti sono ancora da scrivere, perché da un lato raggiungere il consumatore con una qualificata attività informativa è particolarmente oneroso e, dall'altro, l'Unione Europea ha posto tale onere a carico degli Stati membri.

L'articolo 153 del Trattato dice proprio che gli Stati membri devono assicurare - non solo l'articolo 95 dice - un elevato livello di protezione, ma anche devono promuovere gli interessi dei consumatori. Su questo penso che ci sia ancora molto da fare, parecchio cammino e, ripeto, il consumatore stesso non sa neppure di essere titolare di diritti e difficilmente, tra l'altro,

potrebbe esercitarli questi diritti, non conoscendoli neppure. Quindi il percorso, secondo me, è particolarmente lungo, però la cosa importante è che si stia acquisendo non solo in ambito camerale e quindi nella “casa del mercato”, preferisco chiamarla casa del mercato rispetto a chi, invece, la definisce casa delle imprese.

Io penso che sia più una casa del mercato laddove gli interessi e la difesa di questi è comune, attraverso l'applicazione di regole comuni.

Sicuramente la Camera di Commercio è uno dei luoghi principali che possono svolgere questa attività di informazione e di educazione, però anche il livello dei controlli è un livello di difficile attuazione, anche perché un altro aspetto è quello della mancanza di una sorta di filo rosso che colleghi le varie competenze in tema di regolazione del mercato oggi disperse all'interno di diversi Ministeri, perché se è vero che il Ministero delle Attività Produttive si occupa in modo specifico della normativa, come ha spiegato stamattina la dottoressa Diamante, ci sono una serie di altri Ministeri che si dovrebbero occupare di verifiche: ad esempio per quanto riguarda le autovetture se ne occupa il Ministero dei Trasporti, per gli integratori alimentari o farmaci se ne occupa il Ministero della Sanità. In sostanza per i prodotti che girano all'interno del mercato, ogni Ministero ha un proprio modo di intendere e di applicare poi la normativa riguardante anche la sicurezza.

Vi cito, per quanto riguarda il caso dei prodotti apparecchi elettromedicali, che, per esempio, sono tali quando è il produttore che li definisce come tali, per cui praticamente due apparecchi identici, possono essere trattati in modo differente.

Vi faccio l'esempio di prodotti che adesso sono molto diffusi, soprattutto le televendite sono piene di questi prodotti, e un po' per la verità sono stati tolti dalla circolazione perché non rispettavano la normativa in tema di pubblicità. Gli elettrostimolatori ad esempio, due identici prodotti: uno che viene dichiarato con caratteristiche elettromedicali, quindi che ha uno scopo terapeutico, un altro no perché il produttore non l'ha dichiarato come tale. Risultato: il primo può fare la pubblicità che crede, quindi praticamente dire di tutto e di più, salvo poi naturalmente violare la normativa sulla pubblicità ingannevole, e l'altro, invece, che lo ha dichiarato prodotto elettromedicale non può promuovere il prodotto se non attraverso una verifica preventiva da parte del Ministero della Salute.

Cosa accade? Che la stessa promozione pubblicitaria venga considerata ingannevole da parte dell'Autorità Garante e non da parte del Ministero che l'ha, invece, ritenuta perfettamente idonea e quindi l'ha anche autorizzata.

E' un caso che evidenzia l'inadeguatezza dell'attuale sistema.

Sempre a proposito dei controlli, quando accade un incidente purtroppo, e quindi ci sono dei feriti, c'è ancora un altro soggetto che si preoccupa di

registrare questi dati e di accertare per esempio se un determinato veicolo resta coinvolto in incidenti analoghi.

Purtroppo non è così in quanto questo tipo di verifiche rimane chiuso nel carteggio penale, se c'è un carteggio penale, se c'è una situazione di danni alla persona e quant'altro, cioè nessuno va a fare una verifica per collegare questi fatti tra loro e capire: vediamo, dipende da un prodotto che è un prodotto difettoso, un prodotto pericoloso, per esempio macchine che hanno dei battistrada che non funzionano.

Questo non succede e comunque la normativa prevede che queste verifiche vengano fatte attraverso una sorta di rilevazione delle cause degli incidenti; cause di incidenti che poi sono rimesse un po' alla contingenza del momento. Il risultato è che l'ISTAT, l'organismo che si occupa di fare questo monitoraggio, solo nello 0,36% dei casi attribuisce la causa dell'evento, e quindi dell'incidente stradale, alla difettosità del prodotto.

Però, attenzione, nella difettosità del prodotto rientra anche la possibilità che quel prodotto sia reso difettoso da una mancanza di manutenzione; quindi risalire praticamente alla pericolosità del prodotto in sé diventa praticamente impossibile, a parte il fatto che poi comunque questi dati rimangono confinati a questa situazione di carattere generale, nella quale non vengono messi in evidenza i veicoli coinvolti e la causa particolare, per es. l'impianto frenante anziché l'airbag che non funzionano, cose di questo genere. Quindi, voglio dire, anche per quanto riguarda l'incidente domestico, l'eventuale denuncia .. il frullatore che non funziona e che quindi è scoppiato (come è successo, purtroppo, di frullatori che sono scoppiati, per cattivo funzionamento) .. dovrebbe l'ASL poi fare delle segnalazioni per dire: attenzione.

In buona sostanza, quello che sto cercando di dire è che manca un organismo che abbia delle antenne sul territorio e che poi faccia ogni possibile segnalazione o intervento.

Faccio una proposta, siamo in una Camera di Commercio. E' proprio la Camera di Commercio, che dovrebbe rilevare e coordinare quest'attività perché altrimenti, voglio dire, questo tipo di notizie rimangono assolutamente circoscritte, ripeto, all'interno delle carte dei singoli processi.

Anche la stessa normativa prevede delle sanzioni nei confronti di chi immette nel mercato dei prodotti difettosi. Ma è una sanzione piuttosto modesta, di tipo amministrativo che colpisce il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste dalla norma dell'articolo 6, comma 3, con importi da 1 a 6 milioni di lire.

Sotto l'aspetto penale, invece, salvo che il caso non costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 6, comma 3, ecc., è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno, oppure con l'ammenda da 5 a 30 milioni.

Questo è tutto quello che praticamente il produttore può rischiare per quanto riguarda il nostro ordinamento. Probabilmente per questo i casi più importanti di prodotti pericolosi ritirati dal commercio avvengono negli Stati Uniti. L'ultimo riguarda il battistrada della Bridgestone pericoloso perché praticamente scoppiava improvvisamente, l'hanno scoperto negli Stati Uniti e hanno ritirato dal mercato tutti i battistrada di quel tipo.

In Europa, il sistema è quello dei richiami, cioè praticamente il produttore che vigila e verifica l'autovettura o il prodotto se si accorge che effettivamente è pericoloso, fa una campagna di richiamo, e quindi pubblica su riviste e giornali la notizia dicendo: "chi ha acquistato questo prodotto è pregato di mettersi in contatto con l'assistenza perché ci sono dei problemi". Chiaramente lo fa anche per un altro scopo, oltre che per correttezza nei confronti dei propri consumatori, anche per evitare che le conseguenze dannose possano essergli addebitate.

C'è stato un caso di recente che ha visto opposti consumatori e impresa, si trattava praticamente della LANCIA, e ha riguardato un prodotto, la Lancia Dedra, che si è accertato in sede giudiziaria addirittura difettoso per quanto riguarda l'immissione di gas all'interno dell'autovettura.

Questo però la FIAT lo sapeva, perché è stato acquisito agli atti del processo che praticamente la scelta era stata invece quella di tranquillizzare la clientela e di dire che, tutto sommato, non era un grande problema e che riguardava quantità minimali di gas di scarico che si potevano anche sopportare. Questo è quanto accade.

Volevo aggiungere a questo proposito che la 281, che è la legge quadro dei diritti dei consumatori prevede strumenti importanti per gli stessi consumatori e le loro Associazioni (un caso veramente eccezionale), per agire autonomamente in giudizio.

Questo è l'unico caso nel nostro ordinamento in cui un soggetto, che non è direttamente titolare del diritto, può agire per far valere un diritto collettivo. Dunque le Associazioni dei consumatori possono inibire al produttore determinati comportamenti in violazione di questi diritti fondamentali (sicurezza e salute). L'Associazione dei consumatori, dopo avere diffidato l'azienda a continuare nella diffusione di quel determinato prodotto, può intraprendere un'azione giudiziaria.

Questa azione giudiziaria poi ha ad oggetto il ritiro di quel prodotto dal mercato, quindi l'effetto finale è questo qui. Il caso che vi citavo prima appunto è il frutto di un'azione inibitoria in base alla 281 del '98. Le Associazioni dei consumatori adesso oggettivamente dispongono di strumenti validi e che potrebbero, in astratto, consentire la difesa di questi diritti.

Si tratta appunto adesso di vedere se sono in grado, se hanno i mezzi appunto per poter attuare questo tipo di difesa.

Intervento

Una domanda al dott. Romito, che citava prima l'airbag: a seguito di incidente stradale un airbag non si aziona. L'utente che cosa può fare?

Avv. Domenico Romito

Dicevo prima, comincia un percorso abbastanza in salita, che coinvolge intanto il costruttore che ha prodotto il veicolo del quale fa parte questo dispositivo di sicurezza.

Intervento

Può darsi che l'airbag non sia fatto dal costruttore dell'automobile (es. la BMW).

Avv. Domenico Romito

Io ho acquistato la BMW, non ho acquistato l'airbag, quindi praticamente è il produttore quello che risponde di qualsiasi componente interna del mezzo che possa presentare dei difetti di sicurezza. Quindi, dicevo, se succede una cosa di questo genere devo agire nei confronti del produttore, ho l'onere di dimostrare che quell'airbag non è scattato nonostante il fatto che la velocità fosse piuttosto elevata (tale cioè, in base anche a quelle che sono le specifiche tecniche dell'airbag, da consentirne l'apertura), e tutta una serie di altre questioni fintantoché riesco poi a dimostrare anche che se ho subito un danno questo danno sia collegato direttamente alla mancata apertura dell'airbag. Quindi questi sono gli aspetti che, detti così in due parole, possono sembrare abbastanza semplici ma vi posso assicurare che non sono affatto semplici. Non so se sono stato chiaro.

Intervento

Quindi l'onere della prova spetta al consumatore.

Avv. Domenico Romito

L'onere della prova spetta al consumatore.

Intervento

Quale garanzia bisogna offrire?

Avv. Domenico Romito

Per quanto riguarda la garanzia, bisogna distinguere il discorso della conformità del prodotto rispetto a quello della pericolosità del prodotto, sono cose ben diverse. Cioè, nel momento in cui il prodotto viene venduto e presenta un difetto di conformità rispetto al modello che il produttore ha presentato, e quindi si dovrebbe accendere e invece non si accende - le faccio un esempio stupido qualunque - io posso agire entro due anni

dall'acquisto, entro 2 mesi dal momento in cui scopro l'esistenza di questo vizio. Questa garanzia riguarda la conformità del prodotto, non la pericolosità del prodotto. Qui parliamo invece dell'aspetto del prodotto pericoloso e quindi in grado di arrecare danni alla sicurezza del consumatore, e quindi il caso del frullino che esplode, o l'airbag che non si apre e quant'altro. Sono due cose completamente diverse.

Tra l'altro la normativa, la 24 del 2002, ha esteso a due anni la garanzia del post vendita, mentre in passato la garanzia era quella legale, era soltanto di un anno; quindi è stata notevolmente ampliata la possibilità di far valere il difetto e quindi la non conformità però al prodotto.

La normativa tecnica: la conformità delle direttive; le procedure di valutazione della conformità; gli organismi notificati; la marcatura CE; le responsabilità

Ing. Marco Vigone

Presidente Commissione Sicurezza UNI

Continuiamo il discorso di questa mattina e vediamo quali sono i contenuti che le direttive devono avere, e qual è il rapporto fra le singole direttive.

Innanzitutto mi sono dimenticato stamattina di spiegarvi la differenza fra le direttive di nuovo approccio e quelle di vecchio approccio. Per esempio la direttiva sulla bassa tensione, che è stata emessa nel lontano 1973, e credo sia stata la prima direttiva da prodotto in assoluto, è stata emessa nel '73 e si chiama 73/23, quindi il numero della direttiva è la numero 23 del 1973, direttiva di vecchio approccio. Perché? Perché nei requisiti tecnici delle direttive di vecchio approccio c'erano le specifiche tecniche precise, cioè il prodotto doveva essere fatto così. Quelle di nuovo approccio, invece, danno delle linee guida, danno le indicazioni di come si vorrebbe che un prodotto fosse, ma non forniscono la soluzione da adottare. La soluzione la deve trovare il costruttore.

Certamente il nuovo approccio è più difficile per il costruttore, per questo ci sono le norme tecniche che cercano di aiutarlo.

Esiste un libro blu della Commissione sul nuovo approccio dove sono spiegate tutte queste cose ed esiste un sito della Commissione dell'Unione Europea proprio su questo settore che si chiama WWW.NEWAPPROACH.ORG. Sul sito si trovano: la legislazione di prodotto, le norme armonizzate già pubblicate prodotto per prodotto, i testi di spiegazione.

Quindi, tornando alle direttive, l'armonizzazione si limita ai requisiti essenziali. Per esempio la direttiva sulla sicurezza del giocattolo ha i requisiti di sicurezza del giocattolo. Se il giocattolo ha un motore elettrico o ha un radiocomando, nell'ambito della direttiva giocattoli la funzione di "conformità" elettromagnetica non è compresa perché non fa parte della direttiva giocattoli.

Allora il giocattolo dovrà soggiacere, visto che esiste, ad un'altra direttiva sulle onde radio. E, quindi, il giocattolo dovrà ottemperare quantomeno a due direttive. Poi se ha dei pezzi che si muovono perché ha un motorino, è soggetto anche alla direttiva macchine. Quindi il costruttore deve andare a leggere tutte le definizioni delle direttive per verificare se il suo prodotto rientra oppure no nel campo di applicazione. Però per ogni singola direttiva l'armonizzazione è prevista solo sui requisiti che ci sono in quella direttiva.

Solo i prodotti che rispettano i requisiti essenziali possono essere immessi sul mercato e messi in servizio. Le norme armonizzate, come abbiamo detto,

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, sono norme di utilizzo volontaristico che però mi garantiscono la conformità ai corrispondenti requisiti essenziali che loro interpretano. I fabbricanti possono scegliere fra le varie procedure di valutazione della conformità che sono previste in ogni singola direttiva.

E' necessario prendere ogni singola direttiva per individuare quali sono le procedure di attuazione previste. Tali procedure si differenziano sulla base delle fasi di sviluppo del prodotto prese in considerazione, ovverosia progettazione, prototipo, produzione intera e sul tipo di valutazione effettuata.

In alcuni casi il produttore stesso è il responsabile della valutazione. Facciamo un esempio. Gli occhiali da sole vengono considerati DPI di categoria 1 e quindi la valutazione della conformità è sotto la responsabilità del fabbricante, e non deve intervenire - per quelli da sole - un Organismo terzo per controllare quello che ha dichiarato il fabbricante. E' lui che sotto la sua responsabilità li immette sul mercato dichiarando di avere seguito le disposizioni della direttiva. Se invece la lente dell'occhiale fosse quella per proteggere dalle radiazioni di una saldatura, gli occhiali diventerebbero dispositivi di protezione di categoria 2, e allora dovrebbe intervenire un Organismo per controllare il prototipo.

Questo secondo tipo di valutazione è chiamato l'esame del tipo, perché il prototipo è controllato da terzi, mentre il controllo della produzione viene fatto unilateralmente dal costruttore. Un altro modo di valutare la conformità è l'esame della macchina, cioè del tipo, del prodotto, o della progettazione del prodotto da parte di un ente terzo, e poi l'approvazione del prodotto, del sistema di garanzia della qualità, impostato dal costruttore, o verifica del prodotto costruito da parte di un terzo. Quindi posso avere l'esame del prodotto o della sua progettazione da parte di un'organizzazione, esame continuo o del prodotto o del sistema di gestione della qualità, cioè del modo di produrre, da parte dello stesso Organismo. Oppure posso costruire un unico esemplare del prodotto e poi venderlo. In questo caso la procedura è diversa per ogni direttiva ma sostanzialmente consiste in una verifica sul prodotto unico sia in fase di progettazione sia di fabbricazione.

L'ultimo elemento su cui si basa questa valutazione di conformità è proprio l'approvazione da parte di un terzo del sistema di garanzia della totale qualità del sistema di produrre. L'Organismo che interviene verifica il modo di progettare, di costruire, di collaudare, di vendere, di fare assistenza postvendita e alla fine rilascia l'autorizzazione, e poi continua periodicamente a controllare che il sistema di gestione della qualità sia mantenuto nei termini che erano stati autorizzati. La verifica della conformità è molto articolata a livello europeo. Ci sono momenti in cui la sorveglianza di Enti terzi, cioè dell'Ente certificatore, è molto pesante, e va ben oltre la definizione e l'approvazione del prodotto.

Ritorniamo agli elementi fondamentali delle legislazioni europee.

Il primo di questi è il campo di applicazione, che definisce il prodotto, la serie di prodotti a cui la direttiva si riferisce che non può dar luogo a interpretazioni. Se non esiste una direttiva specifica il prodotto rientra nel campo di applicazione della direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti, perché quella è la direttiva orizzontale di sicurezza dei prodotti.

Se esiste una direttiva specifica su un prodotto non è applicabile la direttiva generale, perché la direttiva specifica contiene tutti gli elementi che consentono di vendere quella macchina sul territorio europeo secondo le condizioni che l'Europa vuole.

Se, viceversa, più direttive sono applicabili allo stesso prodotto, queste devono essere applicate.

Il secondo elemento inserito nelle direttive è l'immissione nel mercato e la messa in servizio. E' necessario che all'interno delle direttive ci siano le modalità e i contenuti dell'immissione, cioè cosa si intende con immissione e con messa in servizio. Con un bene di tipo industriale, dove magari è necessario un montaggio, si considera l'immissione sul mercato quando la macchina è montata.

Il terzo elemento è costituito dai requisiti essenziali, per cui ogni direttiva deve contenere negli allegati quelle che sono le regole che il costruttore deve rispettare, per immettere sul mercato il bene, per marcarlo CE. Tali requisiti, normalmente quindi sono elencati nell'allegato 1 delle direttive e dei recepimenti italiani che non possono essere modificati e sono uguali in tutti i Paesi dello Spazio economico europeo.

Le direttive devono anche contenere, quarto elemento, le indicazioni della libera circolazione di merci sul territorio comunitario.

Il quinto elemento è la presunzione di conformità alle norme tecniche di cui abbiamo già parlato.

Il sesto sono le clausole di salvaguardia: cioè deve essere specificato all'interno delle direttive quali sono le modalità per i singoli Stati di adottare le misure necessarie per vietare o limitare l'immissione nel mercato di prodotti che hanno la marcatura CE, oppure per ritirarli dal mercato quando ritengono che l'utilizzo di questi prodotti possa compromettere la sicurezza delle persone o degli interessi. Nel momento in cui scatta questo tipo di situazione, lo Stato deve comunicarlo immediatamente a livello europeo, alla Commissione e a tutti gli altri Stati, perché ovviamente questa è una limitazione della circolazione delle merci. In questo momento, soltanto per le direttive DPI e macchine, ci sono 70 clausole di salvaguardia in corso che devono essere decise. Fin quando non saranno decise, lo Stato non può vietare la vendita del prodotto.

Il settimo elemento è la valutazione di conformità. Ogni direttiva deve contenere le modalità, le procedure che il costruttore deve seguire per valutare se il suo bene è o non è conforme ai famosi requisiti essenziali in

modo tale da poter poi mettere la marcatura CE e applicare la relativa procedura.

L'ottavo elemento è il riferimento agli Organismi notificati. Nell'ambito di ogni direttiva deve esserci scritto qual è il compito degli Organismi notificati, come devono intervenire nell'ambito di quella direttiva. L'attività di un Organismo notificato ha valenza su tutto il territorio europeo.

E' chiaro che sui prodotti di largo consumo, nel momento in cui il CE è messo su uno stampo di materie plastiche, non appena ho costruito la carcassa del prodotto, il CE l'ho di sopra, però il filo logico di questo simbolo è che non posso mettere quel simbolo fintantoché io non ho rispettato tutte le procedure. Quindi il simbolo CE è l'unico che garantisce il consumatore e l'utilizzatore finale che quel prodotto dovrebbe rispettare le disposizioni di legge. Il simbolo CE è sempre messo dal fabbricante e mai dall'Ente terzo. L'Ente terzo controlla il prodotto, ma il simbolo CE e la dichiarazione CE di conformità sono sempre firmate dal costruttore, facendo riferimento agli atti dell'Organismo. Per cui è sempre e solo lui che ha la responsabilità della marcatura CE e della dichiarazione che quel prodotto è conforme. Questo conferma quello che si diceva a proposito della differenza fra marchio e marcatura.

Spesso e volentieri il marchio riporta il simbolo dell'Ente che ha fatto la verifica. Il simbolo CE no, perché quello è posto comunque e sempre dal costruttore.

Ribadendo quanto già detto il marchio è la corrispondenza ad una norma tecnica; la marcatura è la corrispondenza ad una legge. Può succedere che venga chiesto a un Ente di marchiatura, cioè ad un Ente di controllo sulla norma tecnica, di apporre il marchio su un prodotto per il quale non esiste la norma tecnica di riferimento, perché magari il prodotto è talmente innovativo che non è ancora normato. In tal caso l'Ente non può apporre il marchio perché non c'è la norma tecnica di riferimento.

Pertanto, se la norma tecnica fosse cogente, in questi casi si bloccherebbe il mercato e l'evoluzione tecnologica dei prodotti e tutto il venduto sarebbe sempre e solo allineato ad una norma tecnica. Questo sarebbe impensabile e improponibile. Specialmente poi se si pensa che una norma tecnica impiega come minimo tre anni ad uscire, usualmente dai 5 agli 8.

E' impensabile che in 5 anni non ci sia un'evoluzione tecnologica, che qualcuno non inventi un prodotto che non è contenuto in quella norma. Dall'esigenza di tutelare questa possibilità nasce la differenza tra marchio e marcatura. Anche nell'ambito legislativo si è cercato di riprendere questa impostazione. Infatti mentre il vecchio approccio chiedeva di rispettare regole precise, eliminando tutta l'evoluzione tecnologica, il nuovo approccio ponendo dei requisiti essenziali di principio non specificatamente tecnici, supera questa impostazione.

Se una direttiva di prodotto relativa ai giocattoli impone che ogni pezzo di un giocattolo indicato per bambini con meno di 3 anni non deve essere ingoiabile, non blocca l'evoluzione tecnologica del giocattolo. Il principio che deve essere rispettato è che ogni suo pezzo non deve essere ingoiabile da un bambino che ha meno di tre anni, però si possono inventare tutti i giocattoli che si vuole, purché tutti i componenti di quel giocattolo rispettino quel principio.

Se il costruttore fosse serio la marcatura CE mi garantirebbe che i beni marcati CE sono rispettosi dei requisiti essenziali delle direttive di riferimento che non sono i requisiti minimi, ma sono gli obiettivi che, se raggiunti, garantiscono il massimo della sicurezza. Purtroppo è sotto gli occhi di tutti la quantità di giocattoli che arrivano da Paesi extra europei marcati CE ma non conformi alla direttiva giocattoli. Quindi non è sempre vero che la marcatura è una garanzia di sicurezza.

Da qui deriva la grande necessità della sorveglianza del mercato e il problema delle sanzioni commisurate al danno che tali prodotti non conformi, ma marcati CE, possono arrecare.

Per ritornare al discorso delle sanzioni, nessuna direttiva europea contiene sanzioni, perché al momento non esiste uniformità nei sistemi giudiziari in Europa. Per cui l'unica cosa che può variare nel recepimento delle direttive all'interno degli Stati, sono le sanzioni.

In Italia per esempio è molto sviluppato il sistema penale, mentre in altri Paesi è molto sviluppato quello amministrativo, cioè le multe. Attualmente la Commissione e il Consiglio dei Ministri, quando modificano direttive di questo genere, introducono un riferimento alle sanzioni con queste parole: "che devono essere rapportate all'evento lesivo che può causare la non ottemperanza e devono essere dissuasive".

Se uno Stato membro o la Commissione si accorgono che una norma tecnica armonizzata ha qualche stortura all'interno, intervengono portando il problema all'attenzione del Comitato istituito nell'ambito della direttiva 98/34 sulla normazione, modificata.

Se la Corte di Giustizia stabilisce che ha ragione la Commissione, lo Stato è costretto a cambiare la legge.

Nel caso lo Stato sia dichiarato inadempiente è costretto a pagare multe salatissime.

Per concludere il discorso di carattere generale, le direttive di nuovo approccio sono direttive di armonizzazione totale, nel senso che tutto quello che è scritto deve essere rispettato. Quindi le disposizioni in esse contenute prevalgono su tutte le disposizioni nazionali corrispondenti su quell'argomento. E' chiaro che i requisiti essenziali fissati nelle singole direttive, possono sovrapporsi e integrarsi.

Intervento

C'è la direttiva macchine ...

Ing. Marco Vigone

La Commissione e il Parlamento europeo, in occasione dell'elaborazione della nuova direttiva macchine, si sono espressi a favore di un atteggiamento diverso nell'applicazione delle direttive nuovo approccio. La proposta è di richiedere al costruttore per prima cosa l'analisi dei rischi. Se la macchina non presenta rischi, la direttiva non deve essere applicata, ma può apporre comunque la marcatura CE. Se dovesse essere approvata tale impostazione sarebbe necessario potenziare il controllo del mercato poiché il rischio che costruttori poco seri immettano sul mercato macchine pericolose sarebbe molto alto.

Al momento, semplificando molto, per macchina si intende qualunque cosa che è composta almeno di due pezzi, uno dei quali si può muovere e l'insieme serve a fare qualche cosa. Se per far muovere uno di quei due pezzi devo usare la forza allora non è più una macchina. Se non fosse stata fatta quell'esclusione, le forbici sarebbero state una macchina, perché sono fatte di due pezzi di cui almeno uno si muove e servono per fare qualcosa. L'orologio è certamente una macchina, perché ha più di due pezzi, più di uno si muove e serve a segnare l'ora, e non è nelle esclusioni, perché l'orologio non funziona con la forza umana, ha una molla dentro o una batteria, per cui chiaramente è una macchina, anche se rischi non ne ha.

Anche un videoregistratore oggi rientra nella definizione di macchina come pure una telecamera. Queste però sono storture ed è per evitarle che la Commissione e il Parlamento suggeriscono di cambiare impostazione. Il discorso può essere molto pericoloso se applicato a macchine solo apparentemente senza rischi.

Prendiamo il compressore della strada, silenziato, tutto carenato, tutto chiuso. Il costruttore può dichiarare che non presenta rischi, perché è tutto chiuso, non si può toccare niente e non ci si può fare male. Ma un rischio esiste. Se scoppia il serbatoio il compressore salta in aria. Quindi se dovesse essere approvata l'impostazione che non prevede la verifica dell'analisi dei rischi da parte di qualcuno, il livello di sicurezza dei prodotti si abbasserebbe notevolmente.

In funzione dell'analisi dei rischi il costruttore deve decidere quali direttive deve applicare, perché alcuni rischi possono essere previsti da una direttiva, altri da un'altra. Il costruttore però non deve rilasciare 25 dichiarazioni di conformità se sono 25 le direttive che lui deve applicare. Ne rilascia una all'interno della quale cita tutte le 25 direttive. La dichiarazione di conformità è una e su quella il costruttore deve dichiarare che il prodotto è conforme a tutte le direttive applicabili a quel prodotto.

Il prodotto può essere immesso sul mercato soltanto se rispetta, se è conforme alle disposizioni di tutte le direttive applicabili. La direttiva generale di prodotto si applica laddove non esista la direttiva speciale, questo è chiaro. E' ovvio che queste direttive garantiscono la sicurezza del prodotto, perché così sono state costruite dal legislatore, nell'ambito di un utilizzo normale e corretto del prodotto stesso o con l'utilizzo prevedibile.

Il problema, però, è che se si considera soltanto un utilizzo normale del prodotto, e non quello potenzialmente prevedibile, si rischia di apporre una marcatura CE su un prodotto non conforme e avere poi problemi con chi si occupa di salvaguardare il mercato, o subire cause civili per richieste di danni o addirittura cause penali nel momento in cui l'evento fosse lesivo con feriti, morti.

Ing. Marco Vigone

Vediamo allora le procedure di valutazione di conformità. E' stata emanata una direttiva apposita che descrive le otto possibilità (moduli) di valutazione della conformità e le loro combinazioni. Ogni direttiva però deve espressamente scrivere al proprio interno quale possibilità di valutazione può essere applicata. La direttiva sugli apparecchi a pressione, per esempio, prevede tutti e 8 i moduli, ma a seconda del tipo di prodotto o di categoria di prodotto, si potranno utilizzare alcuni moduli e non altri. Il fabbricante non è obbligato a usare il modulo più basso anche se è quello che deve garantire. Può scegliere anche di usare uno degli altri. Esempio del perché c'è scritto questo. E' evidente che se tra i moduli di valutazione di conformità è prevista sia la garanzia totale della qualità del prodotto, sia il controllo del prodotto, e il fabbricante ha in produzione 500 tipi di prodotti diversi che rientrano nel campo di applicazione di qualche direttiva, questi sceglierà il livello più alto, ossia la garanzia totale della qualità del prodotto perché altrimenti dovrebbe fare 500 certificazioni di prodotto, con dei costi folli.

In questo caso se l'industria produce tanti tipi diversi di prodotto ha convenienza ad utilizzare il più alto grado di valutazione, quello della gestione totale della qualità, e quindi certificare il sistema di produzione di quel prodotto sul massimo modulo di valutazione perché gli costa meno.

Il primo modulo di valutazione della conformità, il più semplice, si chiama A e prevede il controllo di fabbricazione interno. Questo modulo di fabbricazione interno riguarda la progettazione e il controllo di fabbricazione all'interno dello stabilimento, non richiede l'intervento di un'organizzazione terza e, quindi, è l'unico modulo che esiste fra gli otto che è a totale carico del costruttore. Quindi per tutti i prodotti che sono dichiarati di questo tipo nell'ambito delle direttive di prodotto, la responsabilità della marcatura è solo e sempre del fabbricante.

Il modulo B che è l'esame CE del tipo, è quello che riguarda sia la fase di progettazione sia quella di produzione, e deve intervenire un Organismo

terzo, fermo restando che la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità sono firmate dal fabbricante. L'Organismo terzo rilascia un attestato di conformità che deve essere citato nella dichiarazione CE di conformità dal costruttore.

In questo caso l'Organismo deve controllare tutte le fasi progettuali e il fascicolo tecnico, i disegni, il materiale e poi collaudare il prodotto.

Il modulo C, conformità al tipo, riguarda la fabbricazione, quindi deve essere collegato, laddove richiesto dalla direttiva, al modulo B, nel senso che sancisce la conformità del prodotto al prototipo che è stato omologato.

Il modulo D garantisce la qualità in produzione, quindi in questo caso si riferisce alla fabbricazione ed è di nuovo collegato al modulo B e necessita dell'intervento di un Organismo notificato ossia un'organizzazione cogente.

La certificazione della qualità di prodotto è diversa da quella di sistema. Ecco perché le aziende certificate secondo le ISO 9000 o la nuova serie 2000 non sono automaticamente certificate anche sulla qualità di prodotto. Nell'ambito di un modulo D, E, F, H la Commissione che accredita il sistema di gestione della qualità del prodotto, non può essere composta solo da sistemisti, ovverosia di esperti di sistema, com'è oggi, ma deve esserci anche l'esperto del prodotto della tecnologia di produzione. Allora è solo in quel modo che il sistema di gestione della qualità tocca il prodotto, perché altrimenti diventerebbe una pura e semplice autorizzazione burocratica e cartacea.

Come conseguenza o le società di certificazione volontarie diventano Organismi notificati, o il sistema di certificazione volontario morirà, quantomeno per i settori di questo tipo, perché nessuna azienda vorrà avere doppia vigilanza sul sistema di qualità, uno per legge e l'altro volontario.

Quindi applicando il modulo D l'Organismo notificato deve controllare e approvare il sistema di qualità istituito dal fabbricante per la fabbricazione, e poi effettuare ispezioni del prodotto finale attraverso prove di controllo e di collaudo. Con il modulo E siamo di nuovo nel campo della garanzia della qualità del prodotto, sulla base però della vecchia ISO 9003. Si tratta della più bassa delle certificazioni dei sistemi di qualità, quella soltanto del sistema di controllo finale di produzione. In questo caso l'Organismo deve approvare e controllare il sistema istituito dal fabbricante per l'istruzione del prodotto finale e delle prove di collaudo.

Con il modulo F si ha la verifica sul prodotto, ed è di nuovo un modulo che si collega al modulo B: l'Organismo controlla la conformità al tipo certificato nel modulo B, e rilascia un attestato di conformità. Quindi controlla che il prodotto costruito sia conforme al prodotto che lui aveva autorizzato a costruire. In questo caso si ha una forma di sorveglianza del mercato perché, prima di uscire, il prodotto deve essere in parte o statisticamente controllato. Esiste infine il modulo H che è quello della qualità totale dove l'Organismo verifica tutto dalla progettazione alla verifica finale.

In sintesi i moduli sulla progettazione sono: A, D, G e H, tutti gli altri sono sulla fabbricazione. Al termine di queste procedure è possibile apporre la marcatura CE con il simbolo grafico a tutti noto.

In alcuni casi, specialmente sul controllo della gestione del sistema qualità, le direttive richiedono che dietro al simbolo ci sia il numero dell'Organismo che fa la vigilanza del sistema, non di quello che ha approvato il sistema.

Chi sono gli Organismi? Gli Organismi intervengono in alcune di queste procedure di valutazione e sono enti terzi. Gli Organismi notificati svolgono funzioni di interesse pubblico, e pertanto rispondono all'Autorità nazionale competente.

L'Organismo notificato deve essere un'organizzazione che interviene serenamente per controllare l'attività di un'azienda e in questo caso non dovrebbe svolgere attività di consulenza presso la stessa azienda.

Allora, per essere notificato un Organismo deve essere un'entità giuridica strutturata, deve essere costituita da un'organizzazione dotata di strumenti, attrezzature, ecc.. E' un'entità giuridica che può operare nei Paesi della Comunità Europea e nei 4 Paesi dell'Efta, rientra nella giurisdizione dello Stato nel quale ha la propria sede e dovrebbe essere totalmente indipendente. Inoltre gli Organismi notificati sono tenuti al segreto professionale e alla imparzialità rispetto alle persone direttamente o indirettamente interessate al prodotto. Quindi, non possono essere il progettista, non possono essere il fabbricante, non possono essere un rappresentante autorizzato dal fabbricante, ecc. ecc.. A questo proposito sarebbe bello andare a vedere gli azionisti di queste società prima di dare loro le notifiche, perché spesso e volentieri sono società a lato di Associazioni di categoria, quindi l'indipendenza a questo punto diventa un po' difficile.

Intervento

Se ne può parlare?

Ing. Marco Vigone

Bisognerebbe forse avere anche l'assetto societario per capire chi ci sta dietro. Non faccio nomi perché non si fanno mai. Dovrebbe esserci competenza tecnica del personale, quindi non è detto che tu hai 50 persone e sei bravo, bisogna vedere se quelle 50 persone sono capaci a fare quel tipo di mestiere, se sono esperte nel prodotto che devi andare a certificare o controllare. Non è da poco il discorso della segretezza, perché un Organismo va a casa di tutti i concorrenti fra loro. Quindi il discorso di mantenere a casa tua quello che hai visto a casa dell'altro è fondamentale, proprio perché, vi dicevo prima, la legge non mi dà delle indicazioni fisse e precise per cui l'evoluzione tecnologica qui esiste. Quindi certe soluzioni di sicurezza possono essere risolte in un certo modo da uno, in un altro modo dall'altro, uno magari con più sicurezza e meno costo, l'altro invece con pari sicurezza

ma con costi più elevati. Per cui nel momento in cui tu vedi le due soluzioni se incominci a fare circolare le notizie, non è una grande bella cosa. Per cui segretezza totale su quello che devi fare, e ovviamente la sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile che garantisca, per eventuali problemi che possono essere causati da una certificazione sbagliata.

L'Organismo notificato si chiama così perché, dopo aver ricevuto l'autorizzazione a certificare dal Ministero competente questo notifica, quindi comunica a Bruxelles, alla Commissione e agli altri Stati, che ha autorizzato quell'organizzazione a fare quel tipo di lavoro. Il numero identificativo che alcune direttive richiedono dietro al CE, viene rilasciato da Bruxelles. Quindi l'elenco e la codifica degli Organismi notificati è fatto a Bruxelles. L'Organismo può offrire il proprio servizio a qualsiasi operatore economico, in qualunque parte del mondo. Perché se un produttore di un Paese terzo vuole vendere in Europa un prodotto che ricade sotto la vigilanza di un Organismo notificato, deve farlo controllare da un Organismo notificato europeo.

Esistono delle eccezioni. Gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Nuova Zelanda, l'Australia e la Svizzera hanno sottoscritto con la Comunità europea un accordo di reciprocità in base al quale i laboratori americani, giapponesi, ecc. sono autorizzati a controllare l'applicazione delle leggi europee così come i laboratori europei possono controllare l'applicazione delle leggi dei Paesi partners nell'accordo.

Se un Organismo ritiene non conforme un prodotto, deve adempiere ad alcune procedure, diverse nell'ambito delle singole direttive, che generalmente implicano la modifica del prodotto.

Nel caso il produttore rifiuti di adempiere alle modifiche suggerite dall'Organismo e questo sia costretto a rifiutare la certificazione ha il dovere di segnalare la cosa al Ministero competente e a tutti gli altri Organismi notificati.

Analisi scheda sicurezza generale prodotti

Dott.ssa Simonetta Diamante

Funzionario presso il Ministero Attività produttive, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore.

Volevo fare alcune precisazioni cui avevo già fatto cenno, anche per rispondere a qualche domanda che era stata lasciata in sospeso, cercherò di essere comunque sintetica. L'ingegnere ha parlato molto a lungo in modo molto interessante di tutta quella che è la responsabilità del produttore, di quello che è tenuto a fare. A questo riguardo volevo dire che il produttore decide di sottoporre, di mettere sul mercato un prodotto dicendo "bene, questo è un giocattolo". Qualcuno si potrebbe porre il problema: "io sono un produttore, sono un importatore di un prodotto, come lo voglio commercializzare?". Nel momento in cui decido di commercializzarlo come un giocattolo, devo seguire la normativa del giocattolo. Se decido di non commercializzarlo come tale, posso dire "guardate, questo non è un giocattolo", quindi non applico l'88/378/CEE ma applico la 92/59/CEE, cioè non applico la direttiva verticale ma applico la direttiva di carattere orizzontale.

Questo è un problema molto sentito sia per chi fa il controllo sia per chi immette sul mercato dei prodotti, perché spesso ci sono delle importazioni di oggetti che possono essere intesi sia come giocattoli - faccio l'esempio del giocattolo perché è abbastanza diffuso - sia come portachiavi, ad esempio. Il prodotto è costituito da un gancio, un anello dove si possono mettere delle chiavi, e da un pupazzetto. L'anello potrebbe servire come portachiavi ed il pupazzetto potrebbe essere un giocattolo. Allora a quel punto che cosa succede? Il problema esiste se vogliamo sia per chi importa o produce sia per chi fa il controllo. Al momento dell'immissione sul mercato il fabbricante decide di commercializzarlo "come un giocattolo", e quindi segue la normativa sui giocattoli. Nulla esclude che all'interno di un detersivo, ad esempio, possiamo trovare un portachiavi con un pupazzetto che potrebbe essere benissimo utilizzato per gioco da un bambino, anche se in realtà l'importatore, il fabbricante sostiene che non è un giocattolo ma un portachiavi e quindi non ricade nella direttiva giocattoli, non deve avere il "CE", ecc. ecc.. La questione è controversa sia a livello comunitario che a livello nazionale, per esempio nella revisione della direttiva giocattoli, si è posto il problema di definire che cos'è un giocattolo. So esattamente che cos'è un giocattolo se ho dei criteri per individuare il prodotto, questo facilita il fabbricante che può attenersi alla normativa corrispondente. Questo non sempre è così facile e quindi colui che immette il prodotto nel mercato deve essere ben certo di quanto afferma.

D'altra parte il problema si pone anche per il consumatore, anzi direi che esiste in tutti e due i casi, nel senso che comunque giocattolo o non giocattolo, portachiavi o non portachiavi deve comunque avere un prodotto sicuro. Tale difficoltà esiste anche per chi fa il controllo, per il funzionario della Camera, che può trovarsi di fronte a un prodotto che riconosce come giocattolo mentre asserisce il contrario. Come ci si comporta in questo caso? Durante un controllo quali parametri si possono utilizzare per operare serenamente?

Un altro esempio è il monopattino. Il monopattino inteso come un giocattolo o il monopattino inteso come uno strumento utilizzato per l'attività ginnica, per spostarsi? Anche in questo caso devo individuare dei criteri, uno dei quali potrebbe essere il prezzo di vendita, oppure il luogo in cui lo si commercializza. Se si trova un oggetto con caratteristiche ludiche in un negozio di giocattoli, ed il venditore dice che non è un "giocattolo", si hanno buoni motivi di pensare che non abbia le idee chiare.

In effetti l'individuazione della natura merceologica del prodotto è un momento importante sia per quanto riguarda l'immissione sul mercato, sia per quanto riguarda il controllo stesso. E l'esperienza - questo lo dico soprattutto per i soggetti preposti al controllo - è importante, vedere la provenienza, il luogo di attività dell'importatore stesso. E' inoltre utile confrontarsi con altri soggetti, e comunicare spesso con la Camera in modo che la Camera stessa sappia dare indicazioni più precise sull'orientamento da seguire. In ogni caso la distinzione va fatta anche tenendo conto della destinazione del prodotto.

Ne approfitto per fare una precisazione su quanto riguarda la struttura interna al Ministero, perché quando si parla di Ministero delle Attività Produttive si parla di Ministero in generale. Esiste il Ministero delle Attività Produttive diviso in Direzioni generali; in particolare due sono le Direzioni generali collegate alla "Sicurezza dei prodotti", di cui una, la Direzione dello Sviluppo Produttivo - Ispettorato Tecnico, ha rapporti con gli Organismi notificati, comunica a Bruxelles l'elenco degli Organismi riconosciuti, effettua i controlli presso gli stessi, ecc. ecc., e l'altra, la Direzione Generale, Armonizzazione e Tutela del Mercato, controlla i prodotti una volta immessi sul mercato.

Per cui se un produttore decide di immettere sul mercato un determinato prodotto che cosa fa? Può rivolgersi all'Ispettorato Tecnico e chiedere conferma circa la normativa da seguire. Riceverà una serie di informazioni. Se vuole far testare un prodotto per avere una certificazione, può consultare il sito del Ministero, a cura della Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività, per conoscere l'elenco degli Organismi, dettagliato sia per direttiva che per prodotto. Una volta che il prodotto è stato oggetto di questa serie di controlli, viene immesso sul mercato. A questo punto l'altro soggetto del Ministero delle Attività Produttive che interviene è

la Direzione (parlo della Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori), che ha rapporti diretti con la Camera di Commercio per il controllo del mercato, in particolare l'Ufficio D4 dell'Area Prodotti. Questo Ufficio che attività svolge? E' un ufficio che opera un collegamento tra Europa, Stati membri, e struttura nazionale. E' anche la struttura che ha più rapporti diretti con il mondo del consumatore, in realtà il consumatore è più interessato a conoscere ciò che gli viene dato direttamente, non ha interesse a sapere che cosa c'è a monte dell'immissione del prodotto sul mercato. In ogni caso queste due Direzioni, in sinergia tra di loro, devono collaborare attivamente.

Poi un'altra distinzione va fatta in base al momento di utilizzo del prodotto, cioè sostanzialmente i prodotti li possiamo genericamente suddividere in due grandi categorie, i prodotti destinati al consumatore finale (che sono i prodotti che compero io quando vado in un negozio, ad es. il phon che uso per asciugarmi i capelli), e i prodotti utilizzati nel contesto di un servizio. La differenza c'è e non c'è, nel senso che comunque come consumatore devo essere tutelato, quindi o mi asciugo i capelli da solo, o qualcuno me li asciuga, io comunque devo essere al sicuro.

Però non è così semplice. Perché? Perché in effetti, mentre quando compero il prodotto come consumatore finale devo essere assicurato direttamente da colui che lo ha immesso sul mercato (quale fornitore di, ad esempio, elettrodomestici), se invece subisco un danno a seguito di un prodotto elettrico, di un phon mal funzionante all'interno di un centro di estetica, la situazione cambia leggermente. Dal punto di vista della sicurezza del prodotto in sé e per sé no, perché comunque il phon ha una normativa alla quale rispondere sia che lo usi io, sia che lo usino in un salone di bellezza, però nel salone di bellezza intervengono altri fattori che tendono a tutelare ulteriormente. Però in ogni caso io posso e debbo come consumatore pretendere questo tipo di rispondenza alla norma. Questo per dire che cosa? Per dire che comunque bisogna fare attenzione anche in sede di controllo e in sede di immissione nel commercio del prodotto, nel senso che se ho dei rapporti di fornitura con una struttura, con un centro di bellezza, io so anche che lì poi dovrà essere portata a termine la risposta anche ad una normativa più complessa. Se invece produco e distribuisco dei phon attraverso, che ne so, un grande centro di distribuzione, so che quel prodotto viene ad essere utilizzato da un consumatore finale, il quale può essere un utente qualsiasi (ripeto, fermo restando che la normativa è alla base la stessa).

L'altra cosa che volevo dire riguarda poi un altro aspetto un po' più amministrativo, e cioè il problema dell'informazione. Si parlava appunto di necessità di informazione intesa come conoscenza da parte del produttore di quelli che sono gli obblighi di legge, conoscenza da parte della Camera di Commercio di tutta una serie di strutture, quali ad esempio l'esistenza di questi Organismi che sono di supporto nella valutazione tecnica.

Però bisogna fare anche molta attenzione che l'informazione data sia precisa, non sia eccessiva, perché se l'informazione va intesa come un elemento positivo, è vero anche che un eccesso di informazione o un'informazione non chiara, è dannosa tanto quanto un'informazione limitata o, come dire, deviante. Per cui, quando noi parliamo di contenuto informativo da dare al consumatore, dobbiamo anche fare attenzione a quello che esattamente la direttiva di settore impone (la direttiva sul prodotto elettrico impone che ci sia la marcatura CE e una serie di indicazioni, le direttive sui DPI e sui giocattoli idem). Poi dovrà esserci anche un'informazione da dare e questo, ripeto, lo dico a doppio senso, cioè lo dico al produttore che la deve mettere ma lo dico anche al consumatore che la deve leggere. E' la stessa cosa, soltanto che nasce da una parte, dal produttore, ed è finalizzata alla formazione e informazione del consumatore stesso.

Deve essere, ad esempio, posta in lingua italiana. Allora ci si pone questo problema. Le informazioni secondo alcune direttive devono essere messe utilizzando la lingua del Paese in cui l'oggetto viene commercializzato. Quando questo non c'è (quindi se mi arriva in Italia un prodotto che ha il manuale d'uso che non è in italiano), allora che cosa devo fare? Se la normativa lo impone non ci sono problemi. Lo debbo fare. Ma se la normativa non lo impone? Ecco quindi perché è necessario sempre leggere comunque non solo il corpo normativo ma anche gli allegati tecnici, e questo lo dico prevalentemente al produttore. Quando osserveremo ad esempio la normativa sui DPI ci accorgeremo di quanto è complicato fare una banale, dicono, nota informativa che accompagna gli occhiali. Lì c'è la possibilità di intervenire proprio sanzionando la commercializzazione dell'occhiale se non è munito di un'adeguata nota informativa. Quindi diciamo che devo vedere che cosa mi dice la direttiva, se però la direttiva non menziona questa cosa particolare, cioè se nella direttiva non è indicato l'obbligo di un'indicazione in lingua italiana, mi devo sempre ricordare che comunque esiste una disposizione legislativa di carattere generale che riguarda l'informazione al consumatore, per cui comunque il consumatore deve essere messo a conoscenza di quello che compera e dei rischi che possono essere legati a quel prodotto, indipendentemente dall'aspetto tecnico. Quindi se io ho intenzione di commercializzare un determinato prodotto che non ricade in una direttiva verticale, devo cercare comunque nella 92/59, cioè nella direttiva sulla sicurezza generale, un modo per assicurarmi il trasferimento dell'informazione al consumatore. Diversamente farò appello ad una legge specifica sull'informazione al consumatore che riguarda tutti gli aspetti, e che quindi mi tutela come soggetto che immette sul mercato un prodotto destinato a un consumatore qualsiasi. Un'ultima cosa: mi sembra che purtroppo non sia chiaro il concetto della Conferenza dei servizi. Si è parlato un paio di volte di scollamento di azioni fra i vari dicasteri, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero della Salute, il Ministero delle Infrastrutture

e via discorrendo. Non è vero questo, nel senso che ai sensi proprio della direttiva 92/59 così come è stabilito, perlomeno due volte all'anno si incontrano. L'ultima Conferenza di servizio è stata fatta il 20 dicembre ed è stata fatta ovviamente non solo per lo scambio degli auguri di Natale, ma anche per fare un punto della situazione sulle attività relative al controllo del mercato che coinvolgono le varie Amministrazioni, quindi, ripeto, il Ministero delle Attività Produttive (che è il capofila in questo contesto), e gli altri dicasteri tra cui appunto il Ministero della Salute, Infrastrutture e Trasporti, Agenzie delle dogane, ecc.. Ora, in questa fase (e questa è la cosa con cui voglio concludere), in questa Conferenza di servizi in cui si parla di sicurezza di prodotti, a cui partecipano diverse Amministrazioni, è ammessa anche la partecipazione e delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni di categoria proprio perché, a seconda ovviamente delle problematiche che sono affrontate, a seconda delle modalità (che saranno gli stessi Ministeri che partecipano a stabilire di volta in volta) è ammesso, è possibile che ci siano i rappresentanti di categoria a chiedere direttamente spiegazioni, a manifestare direttamente perplessità. Questo ancora una volta che cosa significa? Significa che comunque tutti quanti abbiamo determinati doveri da rispettare. Gli strumenti ci sono, la nota dolente purtroppo è che spesso non vengono opportunamente utilizzati. Però, ripeto, la Camera che cosa fa? La Camera ha il compito di tastare il terreno: è vero anche che a livello centrale ci sono delle organizzazioni, delle strutture, delle conferenze come questa di cui stiamo parlando, che sono un momento di incontro, di confronto, e a volte anche di scontro fra le diverse Amministrazioni, ma è anche vero che c'è chi vuole prendere tutte le competenze e c'è chi le vuole lasciare. Alla fine non si sa bene che cosa fare. Quello è un momento di confronto e se vogliamo anche di scontro, perché comunque sia ognuno deve farsi carico delle proprie responsabilità. Quindi ben vengano osservazioni dal luogo dove si opera, dal consumatore che le vede sul territorio, attraverso la Camera che, secondo me, è la struttura più immediatamente a contatto con l'utenza (produttore e consumatore), per poi arrivare in sede centrale. Quindi ecco perché vi prego comunque di utilizzare, di valorizzare secondo me la struttura della Camera proprio come momento di incontro, per tutte le figure e i soggetti che partecipano a questa tutela del mercato (e ricordiamoci poi che siamo comunque anche noi degli utenti).

Intervento

Quali esami, controlli, deve fare la Camera di Commercio?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Diciamo che il primo esame è di tipo formale, quindi la verifica della presenza della marcatura CE e delle indicazioni obbligatorie per legge, poi l'utilizzo della lingua italiana. Si tratta di attività di controllo che possono

essere fatte, e vengono fatte, anche dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia municipale. E' chiaro che poi quando si scende nel tecnico, così come quando si tratta di stabilire quanti prodotti è opportuno acquisire (l'acquisizione del prodotto va intesa come perquisizione del prodotto e non sequestro in senso stretto), si è di fronte ad attività che ovviamente sono a capo delle strutture appositamente preposte. Però questo primo tipo di controllo, ripeto, di carattere formale, si può fare tranquillamente. E' chiaro poi che il tutto verrà reso noto all'Autorità.

Avv. Domenico Romito

Volevo solo precisare una cosa: intanto volevo prendere atto pubblicamente della Conferenza dei servizi, non sapevo neanche dell'esistenza di questa Conferenza dei servizi e quindi come rappresentante di un'Associazione dei consumatori, come parte consumerista, non posso che essere contento dell'esistenza della Conferenza dei servizi. Forse questa Conferenza dei servizi potrebbe funzionare meglio, visto che, per esempio, c'è la norma del '95 che prevede l'istituzione di una authority super partes (per quanto riguarda il meccanismo dei prodotti richiamati) che dovrebbe essere un'authority che in qualche maniera dovrebbe pubblicare e rendere noti a tutti (quindi tra l'altro ai consumatori) i prodotti difettosi che sono oggetto di richiamo. Mi risulta che dal '95 non sia stata istituita, eppure è prevista dalla normativa. Quindi tra l'altro non sapevo neanche che questo tipo di Conferenza di servizi fosse aperta alle Associazioni dei consumatori, e allora noi ci candidiamo, siamo disponibili a partecipare. Ci farebbe piacere, in occasione della prossima Conferenza di servizi avere la possibilità di dire le poche cose che ho così sinteticamente detto stamattina. Comunque, soprattutto sotto il profilo della banca dati e sotto il profilo dell'effettività dei controlli, io ritengo che ci sia ancora molto da fare.

Non ultimo anche questo ragionamento sulle Camere di Commercio: dovrebbero essere definitivamente chiariti le modalità operative con cui la Camera di Commercio può compiere quest'attività di controllo sul territorio, e i poteri di cui dispone il personale della Camera di Commercio che materialmente poi accede ai controlli. Questo credo che sia nell'interesse del mercato, senza una logica di contrapposizione, sempre con una logica di tipo propositivo e costruttivo.

Dott.ssa Simonetta Diamante

In occasione dell'ultima Conferenza di servizi è stata posta all'ordine del giorno l'individuazione, così come viene definita mi sembra dall'art. 5 della 92/59, dei criteri e delle modalità partecipative delle Associazioni interessate. In occasione poi del recepimento della nuova direttiva credo sia possibile non solo dare una migliore definizione della Conferenza dei servizi, dell'aspetto della vigilanza e del controllo, ma anche (forse sono un

po' troppo ottimista ma ci voglio credere), introdurre proprio una procedura non dico rigidissima, ma che comunque individui una serie di paletti che delimitino proprio i compiti, il famoso "chi fa che cosa". Un'occasione migliore, secondo me, del recepimento di questa direttiva non ce l'abbiamo, perché nel decreto legislativo 115 c'è proprio un articolo che riguarda la vigilanza e il controllo, dove si individuano le Autorità preposte ai controlli, dove si individuano i soggetti, dove si individuano anche le sanzioni. Dovendo fare una cosa simile e trovandoci in questa situazione di incertezza con Camere di Commercio che si muovono in maniera autonoma, e Camere di Commercio che invece aspettano un input da parte di una Struttura centrale, credo che momento migliore non ci possa essere. Quindi ritengo che in sede di recepimento della direttiva la partecipazione attiva di Associazioni di categoria di consumatori sia ovviamente auspicabile.

Ing. Marco Vigone

Questa è la home page del sito NEWAPPROACH.ORG. Da questa home page potete accedere al sito ufficiale della Commissione, al sito ufficiale dell'EFTA, al sito dell'Ente di normazione europeo in campo elettrico, quindi del CENELEC, del CEN e dell'ETSI. Andiamo a aprirne uno. Qui c'è il famoso libro blu della Commissione che spiega la filosofia del nuovo approccio. Se noi entriamo qua, troviamo l'elenco di tutte le direttive di prodotto. Visto che parlavamo prima di sicurezza dei giocattoli, se noi entriamo sulla parte della sicurezza dei giocattoli (vedete che ci sono tre colonne) possiamo trovare il testo della direttiva, possiamo entrare dentro al CENELEC e vedere tutto l'elenco delle norme che sono in fase di elaborazione, quindi non ancora quelle pubblicate su quella direttiva, e sulla terza colonna invece l'elenco delle norme già armonizzate, cioè pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Dott.ssa Simonetta Diamante

Avrei una precisazione da fare, rivedendo un attimo le questioni che erano state trattate, perché una mi sta particolarmente a cuore. Si è parlato di intervento di tipo penale, quando c'è un sequestro, quindi di intervento della magistratura. Volevo fare questa precisazione, e cioè che se anche c'è la figura di un magistrato, perché è stato fatto un sequestro di prodotti pericolosi (questo è un problema che operativamente si è presentato più di una volta), non è che l'iter amministrativo si fermi. L'aspetto diciamo penale viaggia, comunque per proprio conto. La questione amministrativa legata alla sicurezza del prodotto avrà un proprio iter. Per cui se è stato fatto il sequestro di una partita di prodotti presunti pericolosi, noi comunque amministrativamente procediamo chiedendo il dissequestro di quel numero minimo di pezzi che servono per fare il controllo, procediamo con la valutazione, procediamo con l'emanazione di un provvedimento di ritiro dal

mercato, divieto di commercializzazione, e procediamo anche con la sanzione amministrativa pecuniaria che per certi prodotti (per esempio mi vengono in mente gli elettrici), ha importi piuttosto elevati, addirittura una sanzione per ogni pezzo. Se i pezzi sono tanti si moltiplica, quindi il produttore comunque è sanzionato significativamente. Questo comunque va detto, cioè se si pone il problema di un intervento penale, la parte amministrativa proprio per esperienza ormai consolidata, continua comunque a procedere. Quindi in ogni caso sono tenuta a chiedere il dissequestro, la Camera deve chiedere il dissequestro e deve procedere con la valutazione dei pezzi; quindi il fatto che la partita sia stata sequestrata non ci legittima a non chiedere comunque, a non esercitare il nostro intervento amministrativo di tutela del consumatore per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute e alla sua sicurezza, ecco perché lo dobbiamo fare.

Ing. Marco Vigone

Io vorrei che fosse chiaro che non sempre un procedimento penale va a finire in una condanna. Quindi non è detto che un procedimento penale e un sequestro sia corretto e sia giusto, può esserci anche un processo penale totalmente sbagliato. Quindi non sono così convinto che l'azione penale debba interrompere un'altra azione di tipo amministrativo che magari dimostrerebbe che quel prodotto assolutamente non doveva essere sequestrato perché era conforme alla legge. Quindi deve poter esistere un processo penale e un iter amministrativo. Se l'iter amministrativo finisce prima del processo penale e magari con esito positivo, è facile che abbia significativi effetti anche sul processo penale.

Intervento

A cosa è legata la presunzione di conformità?

Ing. Marco Vigone

Non può esserci norma tecnica armonizzata se non esiste direttiva specifica, quindi se esiste direttiva specifica possono esserci norme armonizzate, non ci saranno mai norme armonizzate fuori da una direttiva specifica. Per cui la presunzione di conformità non può essere legata a una norma europea, può essere solo legata a una norma europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

La norma tecnica non armonizzata è un documento tecnico che il costruttore può usare per dimostrare che ha seguito la direttiva generale ma ciò non gli garantisce che il suo prodotto è conforme alla legge. Se c'è la direttiva specifica il costruttore ha l'obbligo di rispondere dei requisiti essenziali della direttiva. La dichiarazione CE di conformità è la dichiarazione che sono stati rispettati i requisiti della direttiva. Lo strumento può essere la norma armonizzata, anche se non sempre c'è la norma armonizzata di prodotto totale. Può succedere che il costruttore utilizzi 7 norme armonizzate per

coprire 7 requisiti specifici e gli altri 23 non siano coperti da norme ma debba trovare lui il modo di conformare il suo prodotto alla legge.

Quindi la dichiarazione del costruttore è sempre e solo di avere rispettato la legge. Inoltre se non esiste legge specifica non esistono neanche norme armonizzate. Per esempio sui mobili ci sono norme tecniche europee, ma non sono sulla Gazzetta Ufficiale per cui non sono armonizzate, e quindi non danno la conformità alla direttiva generale prodotti.

Intervento

Se un'azienda produce un prodotto destinato all'edilizia?

Ing. Marco Vigone

Dunque, visto che quello è un prodotto da costruzione lei deve prendere la direttiva dei prodotti da costruzione, e vedere in quale modulo rientra il suo prodotto.

Se sceglie quello della garanzia di qualità totale chiamerà un Organismo notificato. Attualmente non esiste alcun Organismo notificato italiano sulla direttiva prodotti da costruzione, quindi un costruttore italiano deve rivolgersi all'estero dove sono pochissimi anche lì.

Intervento

Cos'è l'Ente unico di accreditamento?

Ing. Marco Vigone

Il 12 dicembre 2003 è stato firmato un protocollo fra tutte le Organizzazioni interessate, le tre Organizzazioni di accreditamento Sincert, dei sistemi delle società che certificano sistemi di gestione, Sinal, la società che certifica i laboratori, e il Sit che certifica i laboratori di taratura, assieme ai Ministeri, alla Confindustria, alla Confartigianato, ecc. ecc. che ha costituito un Ente unico di accreditamento, che inizierà la sua attività il 30 giugno 2004 quando termineranno gli attuali Enti di accreditamento. Con il SIT, però, potrebbero sorgere dei problemi, perché il SIT è regolato da una legge emanata nel 1991 che ha istituito il servizio nazionale di taratura e quindi ha materialmente regolato il Sit.

Una delle grandi novità dell'Ente unico è che prevede che nel suo Consiglio di Amministrazione siano presenti tutte le parti interessate, di conseguenza ci saranno i Sindacati, ci saranno le Associazioni dei consumatori, ecc., che oggi non ci sono.

Dott.ssa Simonetta Diamante

Comunque sì, bisogna che tutti i soggetti che sono coinvolti debbano vedere riconosciuta la propria legittimità a partecipare. Vedremo come questo sistema andrà a funzionare.

Atti del seminario
La sicurezza dei giocattoli

28 MARZO 2003

Relatori:

Dott.ssa Diamante Simonetta

*Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per
l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore*

Dott. Marco Gherzi

Direttore Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli

Saluto ai partecipanti

Dr. Renato Chahinian

Segretario Generale della CCIAA di Treviso

Questo seminario organizzato dalla Camera di Commercio rappresenta la seconda tappa di un percorso che faremo assieme sulla sicurezza e conformità dei prodotti. Il 31 gennaio ci siamo trovati per il primo incontro e abbiamo parlato in generale della sicurezza dei prodotti, da oggi cominceremo un percorso, invece, più specifico che riguarda singoli prodotti o tipi di prodotto. Più specificatamente l'incontro di oggi riguarda il settore dei giocattoli, di prodotti particolarmente delicati perché si rivolgono a un consumatore che è molto piccolo (e quindi più indifeso di altri), da tutelare maggiormente, sia sotto l'aspetto fisico che psichico.

Diciamo che i destinatari sono i bambini, ma è compito degli adulti proteggerli in tutti i modi possibili. C'è da un lato la responsabilità del consumatore, quindi del genitore, del parente, dell'amico che acquista il giocattolo, e dall'altro la responsabilità di chi vende, cioè dei fabbricanti, dei distributori ed anche degli importatori.

Abbiamo voluto fare un breve monitoraggio per individuare questi responsabili - o comunque questi interessati che devono tutelare il piccolo consumatore - che devono sapersi organizzare per adempiere a tutta una serie di normative che poi vi verranno esposte.

Ovviamente abbiamo fatto l'indagine sulla Provincia di Treviso e abbiamo riscontrato che ci sono 23 produttori di giocattoli; c'è poi un assieme di agenti e rappresentanti che provvedono a promuovere la vendita di questi giocattoli presso altri operatori economici (di questi purtroppo non riusciamo ad avere il numero esatto); poi abbiamo 27 grossisti, aziende commerciali all'ingrosso che commerciano anche giocattoli, e tra questi c'è un importatore abituale (certo, è probabile che gli importatori siano più di uno, però nei nostri registri vengono registrati soltanto gli importatori abituali, non tutti coloro che operano occasionalmente con l'estero). Poi, nell'ambito della grande distribuzione abbiamo 86 unità locali di grande distribuzione e sappiamo benissimo che la grande distribuzione vende un po' di tutto, compresi i giocattoli. I dettaglianti (che vendono generi in cui sono compresi i giocattoli) sono moltissimi, dalle nostre statistiche ne risultano ben 343. In più ci sono gli ambulanti, sia a posteggio fisso che a posteggio mobile: i venditori ambulanti a posteggio fisso di giocattoli sono 10, quelli a posteggio mobile sono molti di più, anche se non ne conosciamo il numero preciso, perché l'ambulante può vendere vari generi oltre ai giocattoli.

Relativamente alle importazioni di giocattoli (i nostri relatori ci diranno che l'importatore è proprio una delle figure responsabili, perché nel momento in cui acquista dall'estero deve stare bene attento alla presenza di certi requisiti), è stato accertato che importiamo principalmente dalla Cina (da cui

nel 2002 abbiamo importato 2.876.635 euro di giocattoli). Il secondo Paese da cui importiamo giocattoli è, invece, un paese dell'Unione Europea: la Germania (da cui importiamo 1.259.351 euro di giocattoli).

Ovviamente dobbiamo tener presente che potremmo trovarci ad acquistare dei giocattoli che sono importati non dalla Provincia di Treviso, ma dalle altre Province italiane.

Venendo agli adempimenti, dobbiamo tener presente che il nostro incontro prevede delle informazioni relative all'etichettatura del prodotto, che riguardano soprattutto il consumatore, perché è chiaro che il consumatore non è un tecnico e non può quindi mettersi ad esaminare le caratteristiche del giocattolo. Il consumatore deve basarsi soprattutto sull'etichettatura del prodotto, in particolare sulla marcatura CE, che ci verrà meglio descritta dai relatori.

Invece, a carico degli operatori del settore ci sono molte prescrizioni (relative all'etichettatura corretta, alla predisposizione del certificato di conformità e della documentazione tecnica a corredo di questa) e, di conseguenza, c'è la responsabilità qualora non vengano valutati questi elementi. Ovviamente, la tipologia dei giocattoli vi verrà descritta, perché i giocattoli possono essere di diverso tipo; in più, la stessa definizione di "giocattolo" è molto labile.

Poi va tenuto presente che esistono degli Organismi di controllo e, quindi, di vigilanza sui requisiti di sicurezza di questi prodotti.

Nella documentazione che vi è stata consegnata c'è anche un CD-Rom, che viene fornito dall'Eurosportello Veneto: l'Eurosportello è una struttura del sistema camerale a livello regionale, che ha direttamente i contatti con la Comunità Europea per tutta la normativa esistente e per l'aggiornamento relativo.

Il nostro programma riguarda, allora, innanzitutto, l'intervento della dottoressa Simona Diamante, che è funzionario del Ministero delle Attività Produttive e che cura quotidianamente l'applicazione delle diverse normative, sia italiane che comunitarie. La dottoressa tratterà l'aspetto legato alla tutela del consumatore.

Poi abbiamo, invece, un esperto dell'Istituto Italiano Giocattoli, il signor Marco Gherzi, il quale, invece, ci parlerà più specificatamente dell'aspetto tecnico, cioè dei requisiti tecnici che devono avere i prodotti per soddisfare le normative della sicurezza (non solo requisiti minimi, ma anche requisiti ulteriori di sicurezza e di qualità per valorizzare la tutela del consumatore).

Questo nostro incontro è informativo perché, ovviamente, il Ministero con la collaborazione delle Camere di Commercio ha anche poteri di controllo e poteri sanzionatori, ma certamente è importante prima di tutto prevenire le infrazioni e quindi informare i consumatori, i produttori, i distributori e gli importatori, su tutto quello che occorre fare per essere in regola.

Io ringrazio tutti per la partecipazione e comunico che il prossimo incontro riguarderà la sicurezza dei prodotti elettrici. Grazie.
La dottoressa Diamante vi parlerà della normativa sulla sicurezza e dell'attività di vigilanza che si può fare sul mercato.

La normativa sulla sicurezza dei giocattoli – La vigilanza del Mercato

Dott.ssa Simonetta Diamante

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore

Signori, buongiorno. Voglio prima di tutto ringraziare la Camera di Commercio, che ci dà ancora una volta l'opportunità di uno scambio di informazioni. Io sono qui in rappresentanza del Ministero delle Attività Produttive con lo scopo, forse un po' presuntuoso, di iniziare una concreta attività di collaborazione, nello specifico per quanto riguarda la materia dei giocattoli, che ha l'intendimento, indispensabile, di far sì che tutti i soggetti coinvolti in una attività di commercializzazione siano consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. Prima di tutto vorrei precisare che è fondamentale, per arrivare ad un mercato sano, la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, a partire dal produttore, dall'importatore, dal distributore, fino al consumatore. Dal punto di vista normativo esiste sì una fonte giuridica molto ben strutturata, sia a livello nazionale che comunitario, però è vero anche che una corretta e consapevole applicazione, è una condizione indispensabile perché si possa arrivare a dei risultati soddisfacenti.

Dal punto di vista normativo il giocattolo è normato a livello comunitario da una direttiva, la 88/378/CEE, che è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 313 del 68, che sostanzialmente traduce nel nostro ordinamento nazionale le direttive comunitarie in materia di sicurezza e conformità dei giocattoli. Troveremo nella direttiva e nel decreto di recepimento, alcuni allegati che andranno ad individuare quelli che sono i requisiti essenziali di sicurezza a cui il giocattolo deve rispondere prima che venga ad essere immesso sul mercato.

Per quanto riguarda la normativa comunitaria, esiste questa direttiva e una decisione del Consiglio, in virtù della quale è stata introdotta una limitazione per quanto riguarda la presenza di ftalati nei giocattoli. Questa decisione risale al 1999 e, come tale, non ha il valore né di una direttiva, né di un regolamento; è una indicazione che viene data a livello comunitario per quanto riguarda la produzione di giocattoli contenenti questi esteri dell'acido ftalico, una sostanza che permette al giocattolo di essere morbido. L'Italia, su input della stessa Commissione, ha emanato un Decreto ministeriale nel '99 in virtù del quale ha reso fonte normativa nazionale questo input comunitario facendo sì che i nostri giocattoli siano ancora più sicuri, al di là di un obbligo in senso stretto (infatti abbiamo una produzione piuttosto sicura). Questo perché? Ci tengo molto a dirlo: la produzione nazionale è buona e quindi il problema purtroppo non è tanto il giocattolo che viene

prodotto in Italia, quanto il giocattolo che viene ad essere importato. La produzione non comunitaria è purtroppo scadente. Rispetto ai primi anni, cioè al 1998, in sostanza, anno in cui si è venuta a costituire la Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, la qualità e la sicurezza dei prodotti importati è un pochino migliorata, per cui, mentre prima avevamo - l'esperto tecnico mi darà conforto - ad esempio una marcatura CE apposta e non apposta, adesso c'è più sensibilità, anche se quello che sta dietro una marcatura CE non sempre è corrispondente al vero. Quindi abbiamo dato sicuramente un segnale, questo è molto importante, però c'è ancora molto da fare in questo senso. Nostro dovere è quello di tutelare in primis, ovviamente, il consumatore, soprattutto il bambino, in questo caso. Qui chiamo al dovere non soltanto chi produce e chi commercializza, ma anche chi regala e compera i giocattoli. Poi vedremo per quale motivo. Comunque dobbiamo porre molta attenzione all'acquisto che facciamo di un giocattolo, dobbiamo essere molto attenti. La normativa ci aiuta in questo senso, perché il Decreto Legislativo 313 prevede che il giocattolo prima che venga ad essere immesso sul commercio, (momento molto importante soprattutto per chi svolge attività di controllo), debba presentare una serie di indicazioni, tra cui ovviamente la marcatura CE - di cui avrete sicuramente sentito parlare - il nome, l'indirizzo, cioè tutti gli elementi che mi permettono di individuare il responsabile del giocattolo. Devono poi essere presenti, in virtù di quanto individuato negli allegati al Decreto Legislativo 313, una serie di indicazioni particolari che vanno ad evidenziare quelli che sono i rischi legati al giocattolo. Poi il dottor Gherzi ci darà indicazioni precise sulle diverse tipologie di indicazione e sul loro significato.

Quindi, dal punto di vista normativo, in realtà, noi abbiamo tutto quello che occorre per avere un giocattolo sicuro. Allora, che cosa bisogna fare? Ovviamente, chi produce o importa il giocattolo nel momento in cui appone la marcatura CE vuole indicare al mercato che il prodotto che lui ha realizzato o che ha importato è conforme alla normativa. Ricordiamoci infatti che è vero sì che il produttore ha una serie di responsabilità, ma è vero anche, ed è questo ancora più marcato dalla nuova direttiva sulla sicurezza generale che andremo a recepire il prossimo gennaio 2004, che la figura dell'importatore e anche del distributore viene via via sempre più ad essere evidenziata. Questo che cosa significa? Significa che io che distribuisco, io che acquisto da altri soggetti, devo essere certo che l'oggetto del mio acquisto corrisponda alla normativa di settore. Parlo del giocattolo, come parlo ovviamente anche di altri prodotti. Il giocattolo, devo dire, dal punto di vista delle indicazioni è forse più facile da controllare se non altro perché lo stesso 313 indica una cosa che in altre normative di settore non viene indicato e cioè l'obbligo dell'utilizzo della lingua italiana. Questo è un elemento importantissimo: non è possibile commercializzare un giocattolo se

non ho delle indicazioni in italiano e non devo comperare un giocattolo se non trovo scritto quello che deve esserci scritto. Devo prestare molta attenzione anche alla destinazione d'uso, alle fasce di età, perché il giocattolo viene presentato e costruito rispettando una serie di requisiti; la destinazione e l'età del bambino al quale è rivolto il giocattolo è uno dei parametri costruttivi più importanti.

Perché prima dicevo che è importante anche che il genitore sia attento? Un giocattolo destinato ad una fascia di età è sicuro per quella fascia di età. Faccio un esempio banale, ma secondo me significativo: in una famiglia ci sono bambini di diverse età, c'è un bambino che ha meno di 36 mesi e un bambino che è più grande; allora, un giocattolo è sicuro per il bambino più grande, ma può non esserlo o non lo è per quello più piccolo. Allora io che cosa faccio? Evito la commercializzazione di tutto? No, chi usa, chi fa usare il giocattolo, deve essere particolarmente vigile, non ci si può aspettare né da chi produce, né da chi vende, né da chi controlla la totale sicurezza se non c'è un adeguato utilizzo del giocattolo. Il giocattolo è uno strumento molto bello, ma altrettanto pericoloso, se non adeguatamente gestito.

Questo per dire semplicemente che è importante che la normativa venga applicata a monte, ma è vero anche che è fondamentale il sano e corretto utilizzo del giocattolo. L'indicazione che troviamo sui giocattoli "non destinato a" oppure "prestare attenzione, il giocattolo deve essere utilizzato in presenza di adulti" oppure "togliere l'involucro perché potrebbe creare problemi", non sono delle indicazioni casuali, sono sostanziali. E' molto importante che ci siano e che vengano cercate all'atto dell'acquisto.

Ritorniamo un attimo alla normativa sugli ftalati: lo sviluppo tecnologico ci porta ovviamente alla presenza sul mercato di giocattoli nuovi. Il problema degli ftalati era un problema molto sentito, devo dire, da diversi anni. Si è arrivati a questa decisione proprio per una serie di necessità di commercializzazione molto sentite a livello comunitario. Purtroppo c'è un ostacolo pratico che impedisce a livello comunitario di elaborare una fonte giuridica obbligatoria: non è stato ancora possibile individuare un metodo validato per la valutazione del rilascio dall'oggetto di ftalati. Sono delle sostanze liposolubili, si sciolgono nei grassi, possono essere liberate secondo modalità diverse e in modo altrettanto diverso possono essere assunte dal bambino. Questo crea a livello tecnico dei problemi per riuscire a stabilire e individuare un metodo validato per il rilascio di questa sostanza. La Commissione ha ritenuto opportuno intervenire poiché il destinatario del giocattolo è il bambino, è evidente che deve essere garantita la massima sicurezza; sono state date delle indicazioni sui valori massimi che possono essere ammessi per questi ftalati nei giocattoli di plastica morbida. Noi l'abbiamo recepito con il Decreto del '99, con dei limiti più restrittivi rispetto a quelli UE. Questo perché la produzione nazionale è di buona qualità, abbiamo raggiunto un livello produttivo elevato. I limiti restrittivi

introdotti in Italia sono più bassi rispetto a quelli della Commissione, ciò perché, a seguito di una serie di consultazioni si è appurato che la produzione nazionale è una buona produzione e quindi possiamo permetterci limitazioni maggiori. Questa regolamentazione non danneggia nessuno, anzi dà una garanzia ulteriore per quanto riguarda il giocattolo in plastica morbida.

La direttiva e il Decreto di recepimento individuano un campo di applicazione, degli obblighi, gli allegati contengono le indicazioni e i requisiti tecnici che devono essere rispettati prima della immissione in commercio. Una piccola parentesi per quanto riguarda il concetto di immissione in commercio: le strutture di controllo svolgono la loro attività nel momento in cui il giocattolo è commercializzato.

Che cosa intendo per commercializzato? Questo è un orientamento seguito a livello comunitario, tutte le attività nazionali sono intese in un'ottica di armonizzazione a livello comunitario. Viene immesso in commercio quando il destinatario ne viene a contatto, lo può utilizzare. Mi riferisco ad una vendita, come anche ad una distribuzione a titolo gratuito, per cui un giocattolo che viene commercializzato con un altro qualsiasi prodotto - un giornale, una scatola di detersivi - deve rispettare tutti i requisiti di sicurezza. Attualmente non esiste in senso stretto una fonte giuridica che possa permettere all'Autorità di controllo di rivolgersi al soggetto che distribuisce per eventuali sanzioni, il distributore del giocattolo non conforme doveva prima di immetterlo accertarsi della sua conformità, salvo poi l'azione di rivalsa nei confronti del soggetto che glielo ha dato. In ogni caso è l'ultimo soggetto che immette sul commercio il giocattolo ad essere responsabile di quello che si sta commercializzando. Quindi intendo per commercializzazione l'arrivo del giocattolo all'utente, all'acquirente, attraverso una qualsiasi via, quindi sia l'acquisto in senso stretto e sia la distribuzione a titolo gratuito.

L'immissione in commercio dovrebbe essere un momento abbastanza chiaro, purtroppo non lo è, soprattutto per chi svolge attività di controllo a livello preventivo. Tenete presente che il controllo va inteso in due sensi: uno preventivo del mercato (non svolgiamo azioni di repressione, peraltro anacronistiche), un secondo di tipo correttivo con diretta ripercussione nel mercato. Questo incontro ha fundamentalmente lo scopo di chiarire le idee. La produzione deve essere informata di quelli che sono i suoi obblighi e quindi una corretta informazione è il punto di partenza per una sana commercializzazione. Il punto d'arrivo qual è? E' un consumatore tutelato. Quindi il circolo si viene a chiudere. L'azione dei soggetti vigilanti si svolge secondo due momenti: controllo del prodotto presente sul mercato e anche controllo di tipo preventivo, indipendente da una segnalazione. Sostanzialmente l'attività è la stessa: acquisizione del prodotto, secondo delle modalità oggetto di procedure più o meno specifiche, e valutazione

della rispondenza del giocattolo a quelli che sono i requisiti essenziali di sicurezza (condizioni che riguardano la progettazione e la fabbricazione). La non conformità può essere dipesa da una serie di fattori, non ultimo anche una non corretta indicazione presente sul giocattolo, per cui il giocattolo può essere paradossalmente a posto dal punto di vista tecnico, ma non esserlo per quanto riguarda le iscrizioni obbligatorie. Appurato che dal punto di vista progettuale e costruttivo il giocattolo è a norma, l'Amministrazione si attiva con degli interventi di tipo correttivo finalizzati a sanare l'irregolarità formale. Si tratta di obbligo di conformazione entro un periodo prestabilito. Ci sono poi delle irregolarità che, invece, non possono essere sanate e allora in quel caso il divieto di commercializzazione, il ritiro dal mercato, diventano provvedimenti di carattere definitivo e con azione immediata.

In sostanza, come si può controllare il mercato?

Prima di poter apporre la marcatura CE è necessario realizzare una serie di procedure tecniche di valutazione della conformità, e il dottor Gherzi ci darà informazione precisa sulla complessità di queste prove, dopo di che si procede all'apposizione della marcatura CE. In sostanza il fabbricante, in un'ottica di autocertificazione, appone la marcatura assumendosi la responsabilità che il giocattolo risponde alla norma di settore.

Una volta che le Autorità di controllo hanno eseguito le verifiche sul mercato, acquisendo un certo numero di giocattoli, si procede alla loro valutazione tecnica, si esaminano poi i risultati, i rapporti di prova che sono il risultato finale di queste verifiche e, infine, si decide il tipo di provvedimento che deve essere emesso da parte dell'Amministrazione. Il provvedimento, come dicevo prima, può essere duplice: può essere semplicemente un provvedimento di natura temporanea, si chiede semplicemente una messa a norma del prodotto, cioè di sanare l'irregolarità; oppure si dispone il ritiro immediato del prodotto, perché non può essere conformato e perché fonte di pericolo.

Tutte le azioni fatte a livello nazionale - quindi i provvedimenti presi nei confronti dei responsabili italiani e non - vengono, a cura del Ministero delle Attività Produttive, notificate a Bruxelles, in modo tale che il divieto di immettere sul mercato prodotti non conformi non sia limitato e circoscritto soltanto al territorio nazionale, ma interessi l'intero territorio comunitario. E' da segnalare un fatto particolare: esistono Stati che notificano più di altri, non si è capito bene perché, forse perché sono particolarmente attenti, oppure, a mio modestissimo parere, perché i genitori non sanno fare i genitori, per cui non esiste un uso responsabile del giocattolo. Tra i prodotti riconosciuti non sicuri a livello comunitario, i giocattoli sono al secondo posto. Sempre a livello di statistica, che può riguardare in particolare la sicurezza del giocattolo, vengono fatte delle casistiche sulle tipologie di rischio: i rischi più riscontrati riguardano il soffocamento, uno dei grandi problemi legati ai giocattoli (tecnicamente abbiamo dietro una problematica

notevolissima). Il giocattolo è comunque uno tra i prodotti che deve essere sicuramente più seguito, sia nella stretta applicazione della fonte normativa e sia nell'utilizzo stesso.

In ogni caso, sulla Direttiva 88/378/CEE e sul relativo Decreto di recepimento, sul cui contenuto nello specifico credo vi siano state distribuite delle slide, io non mi soffermo più di tanto perché sono un riassunto di quello che si trova scritto nella fonte normativa in senso stretto.

Volevo, invece, dire magari alcune cose più innovative per quanto riguarda l'applicazione del 313. Il 313, come dicevo, è la fonte normativa da applicare. A fianco vi sono norme tecniche specifiche che vengono ad essere aggiornate perché lo sviluppo tecnologico lo impone e quindi il produttore deve essere costantemente informato in questo senso. In linea di massima le procedure che sono individuate nella Direttiva e nel 313 di recepimento sono esaustive. Ci sono, purtroppo, per chi poi si trova o si troverà o si è già trovato ad operare nella produzione e nel controllo del mercato, una serie di problemi che la normativa non aiuta a risolvere, tant'è che la stessa Commissione si è posta il problema ormai da due anni di procedere a una revisione della normativa 88/378/CEE, per cui con una certa periodicità ci si incontra a Bruxelles proprio per far sì che le problematiche nate a livello nazionale sull'applicazione dei Decreti di recepimento, nel nostro caso parlo del Decreto Legislativo 313, siano messe in evidenza. Queste riguardano la produzione, la commercializzazione ed i controlli.

Giusto per informazione voglio precisare che a queste riunioni partecipano non soltanto i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, ma anche i produttori e i consumatori. Questo perché siamo tutti chiamati in causa.

Uno dei primissimi problemi posti e che si pongono, più per chi produce che non per chi compera, perché chi compera dovrebbe trovare il problema risolto in questo livello, è la definizione del giocattolo. La famosa "area grigia" che oltre a rendere grigia Bruxelles rende grigi pure tutti quelli che cercano disperatamente di risolvere il problema. Che cosa significa? Come per tutte le Direttive viene individuato un campo di applicazione; nello specifico e nella Direttiva 88/378/CEE come campo di applicazione viene dato, per motivi tecnici non casuali, un elenco al negativo dei prodotti, cioè si dice: "questi non sono giocattoli". Ciò non è casuale: la definizione di giocattolo è una cosa molto complessa, tant'è che, come dicevo, ci si discute moltissimo.

Che cos'è un giocattolo? La normativa mi dice: "è quella cosa destinata a bambini di età fino ai 14 anni". Già qui ci sarebbe molto da dire, nel senso che la tipologia del giocattolo, ovviamente, varia in sé e per sé, ma varia anche la persona, quindi per un bambino di 14 anni ci si può chiedere con che cosa giochi e quindi quali siano i requisiti che deve avere il giocattolo. Detti requisiti sono individuati negli allegati che possono essere aggiornati

con una certa frequenza, proprio nel rispetto dello sviluppo tecnologico. Fatto sta che comunque il problema della definizione del giocattolo esiste. Il problema non è risolto: vengono date delle linee guida, e vi posso citare alcuni esempi pratici sui quali, appunto, la Commissione ha dato queste linee guida per cercare di aiutare chi produce. Sostanzialmente, si è deciso che chi stabilisce se un oggetto è un giocattolo o no è chi lo immette sul mercato, quindi il produttore. Per cui in prima battuta è il produttore che dice: “va bene, allora questo è un giocattolo”, poi vediamo sulla base di quali criteri va a decidere questo, ferma restando la validità dell’elenco degli esclusi. Deciso che è un giocattolo, viene sottoposto ad una serie di prove previste, etc. etc., e quindi immesso sul mercato. Dopo di che si passa al controllo e a quel punto intervengono gli altri soggetti: le Autorità preposte al controllo. Non è detto che la decisione presa dal produttore sia la più esatta, possono nascere dei dubbi. Allora a quel punto si ritorna indietro e il produttore può in questa sua decisione, o se è particolarmente attento addirittura farlo prima, avvalersi del parere tecnico degli Organismi notificati, cioè di quelle strutture che eseguono le prove. Deve esistere una collaborazione tra chi produce e chi testa il prodotto, addirittura a monte della commercializzazione in senso stretto. Quando un prodotto nasce come un giocattolo, è opportuno il supporto tecnico da parte dell’Organismo che conferma tale assunto. Ma non basta, perché potrebbero esserci divergenze anche tra produttore ed Organismo. A quel punto interviene l’Autorità di controllo nazionale: nel nostro caso il Ministero delle Attività Produttive, Ufficio Sicurezza Prodotti, che potrà dare un consiglio. Se non soddisfatti è possibile rivolgersi alle Autorità comunitarie, cioè confrontarsi con gli altri Stati membri e con la Commissione, soggetto cui spetta la decisione finale.

Tutto questo per dire che la commercializzazione di un giocattolo è una cosa difficile, perché prima di tutto è difficile avere la certezza assoluta che il giocattolo risponda, non solo, alla 88/378/CEE, ma anche ad altre Direttive. Nel momento in cui viene apposta la marcatura CE in un giocattolo si ha la certezza che il giocattolo risponde a quanto prescritto dalla legge. Bisogna però tenere conto che ci possono essere delle correlazioni tra il prodotto come giocattolo e il prodotto che può svolgere anche qualche altra funzione.

Le Linee guida – io qui ne ho portata qualcuna, poi se vi interessa possiamo approfondire – pubblicate e che non hanno valore normativo, non sono un obbligo. La Commissione le produce come indirizzo comune e se tutti i produttori si attengono a queste, quanto meno abbiamo la garanzia di una produzione abbastanza coerente con la Francia, ne dico una a caso, con la Germania, con gli altri Paesi membri. Si è ritenuto opportuno, vista la delicatezza del destinatario e la molteplicità di utilizzo da parte del bambino (che gioca con tutto), far sì che, nel caso in cui un oggetto possa essere al tempo stesso un giocattolo ed avere qualche altra funzione - e conseguentemente dover rispondere ai requisiti prescritti da un’altra direttiva

o da altre direttive - comandi, tra virgolette, la direttiva giocattoli, perché questa è una direttiva ben strutturata ed adeguata a garantire un elevato livello di sicurezza.

Sono state fatte moltissime discussioni, ad esempio sugli scooter (quando dico scooter intendo dire monopattino), per i quali gli operatori del settore hanno incontrato diversi problemi; gli occhiali da sole, un certo tipo di biciclette; i giocattoli gonfiabili. Facendo il controllo vado a verificare che il prodotto mi risponda alla 88/378/CEE o ad un'altra normativa specifica? Potrei dovermi preoccupare che il prodotto non sia né un giocattolo, né un DPI, o un'altra cosa, che non debba addirittura avere la marcatura CE? La marcatura CE è un obbligo che esiste e che deve essere apposto solo su determinate categorie di prodotti. Il giocattolo è uno di queste. La marcatura CE è un obbligo imprescindibile per il giocattolo, mentre ci sono altri prodotti che non impongono la marcatura CE. E' importante fare attenzione: tutti i prodotti che non ricadono sotto una direttiva specifica, ma nella Direttiva Sicurezza Generale, non devono avere la marcatura CE. Questo per dare più significato alla marcatura, perché se la si mette dappertutto indiscriminatamente se ne riduce il valore che già, detto tra noi, è abbastanza discutibile. La marcatura CE, che deve essere indelebile, chiara, rispettare i limiti dei 5 millimetri, etc. etc., spesso viene apposta con un adesivo quindi figuriamoci! Ciò nonostante la marcatura CE deve poter accertare la conformità.

Il problema del campo di applicazione è un problema su cui voglio soffermarmi. Quando si produce un giocattolo ci si deve assicurare che questo risponda alla 88/378/CEE. Ci sono situazioni particolari in cui non si può avere questa certezza, in tal caso ci si deve rivolgere alla Commissione. Per commercializzare un monopattino, come ci si deve comportare? Cioè è un giocattolo? Non è un giocattolo? E' l'uno e l'altro?

Si è cercato di elaborare una serie di criteri per uniformità di comportamento. Ad esempio, si è pensato di valutarne il prezzo, il luogo dov'è distribuito, ed altri parametri. Alla fine si è arrivati a questa conclusione: è necessario che venga elaborata una norma particolare, proprio perché è particolare il prodotto e il dottor Gherzi mi darà conferma di quanto può essere complicato fare ciò. Intanto che non siamo arrivati a un qualcosa di specifico, si deve comunque garantire il consumatore. La Commissione ritiene di doverlo considerare come giocattolo, pur facendo delle eccezioni: quando il monopattino viene utilizzato in un contesto sportivo (in questo caso non viene considerato come un giocattolo, quindi non deve rispondere all'88/378/CEE) e, altra eccezione, quando viene utilizzato dagli adulti come mezzo di trasporto. In generale e in attesa che vengano elaborate disposizioni tecniche specifiche, va considerato sempre come un giocattolo ad eccezione dei due casi citati.

Un altro esempio gli occhiali da sole, oppure i proiettili per le pistole, le pistole giocattolo, che di per sé costituiscono un giocattolo sicuro solo se vengono utilizzati proiettili adeguati, cioè quelli prescritti dal fabbricante. Su indicazione della Commissione, il produttore è tenuto ad informare il consumatore che l'oggetto usato è sicuro solo usando quel determinato tipo di proiettili.

Concludo. Non mi sono soffermata sugli aspetti tecnici, poiché saranno affrontati dal dottor Gherzi. A conclusione di questa prima parte voglio ribadire che la commercializzazione di un prodotto sicuro è una responsabilità non solo di chi progetta, di chi produce, ma anche di chi commercializza e per ultimo, ma non meno importante, di chi compera, oltre, ovviamente, delle Autorità di controllo. Grazie.

Intervento

Gli anelli da dentizione sono giocattoli?

Esperto

Sono giocattoli e sono definiti dalle Norme EN 71/1 – Anelli da dentizione e sonagli.

Dott.ssa Simonetta Diamante

Lo scopo è quello di trastullare il bambino, quel prodotto è utilizzato per dilettere ed alleviare il bimbo da certi piccoli problemi, quindi non può essere inteso come un medicamento.

Aspetti particolari della Normativa: - Marcatura CE di conformità - Presunzione di conformità - Prescrizioni informative giocattoli - Principi generali e rischi particolari - condizioni di sicurezza

Esperto sig. Marco Gherzi

Direttore Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli

Vorrei entrare subito in merito agli avvertimenti riportati sulla EN 71/1 – Controlli fisico-meccanici. Come si potrà notare di seguito, gli avvertimenti sono importanti, stiamo parlando di bambini.

Iniziamo dalle capsule a percussione, così da introdurre anche l'argomento acustico. Le capsule, utilizzate comunemente nelle armi giocattolo anche se vendute sfuse, devono riportare dei precisi avvertimenti: "Non sparare in ambienti chiusi, vicino agli occhi e alle orecchie. Non tenere le capsule sciolte in tasca". Sono indicazioni che devono essere riportate sempre. L'utilizzatore deve essere sempre allertato, perché abbiamo un problema anche acustico: "Attenzione: non usare vicino alle orecchie. Un uso scorretto può causare danni all'udito". L'EN71 dà indicazioni - e noi dobbiamo controllare articoli come i trillini e i sonagli -, e dà indicazione per gli articoli da mettere vicino all'orecchio, il telefonino, senza o con l'auricolare, con dei valori in decibel ben precisi che non devono essere assolutamente superati. Pertanto chi fabbrica o vende questi prodotti deve tenere presente che ci sono delle indicazioni ben precise. Le capsule come rivoltelle rientrano in questa categoria; c'è stata una lotta poi a livello europeo per portare i valori a 125 decibel. Una volta, ai miei tempi, facevano un rumore infernale, adesso fanno: "S-cec! S-cec! S-cec!", proprio per questa ragione.

Le biciclette giocattolo, come gli skateboard, devono avere un'indicazione: "Attenzione: devi utilizzarla con il casco".

I giocattoli indirizzati ai bambini piccoli, come i peluche, non devono riportare nessuna scritta, se non il CE e il nome di chi li immette sul mercato. Io vedo tanti peluche con su scritto: "Non adatto a un bambino di età inferiore a 36 mesi", si vede che chi l'immette, non so, pensa di risolvere i problemi di un eventuale inconveniente; sbaglia, perché l'articolo è per antonomasia destinato a bambini da 0 a 99 anni. Il peluche, proprio per norma, è un articolo destinato a bambini di tutte le età, pertanto deve riportare solo il CE e il nome di chi lo immette sul mercato. State attenti alle etichette, che siano cucite bene se non sono in tessuto, possono diventare dei piccoli pezzi. L'etichetta, se non è cucita sul prodotto, si deve richiamare a conservarla. L'unica variante che c'è nel discorso degli avvertimenti per i peluche è quando il pelo è superiore a 5 centimetri. In questo caso dobbiamo richiamare l'utilizzatore: "Attenzione: non adatto a un bambino di età

inferiore a 10 mesi”. E’ un po’ particolare, però è anche comprensibile, cioè una certa massa portata in bocca causa anche senso di vomito, etc..

Il discorso dei giocattoli contenenti sostanze pericolose è piuttosto vasto, per antonomasia cito “Il piccolo chimico” (ultimamente una nuova normativa si è aggiunta alla 71.4 A1, A2, la A3, che sono per quei pochi ingredienti per gli esperimenti le chiusure antibambino, tipo quelle dei medicinali per intenderci). Questo prodotto è fonte di grossa preoccupazione a livello europeo, e per questo motivo si pretendono scritte a non finire! Più che la scatola con i pochi prodotti che occorrono per fare le prove chimiche indicate, preoccupa quello che il bambino riesce a trovare in casa e a mettere insieme, combinando dei disastri paurosi (manca poco che riesca a fare la bomba atomica!). Vi parlo con cognizione di causa: qualche anno fa ho assistito all’Ospedale Gaslini a un dibattito su questi giochi perché alcuni bambini si erano ustionati con prodotti che avevano trovato in casa.

Comunque l’avvertimento deve essere sempre molto chiaro, si richiama l’utilizzo a bambini superiori ai 10 anni, sempre con la sorveglianza di un adulto, ci devono essere degli occhiali, se ci sono certi particolari esperimenti, deve averli anche l’adulto. La norma vi dà tutte le indicazioni, se avete piacere ve le leggo tutte. Allora, l’imballaggio esterno: “Avvertimento: solo per bambini di età maggiore ai 10 anni. Utilizzare esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto. Contiene prodotti chimici che sono classificati come pericolosi per la sicurezza. Leggere le istruzioni prima dell’uso, seguirle e prenderle come riferimento. Evitare qualsiasi contatto del corpo con i prodotti chimici, in particolare la bocca e gli occhi. Tenere i bambini piccoli e gli animali lontani dalla zona degli esperimenti. Tenere il set chimico fuori della portata dei bambini piccoli”. Se necessario “non contiene la protezione degli occhi per l’adulto che sorveglia”. I recipienti di vetro se non sono in vetro borosilicato devono riportare: “Non riscaldare”, perché il vetro borosilicato resiste al calore, l’altro vetro si romperebbe, con tutti gli inconvenienti del caso.

Facciamo una carrellata nel mondo della parte elettrica, altro punto molto interessante. Quando io tratto un giocattolo elettrico prima di tutto mi devo assicurare che questo sia perfettamente allineato alle norme e devo avere la massima sicurezza di avere eseguito un minimo di controllo, perché il giocattolo elettrico può essere anche complesso. Vedi l’elettronica, etc.. Abbiamo il giocattolo elettrico cavalcabile, non so se conoscete tutti le motorette e via discorrendo, che sono, al di là del volume, discretamente semplici; abbiamo anche giocattoli elettrici che fanno i suoni per i bambini piccoli, luci e cose di questo genere, ed è elettronica; e abbiamo il giocattolo elettrico che può essere anche collegato al computer o alla televisione. Pertanto i giocattoli elettrici sono piuttosto articoli indirizzati a una certa fascia d’età, però anche ricchi di pericolo, cioè il bambino può

cortocircuitare, può inserire le pile in modo errato. Vanno controllati e devono essere visti da un organo competente.

La preoccupazione della norma è anche negli avvertimenti per l'utilizzatore: si deve riportare la tensione nominale della batteria all'interno o sopra il comparso delle batterie. Questo è molto importante, molti giocattoli elettrici non le riportano. Quando si usa più di una pila, si deve riportare come vanno inserite le pile, polo negativo, polo positivo, e mettere il valore in V. Insomma, bisogna richiamare l'utilizzatore a utilizzare correttamente il prodotto. Inoltre si deve riportare come rimuovere e inserire le pile. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Una pila normale oggi è veramente fatta molto bene. Ma la pila ricaricabile, credetemi, può scoppiare, se ricaricata in modo errato. Di conseguenza è molto pericolosa.

Secondo punto: diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate (sembrano cose banali, però sono fondamentali per la buona funzionalità del gioco); devono essere usate solo batterie equivalenti a quelle raccomandate; le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità; le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo, i morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

I giocattoli a pila, come dicevo nella mia introduzione, hanno un obbligo verso una direttiva dello smaltimento. Pertanto quando si acquista una confezione di pile c'è su un cassetto, che serve per lo smaltimento differenziato delle pile; se io acquisto un giocattolo e all'interno ho già le pile, cioè mi è già stato consegnato funzionante, e generalmente oggi lo fanno, deve essere riportato sull'iscrizione anche questo cassetto per lo smaltimento.

I giocattoli elettrici possono essere anche a trasformatore, sempre che non superino i 24 Volt. I trasformatori devono essere trasformatori per giocattoli, perché la preoccupazione di chi fa le norme, e di conseguenza di chi deve farle applicare (come noi), è che il prodotto sia adatto alla destinazione prevedibile e che pertanto il bambino non abbia inconvenienti durante il momento di gioco. Allora il trasformatore deve riportare: la tensione nominale in Volt; il simbolo per la corrente continua o corrente alternata; potenza nominale in Watt o in Volt Ampère, se superiore a 25 Watt o 25 Volt Ampère; simbolo per trasformatore per giocattoli anche sull'imballo. Il simbolo per il trasformatore per giocattoli, è una specie di trenino. E' importante che ci sia questo simbolo, perché questo vuol dire che è un trasformatore adatto, e inoltre deve essere chiaro che il trasformatore non è un giocattolo e deve essere utilizzato solo dall'adulto, perché lo inserisce nella spina di casa (220 Volt). Il bambino deve giocare sempre con un prodotto che non superi i 24 Volt.

Per quanto riguarda i giocattoli elettrici, che funzionano con le pile a bottone che essendo molto piccole possono essere ingerite, per questo tipo di pile c'è l'obbligo di renderle inaccessibili, cioè il vano della pila o ha una vite o ha un intervento doppio, non simultaneo, in modo da consentire di estrarre le pile solo dopo una certa manovra, proprio perché si vuole proteggere la prima fascia più a rischio.

Giocattoli che incorporano lampade. Le lampade se sono sostituibili devono dare tutte le indicazioni; il fabbricante, l'importatore o il distributore deve dare tutte le indicazioni, cioè: che tipo di lampada, come deve essere sostituita. Anche queste sono informazioni utili al bambino o a chi lo segue nel gioco.

I giocattoli dotati di radiocomando – e questo l'avevo accennato – devono rispettare la direttiva 99/05. E' doveroso un chiarimento. Anche nel radiocomando è ammessa l'autocertificazione, cioè io immetto un prodotto sul mercato, faccio controllare, o controllo da solo, che la banda sia perfetta, che non crei disturbi attraverso la compatibilità elettromagnetica, etc., e anche se faccio questo io devo sempre rivolgermi alle Autorità del Paese dove commercializzo l'articolo e avvisarle che immetto un prodotto. Se invece mi avvalgo di un notify body dovrò riportare sulle mie istruzioni, sul mio giocattolo, il numero del notify body e il simbolo dell'attenzione, che è un cerchio sottolineato con un punto esclamativo al centro. Questo è molto importante e di prestigio e di massima garanzia.

Per quanto riguarda l'infiammabilità c'è un particolare molto importante: se durante la prova di infiammabilità la velocità di propagazione della fiamma è compresa da 10 millimetri e 30 millimetri, sia il giocattolo che l'imballaggio devono essere dotati del seguente avvertimento - stiamo parlando dei costumi di carnevale -: "Attenzione: tenere lontano dal fuoco". Abbiamo segnalato solo i casi più pericolosi, un abito si fa fatica a toglierlo se si incendia, un peluchino se si incendia lo butti, è più immediato. Un altro problema è quelle cassette dove il bambino può entrare. Allora, se durante la prova di infiammabilità la velocità di propagazione della fiamma è compresa sempre tra 10 e 30, bisogna riportare il solito avvertimento: "Tenere lontano dal fuoco".

Io ho fatto una carrellata, le norme sulla sicurezza dei giocattoli sono ormai norme che sono a livello di 100 pagine, sono molto, molto interessanti, trattano il prodotto sotto ogni punto di vista, ci danno le indicazioni su come si devono controllare i giocattoli, ci danno delle spiegazioni su come vanno interpretati i punti di controllo. Pertanto non sono al servizio dell'UNI, non voglio essere frainteso ma chi tratta giocattoli è bene che abbia le norme ben in vista e che qualche volta le controlli, le consulti, che senz'altro sono d'aiuto, perché le norme sulla sicurezza nei giocattoli sono diventate ormai uno strumento indispensabile per chi produce e tratta giocattoli. Ricordiamoci che stiamo parlando di bambini (e scatta subito l'allarme,

come diceva la dottoressa Diamante), e si è tutti un po' in apprensione, perché poi se si hanno in casa dei prodotti che vengono bloccati ... ci sono anche dei danni.

Intervento

Per quanto riguarda le normative, il mio problema è quello di reperirle, insieme ai relativi aggiornamenti.

Esperto

Può andare in una sede UNI.

Moderatore

Presso la Camera di Commercio di Treviso è disponibile per la consultazione la raccolta UNI. Inoltre presso l'Ufficio Tutela del Consumatore è possibile chiedere informazioni.

Dott.ssa Simonetta Diamante

Diciamo che a livello centrale c'è il Ministero delle Attività Produttive, che comprende in particolare la Direzione del controllo, che è quella che io rappresento, e la Direzione che notifica gli Organismi a Bruxelles e dà indicazioni sugli Organismi che eseguono le prove. Presso il sito del Ministero delle Attività Produttive troverete l'elenco degli Organismi ai quali ci si può rivolgere per chiedere informazioni di natura tecnica. Per le norme va detto che è possibile averne l'elenco scaricandolo dai siti dedicati. E' opportuno che chi produce sia informato. Alcune Camere di Commercio, e dovrebbero averle tutte, dispongono di queste norme, che sono costose, che cambiano in continuazione, quindi bisogna aggiornarle costantemente. C'è un sito, che ora vi dico, www.europa.eu.int/com/enterprises, della Comunità Europea gestito dalla DG Imprese, dove vengono indicate tutte le ultime informazioni di carattere giuridico per quanto riguarda i giocattoli. E' di libero accesso fino ad un certo punto, oltre il quale con la necessaria password accedono solo le Autorità di controllo. Lì potete trovare le informazioni aggiornate per quanto riguarda la normativa comunitaria sui giocattoli. La normativa nazionale l'abbiamo già esaminata. Per quanto riguarda le norme è opportuno disporre dell'elenco degli Organismi qualificati per poi contattarli, onde acquisire il supporto tecnico che ritengo doveroso.

Esperto

Volevo appunto far presente che abbiamo un nostro sito, che è sempre molto aggiornato, che è www.giocattoliscuri.com.

Moderatore

Volevo precisare che qui a Treviso c'è l'azienda speciale Treviso Tecnologia, dove sono in vendita le norme UNI.

Dott.ssa Simonetta Diamante

La Camera di Treviso, non perché siamo qui, è un fatto proprio operativo, io questo lo devo dire proprio come soggetto che si trova ad operare, è una delle Camere che per fortuna è ben organizzata, ben sensibile a questo problema. Quindi è sicuramente un ottimo punto di riferimento.

Intervento

Volevo chiedere: se il giocattolo viene venduto, per esempio, in Olanda, c'è pericolo che cambi qualcosa?

Esperto

E' una preoccupazione che abbiamo noi, tanto è vero che nella domanda d'esame, che si trova sul nostro sito, facciamo anche questa richiesta: dove intendi poi commercializzare? Generalmente, a livello europeo un laboratorio notificato in Germania, come in Italia, rilascia l'attestato e lei dovrebbe commercializzare liberamente in tutta l'Europa con quell'attestato, senza avere altri problemi. Ovviamente bisogna stare attenti ad alcuni particolari che sono legati a disposizioni magari interne di alcune Nazioni. Per esempio la Francia è stata la prima sui salvagenti a mutandine, ha creato dei problemi sulle ventose, sta creando dei problemi sullo Yo-Yo. Cioè con queste indicazioni, ovviamente, lei non può andare in Francia con quei giocattoli, perché non li potrebbe più commercializzare, capisce? Per esempio, se lei fabbrica dei pennarelli in Inghilterra, deve applicare anche la BSI 7272 per l'aspirazione dei cappucci. Questo mi fa venire in mente una cosa molto importante: cosmetici giocattolo, che è un argomento molto importante che può chiarire altri settori. Quando io ho un giocattolo che va a interessare un altro settore, devo controllare un articolo per il giocattolo e per quest'altro settore, cioè il mio articolo deve rispondere a due normative o a tre o a quattro, cioè a quelle previste per il tipo di prodotto che sto commercializzando o produco.

Intervento

A proposito di questo, prima parlava dei giocattoli destinati esclusivamente a parchi pubblici, scuole. La normativa specifica qual è?

Esperto

Allora, tutte le attrezzature per uso pubblico non hanno la marcatura CE. Attenzione, non siamo nel mondo del giocattolo, perché si tratta di prodotti che devono rispondere alla 95/2001, Sicurezza Generale del Prodotto, e sono

normati, ed è una continua evoluzione, con le EN1176. C'è la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, e la 1177 che tratta dell'impatto sul suolo; la 1 sono i requisiti generali, la 2 altalene, 3 scivoli, 4 teleferiche, 5 giostre, 6 giochi a molla.

Intervento

Rappresento una ditta che produce giocattoli. Volevo riallacciarmi un attimo al discorso dei parchi o degli asili. Noi facciamo tricicli che di solito vengono utilizzati per uso privato, a volte però vengono utilizzati anche negli asili.

Dovremmo adottare una normativa particolare?

Esperto

No, non potete far altro che dare l'articolo con attestato CE giocattolo, e portare a conoscenza che sono per uso privato. Siete un attimino aiutati: il triciclo è personale, cioè non possono andare su in 12. Se lei invece mi fa uno scivolino su cui possono andare 3 o 4 bambini, ecco che la cosa comincia a essere diversa.

Intervento

Noi nelle confezioni, nelle scatole, solitamente utilizziamo sacchetti forati. Volevo chiedere: c'è una misura minima prevista per i sacchetti?

Esperto

Sissignore. Allora, prima di tutto lei deve dare un'indicazione molto importante: "Attenzione: l'articolo deve essere montato da un adulto". La seconda cosa da fare è realizzare il sacchetto con uno spessore superiore a 0,038 millimetri, se l'apertura ha un perimetro superiore a 380 millimetri (per evitare che il bambino se lo possa calzare in testa). Si consiglia uno spessore di 0,040 per essere un pochettino più abbondanti, perché siccome sono prodotti calandrati, sono fogli, cosa succede? Non c'è uniformità. Noi li controlliamo in diagonale: dopo l'apertura in 10 punti, dobbiamo trovare tutti i 10 punti superiori a 0,038. Inoltre potete comunque, per risparmiare, fare un sacchetto più leggero; se lo fate più leggero dovete pensare che in ogni 30X30 ci deve essere minimo un foro da 2 millimetri e mezzo. Pertanto vuol dire diventare un colabrodo, per poterli lasciare respirare, sì. Non è obbligo da parte del fabbricante riportare nessuna scritta, però, come dice un vecchio adagio, più spiego e meglio è, se volete mettere: "Attenzione, tenerlo lontano dal bambino". Gli americani hanno questa scritta riportata sui sacchetti, e scritte di questo tipo si trovano anche in Italia, anche nelle confezioni non giocattolo.

Intervento

Il triciclo qui in Italia ha l'obbligo di avere una sterzata massima?

Esperto

No, l'obbligo è solo per le biciclette superiori a 435 millimetri, sino a 635 millimetri (che sono normate dall'8096 ISO), che danno una sterzata non superiore a 60 gradi.

Intervento

Noi produciamo anche monopattini, non quelli in alluminio, ma quelli classici per bambini. E' necessario consigliare l'uso dell'elmetto, del casco?

Esperto

Come le ho detto, io sarei per "Si consiglia .." sempre.

Intervento

Ne giocattoli la marcatura CE la appone sempre e solo il fabbricante rispettando i requisiti essenziali?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Le procedure di accertamento della conformità sono diverse in base al modulo che viene seguito: se questo modulo prevede l'intervento di un Organismo terzo, dovrà comparire anche il numero, etc. etc.. Ci si chiede se per quei giocattoli, per i quali esiste un rischio un po' più elevato, c'è la necessità di introdurre l'obbligo della certificazione da parte di un N.B..

Intervento

Relativamente alle norme tecniche a cui avete accennato, queste norme tecniche sono recepite dalla normativa stessa, dal Decreto Legislativo? Sono obbligatorie oppure sono norme volontarie?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Come no! Sì, all'art. 3 si parla proprio di presunzione di conformità e si fa riferimento specifico alle norme, leggo testualmente, armonizzate, comunitarie o ai recepimenti o comunque, se non esiste una norma specifica, c'è sempre la possibilità mediante il supporto dell'Organismo di trovare una soluzione tecnica che garantisca la sicurezza. In sostanza, lo spirito delle direttive del nuovo approccio è questo: definire il livello di sicurezza che deve essere garantito, poi sta al produttore la libertà di scegliere, ovviamente entro certi limiti stabiliti dalla direttiva in esame, qual è la tecnica produttiva che meglio si adatta alla sua produzione. E' importante la figura dell'Organismo notificato, cioè la struttura che materialmente opera applicando quel modulo di valutazione di conformità. Da lì ne deriva poi l'obbligo dell'indicazione del numero dell'Organismo.

Atti del seminario
La sicurezza dei prodotti elettrici

30 MAGGIO 2003

Relatori:

Dott.ssa Diamante Simonetta

*Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per
l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore*

Dott. Roberto Cavenaghi

Account Manager dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità - IMQ

Saluto ai partecipanti

Dr. Renato Chahinian

Segretario Generale della CCIAA di Treviso

Diamo inizio a questo nuovo incontro che fa parte di un ciclo più vasto di incontri sempre finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza dei prodotti. L'argomento di oggi riguarda i prodotti elettrici, e quindi i destinatari del nostro incontro sono sempre da una parte i consumatori e dall'altra le imprese. I consumatori vanno informati affinché siano sempre più consapevoli, durante i loro acquisti, della necessità che i prodotti siano sicuri; le imprese (che producono, distribuiscono, e importano tali prodotti) affinché - messe al corrente della normativa vigente - possano adeguarsi ai principi di sicurezza (i quali garantiscono la tutela dell'utilizzatore).

Sappiamo che l'energia elettrica oggi è presente in tutte le attività umane: tutti noi, in qualità di consumatori, nell'utilizzare beni che funzionano elettricamente, veniamo a contatto con i prodotti elettrici. D'altra parte le stesse imprese che producono prodotti elettrici a loro volta utilizzano strumenti che comunque richiedono l'impiego dell'energia, impiego che deve sempre essere fatto secondo le norme di sicurezza.

Oltre chiaramente alla categoria dei consumatori (siamo tutti consumatori), abbiamo nella Provincia di Treviso circa 3600 imprese che hanno un interesse specifico all'argomento di oggi. Di tali imprese il 13% è costituito da produttori, il 6% da commercianti all'ingrosso, il 4% da commercianti al dettaglio, il 2% riguarda la grande distribuzione (che ovviamente tratta anche i prodotti elettrici), il 57% riguarda l'installazione di tanti prodotti che funzionano con l'elettricità, il 7% riguarda gli agenti, i rappresentanti, altro 7% i riparatori di prodotti elettrici, e un ulteriore 4% è costituito da altre categorie, come gli ambulanti, ecc..

Quindi pensiamo alla grande diffusione che devono avere queste norme, che devono essere note (almeno nei principi essenziali) per poter essere applicate. Senza contare poi che le stesse imprese che producono, distribuiscono, importano prodotti elettrici sono anche utilizzatrici di tali prodotti. Di conseguenza queste imprese devono essere avvedute e devono acquistare prodotti a norma. Tutti i datori di lavoro per il fatto che gestiscono imprese, enti, associazioni, hanno la responsabilità di acquistare e di far funzionare in maniera corretta i prodotti elettrici che l'impresa, l'ente o l'associazione usa.

Un accenno particolare poi va fatto ad una categoria molto delicata, la categoria degli importatori. In realtà chi compra da produttori italiani o comunque da produttori dell'Unione Europea è più sicuro della qualità dei prodotti che successivamente distribuisce. Diversamente per chi importa da Paesi al di fuori dell'Unione, perché in quei Paesi potrebbero essere previsti e, quindi, potrebbero essere effettivamente applicati certi sistemi di

sicurezza, ma potrebbero anche non esserlo. E allora l'importatore deve impegnarsi e deve verificare che effettivamente i prodotti che importa sono conformi.

Il programma di oggi, che riguarda la sicurezza nel campo dei prodotti elettrici, vede l'esposizione principale da parte della dottoressa Simona Diamante (che ormai conosciamo per l'esperienza fatta negli incontri precedenti), funzionario del Ministero delle Attività Produttive ed esperta nel settore da molti anni. La dottoressa metterà in luce tutti gli aspetti che devono essere tenuti presenti proprio per la tutela del consumatore.

D'altra parte abbiamo il signor Roberto Cavenaghi che è account manager dell' IMQ - Istituto italiano del marchio di qualità -, il quale invece ci illustrerà le singole caratteristiche sotto l'aspetto tecnico e, quindi, ci indicherà come riconoscere i prodotti che sono più o meno conformi alle norme.

Per quanto riguarda la normativa dei prodotti elettrici, dobbiamo ricordare che abbiamo due direttive della Comunità Europea che hanno precisato gli elementi essenziali, le caratteristiche essenziali che devono essere presenti nei prodotti per la loro sicurezza. Poi c'è tutta la legislazione nazionale che ha recepito queste direttive comunitarie, ha dettagliato le regole e ha individuato gli Organi preposti alla vigilanza e all'emanazione delle eventuali sanzioni.

Da tener presente che la nostra attività divulgativa ha lo scopo di diffondere la normativa per responsabilizzare sia i produttori che i consumatori. Ovviamente abbiamo anche delle funzioni di controllo e delle funzioni sanzionatorie. In particolare l'attività di vigilanza viene svolta soprattutto dal Ministero delle Attività Produttive attraverso controlli più o meno vasti, più o meno diffusi, per verificare che i prodotti siano effettivamente a norma.

Termino qui la mia breve introduzione e cedo la parola alla dottoressa Simona Diamante esperta del settore.

La normativa sulla Sicurezza dei prodotti elettrici – La vigilanza del Mercato – Obblighi dei fabbricanti e degli importatori

Dott.ssa Simonetta Diamante

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore

Volevo innanzi tutto darvi il benvenuto e ringraziare il dottor Chahinian per la sua sempre precisa e puntuale introduzione, ha una grande capacità: quella di sintetizzare in brevissimo tempo quello che io non riesco mai a dire nel tempo che mi viene dato a disposizione. Vedo con piacere alcune persone che hanno partecipato ad incontri precedenti, questo è estremamente positivo perché dà la continuità e soprattutto il senso a questo intervento molto pregevole, devo dire, posto in essere dalla Camera di Commercio. Si è riusciti a colpire il centro, cioè a sensibilizzare, sensibilizzare sia il consumatore che il produttore, perché se è vero che il produttore è chiamato a rispondere ad una serie di obblighi, di imposizioni nate a livello comunitario, poi recepite a livello nazionale, è pur vero che il consumatore nel momento in cui fa il suo acquisto, fa la prima scrematura del prodotto. Non mi stancherò mai di dire che se il produttore ha i suoi obblighi, così li ha il consumatore, sono entrambi chiamati ad intervenire per un mercato pulito.

Quando parlo di produttore uso un termine piuttosto generico nell'ottica della nuova impostazione che viene data dalla direttiva sulla sicurezza generale, che è in fase di recepimento e che sarà operativa il gennaio del prossimo anno. In questa si dice che sono tutti chiamati a rispondere alla norma, e quando si dice tutti si dice produttore, si dice importatore, si dice distributore. Quindi, il distributore non è meno responsabile di colui che ha materialmente realizzato il prodotto, tant'è che lui stesso deve rispondere delle cose a cui appunto è tenuto a conformarsi il produttore. Dal punto di vista quindi delle responsabilità ecco che è importante il coinvolgimento di tutti i soggetti, ognuno con la sua parte di specifica competenza. Anche le grandi catene di distribuzione erano e saranno oggetto di controllo da parte della Camera di Commercio, in maniera autonoma, o direttamente su input del Ministero e non si dovrà sentir dire: “va bene, io l'ho acquistato da un importatore, non mi ha dato nulla”, perché purtroppo sarà poi il distributore a doverne rispondere. Quindi l'importatore, ripeto, o il distributore deve comunque accertarsi, prima di acquistare un prodotto da un determinato soggetto, che il prodotto sia corredato da tutto quello che la legge prescrive. E' fondamentale conservare la documentazione per dieci anni, così come stabilisce la normativa.

Per quanto riguarda la normativa sapete che esiste un quadro comunitario (la direttiva 73/23/CEE originaria, successivamente modificata dalla 93/68/CE) e un quadro nazionale di recepimento. Sostanzialmente il recepimento nazionale ricalca il dettato comunitario, non fa altro che riprodurre le disposizioni comunitarie, dando ovviamente un taglio nazionale. Quando dico un taglio nazionale dico che l'Unione Europea lascia agli Stati membri le modalità per svolgere i controlli - ogni Stato ha una propria realtà, anche geografica - e soprattutto lascia allo Stato membro la decisione di stabilire le azioni di tipo sanzionatorio, quindi l'ammontare della cifra che verrà ad essere comminata.

Per quanto riguarda la parte iniziale sostanzialmente la nostra normativa non fa altro che ripercorrere quelle che sono le indicazioni date dalla Commissione. La direttiva Bassa Tensione è una direttiva un po' particolare perché è la cosiddetta "direttiva staffetta", e questo è un discorso che forse riguarderà un pochino di più il produttore che non il consumatore in senso stretto, perché il consumatore in realtà è il soggetto che si vede offrire il prodotto già fatto, mentre il fabbricante o l'importatore è il soggetto a monte di tutto questo. La possiamo considerare un po' come una direttiva staffetta perché è la prima direttiva, diversamente da quelle che sono del cosiddetto "nuovo approccio", che pone un obiettivo sostanziale, che è quello di riconoscere al fabbricante la libertà di produrre il proprio prodotto, in questo caso il prodotto elettrico, nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza per gli uomini, per gli animali, per l'ambiente.

Il mercato chiede continuamente prodotti innovativi, quindi è chiara la necessità di rispondere in tempo reale a quella che è la nuova esigenza del mercato. Alla richiesta di prodotti nuovi si deve rispondere con prodotti nuovi ovviamente sicuri. Una fonte normativa di natura tecnica stabilisce quelli che sono i requisiti essenziali di sicurezza, cioè quelle condizioni di progettazione, di costruzione che rendono il prodotto, se correttamente utilizzato, sicuro. Messaggio per il consumatore: un prodotto correttamente utilizzato, risponde a questi determinati requisiti, quindi in un'ottica di sviluppo della tecnologia, il fabbricante può incontrare se vogliamo delle difficoltà, nel senso che se il requisito di sicurezza è strettamente legato ad una fonte normativa che non può cambiare, è chiaro che quando i cervelloni normativi avranno elaborato una nuova disposizione, già il consumatore non sarà più attratto da quel prodotto, e quindi il produttore non avrà interesse a produrlo. Allora, a quel punto si creerebbe come è stato un blocco nella produzione.

Per evitare questa cosa si è entrati nel nuovo approccio, cioè in un'ottica per cui, come dicevo, il requisito essenziale di sicurezza viene individuato dalla direttiva, ed è il punto di partenza. Le modalità con le quali il produttore può operare sono ovviamente definite in una serie di moduli di progettazione, di fabbricazione che il produttore è tenuto ad osservare, ma con una certa

libertà di scelta, per cui lui può arrivare a garantire questa conformità ai requisiti in maniera abbastanza rispondente a quella che è poi la propria realtà produttiva.

Questo tipo di impostazione permette uno sviluppo tecnologico abbastanza rispondente alla realtà, nel senso che la fonte normativa, diciamo tecnica, può essere modificata con una certa elasticità rispetto a quella che può essere una prescrizione tecnica incardinata in una fonte normativa qual è un decreto legislativo o quant'altro. Per cui, diciamo che dall'85 in poi si è entrati in questo tipo di ottica. La nostra direttiva Bassa Tensione è antecedente: è stata la prima direttiva nella quale proprio per il fatto che c'è nel prodotto elettrico questa necessità continua di cambiamento, viene riconosciuta una certa elasticità. Per cui, in sostanza, adesso che cosa succede? Succede che esiste una direttiva del '73 che, in realtà, è una direttiva che precorre i tempi delle direttive nel nuovo approccio. In virtù di ciò il produttore può essere abbastanza libero nella fabbricazione del suo prodotto elettrico, fermo restando che lui deve rispettare i requisiti essenziali di sicurezza. In che maniera? Nella direttiva si parte da questo concetto, cioè dalla rispondenza del prodotto al requisito essenziale di sicurezza, che è la condizione che fa sì che il prodotto possa essere conforme.

Mi ripeto ancora una volta dicendo che il prodotto è definito sicuro soltanto nel momento in cui non solo vengono rispettati i requisiti di sicurezza a livello di progettazione e di fabbricazione, ma c'è anche un uso corretto del prodotto. Che cosa significa? Significa che nell'indicazione destinata al consumatore, devono comparire le informazioni prescritte dalla legge che devono permettere un corretto uso del prodotto. Questo non va assolutamente trascurato; ecco perché è di fondamentale importanza l'informazione al consumatore.

Quindi l'etichettatura di prodotto deve assicurare che il consumatore sia perfettamente a conoscenza dei rischi ai quali va incontro.

L'informazione è un elemento indispensabile. Si è posto il problema di come l'informazione deve essere data al consumatore. La nostra direttiva parla di presunzione di conformità e di attestati CE di tipo. Vediamo quali sono gli obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore. Il problema, ad esempio, della lingua nella quale l'informazione viene data. Alcune direttive lasciano allo Stato membro una certa libertà, faccio un esempio pratico: nel recepire la direttiva sui giocattoli è stato scritto che le indicazioni devono essere poste in lingua italiana.

Per quanto riguarda la direttiva sulla Bassa Tensione non è stato altrettanto facile; nel momento in cui la direttiva non copre tutti gli aspetti di sicurezza, viene in aiuto la direttiva di 92/59/CEE. Una precisazione: ogni tipo di prodotto è coperto da una direttiva specifica, quindi a livello nazionale avremo una normativa di settore per cui nella materia oggi trattata parliamo di prodotti elettrici, quindi parliamo di direttiva Bassa Tensione. Come

dicevo, non sempre tutte le questioni sono affrontate direttamente nella direttiva. Per ovviare a inconvenienti dovuti ad un incompleto esame da parte del legislatore di quel settore specifico, viene in aiuto la nuova direttiva orizzontale, la 95/2001/CE in corso di recepimento, che entrerà in vigore il prossimo gennaio.

In questa direttiva si introduce l'obbligo di collaborare con le Autorità preposte al controllo sia per i produttori e gli importatori, che per i consumatori; c'è una rivalutazione dei ruoli e la necessità di una collaborazione costante, vengono affrontate altre questioni particolari come ad esempio quella dell'informazione. La direttiva recita proprio in maniera chiara dicendo che "le informazioni che devono essere allegate al prodotto devono essere almeno in una delle lingue dei Paesi in cui il prodotto è commercializzato", solitamente in inglese. Nel recepimento della direttiva generale noi abbiamo proposto che la questione sia chiarita - poiché la direttiva dice "l'utilizzo di una delle lingue dei Paesi in cui viene ad essere commercializzato il prodotto" -, per cui se è commercializzato in Italia deve essere usata la lingua italiana.

Nel recepimento della direttiva auguriamoci che venga fatta passare senza modifiche sostanziali, abbiamo chiesto l'obbligo dell'utilizzo della lingua italiana per tutta una serie di questioni: spesso capita che i foglietti, le note illustrative, i libretti di manutenzione o quant'altro non vengano sempre forniti nella nostra lingua. Per cui potremo ad un certo punto poter dire che se si intende commercializzare un prodotto in Italia, dove vige l'obbligo di utilizzo della lingua italiana, la documentazione del produttore dovrà essere già in lingua italiana.

Dal punto di vista tecnico normativo il dottor Cavenaghi darà chiare indicazioni su ciò che deve fare il produttore: la direttiva stabilisce dei livelli di norme che devono essere seguite; quando parlo di norme parlo di "norme tecniche". Per cui esiste un livello diciamo europeo, esiste un livello internazionale ed esiste poi il livello squisitamente nazionale. Queste norme che cosa sono? Sono le condizioni tecniche che vengono proposte al fabbricante affinché possa realizzare il prodotto elettrico nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.

Vero è però che queste norme non sono, come dire, un obbligo assoluto, nel senso che si deve sempre e comunque accettare che un produttore possa creare: sarà lui a dover dimostrare di aver seguito norme che pur non essendo armonizzate o internazionali sono comunque norme nazionali che garantiscono un livello equivalente di sicurezza e pertanto promotrici di una crescita professionale. Non posso a priori non accettare una soluzione tecnologica innovativa. E' chiaro che va tutto verificato, non a caso gli Organismi notificati, cioè questi Organismi riconosciuti dal Ministero e notificati a Bruxelles per l'esecuzione delle prove, sono chiamati a questo: un

produttore che si fa carico di mettere in commercio un determinato prodotto deve avere un supporto tecnico o “tradizionale” o “innovativo”.

Senza queste strutture non si potrebbe lavorare e per quanto riguarda la produzione e per quanto riguarda i controlli che il Ministero e la Camera di Commercio sono chiamati a fare. Dopo un primo esame di natura diciamo documentale fatto sul prodotto, vale a dire la presenza delle iscrizioni regolamentari, la valutazione della documentazione tecnica che il produttore, l'importatore, il distributore deve tenere per dieci anni, va poi fatta la valutazione tecnica presso le strutture che possiedono la strumentazione adeguata. Quindi è chiaro che il supporto tecnico è assolutamente indispensabile sotto tutti i punti di vista.

Per quanto riguarda un rapido esame dei contenuti della direttiva, e del decreto di recepimento, possiamo partire con l'individuazione di quello che è il campo di applicazione. Solitamente viene fatto un elenco in negativo di quelli che non sono prodotti elettrici, di quelli che non sono prodotti che cadono nella direttiva specifica, però sapete bene che spesso il prodotto elettrico può intersecarsi con altre tipologie di prodotto; e allora a quel punto ci si chiede: “ma lo devo considerare soltanto un prodotto elettrico, prevalentemente un prodotto elettrico, o devo tenere in considerazione altre direttive specifiche?”.

Una valutazione complessiva è sempre opportuna, e anche qui direi che il supporto tecnico dell'Organismo, del laboratorio di valutazione è importante. In ogni caso l'individuazione di un prodotto elettrico e della sicurezza in campo elettrico è un concetto abbastanza facile da delimitare. Visto che la direttiva ed il decreto di recepimento prevedono l'apposizione della marcatura CE, nel momento in cui un prodotto presenta tale indicazione significa che sono verificate altre direttive (che prevedono anch'esse l'apposizione della marcatura CE). Un solo CE che vale per tutte le direttive sotto le quali il prodotto ricade. Questo è molto importante: presuppone la rispondenza del prodotto ai requisiti di sicurezza individuati dalla direttiva prodotto elettrico, ma anche dalla direttiva compatibilità elettromagnetica.

Un problema significativo si pone all'atto della commercializzazione: abbiamo stabilito che per il soggetto che pone sul mercato il prodotto esiste una serie di obblighi. Costui può essere il fabbricante, può essere il distributore, l'importatore ecc.. Quand'è che effettivamente io considero il prodotto immesso sul mercato? Solo quando lo vendo o quando comunque il prodotto arriva nelle mani del consumatore?

Diciamo che in linea di massima l'orientamento è quello di far sì che il consumatore sia tutelato comunque, quindi il prodotto deve essere conforme alla disposizione legislativa sempre, sia che venga ad essere venduto, sia che venga ad essere distribuito anche in modo gratuito. Pochi giorni fa è capitato un episodio abbastanza singolare di alcune ditte che sponsorizzavano la vendita, mi sembra di biancheria per la casa (questo nella zona del Lazio è

abbastanza frequente), e in omaggio ai partecipanti fornivano una specie di pentola, non so bene come definirla, un oggetto misterioso che comunque funzionava a corrente. Non ho capito bene se chi doveva essere riscaldato era il panino o il poveretto che inseriva la spina, comunque veniva dato in omaggio un prodotto elettrico all'apparenza pericoloso, non parliamo poi di iscrizioni che erano completamente assenti!

Quindi questo che significa? Significa in effetti che quelli si sentono autorizzati: "io vendo coperte, cosa ho da temere? Vendo lenzuola, cosa ho da spartire con i prodotti elettrici?". Il soggetto ad un controllo è il responsabile, perché è colui che ha immesso sul mercato, quindi reso utilizzabile dal consumatore il prodotto. Se vendo diversi oggetti sono tenuto comunque a rispondere, se fornisco ad altri soggetti per la distribuzione gratuita dei prodotti insieme ad un detersivo, sono responsabile, anche se è vero che posso rivalermi nei confronti del soggetto che mi ha dato il prodotto.

Quindi, attenzione, perché la nuova impostazione è quella di risalire per gradi a tutti i soggetti che partecipano alla distribuzione del prodotto, sia per vendita sia per distribuzione semplicemente a titolo gratuito. Questo ricordiamocelo perché ritengo che sia un elemento purtroppo ben poco conosciuto.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica, sono previsti elementi specifici che devono essere a disposizione dell'Autorità di controllo durante l'attività di vigilanza. Chiunque è preposto a garantire la sicurezza del consumatore, ma l'autorità estrema che fa il controllo è il Ministero delle Attività Produttive, l'ufficio D4 Sicurezza dei prodotti. Lo stesso potere, se me lo concedete, è in capo anche alla Camera di Commercio, in quanto ufficio che poi può effettivamente realizzare dei controlli, poiché è il soggetto immediatamente più vicino al consumatore.

Quindi, se un consumatore ravvisa una presunta non conformità di un prodotto perché non trova un'indicazione, o trova il prodotto non fatto in una certa maniera, può tranquillamente rivolgersi alla Camera di Commercio. Dico un consumatore come dico anche una società che produce: informare a livello di produzione in termini di chiarezza è fondamentale. I soggetti che lavorano seriamente hanno il diritto e il dovere di chiedere che ci siano controlli, perché più ci sono controlli e più viene dato senso alle incombenze che sono a carico di chi produce, perché produrre un prodotto a norma è oneroso, lo riconosciamo perfettamente (Cavenaghi me ne dà atto, testare un prodotto non è una sciocchezza, testare un prodotto costa!).

Il prodotto a norma costa di più di un prodotto fatto in Cina dove non ci sono controlli e si paga la manodopera pochissimo. E' chiaro che costa di meno. Il produttore è infastidito dal fatto che il consumatore sia orientato verso un acquisto di un prodotto che costa di meno, ma il consumatore si deve rendere conto che se un prodotto costa un terzo rispetto ad un altro ci deve pur essere

un motivo. La sicurezza purtroppo costa! Possiamo potenziare i controlli in maniera tale che chi non produce a norma venga bloccato e venga riconosciuta l'attività regolare di chi produce seguendo la normativa comunitaria.

Quindi, dal punto di vista della normativa, la documentazione tecnica presenta un elenco ben preciso (allegato 4 della direttiva).

Dicevo che i controlli sono fatti dal Ministero delle Attività Produttive e dalla Camera di Commercio, e possono prendere origine da una segnalazione specifica, oppure rientrare in campagne di controllo. In ogni caso bisogna dire questo: che i risultati dell'attività di controllo condotti fino ad ora hanno dimostrato che il più delle volte, se non quasi sempre, i prodotti che non sono a norma non sono i prodotti italiani, ma quelli importati dai Paesi terzi. Forse si riuscirà dopo tanti tentativi a sensibilizzare l'unica struttura che realmente ci può dare una mano, oltre ovviamente al fabbricante, oltre ovviamente al consumatore, oltre ovviamente al soggetto che distribuisce il prodotto: le Agenzie delle dogane. Se il prodotto non conforme entra, in libero mercato, in quantità considerevole senza un minimo di selettività da parte del doganiere, è chiaro che non possiamo metterci in giro, per strada, a raccogliere di tutto.

Bisogna fare sì che il controllo sia per chi produce e per chi compera, e che venga fatto a monte. Dove? A livello delle Dogane. In che modo? Non certo ostacolando la libera circolazione ma rendendo edotti gli operatori, a livello proprio di sdoganamento, di quelle che sono le informazioni che bisogna necessariamente conoscere. Mi spiego. Il prodotto elettrico prevede l'apposizione della marcatura CE fatta in una certa maniera; marcatura CE che può essere apposta sul prodotto oppure, in mancanza, sull'imballaggio o sul foglietto delle indicazioni, ecc.. Realizzando per il settore elettrico questa prima azione di collaborazione stretta e diretta con le Dogane, io ritengo che un segnale lo si possa dare. Un segnale l'abbiamo già avuto iniziando a fare dei controlli, facendo dei provvedimenti sul mercato italiano, provvedimenti che, come sapete, vengono poi ad essere inviati alla Commissione Europea perché un prodotto non conforme in Italia ovviamente non lo è nemmeno negli altri 15 Paesi. Quindi deve esserne bloccata la commercializzazione. Con questo intervento costruttivo con l'Agenzia delle dogane la situazione potrebbe migliorare, perché si fa una prima scrematura proprio all'ingresso, un esame di tipo semplicemente visivo, e poi in virtù di un regolamento comunitario è possibile realizzare un blocco doganale di 48 ore; durante queste 48 ore è prevista una valutazione tecnica del prodotto, per vedere se il dubbio era fondato o meno.

A quel punto non è certo la sottoscritta o un altro "operatore" che può valutare tecnicamente se effettivamente il dubbio era legittimo o meno. Allora qual è l'altro soggetto che interviene a questo punto? E' il soggetto che fa il controllo tecnico, è l'Organismo, infatti in questa ipotesi di

collaborazione che spero venga ad essere a breve definita, non ci sono soltanto le Agenzie delle dogane o il Ministero delle Attività Produttive, ma anche come soggetto attivo un Organismo notificato che ha il compito di valutare nelle 48 ore la validità del dubbio che era nato al doganiere. E' fondamentale creare un meccanismo di collaborazione, di intervento in tempo reale che, alla luce dell'esperienza che ho potuto maturare in questi anni, rappresenta l'unico modo reale, effettivo, di bloccare la commercializzazione di prodotti non conformi.

Perché dico questo? Perché il problema non è italiano, il problema è francese, il problema è spagnolo, il problema lo abbiamo tutti, cioè tutti vediamo entrare prodotti non conformi. La sfortuna dell'Italia qual è? E' com'è fatta, è evidente, se non entra da Napoli entra da un'altra parte: sono molto bravi a capire dove è bene fare entrare una cosa e dove è bene farne entrare un'altra.

Per quanto riguarda la marcatura abbiamo detto che è relativa appunto a tutte le direttive che possono essere applicate, sappiamo che deve essere perfettamente leggibile, indelebile ecc. ecc., quindi da un primo esame di un prodotto con un CE strano deve venire il dubbio. I cinesi hanno le etichette autoadesive con il CE falso!

Lì si interviene, lì non si pone nemmeno il problema di chiedere la documentazione perché con un'etichettatura di questo tipo già, secondo me, non ci sono le idee molto chiare. Finisco un attimo il discorso sul campo di applicazione: la direttiva esclude quelli che non sono considerati prodotti elettrici, fermo restando che deve essere fatta una valutazione di tipo globale. Per quanto riguarda la direttiva e quindi anche il decreto di recepimento vengono individuati quelli che sono i rischi dai quali uno si deve proteggere, rischi legati a particolari situazioni. Li trovate elencati, quindi non vi angoscio ulteriormente con la lettura, ma vi rammento che deve essere fatto un utilizzo corretto del prodotto, il requisito essenziale di sicurezza viene realizzato nel rispetto dell'uso corretto. E' importantissimo che questo sia evidenziato, come pure il particolare rischio o pericolo nei confronti del consumatore, ognuno deve essere cosciente delle responsabilità. Non vediamo il consumatore come un soggetto passivo al quale deve arrivare tutto conforme per poi gestirlo come meglio crede.

Insomma le modalità di produzione, quindi il controllo della fabbricazione, la dichiarazione di conformità sono tutti aspetti tecnici che lascio al dottor Cavenaghi, volevo soltanto dire, in tutto questo contesto, che cosa fa il Ministero, che cosa fa la Camera a livello di controllo. Il controllo consiste, come abbiamo visto, nella verifica, nell'acquisizione del prodotto, nell'individuazione dell'importatore, del fabbricante, di chiunque sia coinvolto nella catena di distribuzione, nella valutazione della documentazione tecnica che il soggetto deve conservare e presentare all'Autorità di controllo durante la vigilanza.

L'esame del prodotto, anche l'esame del solo aspetto documentale, a che cosa può portare? Può portare all'individuazione di una non conformità che può essere sanabile. In questo caso la normativa prevede che venga dato un tempo di 30 giorni per la conformazione del prodotto. Durante questi 30 giorni ovviamente il prodotto non può essere commercializzato. Segue una verifica della messa a norma del prodotto, e quindi la liberazione dello stesso per la commercializzazione. Esistono al tempo stesso delle situazioni che non possono essere sanate e che impongono da parte del Ministero delle Attività Produttive l'emanazione di un provvedimento specifico di divieto di commercializzazione, di immissione e di ritiro dal mercato a spese del fabbricante. Quindi, in pratica l'intervento qual è, che scopo ha? Ha lo scopo di individuare un prodotto, individuare il tipo di non conformità che, ripeto, può essere tecnica o semplicemente a livello di informazione.

Per quanto riguarda il produttore, è chiaro che non è detto che il controllo sia sempre frutto di una segnalazione o frutto di un qualcuno che ha scoperto una non conformità, o comunque un qualcosa di non perfettamente rispondente ai requisiti di sicurezza. Parlo del cosiddetto richiamo del prodotto. Nella nuova direttiva viene individuato questo aspetto estremamente significativo del richiamo. Finora si è parlato di ritiro dal mercato da parte dell'Autorità preposta o a seguito di una indagine autonoma, o dell'input di un consumatore, di un soggetto qualsiasi; con la nuova direttiva (che estendo ovviamente anche alla direttiva a Bassa Tensione), è previsto il richiamo da parte del fabbricante, da parte del produttore, e anche da parte del soggetto che è stato in grado di individuare la non conformità. Nella nuova impostazione viene riconosciuto in maniera giuridicamente inappellabile il potere da parte del soggetto che partecipa alla distribuzione, di individuare una non conformità e di comunicarla a colui che ha progettato l'oggetto. A questo punto, ritirare volontariamente dal mercato il prodotto è una facoltà del fabbricante, e quindi di tutti gli altri soggetti.

Questa cosa qui la si fa anche adesso in sostanza, perché quanti, soprattutto per le macchine o per prodotti elettrici, hanno realizzato un richiamo volontario, utilizzando pubblicità, televisione, quotidiani ecc., ed è un atto volontario del quale attualmente l'Amministrazione si limita a prendere atto. Dal gennaio 2004 questo atto non sarà più, diciamo, volontario nel senso che rimane ovviamente la libertà al fabbricante-importatore di decidere (se rileva una non conformità) di provvedere a questo richiamo volontario, però ci sarà l'obbligo di comunicarlo. Si riconosce ancora una volta in termini estremamente positivi al fabbricante l'onere di provvedere lui stesso in prima persona alla produzione di un prodotto conforme. Adesso forse si sottovaluta il richiamo volontario, forse molti lo fanno per pubblicità, dall'anno prossimo questo non sarà più discrezionale: nel momento in cui c'è richiamo dal mercato per una non conformità, è obbligatorio comunicarlo.

Tenete anche presente un'ultima cosa: non sempre la rispondenza assoluta alla norma è garanzia di sicurezza, nel senso che il prodotto cambia, le necessità costruttive e di progettazione cambiano e la norma può risultare superata. Non a caso a Bruxelles si lavora molto per elaborare continuamente nuove norme che danno sempre più risposte tecnologicamente adeguate. Ecco perché è necessario una fonte normativa elastica, cioè la norma può essere cambiata in tempi relativamente brevi. La direttiva stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza che possono essere individuati con una serie di norme, le norme possono cambiare, quindi sta al fabbricante tenersi costantemente informato su quelle che sono le nuove proposte dal punto di vista normativo e cercare anche di portare avanti ricerche in tal senso, perché una costante informazione dal punto di vista dello sviluppo della norma è indispensabile, in quanto le norme cambiano continuamente. Abbiamo fatto un decreto il 21 febbraio sulle norme armonizzate, ed è un volume notevole, le norme sono tantissime, quindi è chiaro che se voglio tenermi aggiornato devo contattare ovviamente non solo il Ministero alle Attività Produttive, ma anche gli Organismi che lavorano nel settore tecnico.

Aspetti particolari della Normativa: requisiti essenziali di Sicurezza – Presunzione di conformità – Prescrizioni informative – Marcatura CE

Esperto: sig. Roberto Cavenaghi

Account Manager dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità -IMQ

Vorrei iniziare ringraziandovi della partecipazione, ringraziando la Camera di Commercio di Treviso per questa lodevole iniziativa e per averci invitato a questo incontro dandoci la possibilità di illustrarvi quelle che sono le nostre conoscenze, le nostre attività in merito alla sicurezza dei prodotti elettrici legate all'applicazione in particolare della direttiva di Bassa Tensione. La direttiva di Bassa Tensione fa parte delle direttive comunitarie, dicevamo, direttive comunitarie che sono delle leggi comunitarie emanate con lo scopo di armonizzare i requisiti tecnici per quanto riguarda la materia della sicurezza, in questo caso vediamo i prodotti elettrici, ma le direttive coprono anche un'altra ampia gamma di prodotti: dagli apparecchi a gas agli ascensori e via dicendo. Abbiamo visto che cosa sono, vediamo ora che cosa impongono queste direttive; impongono il rispetto essenziale dei requisiti di sicurezza, come diceva prima la dottoressa Diamante, per renderli evidenti agli utilizzatori finali e ai soggetti che sono preposti ai controlli, attraverso la marcatura CE.

L'effetto che volevano ottenere queste direttive, l'intento che il legislatore si era imposto nella pubblicazione, nello studio di queste direttive era l'eliminazione di tutte quelle barriere che impedivano e che ostacolavano la libera circolazione delle merci. In effetti il primo obiettivo, essendo all'interno di un mercato unico europeo, era la libera circolazione dei prodotti, che era impedita, o almeno rallentata, da alcune norme nazionali non armonizzate, che diventavano qualcosa come delle barriere. In pratica l'Italia aveva le sue norme, la Germania aveva le sue norme particolari con alcune deviazioni, la Francia altrettanto e così via. Essendo entrati in un mercato unico europeo molto più ampio queste norme non potevano più esistere e, di conseguenza, le direttive comunitarie sono subentrate per eliminare questi ostacoli.

Altra cosa che dovevano essere eliminati erano i modi per evidenziare la conformità alle leggi non armonizzate. A questo punto non esistono più norme nazionali, o meglio le norme nazionali esistono ancora come recepimento delle norme europee. Infatti, ogni Paese membro della Comunità europea non può più emettere norme nazionali se non avvisa prima l'ente normatore europeo, nel nostro caso dell'elettrico il CENELEC per evitare che queste barriere eliminate dalle direttive di bassa tensione poi si ricreino con l'emanazione di norme nazionali.

Allora a questo punto che cosa succede? Visto che le norme non devono essere degli ostacoli, ma devono aiutare il progettista e il costruttore nel rispetto dei requisiti di sicurezza, ogni volta che una nazione vuole emanare una norma, questa viene riportata al CENELEC e, di conseguenza, viene resa nota a tutti gli enti appartenenti al CENELEC per raccogliere le osservazioni e poi diventa di dominio europeo.

Le direttive comunitarie che interessano i prodotti elettrici sono sostanzialmente due, nell'incontro di oggi stiamo analizzando la direttiva di Bassa Tensione, ma non dobbiamo dimenticare anche la direttiva relativa alla compatibilità elettromagnetica. Questo perché gli apparecchi elettrici hanno questi due capisaldi che devono essere tenuti in considerazione, in particolare dai progettisti, perché è essenziale la sicurezza, ma è essenziale anche un discorso di compatibilità elettromagnetica.

Questa direttiva ci dice che il prodotto non deve essere una fonte di disturbo per quelli che sono gli apparecchi che sono posti nelle vicinanze e a sua volta non deve essere disturbato dagli apparecchi che possono essere posti nell'ambiente circostante. Analizziamole molto velocemente entrambe e poi dopo ritorneremo nello specifico, nella direttiva di Bassa Tensione. La direttiva ci dice che il materiale elettrico può essere posto in commercio solo se costruito a regola d'arte e non deve costituire pericolo per quanto riguarda le persone, gli animali e le cose. Si presume che il materiale elettrico è sicuro se costruito in conformità alle norme europee, ma questo, come è stato detto nell'intervento precedente, non deve essere un vincolo, non deve essere un ostacolo o perlomeno non deve essere una palla al piede.

Questo perché? Perché le norme è difficile che vengano pubblicate in anticipo, le norme di solito seguono l'evoluzione tecnico normativa; allora nel momento in cui io costruttore invento un prodotto nuovo e non ho una norma dedicata, specifica all'interno del corpo normativo italiano, europeo o piuttosto mondiale, posso costruirmi un capitolato. Un capitolato che cosa vuol dire? Che analizzo un insieme di norme, un insieme di specifiche dalle quali estraggo un capitolato dedicato al mio prodotto, e questo è il documento che io devo tenere nel mio fascicolo tecnico per dare l'evidenza all'Ente di controllo che io ho messo in atto tutte quelle soluzioni delle quali io ero a conoscenza per costruire un prodotto sicuro. E questo è il primo passo, questo è il concepimento delle norme, perché le norme sono nate tutte così, in pratica prodotti nuovi, idee innovative da parte di costruttori o piuttosto associazioni di costruttori da cui nasce un capitolato. Si crea la bozza di norma nazionale, la bozza di norma europea e poi la norma vede la luce in tutti i Paesi della Comunità.

La direttiva di compatibilità elettromagnetica, come dicevamo prima, ha un duplice aspetto: "immunità" ed "emissione". Il prodotto deve essere "immune" da quelli che sono i disturbi che io ho nell'ambiente circostante e non deve essere oggetto di "emissione" di disturbi nell'ambiente circostante.

La direttiva di compatibilità in funzione dell'apparecchio al quale io la applico può intervenire anche secondo un discorso di sicurezza. Mi viene in mente in una camera operatoria piuttosto che un bisturi, un elettrobisturi, cose di questo tipo: il fatto che sia disturbato da apparecchiature che sono nell'ambiente diventa un problema non solo di compatibilità ma anche di sicurezza. Ed è per questo che non dobbiamo dimenticare - nel momento in cui andiamo a progettare, a costruire o nel momento in cui andiamo a commercializzare prodotti che vengono forniti da altri costruttori - di fare bene attenzione che nella dichiarazione di conformità ci siano riportate tutte e due le direttive.

Torniamo a quello che è l'oggetto della discussione di oggi, la direttiva Bassa Tensione. La direttiva Bassa Tensione non è nata con l'introduzione della marcatura CE ma era qualcosa che c'era molto prima, tuttavia solo con la direttiva 93/68 (che obbliga all'apposizione della marcatura CE) i produttori, i consumatori, i distributori hanno preso atto dell'importanza della sicurezza dei prodotti elettrici che essi realizzano o commercializzano. Questo perché lo dico? Perché come IMQ sembra che il discorso della sicurezza dei prodotti elettrici sia esploso solamente con l'introduzione della direttiva 93/68, perché quando è stata pubblicata questa direttiva abbiamo avuto la coda dei produttori di apparecchi elettrici che dicevano: “adesso cosa devo fare? Sono responsabile dell'apparecchio che metto sul mercato perché devo mettere la marcatura CE”.

In realtà tu produttore di un apparecchio elettrico eri responsabile del tuo prodotto fin da quando c'era la direttiva di Bassa Tensione, la direttiva 73/23; il fatto di mettere sul mercato il prodotto elettrico presupponeva che tu avessi rispettato i requisiti minimi di sicurezza. Adesso la direttiva 93/68 cosa ti chiede, in aggiunta? Che tu devi fare il file tecnico, devi fare una dichiarazione CE di conformità e devi mettere la tua firma. Questo è quello che ha introdotto la nuova 93/68 rispetto alla direttiva precedente, ma il prodotto elettrico doveva essere comunque sicuro già con la direttiva 73/23 recepita in Italia addirittura nel 1977.

Analizziamo il campo di applicazione della direttiva di Bassa Tensione: si applica a tutto il materiale elettrico, cioè a quello che va dai 50 ai 1000 volt in corrente alternata e dai 75 ai 1500 in corrente continua. Ci sono alcune eccezioni: ad esempio materiale per ambienti esplosivi, prese e spine domestiche. Abbiamo la prima osservazione che ci viene fatta dagli utenti: “proprio prese e spine domestiche che se vogliamo sono il prodotto che troviamo maggiormente nelle nostre case e che dovrebbe essere il più controllato e il più coperto da quelli che sono i requisiti di sicurezza?”. Non avendo, purtroppo, un'unica spina europea era difficile introdurre anche questo prodotto nella direttiva di Bassa Tensione! Ma questo non vuol dire che si è autorizzati a costruire prese, spine domestiche al di fuori di ogni

controllo perché, nonostante si tratti di prodotti esclusi dalla direttiva Bassa Tensione, vale sempre il discorso della sicurezza generale dei prodotti.

Vediamo quello che ha introdotto la direttiva di Bassa Tensione, cioè la marcatura CE e cosa sta a significare. Significa che un prodotto è conforme ai requisiti fissati dalla direttiva e che può circolare liberamente in Europa. Facciamo attenzione a questo: la marcatura CE non è un marchio di qualità. Questo per dovere di chiarezza e per dovere di informazione, perché a volte quando si parla di marchio CE, c'è un po' di confusione. Le due cose vanno su due piani paralleli, a volte si incrociano perché ci sono alcune direttive dove richiedono la marcatura CE dopo aver fatto le prove da un Ente notificato. Non è il caso della direttiva di Bassa Tensione.

Allora abbiamo detto che non è un marchio, ma è una marcatura, cioè è l'esposizione visiva del fatto che il costruttore o il suo mandatario all'interno della Comunità ha soddisfatto tutti quelli che sono i requisiti previsti dalle direttive applicabili. Abbiamo detto che un prodotto può circolare liberamente all'interno della Comunità europea, è obbligatoria dal '97, è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario o dall'importatore all'interno della Comunità, senza preventivo controllo di parte terza. Che cosa significa? Significa che si lavora praticamente in autocertificazione; perciò il produttore-costruttore-importatore dichiara lui stesso che il prodotto è stato costruito secondo i requisiti minimi delle direttive, prepara il fascicolo tecnico, firma la dichiarazione di conformità e come atto finale appone la marcatura CE sui propri prodotti. Serve per il controllo quando il prodotto è già sul mercato, cioè non è una marcatura con controllo preventivo, può essere posta sul prodotto, sull'imballaggio, sulle avvertenze e sulla garanzia. Questo che cosa ci dà come primo messaggio? Che la marcatura CE non è una marcatura destinata all'utilizzatore finale, ma proprio perché può essere posta sul prodotto o, in alternativa, sull'imballaggio, sulle avvertenze, o sulla garanzia, è una marcatura che è dedicata principalmente alle Autorità di controllo, come dicevamo prima, soprattutto nel momento in cui si importa da un Paese extracomunitario.

Entriamo un attimo in quelli che sono un po' i dettagli tecnici, io ho identificato che, oltre ad avere l'obiettivo di armonizzare quelli che sono gli aspetti di tipo tecnico normativo, di eliminare le barriere, di permettere che un prodotto possa circolare liberamente all'interno della comunità, questa direttiva ha un obiettivo molto importante: "l'obiettivo sicurezza". Vuol dire che ci dà l'evidenza che un prodotto è costruito conformemente alla regola dell'arte, dove per regole dell'arte intendiamo le norme ove disponibili o piuttosto un capitolato (nel momento in cui ho un prodotto talmente innovativo dove la norma non mi sta ancora al passo).

Come secondo elemento mi dà una protezione dai pericoli di natura elettrica e non solo, a 360 gradi; non solo alla persona ma anche all'ambiente in cui la

persona vive e agli altri soggetti, animali o quant'altro, che sono a contatto con la persona.

Proseguiamo con quelli che sono i tre passi fondamentali che la direttiva ci dà come elemento di analisi, come elemento di verifica. Primo punto sono i requisiti generali, poi avremo un secondo punto che sono i pericoli che possono derivare dal materiale elettrico, e i pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni. Questi sono i tre capitoli sostanziali nei quali la direttiva è stata suddivisa dal legislatore.

Primo punto, requisito generale: la marcatura. La marcatura anche se può sembrare un elemento leggero per quanto riguarda un apparecchio elettrico, noi riteniamo sia un elemento fondamentale perché poi è dalla marcatura che nascono quelli che sono il corretto utilizzo, la corretta manutenzione e il corretto impiego per evitare che si possano innescare dei pericoli successivi ad un impiego non conforme.

Mi spiego: nella marcatura io trovo, ad esempio prendendo il caso di un apparecchio di illuminazione, trovo la potenza dalla lampada, la tensione di alimentazione, il grado di protezione, la distanza minima che devo tenere da un soggetto illuminato. Perciò vediamo che, ad esempio, la potenza della lampada mi è indispensabile quando io vado a sostituire la lampada, perché se il progettista ha creato la calotta della lampada per una potenza da 60 watt, se io non ho queste indicazioni sulla marcatura, e la vado a sostituire con la prima che ho in casa (da 100 watt, che a parità di dimensioni fa una luce migliore, per cui posso essere anche contento), io posso creare dei danni perché creo delle sollecitazioni termiche all'interno della lampada.

Seconda cosa: il grado di protezione di un apparecchio di illuminazione. Grado di protezione cosa significa? Intendo il grado di protezione IP, cioè se questo prodotto è protetto contro l'acqua piuttosto che contro i getti, oppure è sprovvisto di protezione perché è destinato ad un uso interno, in un ambiente protetto, in un ambiente chiuso. Una lampada che è stata progettata, ideata per essere utilizzata in un ambiente chiuso, se usata all'esterno, potrebbe creare delle condizioni di pericolo. In questo caso se io ho una marcatura corretta nel momento in cui la uso all'esterno, so che sto facendo un'infrazione a quelle che sono le regole di buon uso e manutenzione che il progettista aveva creato e, di conseguenza, il problema non è che la lampada è insicura, ma che io utente ne ho fatto un uso non conforme a quelle che erano le condizioni iniziali. Questo è solo un esempio molto veloce per darvi un'idea di come la marcatura sia importante per un corretto utilizzo di quelli che sono gli apparecchi elettrici. Qua vediamo che la direttiva richiama questo aspetto, cioè la marcatura mi dà le caratteristiche essenziali per un corretto impiego, uso e manutenzione dell'apparecchio elettrico.

Altro elemento che la direttiva chiede che deve essere riportato è la marca di fabbrica. Marca di fabbrica perché? Perché io devo sapere chi è il responsabile dell'immissione sul mercato di questo prodotto, non può essere

anonimo. Può essere una marca di fabbrica che mi riporta all'azienda, piuttosto che una marca di fabbrica di invenzione, però poi devo riuscire ad identificare chi è il responsabile dell'immissione sul mercato.

Le apparecchiature elettriche devono avere un collegamento sicuro ed adeguato. Ci deve essere perciò un foglio di istruzione che mi dà l'indicazione di come si deve installare il prodotto, di come si deve collegarlo. Bisogna quindi dare all'utente tutte le informazioni necessarie perché la sicurezza sia mantenuta anche nel momento in cui l'utente/installatore va a fare delle operazioni di installazione.

Proseguiamo, il produttore deve fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta utilizzazione e manutenzione da parte dell'utente finale. Questo perché? Perché se il produttore fornisce tutte le informazioni, ma l'utilizzatore ne fa un uso improprio, a questo punto la responsabilità non è più del produttore ma dell'utilizzatore, che ne ha fatto un uso improprio.

Passiamo ora al secondo punto della direttiva, ai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico. Qua si parla proprio non più a livello generale come dicevamo prima, ma del prodotto elettrico a sé stante. La direttiva ci dice che il prodotto deve garantire protezione da contatti diretti e indiretti; qua se andiamo ad usare come riferimento le norme - la norma qua ci dice che dobbiamo andare a verificare le distanze di isolamento: distanze di isolamento tra le parti in tensione e parti metalliche accessibili, tra le parti in tensione e le parti del circuito di terra - dobbiamo verificare che, nel caso di un prodotto finito, non sia accessibile al "dito" di prova; vedremo più avanti alcuni esempi di prove di laboratorio che devono essere effettuate per verificare questi aspetti. Attraverso queste verifiche delle distanze, dell'inaccessibilità delle parti in tensione, io ho una condizione che mi permette di verificare se ho soddisfatto o meno quello che la direttiva mi chiede.

Il prodotto elettrico inoltre non deve produrre sovratemperature, archi elettrici o radiazioni: è il progettista che deve fare attenzione per verificare che venga soddisfatto questo requisito di sicurezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io uso in modo corretto il mio prodotto non devo essere soggetto a pericoli di sovratemperature, archi elettrici e radiazioni, cioè non si devono produrre all'interno di questo prodotto delle sovratemperature che possono essere dannose per le persone o per le cose. Per un ferro da stiro ad esempio devo verificare che nell'impugnatura del ferro da stiro, nel momento in cui ho la potenza massima espressa dal ferro da stiro, quando vado ad utilizzare in modo corretto questo elettrodomestico, io non sia soggetto a parti con sovratemperature che possono causarmi dei danni.

Altro discorso, parlando ad esempio, come dicevamo prima, di un apparecchio di illuminazione, devo verificare che all'interno dell'apparecchio di illuminazione, sulla superficie di montaggio (ad esempio considerando un

apparecchio a parete), non si producano delle sovratemperature che possono poi danneggiare l'utente oppure la superficie dove io vado a montare l'apparecchio di illuminazione.

Devo anche verificare all'interno dell'apparecchio di illuminazione o dell'elettrodomestico, che i collegamenti siano idonei (ad esempio in pvc, che arrivano fino a determinata temperatura), perché anche all'interno dell'elettrodomestico o dell'apparecchio di illuminazione le temperature non devono superare determinate condizioni che la norma mi prescrive; questo per evitare che l'apparecchio si danneggi al suo interno e crei poi a catena delle condizioni pericolose. Questo perché? Perché nel momento in cui io ho all'interno dell'elettrodomestico delle sovratemperature che mi vanno ad intaccare quelli che sono gli isolanti, posso avere dei cortocircuiti o comunque delle condizioni che rendono l'apparecchio non più sicuro e, di conseguenza, posso avere a cascata tutta una serie di non conformità che si vanno a creare all'interno del prodotto.

Altro discorso: un isolamento proporzionato alle sollecitazioni previste. In questo caso la direttiva ci chiede che l'apparecchio deve anche essere meccanicamente sicuro, meccanicamente protetto in funzione dell'impiego. Abbiamo alcune divisioni in funzione di apparecchi per installazione fissa - che devono avere determinati requisiti meccanici - e apparecchi mobili. Questo perché? Perché un apparecchio mobile necessariamente è soggetto a sollecitazioni maggiori rispetto ad un apparecchio fisso. Allora in questo caso le norme, in funzione del tipo di prodotto che stiamo esaminando ci danno una serie di indicazioni su come fare le verifiche meccaniche degli apparecchi elettrici, siano essi, dicevamo, apparecchi fissi, portatili, mobili, oppure apparecchi che possono essere utilizzati anche in condizioni estreme. Le norme in questo caso ci aiutano attraverso verifiche, prove meccaniche con determinate apparecchiature che creano dei colpi sulla parte esterna degli apparecchi, oppure attraverso prove di caduta (ad esempio nel caso dei ferri da stiro, degli avvolgi cavo).

In funzione poi dei pesi che abbiamo all'interno di questi apparecchi, le norme ci aiutano a fare tutta una serie di verifiche per essere sicuri che questi prodotti siano stati progettati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche, e che a prova ultimata non diventino pericolosi. Pericolosi cosa vuol dire? Vuol dire che al termine di queste prove io non devo trovare all'interno di questi apparecchi delle parti in tensione scoperte in modo da creare un potenziale pericolo per l'utente.

Immaginiamo un avvolgi cavo, il classico tamburo, posso anche presupporre che durante l'uso mi possa cadere, allora la norma prevede una serie di verifiche meccaniche sul tamburo e anche sulla parte presa. Al termine di queste prove deve rimanere tutto intatto, cioè non devono essersi realizzate o aperte delle fratture, altrimenti il prodotto non è ritenuto idoneo.

Proseguiamo con l'ultimo capitolo per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza della direttiva: il prodotto deve essere resistente anche a fenomeni di natura non meccanica, vale a dire autoestinguenza sul materiale isolante e condizioni anche di sovraccarico.

L'esempio più classico è rappresentato dai trapani; nel momento in cui noi andiamo ad utilizzare un trapano la norma ci chiede anche di fare delle verifiche di sovraccarico. Questo perché? Perché la norma vuole riprodurre nel modo più fedele possibile quali sono le condizioni ordinarie di utilizzo e, nel momento in cui uso un trapano, posso avere anche delle condizioni di sovraccarico dell'elettrodomestico che sto usando.

Vediamo allora un primo riassunto di quello che ci ha proposto la direttiva di Bassa Tensione, resa visibile dalla marcatura CE; abbiamo detto che ci copre dai rischi elettrici, dai rischi meccanici, chimici, di emissione di gas tossici (ad esempio attraverso le verifiche dei cavi, anche con una prova di bruciatura, con successiva verifica dei fumi affinché non siano tossici), dai rischi di natura termica e vedete che abbiamo coperto tutto quello che è relativo ai requisiti di sicurezza elettrica.

Proseguendo diciamo che la marcatura CE è una sola, è stato accennato anche prima questo concetto, lo approfondiamo un attimo, diciamo che la marcatura CE è una sola anche se sono applicate più direttive. Mi viene in mente una macchina, abbiamo la direttiva macchine, però nel momento in cui la macchina è elettrica devo fare attenzione anche alla direttiva di Bassa Tensione. Se poi all'interno di questa macchina ho delle apparecchiature elettroniche devo fare attenzione anche alla direttiva di compatibilità elettromagnetica. Questo vuol dire che la marcatura CE è una sola e indica che tutte le direttive applicabili a questo prodotto sono state applicate. Bisognerà fare solo un file tecnico che comprenda la documentazione per dare l'evidenza che tutte e tre le direttive sono soddisfatte.

Altro elemento che mi sento di sottolineare è il fatto che apporre la marcatura CE su un prodotto non è l'atto iniziale, al contrario, è l'atto finale che il fabbricante, o il suo mandatario deve compiere per dare l'evidenza che la direttiva è stata soddisfatta.

Prima di mettere la marcatura CE il costruttore deve fare quello che viene definito il file tecnico. File tecnico che cosa significa? Può sembrare un parolone file tecnico "chili e chili di carta", invece no, noi suggeriamo di fare un file tecnico molto snello, diviso in due parti, la parte amministrativa e la parte tecnica.

La parte amministrativa consiste nella descrizione generale del materiale elettrico e nella dichiarazione CE di conformità, mentre la seconda parte consiste nei disegni di progettazione e fabbricazione del materiale elettrico, oggetto del file tecnico, nella descrizione e nelle eventuali spiegazioni su come leggere i disegni di progetto, nell'elenco delle norme usate, oppure nel capitolato che io costruttore ho realizzato per rendere l'evidenza che il

prodotto è stato costruito secondo le direttive; nei risultati dei calcoli progettuali o delle verifiche eseguite e nelle relazioni sulle prove eseguite per verificare che il prodotto finale è conforme al capitolato che io ho realizzato all'inizio.

Questa deve essere tenuta a disposizione dagli Enti che faranno il controllo, perché nel momento in cui il prodotto viene immesso sul mercato con la marcatura CE, è potenzialmente un prodotto che il Ministero, attraverso le Camere di Commercio o altri soggetti può venire a controllare, e allora il file tecnico deve essere tenuto a disposizione di queste Autorità. Necessariamente lo spessore, non solo in termini di numero di fogli di carta, o peso della carta, ma rispetto al contenuto tecnico nel senso più nobile della parola, dovrà essere calibrato in funzione dell'apparecchio elettrico. Se ho un apparecchio di illuminazione semplicissimo fatto da un fondello, un riflettore, una calotta e un portalamпада il file tecnico può essere realizzato con due fogli; se io ho un apparecchio, un televisore piuttosto che un apparecchio tecnologicamente più avanzato, necessariamente il file tecnico dovrà essere più sostenuto. Questo però è molto soggettivo, cioè la direttiva non dice quanto deve essere pesante il file tecnico, dà solo delle linee guida. La Dichiarazione di Conformità deve contenere nome ed indirizzo del fabbricante, la descrizione del materiale elettrico, le norme armonizzate di riferimento usate, l'eventuale rinvio al capitolato che il costruttore si è costruito, e l'identificazione del firmatario autorizzato a firmare la dichiarazione CE di conformità (in pratica la persona che può impegnare legalmente l'azienda e che è responsabile nei confronti delle Autorità di controllo).

Fatto tutto questo, arriva il momento di mettere la marcatura CE sul prodotto. Perché ho voluto sottolineare questo? Perché riceviamo ancora chiamate del tipo “voi vendete i bollini CE, quanto costano i bollini?”, “metto un adesivo e ho tutte le carte in regola!”. Non è assolutamente vero!

Intervento

C'è ancora un margine di miglioramento?

Esperto

C'è ancora margine di miglioramento perché in effetti forse manca un po' di informazione, manca un po' di cultura, per quello dicevo che è lodevole l'iniziativa fatta dalla Camera di Commercio per informare e formare gli operatori del settore, cosa che, ahimè, non viene fatta in modo capillare su tutto il territorio nazionale, e allora arrivano ancora le telefonate di cui vi parlavo, senza pensare che dietro la marcatura CE c'è un'assunzione di responsabilità a mio parere tutt'altro che leggera!

Esperto

Proseguiamo, abbiamo visto finora quella che è la marcatura CE, vediamo quello che non è. Non è un francobollo, non è un atto isolato per tutti quegli aspetti che abbiamo visto finora, non è un elemento pubblicitario, perché è un atto obbligatorio per tutti i produttori. Perciò come argomento di vendita non si potrà dire “il mio prodotto è marcato CE, quello di un altro no”. Tu sei conforme alle regole, bravissimo, quell'altro non è conforme alle regole, ci auguriamo che qualcuno intervenga per far sì che vengano puniti quelli che non rispettano le leggi! Non è senz'altro un marchio di impresa, né un marchio di qualità, né un qualcosa che distingue i prodotti sicuri, o meglio non è un atto dimostrativo di qualità e soprattutto non è rivolto ai concorrenti e non è rivolto al mercato. Questo perché è una marcatura imposta da direttive comunitarie recepite a livello nazionale, e pertanto il destinatario finale di questa marcatura CE è l'Autorità di controllo.

Come dicevamo poc'anzi ci auguriamo che questi controlli, per i quali, con apposito decreto legislativo, sono state istituite modalità, procedure e anche importi (per quanto riguarda le sanzioni), siano effettuati, soprattutto per tutelare chi fa le cose fatte bene. L'attività di vigilanza è demandata al Ministero delle Attività Produttive che poi si avvale di tutta una serie di soggetti sparsi sul territorio per fare gli accertamenti e verificare l'apposizione irregolare. Se vengono accertate delle infrazioni c'è, secondo i vari passaggi che ha illustrato prima la dottoressa Diamante, anche la possibilità di divieto di commercializzazione o l'emanazione di provvedimenti sanzionatori.

Volevo farvi una breve carrellata di quelle che sono le altre direttive comunitarie perché, come dicevamo prima, nel momento in cui andiamo ad analizzare, a progettare, ad importare un prodotto elettrico non dobbiamo dimenticarci quali potrebbero essere le direttive che devono essere soddisfatte nel momento in cui io vado a mettere la marcatura CE.

Abbiamo visto la direttiva di Bassa Tensione, abbiamo anche la compatibilità elettromagnetica, macchine, apparecchi a gas. Quando dico apparecchi e gas intendo anche gli apparecchi misti, ad esempio i piani di cottura che sono uno degli oggetti che noi testiamo abbastanza frequentemente. Un'altra direttiva importantissima è quella che regola i dispositivi medici, senza dimenticare la direttiva sugli ascensori.

So che all'interno di questi convegni, di questi incontri che la Camera di Commercio di Treviso vi propone, saranno analizzate nei dettagli anche le singole direttive (non tutte).

Altro elemento che ci deve far pensare e sul quale bisogna fare un po' di chiarezza, è la differenza tra la marcatura CE e i marchi di parte terza. Vi propongo due esempi: settore elettrico e settore gas, perché sono due settori dove la marcatura CE viene applicata in modo diverso, in quanto se nel settore elettrico abbiamo la marcatura CE obbligatoria (autocertificazione) e

il marchio IMQ volontario - uno è requisito legislativo l'altro è volontario -, nel settore gas bisogna fare attenzione perché la marcatura CE è obbligatoria con intervento di parte terza. Vi ho voluto proporre queste due immagini proprio per fare un po' di chiarezza, perché altrimenti se ci si limita a dire: "la marcatura CE è qualcosa per la quale è prevista solo l'autocertificazione", rischiando di dare un'informazione sbagliata, o perlomeno un'informazione parziale. E' vero che l'oggetto della discussione di oggi è la direttiva di Bassa Tensione, quindi marcatura CE obbligatoria ma operante in un sistema di autocertificazione, però proprio per fare anche un po' di chiarezza ho voluto proporvi questa differenziazione, perché in funzione del prodotto che abbiamo di fronte e in funzione della tipologia di prodotto che andiamo ad analizzare, bisogna fare anche questo tipo di valutazione: che la marcatura CE potrebbe avere due pesi diversi, due sistemi di applicazione diversi. Ultimo, ma non meno importante, il fatto che nel primo caso si possa lavorare in autocertificazione, e nell'altro sia richiesto l'intervento di un Organismo notificato.

Arriviamo ora a fare due chiacchiere per quanto riguarda l'utilizzatore perché a questo punto, con tutta questa serie di informazioni, direttive e quant'altro, il povero utilizzatore potrebbe domandarsi: "ma allora io che cosa devo chiedere, a cosa devo prestare attenzione nel momento in cui vado ad acquistare un prodotto elettrico?". Innanzi tutto deve guardare la targa dell'apparecchio, perché l'utilizzatore finale non ha a disposizione tutti quegli elementi tecnici necessari per fare un'analisi prettamente tecnica dell'apparecchio che sta acquistando. Nel momento in cui va ad acquistare un apparecchio, un elettrodomestico, deve avere come primo elemento di confronto fra l'apparecchio A, B o C, le informazioni necessarie per un corretto acquisto, poi deve avere un foglio di istruzioni completo che possa permettergli un utilizzo corretto, alla larga da eventuali pericoli.

Infatti il foglio di istruzioni e la targa di un apparecchio devono contenere in prima analisi queste indicazioni, e non dobbiamo spaventarci di fronte a fogli di istruzioni o addirittura libretti di istruzioni che magari sono dei volumetti, perché non dobbiamo dimenticare che dopo l'acquisto si presentano altre tre situazioni - l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione - che potrebbero diventare delle condizioni di potenziale pericolo, se io non ho tutte le istruzioni necessarie per far sì che io utilizzi bene questo prodotto.

Un esempio: vado ad acquistare una catena luminosa con un'indicazione semplicissima. Nel momento in cui trovo sulla scatola una bella indicazione di un albero, un "pinetto", posso essere portato a pensare che può essere usata anche all'esterno. Perché no? Non si capisce se il prodotto è destinato ad un uso interno o ad un uso esterno!

Perciò questo può essere uno dei primi elementi discriminanti che mi fanno scegliere un apparecchio che riporta la marcatura completa, e un foglio di

istruzioni, o un libretto di istruzioni completo (che mi mette al riparo da qualsiasi uso scorretto) rispetto ad un altro.

In ultima analisi dobbiamo chiedere ai produttori che ci rendano disponibili la carta d'identità dell'apparecchio; carta di identità che comprende marcatura e foglio di istruzioni.

Indicazione della targa, dicevamo prima: le due grandezze che mi vengono in mente così più velocemente sono la potenza e la tensione (pensiamo ai ferri da stiro o alle lavatrici). Mi permetto anche di darvi un suggerimento: nel momento in cui si acquistano elettrodomestici che sono già soggetti alla direttiva di risparmio energetico (classe A, B, C ...) è utile fare attenzione anche a quello, che non è un aspetto secondario. Non so se avete presente quella classificazione energetica fatta a scala di colori, che va dal rosso al verde, che è già applicabile per le lavabiancheria e per le lampadine e ci permette di fare attenzione sempre più ad un uso e ad un acquisto corretto.

Altra cosa a cui dobbiamo fare attenzione sono i simboli che troviamo all'interno degli apparecchi elettrici e che sono introdotti dalle normative. Questi simboli aiutano gli utilizzatori nella scelta degli apparecchi elettrici, nel loro corretto impiego e nella corretta manutenzione, ma a volte non sono conosciuti.

Aprò una parentesi per dirvi due parole su cosa sono i marchi di qualità legati in parallelo alla direttiva di Bassa Tensione: i marchi di qualità sono un segno visibile che il prodotto è stato verificato secondo le norme e testato da un ente di parte terza. Sono rivolti principalmente ai consumatori, a differenza della marcatura CE che è destinata alle Autorità di controllo. Hanno un doppio uso sul mercato, sono rivolti anche ai venditori e agli installatori. Gli installatori nel momento in cui fanno una dichiarazione secondo la legge 46/90 ed hanno utilizzato un prodotto con un marchio di qualità di parte terza sono sicuri di aver soddisfatto quelli che sono i requisiti minimi di sicurezza. I marchi di qualità sono rilasciati da enti indipendenti e sono diversi per quanto riguarda le diverse categorie merceologiche. Esistono marchi nazionali ma anche marchi europei, marchi sovranazionali. Questo perché? Perché c'è un mercato unico europeo, una norma europea, era improponibile e non più al passo con i tempi tenere i marchi nazionali. Ed è per questo che sono stati creati anche i marchi europei.

Come si ottiene un marchio di qualità? Ci sono tre fasi: la qualifica del fabbricante o la verifica della fabbrica; il collaudo del modello, cioè le prove di tipo previste dalla norma (soddisfatti questi due requisiti viene rilasciata la concessione d'uso del marchio); segue la sorveglianza sulla produzione (sorveglianza che si realizza sia con controlli in fabbrica sia con controlli sul mercato).

L'IMQ fa sia certificazione di prodotto sia certificazione delle aziende. Qua ci fermiamo due secondi perché volevo sottolinearvi che cosa c'è dietro un prodotto marchiato IMQ. Significa che c'è un prodotto per il quale è stata

applicata la norma europea o la norma nazionale, significa che è un prodotto per il quale sono state verificate sia le marcature che le istruzioni, tornando a quello che dicevamo prima, cioè le marcature e le istruzioni sono state realizzate in modo tale da mettere l'utente finale nella condizione di massima sicurezza; sono state fatte le verifiche costruttive (come dicevamo prima verifiche delle distanze di isolamento, verifiche dell'inaccessibilità del dito di prova alle parti in tensione), e sono state fatte tutte le prove di sicurezza elettrica, meccanica e termica. Cioè si tratta di un prodotto conforme alle norme e testato da una parte indipendente che soddisfa completamente quelli che sono i requisiti che la direttiva ci ha proposto e che abbiamo visto in precedenza.

Entriamo ora nel laboratorio per illustrarvi alcuni esempi applicativi relativi a cavi, prese e interruttori giusto per darvi un'idea di esempi ce ne sarebbero a iosa perché il campo degli apparecchi elettrici è vastissimo. Allora l'esempio applicativo dei cavi che cosa ci vuole suggerire? Ci vuole suggerire che, nel momento in cui noi andiamo ad applicare la norma e andiamo a verificare i requisiti che questo cavo deve soddisfare, non ci limitiamo a fare una verifica delle dimensioni piuttosto che delle guaine, ma andiamo ad analizzare tutti questi aspetti che, se vogliamo, possono sembrare tantissimi per il prodotto che abbiamo davanti, ma che ci mettono al riparo e ci danno tutte quelle garanzie di cui parlavamo prima e che la direttiva ci chiede. Per un cavo, ad esempio, andiamo a verificare le caratteristiche dimensionali; caratteristiche dimensionali che sono le verifiche delle anime di rame che ci sono all'interno, piuttosto che gli spessori delle guaine isolanti; andiamo a fare una prova di tensione per verificare che le guaine siano costruite con materiale di qualità; andiamo a fare una misura di resistenza. Misura di resistenza perché? Perché devo verificare che la sezione che poi il costruttore metterà in targa è compatibile con quella che è la quantità di rame che io ho all'interno. Andiamo a fare una verifica di resistenza alle temperature; resistenza alle temperature significa che, ad esempio, quando ho dei cavi che non siano cavi ordinari ma cavi particolari che poi vado ad utilizzare in ambienti particolarmente stressanti, non venga a cedere quello che è l'isolante che è un requisito fondamentale per determinare la sicurezza. E poi vado a verificare anche l'autoestinguenza di questo materiale. Tutti questi aspetti non sono finalizzati solo al rilascio di un marchio di parte terza, ma sono anche le verifiche che un costruttore, nel momento in cui mette la marcatura CE deve farsi in casa propria, perché questi sono i requisiti di sicurezza che la direttiva ci impone di verificare.

Analisi scheda Sicurezza dei prodotti elettrici

Dott.ssa Simonetta Diamante

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore

Volevo soltanto dire una cosa e poi lasciare la parola a voi e cercare di rendere più utile questa mattinata con casi concreti; per quanto riguardava la scheda presentata dalla Camera, devo dire che sono stati toccati in maniera più o meno completa tutte le questioni e gli argomenti. Una cosa sulla quale vorrei richiamare la vostra attenzione è la parte sanzionatoria: alla fine l'attività di controllo si traduce in una sanzione che può essere comminata non soltanto al fabbricante, all'importatore, ma anche al venditore e all'installatore. Questo permette di ricollegarci a quanto detto dal Segretario Generale sulla sicurezza dei servizi. Ecco, vorrei precisare che esistono delle normative specifiche per quanto riguarda proprio la sicurezza del servizio offerto al consumatore; tutti i soggetti che propongono al consumatore un servizio, anche coloro che si trovano ad installare determinate apparecchiature, sono chiamati a rispondere. Il panorama dei soggetti coinvolti è ampio, dal fabbricante del prodotto a colui che lo pone in commercio e lo installa.

C'è un ritorno a scaletta dall'ultimo soggetto che ha messo in opera un determinato sistema, a quello che ha prodotto l'elettrico. Le sanzioni sono piuttosto consistenti, è bene quindi fare massima attenzione.

Relativamente all'utilizzo della lingua, attualmente vige la direttiva 92/59/CEE recepita dal decreto legislativo 115 dove non si fa menzione di ciò. La normativa di carattere orizzontale attualmente in vigore non fa precisazioni in merito all'utilizzo della lingua se non alla necessità di dare informazioni precise e chiare al consumatore. C'è una disposizione legislativa a latere che non riguarda il prodotto in senso stretto, ma che riguarda l'informazione al consumatore, in virtù della quale qualsiasi tipo di informazione al consumatore deve essere data in lingua italiana. Poi entrerà in vigore il 15 gennaio 2004 la nuova direttiva sulla sicurezza generale che andrà a sostituire la 92/59/CEE. La nuova direttiva sulla sicurezza generale prevede l'utilizzo di una lingua di uno dei Paesi in cui il prodotto viene commercializzato. Si fa un passo in avanti rispetto all'attuale direttiva sicurezza generale, perché rispetto al vecchio decreto di recepimento abbiamo proposto l'inserimento dell'obbligo dell'utilizzo della lingua italiana.

Intervento

Esiste attualmente l'obbligo di usare la lingua italiana?

Dott.ssa Simonetta Diamante

L'obbligo della lingua italiana sarà inserito nel decreto di recepimento. Ma molto spesso si trova l'indicazione in tutte le lingue, diventerà poi sanzionabile la non presenza della lingua italiana.

Moderatore

Volevo aggiungere che c'è la normativa posta a tutela dei consumatori che prevede che comunque le informazioni vadano date in lingua italiana; ed è una normativa che si applica qualora nelle normative specifiche non ci sia una disposizione in tal senso.

Intervento

.....

Dott.ssa Simonetta Diamante

Certo, non si tratta di colpa, si tratta di serenità nel lavorare. Mi spiego, qualsiasi soggetto che partecipa attivamente alla distribuzione è chiamato a verificare quello che lui manipola fosse anche di passaggio.

E' colpevole se compra un prodotto con un marchio indebitamente apposto; "colpevole", diciamo sanzionabile lì certo. Perché si è cercato di responsabilizzare più possibile tutti quanti, cioè diciamo, francamente, è facile dire "io l'ho comprato da, lo sto installando, che c'entro?". Comodo scaricare le responsabilità, però ricordiamoci che noi trattiamo di cose delle quali poi possiamo diventare noi stessi utenti. Cioè la sicurezza di un prodotto elettrico, ad esempio, è fondamentale; quindi quando vado a comperare un elettrodomestico come utente capisco le esigenze che sento, vuoi di sicurezza vuoi anche di tutela dal punto di vista economico. Il discorso del risparmio energetico, adesso questa magari non è la sede, però comunque va sempre tutelata una complessità di interessi legittimi. Quindi ecco perché adesso sempre più tutti i soggetti intermedi sono chiamati a rispondere, perché oltre al corretto utilizzo ed alla corretta installazione deve esserci un prodotto conforme. Cioè l'installatore può essere bravissimo nella sua attività, quindi installare il prodotto così come deve essere fatto poi però possono sorgere dei problemi a seguito di una non conformità del prodotto. Quindi è chiaro che è nel suo stesso interesse lavorare sempre con prodotti a norma.

Intervento

Cosa può fare colui che opera correttamente?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Può legittimamente chiedere al soggetto che gli fornisce il materiale la documentazione, che potrebbe essere oggetto di richiesta da parte

dell'Autorità di controllo; non è detto che la debba conservare lui stesso, però deve preoccuparsi quanto meno di visionarla.

Esperto

Aggiungo solamente una cosa, il fatto di fare una serie di giornate di formazione e informazione come quella che stiamo facendo oggi è importante. Dare informazioni e nozioni di tipo tecnico aiuterà il consumatore a riconoscere una non conformità macroscopica come quella che abbiamo visto nel caso dell'avvolgi cavo.

Chiedere, come diceva la dottoressa Diamante, perlomeno la dichiarazione CE di conformità (non il file tecnico perché sennò andiamo a creare un meccanismo perverso movimentando chili di carta), servirà a far capire alla controparte che chi sta acquistando è a conoscenza della normativa.

Intervento

Dove si acquistano le norme tecniche?

Esperto

Allora le norme sono acquistabili al CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - che ha sede a Milano, e però ha tutta una serie di sportelli distribuiti a livello nazionale.

Moderatore

Volevo precisare che qui nella provincia di Treviso c'è l'Azienda Speciale Treviso Tecnologia che ha in vendita queste norme, che comunque sono consultabili anche presso la biblioteca camerale.

Intervento

Come va fatta una segnalazione?

Dott. Simonetta Diamante

Molto semplicemente con l'indicazione del luogo, e tutte le precisazioni possibili in merito al prodotto trovato fino al lotto di produzione. Come Autorità di controllo ho bisogno di conoscere esattamente il prodotto che lei ha individuato; quindi, ripeto, luogo, prezzo, fotografia, ecc. ecc., in modo che si possa andare a colpo sicuro. Dopo di che sarà la Camera di Commercio presso la quale lei avrà presentato la sua segnalazione a muoversi ed acquisire un certo numero di copie di quel pezzo, di quel prodotto sotto la sua responsabilità. Cioè il prodotto andrà sigillato, munito di timbri proprio per avere la certezza che quel prodotto acquisito dalla Camera arrivi intatto all'istituto che andrà ad esaminarlo. Questo è fondamentale, dopo di che si aspetterà il risultato del laboratorio, e poi la Camera valuterà.

Però è molto importante che il prodotto oggetto di esame sia stato acquisito dal personale preposto dalla Camera di Commercio. Perché? I pezzi che vengono acquisiti sono in più rispetto a quelli necessari per la prima prova, perché potrebbero servire per eventuali contestazioni, che dovranno essere fatte sul pezzo preso insieme all'altro da cui è stato ottenuto il risultato. Comunque la segnalazione va fatta alla Camera di Commercio in tempo reale, e soprattutto cercando di fornire il maggior numero possibile di notizie per l'esatta identificazione del prodotto.

Intervento

E se si tratta di pochi prodotti?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Se si tratta di pochissimi prodotti, se al momento dell'intervento non li trovo più, paradossalmente va bene, perché vuol dire che il prodotto è stato immesso sul mercato in quantità limitatissime. Solitamente la quantità che troviamo è considerevole, se l'intervento viene fatto in tempo reale l'unico problema diventa il tempo tecnico necessario al laboratorio per fare le prove. Poi bisogna vedere se il tipo di non conformità può essere sanato o meno. Intanto che vengono fatte le prove ovviamente c'è il fermo nella commercializzazione, dopo di che sulla base di quello che è il risultato si può procedere per una conformazione entro 30 giorni e con una successiva verifica, perché una volta che il fabbricante ha dichiarato di averlo conformato è chiaro che segue un'ulteriore verifica dell'effettiva rispondenza appunto al dichiarato. Oppure c'è un provvedimento definitivo per cui il prodotto non può essere conformato, allora in quel caso a spese del fabbricante viene ritirato dal commercio. Chiaramente il ritiro dal mercato prevede anche il divieto di immissione.

Intervento

Cosa posso fare come semplice consumatore?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Lei può andare come semplice utente alla Camera di Commercio dando notizie sul luogo dove lei lo ha acquisito; è evidente che ai sensi della 241 sarà o la Camera o lo stesso Ministero a dare notizia a tutti i soggetti coinvolti; il direttore del punto vendita, il responsabile, sono informati sempre: tutti i soggetti vengono informati dell'inizio del procedimento, dell'individuazione del responsabile del procedimento e della relativa chiusura.

Intervento

Il file tecnico va sempre realizzato?

Esperto

Il file tecnico deve essere comunque realizzato perché “l'insieme”, “l'assemblare” prodotti o singoli componenti marchiati non necessariamente dà luogo ad un prodotto conforme alle direttive. Parliamo di conformità alle direttive, perché nel momento in cui io vado ad assemblare un apparecchio di illuminazione con cavo conforme alle norme, interruttore conforme alle norme, portalampade conforme alle direttive, però poi faccio una sorgente di illuminazione, una lampada con una potenza elevata che racchiudo in un volume ridotto (e vado fuori con le sovratemperature), ho realizzato un prodotto che non è conforme alle direttive.

Di conseguenza il file tecnico deve essere comunque fatto, e l'elemento di riferimento deve essere la norma degli apparecchi di illuminazione, dove io devo solo verificare la conformità del prodotto, senza preoccuparmi della conformità dei componenti, perché ho l'evidenza che i componenti sono comunque certificati. Perciò devo fare verifiche di corretto assemblaggio, verifiche di sovrariscaldamento, nel caso in cui fosse una lampada mobile da tavolo verifiche di stabilità meccanica e via dicendo, tutti riferimenti che sono contenuti nella norma.

Intervento

Nel file tecnico deve comparire l'elenco dei componenti utilizzati?

Esperto

L'elenco dei componenti utilizzati è uno degli elementi che devono comparire nel file tecnico, nel momento in cui lei, come abbiamo visto prima, fa la descrizione del prodotto e mette i disegni di progetto, all'interno dei disegni di progetto ci sarà una lista componenti che sono quelli che lei utilizza per la realizzazione della sua lampada. La descrizione del file tecnico è contenuta nella direttiva. L'IMQ ha preparato una guida per aiutare i produttori di apparecchi e di materiale elettrico nella realizzazione del file tecnico.

Intervento

Quale lingua bisogna utilizzare?

Dott.ssa Simonetta Diamante

Allora precisazione: la nuova direttiva è una direttiva di carattere orizzontale, quindi andrà a coprire tutti quanti i prodotti, e quindi anche i prodotti elettrici. Attualmente c'è questo problema dell'utilizzo, spesso a noi arrivano dei documenti in tedesco e noi non possiamo pretendere che il documento ci arrivi in italiano, questo è il problema. Il discorso della lingua è un discorso estremamente delicato, lei consideri che noi addirittura

abbiamo sindacato in sede di Commissione Europea perché ogni Stato membro pretende l'arrivo della notifica nella propria lingua e c'è stato risposto di imparare bene l'inglese.

Moderatore

Io volevo inserirmi un attimo per chiedervi appunto di rivolgervi all'Eurosportello e sentire se negli altri Paesi comunitari c'è una normativa come quella italiana a tutela del consumatore che prescrive che le informazioni debbano comunque essere date nella lingua ufficiale di quei Paesi. Bisognerà chiedere se nel Paese dove arriveranno i propri prodotti esiste una normativa che prescrive che l'informazione al consumatore debba arrivare nella lingua ufficiale.

Se avete bisogno del numero dell'Eurosportello, potete rivolgervi a me nei prossimi giorni.

Esperto

Lascio una copia della documentazione che abbiamo predisposto alla dottoressa, di modo che sia a disposizione per tutti quelli che ne avranno bisogno.

Atti del seminario
La normativa sui dispositivi di protezione individuale

16 LUGLIO 2003

Relatori:

Dott.ssa Diamante Simonetta

*Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per
l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore*

Isp. Franco Celeste

Ispettore c/o Ispettorato Tecnico del Ministero delle Attività Produttive

Dispositivi di protezione individuale

(Relazione a cura della dott.ssa Diamante Simonetta)

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore

Scenario Comunitario

1) Obiettivo

Garantire la libera circolazione sul mercato comunitario dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) armonizzando completamente i requisiti essenziali di sicurezza ai quali detti dispositivi devono conformarsi.

2) Provvedimenti Comunitari

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui dispositivi di protezione individuale.

Modificata da :

direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993;

direttiva 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996.

3) Contenuto

3.1 Le direttive citate disciplinano i D.P.I. seguenti:

- i dispositivi o gli articoli destinati ad essere indossati o tenuti da una persona affinché essa sia protetta contro uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute e la sicurezza ;
- quelli destinati ad uso tanto professionale quanto privato (sport, attività del tempo libero, attività domestiche).

Sono esclusi dal campo d'applicazione delle direttive i D.P.I. disciplinati da qualsiasi altra direttiva che persegua gli stessi obiettivi, nonché i D.P.I. elencati nell'allegato I.

3.2 Le direttive in oggetto sono complementari a quella relativa alla scelta e all'impiego dei D.P.I. sul luogo di lavoro.

3.3 Definiscono gli obiettivi o i “requisiti essenziali” ai quali devono conformarsi i D.P.I. durante la fabbricazione e prima della loro immissione in commercio.

Più precisamente:

- requisiti generali applicabili a tutti i D.P.I.;
- i requisiti supplementari specifici per alcuni tipi di D.P.I.;
- taluni requisiti supplementari specifici per determinati rischi.

3.4 Gli Organismi europei di normazione stabiliscono norme europee armonizzate in base ai requisiti essenziali. Tali norme, che non rivestono carattere **obbligatorio**, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e recepite come disposizioni nazionali di contenuto identico.

3.5 Tutti i D.P.I. fabbricati in conformità alle norme armonizzate sono presunti conformi ai requisiti essenziali.

3.6 Le procedure di valutazione della conformità dei requisiti essenziali dei D.P.I. si basano sull’approccio modulare descritto nella decisione 93/465/CEE del Consiglio.

3.7 La valutazione della conformità dei D.P.I. rientra nell’ambito delle responsabilità:

- degli Organismi designati dagli Stati membri secondo criteri minimi di valutazione e che sono stati notificati alla Commissione e agli altri Stati membri, ovvero
- degli stessi fabbricanti.

3.8 Quando si tratta di D.P.I. che garantiscono una protezione contro rischi minori (I categoria), è sufficiente una semplice dichiarazione di conformità del fabbricante.

3.9 Prima dell’immissione in commercio, il D.P.I. deve essere munito della marcatura “CE” di conformità, la quale:

- ne attesta la conformità alle disposizioni delle presenti direttive;
- è costituita da un simbolo grafico comune, la sigla CE;
- viene apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

3.10 Nel caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, la marcatura CE ne includerà il numero di identificazione.

3.11 Qualora il D.P.I. sia disciplinato da altre direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica egualmente la conformità del D.P.I. ai requisiti di dette direttive.

3.12 Può essere apposta ogni altra marcatura sui D.P.I. purché questo non crei confusione con le marcature di conformità.

3.13 Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni qualora constatino l'apposizione indebita della marcatura CE.

3.14 E' previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 1995, durante il quale per gli Stati membri è stato possibile autorizzare l'immissione in commercio o la messa in servizio dei dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni in vigore sul loro territorio il 30 giugno 1992.

Scenario nazionale

- Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di “Attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”.

- Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di “Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale”.

Campo d’applicazione

Si intendono per dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa o li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.

Sono anche considerati D.P.I.:

- L’insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da rischi;
- un D.P.I. collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona;
- i componenti intercambiabili di un D.P.I.;
- i sistemi di collegamento di un D.P.I. ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al D.P.I..

Sono esclusi dal campo di applicazione del provvedimento:

- D.P.I. usati dalle forze armate e per il mantenimento dell’ordine;
- D.P.I. di autodifesa in caso di aggressione;
- D.P.I. ad uso privato contro condizioni atmosferiche (copricapo, ombrelli, ecc.), l’umidità e l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.), il calore (guanti, ecc.);
- D.P.I. destinati alla protezione di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili;
- Caschi e visiere per utilizzatori di autoveicoli a motore a due o tre ruote.

Categorie di D.P.I.

Sono suddivisi in tre categorie.

Appartengono alla **prima categoria** i D.P.I. di progettazione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici o da prodotti detergenti; conseguenze di contatto con oggetti caldi a temperatura non superiore a 50° C; ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni permanenti; azione lesiva dei raggi solari).

Appartengono alla **seconda categoria** i D.P.I. che non rientrano nelle altre due categorie.

Appartengono alla **terza categoria** i D.P.I. di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Rientrano esclusivamente in questa categoria:

- apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol e contro gas irritanti e tossici;
- apparecchi di protezione isolanti, compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- D.P.I. che assicurano una protezione limitata nel tempo contro aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti;
- D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d'aria non inferiore a 100 gradi C con o senza radiazioni infrarosse, fiamme e materiali in fusione;
- D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d'aria non superiore a - 50 gradi C;
- D.P.I. destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- D.P.I. destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose.

Requisiti essenziali

Nell'allegato II del D.to Lg.vo 475/92 sono riportati:

3.1 Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i tipi di D.P.I.:

- principi di progettazione,
- innocuità dei D.P.I.,
- fattori di comfort e di efficacia
- nota informativa del fabbricante.

Questa deve riportare:

- a) le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione;
- b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione;
- c) gli accessori utilizzabili con i D.P.I. e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- d) le classi di protezione e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- e) la data e i termini di scadenza dei D.P.I. e di alcuni dei loro componenti;
- f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei D.P.I..

3.2 Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi (D.P.I. del viso, degli occhi, che avvolgono parti del corpo, dotati di sistemi di regolazione, ecc.).

3.3 Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire (protezione contro gli urti meccanici, contro la compressione di una parte del corpo, prevenzione di annegamenti, protezione contro gli effetti del rumore, ecc.).

Marcatura CE

La marcatura CE deve essere apposta dal fabbricante su ogni D.P.I. in modo indelebile per tutta la durata prevista di tale D.P.I.; se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio. In caso di intervento di un Organismo notificato nella fase di controllo della produzione, viene aggiunto il suo numero distintivo.

Scheda D.P.I di Prima Categoria (a cura della dott.ssa Diamante Simonetta)

Fonti normative

D.lgs. 4 dicembre 1992, n.495-dir. 89/686/CE

D.lgs. 2 gennaio 1997, n.10, dir. 93/68/CE, dir. 93/95/CE, dir. 96/58/CE

D.P.I. di Prima categoria

Si intendono per dispositivi di protezione individuale D.P.I. i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa, o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza

I D.P.I. di prima categoria sono quelli di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità quali:

- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi che non espongano a temperature superiori a 50 °C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- azione lesiva dei raggi solari

D.P.I. esclusi

- Prodotti per forze armate o polizia;
- prodotti per autodifesa;
- prodotti per uso privato contro condizioni atmosferiche, calore, acqua, umidità;
- prodotti per il salvataggio di persone imbarcate su navi e aerei;
- prodotti da utilizzare su veicoli a due o tre ruote: caschi, visiere.

Conformità

Sono conformi se rispondono ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell'allegato II del d.lgs. 475/92/CE. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i D.P.I. che rispondono alle norme armonizzate. I riferimenti delle norme armonizzate sono emanati con decreto del *Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*. In assenza di norme armonizzate i due ministeri individuano le norme nazionali, UNI e CEI, compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza.

Marcatura di conformità

E' rappresentata dalla marcatura CE di dimensioni minime di 5 mm apposta sul prodotto o, se ciò non è possibile per le piccole dimensioni, sull'imballaggio e nella nota informativa. Sono ammessi pittogrammi o ideogrammi riguardanti avvertenze ed indicazioni per la salute e la sicurezza, perfettamente leggibili per tutta la durata del D.P.I..

Le indicazioni devono essere in lingua italiana. La nota informativa deve contenere, in funzione della tipologia del D.P.I.:

1. nome ed indirizzo del fabbricante o rappresentante stabilito nell'UE;
2. istruzioni per l'uso;
3. prestazioni risultanti dagli esami tecnici; indicazione degli accessori e dei pezzi di ricambio;
4. limiti di utilizzazione; data o termine di scadenza per quei D.P.I. soggetti ad invecchiamento;
5. tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
6. prodotti di pulizia utilizzabili;
7. significato delle marcature;
8. riferimenti alle direttive ed alle norme comunitarie e nazionali applicate.

Obblighi per il fabbricante o per il rappresentante stabilito nell'UE

Presentazione su richiesta dell'Autorità competente ai controlli della dichiarazione di conformità CE e della documentazione tecnica di costruzione del modello, di cui all'allegato III del decreto 475/92, predisposta prima della commercializzazione. Il fabbricante può richiedere l'attestato di conformità CE ad un organismo di controllo autorizzato, oppure sottoporsi al controllo della produzione, in tale caso deve essere apposto sul D.P.I. il numero di identificazione dell'organismo notificato.

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sono demandati al *Ministero delle Attività Produttive e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* in coordinamento tra loro.

Per quanto riguarda il Ministero delle attività produttive, la vigilanza ed il controllo sono effettuati per i D.P.I. destinati al consumatore finale dall'Ufficio D4 della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela del consumatore, mentre per i D.P.I. di II e III categoria dall'Ispettorato tecnico della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.

Provvedimenti sanzionatori

- Mancanza o illegittima apposizione della marcatura CE: regolarizzazione entro 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine viene

emanato un provvedimento di divieto di commercializzazione e di ritiro dal mercato a carico del fabbricante o del rappresentante stabilito nell'UE o del responsabile della commercializzazione;

- Mancanza della marcatura CE:
- Non conformità ai requisiti di sicurezza o inosservanza del divieto di commercializzazione:.....

I provvedimenti di accertamento, adeguamento di sospensione temporanea dal commercio e di ritiro dal mercato sono disposti dalla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

Scheda D.P.I di seconda categoria (a cura della dott.ssa Diamante Simonetta)

Fonti normative

D.lgs. 4 dicembre 1992, n.495-dir. 89/686/CE

D.lgs. 2 gennaio 1997, n.10-dir. 93/68/CE, dir. 93/95/CE, dir. 96/58/CE

D.P.I. di Seconda categoria

Si intendono per dispositivi di protezione individuale D.P.I. i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa, o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza

I D.P.I. di seconda categoria non sono compresi in quelli di prima e terza categoria.

D.P.I. esclusi

- Prodotti per forze armate o polizia;
- prodotti per autodifesa;
- prodotti per uso privato contro condizioni atmosferiche, calore, acqua, umidità;
- prodotti per il salvataggio di persone imbarcate su navi e aerei;
- prodotti da utilizzare su veicoli a due o tre ruote: caschi, visiere.

Conformità

Sono conformi se rispondono ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell'allegato II del d.lgs. 475/92/CE. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i D.P.I. che rispondono alle norme armonizzate. I riferimenti delle norme armonizzate sono emanati con decreto del *Ministero delle Attività Produttive* di concerto con il *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*. In assenza di norme armonizzate i due ministeri individuano le norme nazionali, UNI e CEI, compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza.

Marcatura di conformità

E' rappresentata dalla marcatura CE di dimensioni minime di 5 mm apposta sul prodotto o, se ciò non è possibile per le piccole dimensioni, sull'imballaggio e nella nota informativa. Sono ammessi pittogrammi o ideogrammi riguardanti avvertenze ed indicazioni per la salute e la sicurezza, perfettamente leggibili per tutta la durata del D.P.I..

Le indicazioni devono essere in lingua italiana. La nota informativa deve contenere, in funzione della tipologia del D.P.I.:

9. nome ed indirizzo del fabbricante o rappresentante stabilito nell'UE;
10. istruzioni per l'uso;
11. prestazioni risultanti dagli esami tecnici; indicazione degli accessori e dei pezzi di ricambio;
12. limiti di utilizzazione; data o termine di scadenza per quei D.P.I. soggetti ad invecchiamento;
13. tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
14. prodotti di pulizia utilizzabili;
15. significato delle marcature;
16. riferimenti alle direttive ed alle norme comunitarie e nazionali applicate.

Obblighi per il fabbricante o per il rappresentante stabilito nell'UE

Presentazione su richiesta dell'Autorità competente ai controlli della dichiarazione di conformità CE e della documentazione tecnica di costruzione del modello, di cui all'allegato III del decreto 475/92, predisposta prima della commercializzazione. Il fabbricante può richiedere l'attestato di conformità CE ad un organismo di controllo autorizzato, oppure sottoporsi al controllo della produzione, in tale caso deve essere apposto sul D.P.I. il numero di identificazione dell'organismo notificato.

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sono demandati ai *Ministero delle Attività Produttive* e al *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* in coordinamento tra loro.

La vigilanza ed il controllo sono effettuati per i D.P.I. destinati al consumatore finale dall'Ufficio D4 della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela del consumatore, mentre per i D.P.I. di II e III categoria dall'Ispettorato tecnico della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.

Provvedimenti sanzionatori

- Mancanza o illegittima apposizione della marcatura CE: regolarizzazione entro 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine viene emanato un provvedimento di divieto di commercializzazione e di ritiro dal mercato a carico del fabbricante o del rappresentante stabilito nell'UE o del responsabile della commercializzazione;
- Mancanza della marcatura CE:
- Non conformità ai requisiti di sicurezza: arresto sino a sei mesi o ammenda da....a....
- Inosservanza del divieto di commercializzazione:.....

I provvedimenti di accertamento, adeguamento di sospensione temporanea dal commercio e di ritiro dal mercato sono disposti dalla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

Scheda D.P.I di terza categoria (a cura della dott.ssa Diamante Simonetta)

Fonti normative

D.lgs. 4 dicembre 1992, n.495-dir. 89/686/CE

D.lgs. 2 gennaio 1997, n.10, dir. 93/68/CE, dir. 93/95/CE, dir. 96/58/CE

D.P.I. di Terza categoria

Si intendono per dispositivi di protezione individuale D.P.I. i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa, o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.

Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

- Apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro aerosol solidi, liquidi o gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; apparecchi di protezione isolanti, compresi quelli per immersione subacquea;
- D.P.I. che assicurano protezione limitata nel tempo contro aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti
- D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a - 50°C;
- D.P.I. destinati a salvaguardare da cadute dall'alto;
- D.P.I. destinati a salvaguardare da tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

D.P.I. esclusi

- Prodotti per forze armate o polizia;
- prodotti per autodifesa;
- prodotti per uso privato contro condizioni atmosferiche, calore, acqua, umidità;
- prodotti per il salvataggio di persone imbarcate su navi e aerei;
- prodotti da utilizzare su veicoli a due o tre ruote: caschi, visiere.

Conformità

Sono conformi se rispondono ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell'allegato II del d.lgs. 475/92/CE. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i D.P.I. che rispondono alle norme armonizzate. I riferimenti delle norme armonizzate sono emanati con decreto del *Ministero delle Attività Produttive* di concerto con il *Ministero del*

Lavoro e delle Politiche sociali. In assenza di norme armonizzate i due ministeri individuano le norme nazionali, UNI e CEI, compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza.

Marcatura di conformità

E' rappresentata dalla marcatura CE di dimensioni minime di 5 mm apposta sul prodotto o, se ciò non è possibile per le piccole dimensioni, sull'imballaggio e nella nota informativa. Sono ammessi pittogrammi o ideogrammi riguardanti avvertenze ed indicazioni per la salute e la sicurezza, perfettamente leggibili per tutta la durata del D.P.I..

Le indicazioni devono essere in lingua italiana. La nota informativa deve contenere, in funzione della tipologia del D.P.I.:

17. nome ed indirizzo del fabbricante o rappresentante stabilito nell'UE;
18. istruzioni per l'uso;
19. prestazioni risultanti dagli esami tecnici; indicazione degli accessori e dei pezzi di ricambio;
20. limiti di utilizzazione; data o termine di scadenza per quei D.P.I. soggetti ad invecchiamento;
21. tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
22. prodotti di pulizia utilizzabili;
23. significato delle marcature;
24. riferimenti alle direttive ed alle norme comunitarie e nazionali applicate.

Obblighi per il fabbricante o per il rappresentante stabilito nell'UE

Presentazione su richiesta dell'Autorità competente ai controlli della dichiarazione di conformità CE e della documentazione tecnica di costruzione del modello, di cui all'allegato III del decreto 475/92, predisposta prima della commercializzazione, nonché dell'attestato di certificazione CE di un organismo notificato che sottopone al controllo il sistema di qualità della produzione o del prodotto finito.

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sono demandati al *Ministero delle Attività Produttive e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* in coordinamento tra loro.

La vigilanza ed il controllo sono effettuati per i D.P.I. destinati al consumatore finale dall'Ufficio D4 della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela del consumatore, mentre per i D.P.I. di II e III categoria dall'Ispettorato tecnico della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.

Provvedimenti sanzionatori

- Mancanza o illegittima apposizione della marcatura CE: regolarizzazione entro 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine viene emanato un provvedimento di divieto di commercializzazione e di ritiro dal mercato a carico del fabbricante o del rappresentante stabilito nell' UE o del responsabile della commercializzazione;
- Mancanza della marcatura CE:
- Mancanza dell'attestato di certificazione CE:.....
- Non conformità ai requisiti di sicurezza: arresto da sei mesi a tre anni;
- Inosservanza del divieto di commercializzazione:.....

I provvedimenti di accertamento, adeguamento di sospensione temporanea dal commercio e di ritiro dal mercato sono disposti dalla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

Dispositivi di protezione individuale

Articolato del d.lgs 475/92 così come modificato dal d.lgs. 10/97

Relazione a cura dell'isp. Franco Celeste

Ispettore c/o Ispettorato Tecnico del Ministero delle Attività Produttive

Art. 1 Campo d'applicazione

Art. 2 (*)

- Norme armonizzate
- Norme nazionali che traspongono quelle armonizzate
- Norme nazionali compatibili con requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II

Art. 3 (*)

- Immissione sul mercato o in servizio solo se i D.P.I. rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza (all.II)
- D.P.I. conformi (marcatura CE) se il fabbricante/rappresentante può presentare:
 1. dichiarazione CE di conformità (all. IV)
 2. attestato di certificazione CE (solo per D.P.I di I e II categoria)
- Immissione sul mercato di componenti di D.P.I. non muniti di marcatura CE in altri D.P.I. purché detti componenti non siano essenziali o indispensabili
- Fiere, esposizioni, manifestazioni: possono essere esposti D.P.I. non conformi purché accompagnati da un cartello visibile che ne indichi il divieto di vendita

Art. 4 (*) D.P.I. I[^] cat

- Danni fisici di lieve entità prodotti da:
 - Strumenti meccanici
 - Prodotti per la pulizia
 - Contatto con oggetti caldi
 - Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali
 - Urti lievi/vibrazioni che non raggiungono organi vitali
 - Raggi solari

D.P.I. II[^] cat.

Residuali

D.P.I. III[^] cat.

Rischi di morte o di lesioni gravi permanenti

Progettazione complessa:

1. apparecchi di protezione respiratoria filtranti (gas tossici, irritanti, ecc.)
2. apparecchi isolanti per immersioni
3. protezione contro aggressioni chimiche/radiazioni ionizzanti
4. temperature maggiori di 100°C/radiazioni infrarosse/fiamme/materiali in fusione
5. temperature minori di -50°C
6. cadute dall'alto
7. tensioni elettriche pericolose

Art. 5 (*) PROCEDURE di CERTIFICAZIONE

D.P.I. I[^] e II[^] cat.:

Il fabbricante/rappresentante prima di fabbricare il D.P.I. deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE

D.P.I. I[^] II[^] e III[^] cat.

1. Il fabbricante/rappresentante prima di commercializzare deve preparare la documentazione tecnica (all. III) da presentare alle autorità preposte alla sorveglianza
2. Dichiarazioni di conformità CE (all. VI)

D.P.I. III[^] cat.

Sono sottoposti a scelta del costruttore al controllo del prodotto finito (art. 9) oppure al controllo del sistema di qualità (art. 10).

Art. 6 (*) ORGANISMI DI CONTROLLO

Procedure per l'autorizzazione (all. V)

Art. 7 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

- Attesta la realizzazione in conformità alla legge
- Contenuti della domanda (una per ogni modello di D.P.I.)
- Verifiche di:
 1. conformità della documentazione tecnica
 2. conformità delle specifiche tecniche
 3. conformità della documentazione tecnica del fabbricante
 4. rispondenza del modello
- Revoca degli attestati di certificazione CE

Art. 8, 9, 10 SISTEMI di CONTROLLO della PRODUZIONE dei D.P.I. di III[^] categoria

- Controllo del prodotto finito
- Controllo del sistema di qualità

Art. 11(*) (Art. 7) DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

Prima di iniziare la commercializzazione il fabbricante/rappresentante effettua la dichiarazione di conformità da allegare alla documentazione tecnica (all. VI), quindi appone la marcatura CE

Art. 12(*) (Art. 8) MARCATURA CE

- All. IV
- Nel caso di intervento di un Organismo notificato nel controllo della produzione va aggiunto il numero identificativo
- Marcatura CE su ogni esemplare in modo visibile. Leggibile ed indelebile (oppure sull'imballaggio)
- Evitare confusioni con altri marchi

Art. 12 bis D.P.I. disciplinati da altre norme che prevedono l'apposizione della marcatura CE: questa indica che il D.P.I. è conforme a tali norme

- Documentazione tecnica (anche in lingua italiana)
- Istruzioni ed avvertenze (anche in lingua italiana)

Art. 13 (*) (art.10) Vigilanza

- Potenziale pericolosità/inefficacia di D.P.I. correttamente utilizzato: ritiro temporaneo e divieto di utilizzazione
- Notifica alla Commissione UE, precisando se si tratta di:
 1. Difformità ai requisiti essenziali di sicurezza (all. II)
 2. Applicazione non corretta delle norme
 3. Lacuna delle norme
 4. Apposizione non legittima della marcatura CE
 5. Dichiarazione di conformità CE non legittima: 30 gg. per regolarizzare, per inadempienza ritiro definitivo dal mercato
 6. Mancata apposizione della marcatura CE
 7. Difformità dai dispositivi sottoposti all'esame CE di tipo: 30 gg. per ritiro dal mercato, per inadempienza ritiro definitivo dal mercato
 8. Oneri dei provvedimenti a carico del fabbricante/rappresentante/responsabile della commercializzazione

Art. 14 (*) (art.11) SANZIONI

Dispositivi di protezione individuale a cura dell'Isp. Franco Celeste

Osservazioni di carattere generale

Per i D.P.I. di I categoria è sufficiente la **dichiarazione di conformità** del fabbricante, mentre per la II e la III categoria è necessario che venga rilasciato un **attestato di certificazione** da parte di un organismo notificato a livello europeo.

Per i D.P.I. degli occhi la direttiva 89/686/CEE precisa che la documentazione è costituita, oltre dalla dichiarazione di conformità eventualmente accompagnata da un attestato di certificazione per i D.P.I. di II e III categoria, da un **fascicolo tecnico** e da una **nota informativa**.

Dichiarazione di conformità (Allegato II e VI)

La dichiarazione di conformità è l'atto con il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara che il nuovo D.P.I.:

- è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE;
- la classe del D.P.I.;
- le norme nazionali o internazionali di riferimento;
- e per i D.P.I. di II e III classe gli estremi dell'attestato di certificazione rilasciato da un Ente notificato.

Fascicolo tecnico (Allegato III)

Il fascicolo tecnico è costituito da:

- l'elenco dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute tenuti presenti nella progettazione del modello;
- l'elenco delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche tenute presenti nella progettazione del modello;
- i progetti generali e dettagliati dei D.P.I., incluse eventualmente le note di calcolo per quanto necessario alla verifica di rispondenza ai requisiti essenziali;
- i risultati delle prove di prototipo se necessarie alla verifica di rispondenza ai requisiti essenziali;
- la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati in azienda da parte del fabbricante;
- una copia della nota informativa.

Nota informativa (Allegato II)

La nota informativa deve contenere le seguenti informazioni:

- nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità;
- istruzioni per l'uso, la pulizia e la manutenzione del D.P.I.;

- caratteristiche tecniche e grado di protezione facendo riferimento ai requisiti di norma;
- classi di protezione, limiti di impiego ed avvertenze eventualmente necessarie;
- accessori impiegabili.

Dopo aver prodotto la documentazione di cui sopra il fabbricante può apporre sul prodotto la marcatura CE che deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 93/68/CEE. La marcatura è costituita dalle iniziali CE per i D.P.I. di I categoria mentre per i prodotti di II e III categoria anche dal numero identificativo dell'Organismo di controllo.

La marcatura CE deve essere apposta su ogni D.P.I., in modo visibile, leggibile ed indelebile. Se ciò risulta impossibile date le piccole dimensioni del D.P.I. la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio rispettando le proporzioni graduate del simbolo grafico.

Vigilanza

Il controllo sulla conformità dei D.P.I. di I categoria ai requisiti essenziali della direttiva è svolto dal Ministero delle Attività Produttive. Qualora sia segnalata una potenziale pericolosità o la non rispondenza dei D.P.I. ai requisiti di sicurezza, previa verifica della segnalazione, il Ministero, anche in via immediata, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato dando informazione del provvedimento alla Commissione Europea.

Sanzioni amministrative

Il fabbricante o l'importatore suo mandatario che produce o pone in commercio D.P.I. non conformi ai requisiti essenziali è punito:

- Per i D.P.I. di classe I con la sanzione amministrativa di una ammenda compresa tra.....;
- Per i D.P.I. di classe II con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda compresa tra.....;
- Per i D.P.I. di classe III con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Il costruttore che inizi la produzione di D.P.I. di III categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato attestato di certificazione CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Il fabbricante che ometta la stesura della dichiarazione di conformità o l'applicazione della marcatura CE sui D.P.I. di tutte le categorie, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma tra

Chiunque ponga i commerci D.P.I. privi di marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

Documentazione

a cura dell'Isp. Franco Celeste

D.P.I. PRIMA CATEGORIA

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- MARCATURA CE
- NOTA INFORMATIVA

D.P.I. SECONDA E TERZA CATEGORIA

- DICHIARAZIONE CONFORMITA'
- ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE
- FASCICOLO TECNICO
- NOTA INFORMATIVA
- MARCATURA CE + NUMERO ORGANISMO NOTIFICATO

Marcatura CE e Direttiva 89/686/CEE sui D.P.I. a cura dell'Isp. Franco Celeste

La Direttiva 89/686/CEE, provvedimento comunitario sui D.P.I., recepita in Italia con il D.Lgs. 475/92, così come modificato dal D. Lgs. 10/97 definisce le condizioni necessarie per l'immissione sul mercato comunitario dei dispositivi di protezione individuale.

Il prodotto viene classificato in tre categorie a seconda del rischio che il consumatore può correre durante l'utilizzo.

Gli occhiali da sole appartengono alla prima categoria di D.P.I. perché di progettazione semplice, per i quali il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro i rischi minimi i cui effetti possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni.

Alla terza categoria appartengono i D.P.I. di progettazione complessa destinati a proteggere contro i pericoli mortali o rischi gravi alla salute di chi li indossa.

Per esempio in questa classe rientrano:

- Maschere o schermi per fonderia;
- D.P.I. per la protezione da radiazioni ionizzanti;
- D.P.I. per la protezione da rischi elettrici;
- Alcuni filtri ed occhiali di protezione contro radiazioni laser;
- Apparecchi di protezione delle vie respiratorie;
- Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto.

1. Documentazione

Per la I categoria è sufficiente la dichiarazione di conformità del fabbricante, per la II e la III è necessario un **attestato di certificazione** da parte di un organismo notificato.

La documentazione è costituita, oltre che dalla **dichiarazione di conformità**, eventualmente accompagnata da un attestato di certificazione per i D.P.I. di II e di III categoria, da un **fascicolo tecnico** e da una **nota informativa**.

1.1 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è l'atto con il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara che il D.P.I.:

- È conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE
- La classe del D.P.I.
- Le norme nazionali o internazionali di riferimento
- E per i D.P.I. di II e di III categoria gli estremi dell'attestato di certificazione rilasciato da un organismo notificato.

1.2 Fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico è costituito da:

- L'elenco dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute tenuti presenti nella progettazione del modello;
- L'elenco delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche presenti nella progettazione del modello;
- I progetti generali e dettagliati dei D.P.I., incluse eventualmente le note di calcolo per quanto necessario alla verifica di rispondenza ai requisiti essenziali;
- I risultati delle prove di prototipo se necessarie alla verifica di rispondenza ai requisiti essenziali;
- La descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati in azienda da parte del fabbricante;
- Una copia della nota informativa.

1.3 Nota informativa

La nota informativa deve contenere le seguenti informazioni:

- Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità;
- Istruzioni per l'uso, la pulizia e la manutenzione del D.P.I.;
- Caratteristiche tecniche e grado di protezione facendo riferimento ai requisiti di norma;
- Classi di protezione, limiti di impiego ed avvertenze eventualmente necessarie;
- Accessori impiegabili.

2.MARCATURA CE

(caratteristiche e modalità di applicazione)

Il fabbricante può apporre sul prodotto la marcatura CE solo dopo aver acquisito la documentazione sopra descritta.

La marcatura CE deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 93/68/CEE.

La marcatura è costituita dalle iniziali CE per i D.P.I. di I classe mentre i D.P.I. di II e di III classe anche dal numero identificativo dell'organismo notificato.

Deve essere apposta su ogni D.P.I. in modo visibile, leggibile ed indelebile. Se ciò risulta impossibile date le piccole dimensioni del D.P.I., la marcatura può essere apposta sull'imballaggio rispettando le proporzioni graduate del simbolo grafico.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

Prima di commercializzare un D.P.I. di qualsiasi categoria il costruttore deve preparare una documentazione tecnica di costruzione del modello (vedi All.

III del D.to Lg.vo 475/92), tenuta a disposizione dell'amministrazione di vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione del D.P.I., e una dichiarazione CE di conformità, con la quale attesta che gli esemplari di D.P.I. prodotti sono conformi alle disposizioni del D.to Lg.vo 475/92.

Prima di procedere alla produzione di D.P.I. di II e III categoria il costruttore deve richiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE del tipo ad un organismo notificato. L'organismo effettua le misure necessarie per stabilire la rispondenza del modello alle norme armonizzate o, in loro assenza, verifica la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali.

I D.P.I. di III categoria sono sottoposti, a scelta del fabbricante, ad uno dei due sistemi di verifica seguenti:

a) Controllo del prodotto finito:

Il costruttore adotta le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione garantisca l'omogeneità della produzione e la corrispondenza dei D.P.I. con il modello oggetto dell'attestato di certificazione CE. Un organismo notificato accerta la conformità della produzione esaminando un numero sufficiente di esemplari.

b) Controllo del sistema di qualità:

Il costruttore presenta ad un organismo notificato domanda di approvazione del proprio sistema di qualità. L'organismo effettua ogni necessaria verifica del sistema di qualità e ne accerta la capacità di rispettare la corrispondenza tra D.P.I. prodotti e il modello oggetto di certificazione CE.

Dispositivi di protezione individuale
Procedure di valutazione della conformità
(a cura dell'Isp. Franco Celeste)

Prima della commercializzazione (obbligo per il fabbricante/rappresentante).

A

A1) Documentazione tecnica di costruzione del modello (All. III), da tenere a disposizione per le Autorità competenti per 10 anni

A2) Dichiarazione CE di conformità

B

B1) Attestato di certificazione CE del tipo rilasciato da un organismo notificato

C

Il fabbricante può scegliere UNO dei due sistemi di verifica:

C1) Controllo del prodotto finito

C2) Controllo del sistema di qualità

D.P.I.

I^ cat. A

II^ cat. A e B

III^ cat. A, B e C

SCHEMA

	I^ cat.	II^ cat.	III^ cat.
	Salvaguardare la persona da rischi di lieve entità (art. 4, 3° comma D.lgs. 475/92)	Salvaguardare la persona da rischi per la salute e la sicurezza	Salvaguardare la persona da rischi di morte o lesioni gravi di carattere permanente
D.P.I. esclusi	Forze armate e Polizia Autodifesa Uso privato contro condizioni atmosferiche Salvataggio di persone imbarcate Caschi visiere per due o tre ruote	Idem	Idem Inclusi (elenco art. 4)
CONFORMITA'	All. II Norme Armonizzate Norme UNI – CEI	Idem	Idem
MARCATURA CE	Sull'imballaggio o sulla nota informativa Pittogrammi su sicurezza/salute Lingua italiana Nota informativa (*)	Idem	Marcatura CE + numero identificazione Organismo Notificato + nota informativa
OBBLIGHI DEL FABBRICANTE	Dichiarazione di conformità CE Documentazione tecnica di costruzione (All. III) <i>Può</i> chiedere l'attestato CE di certificazione oppure sottoporsi al controllo di produzione	Dichiarazione di conformità CE Documentazione tecnica di costruzione (All. III) Attestato CE di certificazione Può sottoporsi al controllo di produzione	Dichiarazione di conformità CE Documentazione tecnica di costruzione (All. III) Attestato CE di certificazione Deve sottoporsi al controllo di produzione
Vigilanza e Controllo	M.A.P. Ufficio D4	M.A.P. Ispettorato Tecnico	M.A.P. Ispettorato Tecnico
Sanzioni	Mancanza o illegale apposizione marcatura CE. Non conformità ai requisiti di sicurezza	Idem	Mancanza marcatura CE. Mancanza dell'attestato certificazione CE Non conformità ai requisiti di sicurezza

(*) NOTA INFORMATIVA

- Nome ed indirizzo del fabbricante/rappresentante
- Istruzioni d'uso
- Prestazioni ottenute dagli esami tecnici
- Indicazioni degli accessori/pezzi di ricambio
- Limiti di utilizzazione
- Data (scadenza)
- Tipo di imballaggio usato per il trasporto
- Prodotti di pulizia utilizzabili
- Significato delle marcature
- Riferimenti alle direttive/norme comunitarie e nazionali

Guida alla classificazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Commissione delle Comunità Europee

Direzione Generale III Industria

Affari industriali II: industria dei beni strumentali Meccanica ed elettrotecnica

La direttiva del Consiglio 89/686/CEE (a), del 21 dicembre 1989, modificata dalle direttive 93/68/CEE(b) e 93/95/CEE(c), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI), stabilisce all'articolo 8 le procedure di certificazione da applicare prima dell'emissione sul mercato e in servizio di questi dispositivi.

Le procedure di certificazione dipendono dalla categoria di ciascun DPI.

Il presente documento è stato elaborato in seguito ai lavori del gruppo di lavoro DPI del Comitato 89/392/CEE allo scopo di esplicitare le categorie di certificazione di cui all'articolo 8 precisando:

- la categoria di certificazione corrispondente a ciascuno dei DPI citati;
- i dispositivi che non rientrano nel quadro della direttiva

Si richiama l'attenzione del lettore sul fatto che soltanto i testi delle direttive e del suo recepimento nel diritto nazionale di ciascun Stato membro hanno forza giuridica. In caso di dubbio, occorre fare riferimento ai testi comunitari pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e al loro recepimento nel diritto nazionale.

Le spiegazioni fornite nel presente documento potranno essere modificate o completate, se necessario, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione.

L'allegato 1 riprende i termini della direttiva, ma la numerazione dei diversi elementi è stata modificata in modo da poterli citare come giustificazione nel presente documento.

Le procedure di valutazione della conformità corrispondenti alle categorie di certificazione utilizzate nel presente documento sono:

- a) per la categoria di certificazione I, la dichiarazione di conformità del fabbricante sotto la sua unica responsabilità (articolo 8, paragrafo 3);

- b) per la categoria di certificazione II, la dichiarazione di conformità del fabbricante dopo che un organismo notificato ha stabilito un attestato di certificazione “CE” corrispondente ad un modello dei DPI (articolo 8, paragrafo 2);
- c) per la categoria di certificazione III, la dichiarazione di conformità del fabbricante dopo che un organismo notificato ha stabilito un attestato di certificazione “CE” corrispondente ad un modello dei DPI e dopo che un organismo notificato (lo stesso che ha rilasciato l’attestato di certificazione “CE” o un altro) ha effettuato il controllo “qualità” dei DPI fabbricati (articolo 8, paragrafo 4).

Osservazioni importanti

A prescindere dalla categoria di certificazione (I, II o III), un DPI deve soddisfare i vari requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. Il fabbricante deve tenerne conto nella progettazione e fabbricazione del DPI.

L’organismo notificato preposto alla certificazione “CE” (categorie di certificazione II e III) dovrà:

- nel caso di un DPI unico, verificare la corretta applicazione di tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili,
- nel caso di un DPI costituito da un’associazione di diversi dispositivi, verificare la corretta applicazione dei vari requisiti essenziali di salute e di sicurezza, tenendo conto delle eventuali prove già effettuate su taluni di questi dispositivi (non ripetizione di prove già effettuate da un organismo notificato o di prove riconosciute da un organismo notificato), e effettuare le prove complementari necessarie a seguito dell’associazione di questi dispositivi.

L’organismo notificato preposto al controllo della fabbricazione di DPI di categorie di certificazione III dovrà, ai fini dell’applicazione degli articoli 11A e 11B, procedere al controllo delle caratteristiche direttamente attinenti a questa categoria di certificazione III (ad esempio, protezione della funzione respiratoria contro aerosol solidi, protezione contro i rischi elettrici).

Queste disposizioni si applicano sia ai DPI unici che ai DPI costituiti da un’associazione di diversi dispositivi di protezione.

Denominazione del DPI	Categoria di certificazione	Motivazione
-----------------------	-----------------------------	-------------

1.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

1.1 Tutti i dispositivi che proteggono l'udito (collocati nell'orecchio o sull'orecchio)	II	
--	----	--

2.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI

2.1 Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e i filtri,	II	
eccetto:		
2.2 Dispositivi di protezione degli occhi e filtri concepiti e fabbricati per consentire l'intervento in ambienti caldi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura dell'aria uguale o superiore a 100°C, con o senza irraggiamento infrarosso, fiamme o grandi proiezioni di materie in fusione	III	3.3.4
2.3 Dispositivi di protezione degli occhi e filtri che proteggono contro le radiazioni ionizzanti	III	3.3.3
2.4 Dispositivi di protezione degli occhi e filtri concepiti e fabbricati per proteggere contro i rischi elettrici	III	3.3.7
2.5 Occhiali e maschere da nuoto e/o di immersione	I	3.1.1

2.6 Dispositivi di protezione degli occhi e filtri concepiti e fabbricati per proteggere esclusivamente contro gli effetti del sole, occhiali da sole non aventi proprietà di correzione della vista, per uso privato e professionale	I	3.1.6
2.7 Occhiali-maschere da sci di tutti i tipi, eccetto gli occhiali correttivi	I	3.1.6
2.8 Occhiali correttivi, compresi gli occhiali da sole correttivi Nota: quando gli occhiali correttivi possiedono caratteristiche di protezione diverse dalla protezione contro gli effetti del sole (ad esempio, contro gli urti, le proiezioni abrasive.....), sono classificati come dispositivi di protezione individuale della categoria corrispondente ai rischi considerati per, ed unicamente per queste caratteristiche di protezione	O	uso medico
2.9 Visiere integrali a caschi concepiti e fabbricati per l'uso su veicoli a motore a 2 o a 3 ruote	O	2.5

3.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE CADUTE DALL'ALTO

<p>3.1 Tutti i dispositivi di protezione concepiti e fabbricati per proteggere contro la caduta dall'alto per uso privato o professionale (lavori in altezza, caduta da un'imbarcazione, alpinismo, arrampicata, speleologia, ecc.). Questa categoria comprende anche i dispositivi che permettono il lavoro in sospensione e in appoggio (imbracature, cosciali, cinture, ecc.)</p> <p>Nota: Questi dispositivi comprendono le imbracature (cosciali, imbracature, ecc.) e tutti gli accessori destinati a fissare la persona alla struttura, ad eccezione dei punti di ancoraggio (cioè facenti parte integrante della struttura o della montagna).</p> <p>Ad esempio per uso professionale: corregge, dispositivi mobili di arresto della caduta, moschettoni, dissipatori di energia, ecc.</p> <p>Ad esempio per alpinismo, arrampicata, speleologia: corde d'attacco (semplici) e corde doppie, cinghie, moschettoni di scalata, chiodi ad espansione, cunei a incastro, chiodi da roccia, chiodi da ghiaccio, ganci da scalata artificiale,</p>	<p>III</p>	<p>3.3.6</p>
--	------------	--------------

eccetto:		
3.2 Dispositivi che consentono l'accesso o l'abbandono di posizioni in quota (sedili su argani, dispositivi di discesa non dotati di un sistema incorporato di autoregolazione della velocità, ecc.)	O	non costituiscono DPI
3.3 Dispositivi di aiuto per scalate, arrampicate, speleologia (piccozze, martelli, dispositivi di discesa non dotati di un sistema incorporato di autoregolazione della velocità, dispositivi di risalita su una corda, ecc.)	O	non costituiscono DPI
3.4 Dispositivi di sostegno (imbracature, ecc.) concepiti e fabbricati per essere utilizzati con paracadute, strutture per il parapendio, deltaplani, ecc., e che non possono essere utilizzati per usi diversi da quelli per i quali sono stati concepiti.	O	non costituiscono DPI

4. DIPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL CAPO

4.1 Tutti i caschi compresi quelli per uso sportivo	II	
eccetto:		
4.2 Caschi concepiti e fabbricati per permettere l'intervento in ambienti caldi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura dell'aria uguale o superiore a 100°C, con o senza irraggiamento infrarosso, fiamme o grandi proiezioni di materie in fusione	III	3.3.4
4.3 Caschi concepiti e fabbricati per proteggere contro i rischi elettrici	III	3.3.7

4.4 Copricapo leggeri concepiti e fabbricati per proteggere il cuoio capelluto	I	3.1.5
4.5 Caschi concepiti e fabbricati per essere utilizzati su veicoli a motore a 2 o 3 ruote compresi quelli per usi agonistici	O	2.5
4.6 Caschi ed elmetti concepiti e fabbricati specificamente per forze armate o di mantenimento dell'ordine pubblico	O	2.1

5.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE TOTALE O PARZIALE DEL VISO

5.1 Tutti i dispositivi	II	
eccetto:		
5.2 5.2 Dispositivi concepiti e fabbricati per permettere l'intervento in ambienti caldi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura dell'aria uguale o superiore a 100°C, con o senza irraggiamento infrarosso, fiamme o grandi proiezioni di materia in fusione	III	3.3.4
5.3 Dispositivi concepiti e fabbricati per consentire l'intervento in ambienti freddi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura dell'aria uguale o inferiore a -50°C	III	3.3.5
5.4 Dispositivi concepiti e fabbricati per proteggere contro i rischi elettrici	III	3.3.7

5.5 Visiere concepite e fabbricate per essere integrate nei caschi utilizzati su veicoli a motore a 2 o a 3 ruote compresi quelli per usi agonistici	O	2.5
--	---	-----

6.INDUMENTI PROTETTIVI

6.1 Tutti gli indumenti e/o accessori di tali dispositivi (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per svolgere una funzione di protezione specifica	II	
eccetto:		
6.2 Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti o fabbricati per proteggere contro i rischi elettrici	III	3.3.7
6.3 Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per permettere l'intervento in ambienti caldi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura dell'aria uguale o superiore a 100°C, con o senza irraggiamento infrarosso, fiamme o grandi proiezioni di materie in fusione	III	3.3.4
6.4 Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per permettere un intervento in ambienti freddi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura dell'aria inferiore o uguale a -50°C.	III	3.3.5
6.5 Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per una protezione limitata nel tempo (1) dalle aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti	III	3.3.3

6.6 Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per isolare completamente dall'atmosfera circostante chi li indossa	III	Assimilati al 3.3.2
6.7 Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per proteggere contro le condizioni atmosferiche che non sono né eccezionali né estreme, per usi professionali	I	3.1.4
6.8 Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per proteggere contro aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali	I	3.1.1
6.9 Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per proteggere contro i rischi durante la manipolazione di oggetti caldi che non espongono a temperatura superiore a 50°C né a urti pericolosi	I	3.1.3
6.10 Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati specificamente per le forze armate o le forze dell'ordine compresi gli indumenti o i giubbotti antiproiettile, gli indumenti di protezione biologica o contro le radiazioni ionizzanti	O	2.1
6.11 Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per proteggere contro le condizioni atmosferiche che non sono né eccezionali né estreme per uso privato	O	2.3
6.12 Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) ordinari o sportivi (senza protezione specifica) comprese le uniformi	O	2.3

7.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA RESPIRAZIONE

7.1 Tutti i dispositivi per la protezione della respirazione concepiti e fabbricati per proteggere dai gas o da aerosol solidi o liquidi (2); tutti i dispositivi per la protezione della respirazione concepiti e fabbricati per isolare completamente dall'atmosfera; tutti i dispositivi per la protezione della respirazione concepiti e fabbricati per essere utilizzati durante le immersioni	III	
eccetto:		
7.2 Tutti i dispositivi per la protezione della respirazione concepiti e fabbricati specificamente per le forze armate o le forze di mantenimento dell'ordine	O	2.1
7.3 Maschere igieniche (3) usate in campo medico	O	uso medico
7.4 Maschere di comfort, non di protezione	O	non costituiscono DPI

8.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE E FUNZIONE ANTISCIVOLO

8.1 Tutti i dispositivi e/o gli accessori di tali dispositivi (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per assicurare funzioni di protezione specifica del piede e/o della gamba e antiscivolo	II	
eccetto:		

8.2 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili e fissi) concepiti e fabbricati per proteggere contro i rischi elettrici per i lavori sotto tensione pericolosa oppure utilizzati come isolanti per l'alta tensione	III	3.3.7
8.3 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per permettere l'intervento in ambienti caldi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura dell'aria uguale o superiore a 100°C, con o senza irraggiamento infrarosso, fiamme o grandi proiezioni di materie in fusione	III	3.3.4
8.4 Dispositivi e/o accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per permettere l'intervento in ambienti freddi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura dell'aria inferiore o uguale a -50°C	III	3.3.5
8.5 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per una protezione dalle aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti limitata nel tempo (4)	III	3.3.3
8.6 Dispositivi per lo sport (in particolare calzature) e/o accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per proteggere dagli urti provenienti dall'esterno	I	3.1.5

8.7 Dispositivi e/o loro accessori concepiti (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per proteggere contro le condizioni atmosferiche che non sono né eccezionali né estreme, per uso professionale	I	3.1.4
8.8 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per proteggere contro le condizioni atmosferiche, per uso privato e/o sportivo	O	2.3
8.9 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati specificamente per le forze armate o le forze dell'ordine, compresi i dispositivi di protezione biologica o contro le radiazioni ionizzanti	O	2.1
8.10 Alcune calzature, specialmente da sport, che comprendono elementi destinati a ammortire gli urti dovuti alla marcia, alla corsa..., o a assicurare un'aderenza o una stabilità (5); questi elementi devono essere considerati come elementi di comfort.	O	Non costituiscono DPI

9.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA MANO E/O DEL BRACCIO

9.1 Tutti i dispositivi e/o gli accessori di tali dispositivi (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per assicurare una funzione di protezione specifica della mano e/o del braccio	II	
eccetto:		
9.2 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per proteggere contro i rischi elettrici per i lavori sotto tensione pericolosa oppure utilizzati	III	3.3.7

come isolanti per l'alta tensione		
9.3 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per permettere l'intervento in ambienti caldi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura dell'aria uguale o superiore a 100°C, con o senza irraggiamento infrarosso, fiamme o grandi proiezioni di materie in fusione, compresi i dispositivi per i vigili del fuoco	III	3.3.4
9.4 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per permettere l'intervento in ambienti caldi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura dell'aria inferiore o uguale a -50°C	III	3.3.5
9.5 Dispositivi e/o accessori (staccabili o fissi) concepiti o fabbricati per una protezione dalle aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti limitata nel tempo (7)	III	3.3.3
9.6 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per proteggere da prodotti per la pulizia a bassa nocività (detersivi per le stoviglie, prodotti per la pulizia della casa,...), per uso professionale	I	3.1.2
9.7 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati per proteggere da aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali (punture dovute a cucitura, lavori di giardinaggio, lavori che comportano insudiciamento, sport, ecc.)	I	3.1.1
9.8 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e	I	3.1.3 e 3.1.4

fabbricati per proteggere dal calore contro i rischi derivanti dalla manipolazione di oggetti caldi, che non espongono a temperature superiori a 50°C né a urti pericolosi, e dal freddo esterno non estremo, per uso professionale		
9.9 Guanti e ditali per uso medico utilizzati nell'ambiente del uso medico paziente	O	uso medico
9.10 Guanti concepiti e fabbricati per proteggere dall'umidità, dal calore o dal freddo non estremo, per uso privato	O	2.3
9.11 Dispositivi e/o loro accessori (staccabili o fissi) concepiti e fabbricati specificamente per le forze armate e le forze dell'ordine, compresi i dispositivi di protezione biologica e contro le radiazioni ionizzanti	O	2.1

10.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DESTINATI A PREVENIRE L'ANNEGAMENTO E AIUTI AL GALLEGGIAMENTO

10.1 Tutti i dispositivi concepiti e fabbricati per proteggere dall'annegamento o per favorire il galleggiamento, compresi gli ausili di apprendimento al nuoto e i salvagenti gonfiabili non considerati come giocattoli (uso soltanto in acque poco profonde)	II	
eccetto:		
10.2 I salvagente e i giubbotti di salvataggio non indossati in permanenza dalle persone imbarcate a bordo di aeromobili e imbarcazioni (8)	O	2.4

11.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DAI RISCHI ELETTRICI

1.1 Per informazione: i dispositivi di protezione dai rischi elettrici sono compresi nelle tabelle precedenti. Nota: I lavori sotto tensione pericolosa sono quelli effettuati con una tensione pari o superiore a 50 V per la corrente alternata e 75 V per la corrente continua	III	3.3.7
eccetto:		
1.2 Utensili isolanti manuali	O	Non costituiscono DPI

1.Il fabbricante deve indicare i prodotti interessati e la durata della protezione

2.Il fabbricante deve indicare le principali caratteristiche di protezione del dispositivo nonché il tempo durante il quale può essere utilizzato o un'indicazione che permetta all'utente di identificare, in perfetta sicurezza, che l'efficacia del dispositivo sta per terminare.

3.Le maschere di protezione contro le infezioni microbiche, virali, ecc. rientrano nella categoria di certificazione III (preponderanza della protezione individuale sull'uso medico).

4.Il fabbricante deve indicare i prodotti e la durata della protezione.

5.Questa categoria riguarda in particolare le scarpe da calcio, da rugby, le scarpe da corsa con punte,.....

6.Questi dispositivi comprendono tutte le protezioni della mano o di una delle sue parti compresi i guanti, i mezzi guanti, le manopole, la protezione delle sole dita, del palmo, ecc..

7.Il fabbricante deve indicare i prodotti e la durata della protezione.

8.Le navi e gli aeromobili qui considerati sono quelli che imbarcano passeggeri, nonché le navi da mare soggette alle convenzioni internazionali IMO.

Le imbarcazioni da diporto a motore o a vela, i pescherecci e altre imbarcazioni per attività lavorative, ecc. non sono inclusi in questa categoria.

ALLEGATO 1

Sintesi del contenuto della direttiva 89/686/CEE

1 DEFINIZIONE DI DPI (articolo 1, paragrafo 2)

Si intende per DPI qualsiasi dispositivo o articolo destinato ad essere indossato o tenuto da una persona per proteggerla da uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.

Sono anche considerati DPI:

- 1.1 l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona da uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente (articolo 1, paragrafo 2, lettera a);
- 1.2 un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo, indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività (articolo 1, paragrafo 2, lettera b);
- 1.3 i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI (articolo 1, paragrafo 2, lettera c);
- 1.4 viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio/i (articolo 1, paragrafo 3);

2. DPI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA O NEL PRESENTE DOCUMENTO

- 2.0 DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva (articolo 1, paragrafo 4, primo trattino);
- 2.1.1 DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o per le forze dell'ordine (caschi, scudi, ecc.)(allegato 1, punto 1);
- 2.2 DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.)(allegato 1, punto 2);
- 2.3 DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
 - le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);

- l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
- il calore (guanti, ecc.)(allegato 1, punto 3);
- 2.4 DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente (allegato 1, punto 5);
- 2.5 caschi e le visiere per i veicoli a motore a 2 o 3 ruote (allegato 1, punto 5; aggiunto dalla direttiva 93/95/CEE).

3.CLASSIFICAZIONE

3.1 - DPI classificati nella categoria I per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito dalla Comunità deve effettuare, senza l'intervento di un organismo notificato, una dichiarazione di conformità "CE" (articolo 8, paragrafo 3).

I modelli di DPI di progettazione semplice di cui il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro i rischi minimi, i cui effetti, se gradualmente, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danno per l'utilizzatore.

Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI destinati a proteggere chi li indossa da:

- 3.1.1 aggressioni meccaniche con effetti superficiali (guanti da giardinaggio, ditali per cucire, ecc.);
- 3.1.2 prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e facilmente reversibile (guanti di protezione da soluzioni detergenti diluite, ecc);
- 3.1.3 rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi, che non espongono a una temperatura superiore ai 50°C, né a urti pericolosi (guanti, grembiuli ad uso professionale, ecc.);
- 3.1.4 agenti atmosferici non eccezionali né estremi (copricapo,indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ecc.);
- 3.1.5 piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali del corpo e non comportino lesioni irreversibili (copricapo leggeri contro le lesioni al cuoio capelluto, guanti, scarpe leggere, ecc.);
- 3.1.6 raggi solari (occhiali da sole).

3.2 - DPI classificati nella categoria II per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare una dichiarazione di conformità "CE" dopo che un organismo notificato abbia rilasciato una certificazione "CE" del tipo (articolo 8, paragrafo 2).

Tutti i DPI non elencati ai punti 3.1 o 3.3

3.3 - DPI classificati nella categoria III per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare una dichiarazione di conformità “CE” dopo che un organismo notificato abbia rilasciato una certificazione “CE” del tipo e che un organismo notificato abbia effettuato un controllo di fabbricazione (articolo 8, paragrafo 4, lettera a).

I DPI di progettazione complessa destinati a proteggere contro i pericoli mortali o che possano nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute, di cui il progettista presume che l’utente non possa scoprire in tempo gli effetti immediati.

Rientrano esclusivamente in questa categoria:

- 3.3.1 gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- 3.3.2 gli apparecchi di protezione respiratoria che isolano completamente dall’atmosfera, inclusi quelli destinati all’immersione;
- 3.3.3 i DPI che assicurano una protezione illimitata nel tempo contro le aggressioni chimiche o contro le radiazioni ionizzanti;
- 3.3.4 i dispositivi di intervento in ambienti caldi i cui effetti sono comparabili a quelli di una temperatura d’aria pari o superiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamma o grosse proiezioni di materie in fusione;
- 3.3.5 i dispositivi di intervento in ambienti freddi i cui effetti sono comparabili a quelli di una temperatura d’aria inferiore o pari a – 50°C;
- 3.3.6 i DPI destinati a proteggere dalle cadute dall’alto;
- 3.3.7 i DPI destinati a proteggere dai rischi elettrici per i lavori con tensioni pericolose o quelli utilizzati come isolanti per l’alta tensione.

Atti del seminario
La normativa relativa ai prodotti tessili

26 SETTEMBRE 2003

Relatori:

Dott.ssa Diamante Simonetta

*Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione Generale per
l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela del Consumatore*

Dott. Gabriele Lualdi

Responsabile certificazione c/o l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini srl

Saluto ai partecipanti

Dr. Renato Chahinian

Segretario Generale CCIAA di Treviso

Siamo ormai al penultimo incontro del nostro ciclo, incontro che riguarda la normativa relativa ai prodotti tessili. Questa normativa è di interesse da una parte per i consumatori e, dunque, per le Associazioni che li tutelano e li difendono e, dall'altra per le imprese che operano nel settore tessile. La normativa chiaramente sarà illustrata meglio dai relatori, a me interessa far presente che essa è stata emanata per tutelare il consumatore e la sua salute, tenuto conto di eventuali malattie, ed eventuali altri danni che possono derivare dalla presenza di materiali, o dall'utilizzo di sistemi di produzione non idonei.

La stessa Unione Europea ha legiferato in questo campo individuando una serie di vincoli alla produzione proprio perché il consumatore sia tutelato nella sua salute. Si tratta di norme che devono essere recepite con opportuni simboli e con opportuni riferimenti nelle etichette dei prodotti tessili. Il consumatore deve, a questo punto, prestare attenzione non solo ai parametri estetici o ai requisiti funzionali, ma anche alla corretta etichettatura. Inoltre, se il prodotto offre certe garanzie è anche giustificato un prezzo superiore: ritengo che tutti i consumatori debbano convenire che per tutelare la propria salute (che è il bene più caro) qualcosa di più bisogna essere disposti a spendere.

Da aggiungere che oltre a queste norme effettivamente obbligatorie ci sono altri requisiti di qualità che non sono obbligatori, sono facoltativi, ma che comunque possono migliorare la stessa qualità della vita. Mi riferisco ai marchi di qualità ambientale che attestano che il prodotto è stato fabbricato in maniera da garantire il minor impatto ambientale, e ai marchi "etici" che assicurano un'altra salvaguardia che oggi è molto importante, la salvaguardia sociale.

Questo rappresenta il punto di vista del consumatore che è sempre più attento sia alla qualità dei prodotti, sia alla qualità dell'ambiente e della società in cui vive. Logicamente ci sarà sempre il consumatore che - a causa della sua limitata capacità di spesa - sarà costretto ad acquistare i prodotti più economici.

Vediamo ora il punto di vista delle imprese. Nel Veneto in generale il settore del tessile/abbigliamento è il più diffuso. Solo in provincia di Treviso abbiamo individuato ben 3755 imprese. Ovviamente il 38% è costituito da fabbricanti, sia di prodotti tessili che di confezioni; poi abbiamo un 6% di commercianti all'ingrosso, un 30% di commercianti al dettaglio (tutti i negozi compresa la grande distribuzione, i grandi magazzini, gli ipermercati che vendono tra le altre cose anche prodotti di abbigliamento), un 11% di venditori ambulanti e un 14% di agenti e rappresentanti di commercio.

Tutte queste categorie di imprese si occupano del settore tessile/abbigliamento. Questo settore è molto diffuso nella nostra provincia, anche se non si può dire che faccia distretto - perché voi sapete che il distretto è una concentrazione di imprese in un'area ben delimitata - in quanto è diffuso anche in tutta la Regione. Quindi non si può dire che esista un vero e proprio distretto, però si può dire che esiste, potremmo definirla, un'area sistema del distretto tessile abbigliamento. Infatti abbiamo tante imprese che fanno e che possono fare il sistema, aggregandosi e cooperando per ottenere dei risultati migliori (si tratta di imprese di piccole e medie dimensioni che da sole, oggi, fanno sempre più difficoltà a rimanere sul mercato). Naturalmente ci sono anche le grandi realtà come Benetton, Stefanel o tanti altri. In più sappiamo che questo settore ha un'alta vocazione per le esportazioni, infatti la maggior parte delle aziende ha anche attività di esportazione e ai primi posti della nostra bilancia commerciale, cioè la bilancia che indica le esportazioni e le importazioni, esistono proprio i settori del tessile e dell'abbigliamento. In realtà oggi ci sono delle serie difficoltà legate alla concorrenza da parte dei Paesi asiatici. Ormai è all'ordine del giorno che questi Paesi sono bravi, bravissimi anche nel copiare e nel fare le cose in poco tempo e a prezzi competitivi, proprio perché, chiaramente, la manodopera è pagata di meno e quindi i costi sono più bassi. Anche la possibilità di essere copiati, di essere contraffatti è un grosso problema. Sebbene noi finora siamo riusciti a essere competitivi e ad avere anche un buon posizionamento sul mercato mondiale, in realtà per il futuro le previsioni non sono poi tanto rosee. Comunque, se le previsioni non sono rosee non è detto che la situazione sia disperata e che non abbiamo nessuna possibilità per farvi fronte.

Sotto un primo aspetto, ma questo lo accenno soltanto, c'è il fattore economico. Il fattore economico significa che noi abbiamo degli strumenti che questi competitori ancora non hanno, o hanno solo in parte, e su cui dobbiamo sempre più fare leva. Mi riferisco alla tecnologia (che offre soluzioni, metodi produttivi e macchinari molto sofisticati, con rendimenti molto elevati), alla diversificazione (e se gli altri sono bravi a copiarci, noi abbiamo una certa creatività e una certa inventiva e, quindi, siamo in grado di spostarci su prodotti diversi grazie alle nostre strategie di mercato), alla moda (tutto sommato, fortunatamente, in Italia abbiamo buon gusto e una lunga tradizione nel campo della moda). In più abbiamo delle buone conoscenze e, quindi, possiamo riuscire ad anticipare certe tendenze di mercato e ad essere i primi, perché oggi è molto importante anche essere primi e riuscire a sfruttare nuovi mercati.

A queste opportunità che sono strettamente economiche e che richiedono ovviamente un maggiore approfondimento, si aggiungono le opportunità giuridiche che provengono proprio dai prodotti a norma. I produttori che rispettano le norme - e quindi tutte cose che noi andremo ad illustrare nel

nostro incontro e che volendo potranno ulteriormente approfondirsi o perfezionarsi - che dicono di fare il prodotto in un certo modo (perché ne avvantaggia la salute del consumatore, l'uso è più funzionale e così via), devono porre in evidenza tutti questi fattori positivi per il consumatore. Le aziende devono utilizzare l'arma promozionale, l'arma concorrenziale della "sicurezza e qualità" per mettere in risalto i loro prodotti. In questo modo oltre ad avvantaggiare le loro produzioni, emarginano tutti gli altri che non sono a norma, o che non sono abbastanza ossequiosi delle prescrizioni normative.

Quindi, dato per scontato che le nostre imprese rispettino questi requisiti (questo ovviamente è basilare), ciò va propagandato perché si abbiano dei vantaggi competitivi per vincere sui concorrenti che, per svariati motivi, non hanno questi accorgimenti e realizzano prodotti poco costosi ma anche poco sicuri.

Questo è un po' il messaggio generale che viene da questo nostro incontro. Adesso passiamo invece agli aspetti tecnici, che più interessano, cioè a come realizzare questi requisiti e, dal punto di vista del consumatore, a come riconoscerli. Per questi aspetti abbiamo la dottoressa Simona Diamante che è funzionario del Ministero delle Attività Produttive e che già negli altri incontri ci ha supportato con la sua esperienza illustrandoci le principali norme, anche dal punto di vista dell'applicazione. D'altra parte abbiamo il nostro esperto che è il dottor Gabriele Lualdi, responsabile della certificazione dell'Istituto di ricerche e collaudi Masini di Milano, il quale ci parlerà, da un punto di vista più tecnico, dei requisiti che devono avere questi prodotti.

Ringrazio per l'attenzione e auguro buon lavoro a tutti.

La disciplina dei prodotti tessili – Vigilanza e Sanzioni

Dott.ssa Diamante Simonetta

Funzionario presso il Ministero Attività Produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela del consumatore

Signori buonasera, mi chiamo Diamante, sono del Ministero delle Attività Produttive e ho avuto il piacere di collaborare con la Camera di Treviso nel realizzare questa serie di incontri formativi e informativi per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti in generale. Questo è il penultimo incontro programmato e devo dire che, tenendo in considerazione le esperienze precedenti, decisamente è stato un ottimo lavoro per il quale mi complimento con il Segretario, con la dottoressa, con tutti quanti hanno avuto questa sensibilità di volervi coinvolgere. Questi seminari, questi incontri sono rivolti a tutti i soggetti che vengono coinvolti nel commercio di determinati prodotti, nel caso specifico i tessili.

La salvaguardia del nostro mercato è una necessità che riguarda, da una parte il consumatore senz'altro, ma dall'altra anche il produttore, cioè il soggetto che immette sul mercato un determinato prodotto. Quindi è chiaro che garantire un prodotto sicuro, garantire un mercato tranquillo anche dal punto di vista occupazionale è una necessità, è un dovere di tutti. Il consumatore perché deve vedere garantita la sua sicurezza - intesa sia in senso fisico, sia in senso economico (di qualità) - e d'altra il produttore perché è indubbio, secondo me, proprio perché appartengo all'Autorità cosiddetta di controllo, che colui che realizza una produzione corretta, una produzione che rispetta le norme non può non chiedere, pretendere che venga fatto un controllo mirato proprio per evidenziare chi non rispetta le regole che esistono.

Quindi è fondamentale che ci sia collaborazione da ambo le parti. Il controllo del mercato sta in capo all'Amministrazione, in capo alla Camera di Commercio, ma è vero anche che se non abbiamo dall'altra parte una sufficiente partecipazione in primo luogo del consumatore al momento dell'acquisto, e in secondo luogo di chi produce ed immette sul mercato, non possiamo sperare in alcun buon risultato.

Parliamo del prodotto italiano, sorvoliamo su quella che è la particolarità della nostra produzione e, quindi della sua immagine di qualità in senso stretto, quindi della composizione qualitativa e quantitativa, è chiaro che il produttore che si attiene alle norme deve sottostare ad una serie di incombenze a volte onerose. Queste portano inevitabilmente ad un costo "x" del prodotto. D'altra parte è vero che il consumatore spesso e volentieri viene attratto da un prodotto che è a basso costo e che, quindi, sembra essere conveniente, per cui la primissima cosa da fare è far capire al consumatore

che un prezzo basso, pur non essendo un elemento discriminatorio, è sicuramente un elemento importante dell'acquisto.

Chiaramente mi riferisco a tutta quella situazione di mercato proveniente da Paesi non UE dove ovviamente, come diceva il dottor Chahinian, non esiste una normativa e soprattutto non esiste un sistema di controllo adeguato, per cui da noi entrano prodotti di scarsa qualità e, quindi, anche non sicuri per il consumatore. Come si può risolvere questo problema? Come si sta facendo, cioè con l'informazione e la formazione dei soggetti coinvolti, per far sì che il consumatore sappia come fare un acquisto, conosca i rischi cui va incontro nel momento in cui compra un prodotto tessile, una camicetta, in paio di scarpe che costano un terzo, un quarto di quello che normalmente è presente nel mercato. Fare degli acquisti in posti sicuri, poter risalire ad un rivenditore certo, non affidarsi al primo che si trova per strada. Lo stesso produttore deve essere a conoscenza di quelle che sono le sue incombenze e di quelle che sono poi conseguentemente anche le azioni di tipo sanzionatorio previste nel caso in cui non ci sia il rispetto della norma. Ritengo che un produttore che lavora bene ha tutto il diritto e il dovere, secondo me, di pretendere che vengano fatti dei controlli. Noi siamo qui, appunto, per fare questo tipo attività. Il controllo in che cosa consiste? Oltre, se vogliamo, al controllo sul mercato fatto quotidianamente, a seconda delle situazioni specifiche delle varie città, c'è comunque la collaborazione con l'Agenzia delle dogane da una parte e la Guardia di Finanza dall'altra.

In che senso? Nel senso che la Guardia di Finanza inizia le proprie attività di controllo per quanto riguarda il problema della contraffazione e a noi arrivano segnalazioni in questo senso. La contraffazione ci porta a dubitare in qualche modo di quello che stiamo esaminando: in effetti a fianco della contraffazione spesso troviamo un prodotto non conforme. Quindi, se da una parte la Guardia di Finanza si attiva ponendo in essere quelli che sono i suoi compiti istituzionali, quindi di carattere fiscale, d'altra parte scatta per noi il campanello d'allarme perché quasi sempre un prodotto che è stato bloccato dalla Guardia di Finanza per problemi di contraffazione, risulta essere anche non conforme.

D'altra parte abbiamo notato che si verifica a livello dell'Agenzia delle dogane un passaggio di merce purtroppo non ben controllato per tutta una serie di motivi che possono dipendere da varie situazioni come carenza di personale, o scarsa conoscenza da parte dei finanziari dei requisiti richiesti.

Il problema dell'importazione non è un problema italiano: il prodotto cinese non è un problema italiano, ma dell'intera Unione Europea, c'è chi lo sente in maniera più accentuata, c'è chi lo sente in modo più lieve, comunque è un problema di tutti. L'unico modo per poterlo risolvere non è tanto andare a cercare nel mercato il singolo pezzo, la singola partita di camicette o di scarpe o di quello che sia, ma è creare un sistema di coordinamento a livello centrale che permetta di individuare subito le non conformità che ci sono,

vuoi in ambito di contraffazione, vuoi nell'ambito strettamente legato alla sicurezza e alla conformità del prodotto.

Ecco che dobbiamo in realtà pretendere che vengano fatti questi controlli da tutti quanti e dobbiamo fare in modo tale che ci sia una collaborazione estrema con le Dogane, con la Finanza e ovviamente, e soprattutto, a livello strettamente operativo con le Camere di Commercio, cioè con le strutture che sono più vicine al consumatore. E' necessario che tutti partecipino contemporaneamente a quest'attività di tutela del mercato.

Sentendo l'introduzione mi è venuto in mente la particolarità di questo settore. Fino ad ora abbiamo parlato di giocattoli, di elettrici e quindi di prodotti che ricadono in maniera abbastanza precisa, se vogliamo, sotto una disposizione di natura comunitaria e sotto le relative disposizioni nazionali di recepimento. Questo vale anche per i tessili. Però c'è un particolare: nelle altre disposizioni legislative riusciamo con la disposizione comunitaria verticale a coprire l'intero settore. Per quanto riguarda, invece, i tessili in realtà la disposizione comunitaria, le direttive, le due direttive che ci sono (la seconda ci interessa per quanto riguarda gli aspetti innovativi agli allegati 1 e 2 della prima), trattano in maniera specifica gli aspetti legati alla sicurezza del prodotto tecnico e di tipo qualitativo e quantitativo (sono infatti relative all'indicazione che deve essere presente sul prodotto per quanto riguarda questa specifica informazione), lasciando il consumatore un pochino insoddisfatto. Perché? Perché effettivamente altri tipi di informazioni non sono indicati. Anche altre disposizioni normative di carattere nazionale, in questo caso, vengono a completare il panorama di informazioni che arrivano al consumatore stesso. Pur commercializzando dei prodotti tessili mi vedo costretto a rispondere anche ad un altro tipo di normativa che è più di carattere generale.

Mi riferisco, ad esempio alla legge 126 che riguarda le informazioni al consumatore, che non è una disposizione di carattere specifico, riguarda tutto ciò che il consumatore deve poter conoscere all'atto dell'acquisto di un determinato prodotto. Per cui nel caso specifico dei tessili io avrò un obbligo di etichettatura per quanto riguarda la qualità, la quantità, cioè che cosa è presente nel tessuto e che tipo di tessuto, che tipo di lavorazione ecc. ecc.. Però al tempo stesso devo trovare delle informazioni tali da garantire totalmente il consumatore. L'esempio evidente riguarda la lingua in cui sono fornite le indicazioni. A volte viene specificamente indicato l'obbligo di utilizzare la lingua italiana, a livello comunitario si impone l'utilizzo di una delle lingue del Paese in cui viene commercializzato il prodotto, o comunque in una delle lingue ufficialmente riconosciute, in ogni caso devo poter mettere il consumatore in condizioni di capire quello che sta acquistando. Ma capire significa anche sapere non soltanto conoscere che cosa si compra, ma conoscere anche come va utilizzato questo determinato prodotto. Il collega parlerà di tutta la problematica relativa alla manutenzione, al

lavaggio, alla gestione di quello che ho comprato; non sempre la normativa che, come torno a ripetere, individua qualitativamente e quantitativamente il tessuto in realtà poi mi tutela da eventuali problemi che possono essere legati ad un uso non adeguato di quello che ho acquistato.

Per cui il problema è doversi sempre comunque rapportare con un panorama normativo non sempre facile da individuare, tant'è che spesso arrivano da noi delle richieste da parte proprio di produttori che dicono: “va bene, io ho messo questo tipo di indicazione, ho messo questo tipo di informazione, sono a posto oppure ho qualche altra incombenza?”. Certamente nel senso stretto del tessile, quando uno ha preso e rispettato tutto quello che viene ad essere individuato nella normativa di settore si potrebbe dire soddisfatto, in realtà non è così. Non è così perché in effetti il commercio è molto complesso, voi lo sapete meglio di me, non ci vuole nulla a che un consumatore possa legittimamente pretendere qualche cosa in più. Per cui nel momento in cui metto sul mercato un determinato prodotto devo aver individuato tutta la normativa da applicare nel caso del prodotto che sto commercializzando.

Per questo, dicevo, la normativa del tessile ha sia un'impostazione di carattere comunitario con relativo recepimento nazionale, sia la legge 126 sull'informazione del consumatore. Per cui quando non c'è una totale sicurezza posso avvalermi di questa normativa di carattere generale. Questo riguarda tutte le modalità di commercializzazione di un prodotto. L'importante è non farsi confondere dal fatto che con la legge 126 sull'informazione al consumatore ci si riferisce esclusivamente a prodotti che non ricadono sotto direttive specifiche. E' il nostro caso: esiste una direttiva specifica sul tessile e normativa nazionale di recepimento, però è vero anche che la normativa sul tessile tocca un solo aspetto che è quello qualitativo, quantitativo e di indicazione, ma non certo quello ad esempio di altre informazioni aggiuntive che potrebbero essere benissimo richieste dal consumatore in modo adeguato.

Per cui ecco che il consumatore supportato da un'Associazione dice: “va bene in questo prodotto c'è scritta la composizione, però magari non c'è il nome di chi l'ha prodotto, di chi lo ha importato”, quindi nell'attività di controllo è difficile cercare il responsabile. Qualora le indicazioni sull'etichetta non ci siano devo avere comunque in un'ottica di controllo e di coordinamento della vigilanza del mercato, la possibilità di tracciare il prodotto. La mancanza di un'ulteriore indicazione, se anche non prevista nell'analisi del tessuto in senso stretto, comporta l'impossibilità di individuare il soggetto responsabile. Quindi ecco che è opportuno dare una lettura di tipo globale sia della parte specifica che di quella di carattere generale.

Ovviamente se ci sono domande, dubbi potete interrompermi in qualsiasi momento, se ci sono questioni magari un po' più particolari che volete

segnalare va benissimo anche perché ho notato che spesso la trattazione di una questione proprio pratica è molto più utile che non un discorso di carattere generale che non porta a risolvere il problema specifico.

Esperto sig. Gabriele Lualdi

Voglio aggiungere una cosa. Il D.Lgs.194 è relativo solamente alla denominazione e a nient'altro. Rispetto al testo originale della direttiva, nella trasposizione hanno saltato un articolo importantissimo, il n.° 14 che al comma 2 recita: "... le disposizioni della presente direttiva - (relative alla denominazione) - non ostano all'applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alla indicazione di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale".

Ciò vuol dire che questa direttiva si applica alla denominazione del tessile, e che tutte le altre indicazioni, che per legge devono essere riportate, ricadono sotto la legislazione quadro che copre tutti i prodotti, vale a dire la Legge 126. E' questo il punto nodale. Di fatto con il recepimento di questa direttiva è stato abrogata la legge 883 del '73 che riportava in uno degli articoli ciò che l'etichettatura doveva riportare (produttore, ecc. ecc.).

Li ha abrogati perché questo decreto e la direttiva associata è applicabile solamente alla denominazione del prodotto tessile e non riguarda assolutamente tutte le altre informazioni aggiuntive, peraltro richiamate nel testo, che devono comparire per legge.

Intervento

Un Organo di controllo o il venditore dovrebbe dimostrare di effettuare almeno dei controlli a campione. Nella mia breve esperienza, per quanto riguarda l'etichetta di manutenzione, mi risulta che nessun venditore esegua questi controlli a campione. Deve esserci un controllo, altrimenti l'autore dell'illecito rimane sempre impunito!

Dott.ssa Diamante

La sua osservazione è molto pertinente, nel senso che se non c'è controllo è inutile fare tutte queste chiacchiere. Tenete presente una cosa: che il controllo di queste tipologie di prodotti in realtà è stato impostato come un sistema organico e coordinato a livello nazionale e a livello comunitario da non moltissimi anni: si sta partendo ora e questo incontro è un esempio concreto di quello che si sta cercando di fare: coinvolgere tutti, dal produttore al distributore e a tutti i soggetti che con responsabilità e ruoli diversi sono coinvolti nella commercializzazione del prodotto.

Intervento

Qual è la posizione di colui che immette in commercio il prodotto?

Dott.ssa Diamante

In virtù della direttiva che sarà operativa dal 15 gennaio 2004 il distributore non potrà dire come spesso adesso accade, “me lo ha dato x, y, io non c'entro niente”. Purtroppo ancora esiste questo tipo di atteggiamento errato tant'è che la Commissione ha ravvisato la necessità di chiamare alla responsabilità non soltanto colui che fabbrica in senso stretto il prodotto, ma anche colui che si impegna nell' immissione sul commercio: si può gradualmente risalire al soggetto primo, cioè al soggetto che ha fatto il prodotto, ma anche poter richiamare al dovere tutti i vari soggetti che si alternano nella catena di distribuzione.

I controlli andranno fatti a livello delle importazioni a monte di tutto, però è vero anche che bisognerà lavorare anche al contrario, cioè risalire alla fonte primaria di distribuzione attraverso i vari passaggi della distribuzione. E' chiaro che se un soggetto vende un prodotto che ha acquistato da un altro, da un importatore, da un signore “x”, e viene sanzionato per aver immesso sul commercio un prodotto non conforme, è chiaro che poi avrà necessariamente bisogno di rivalersi nei confronti del soggetto che lo ha ingannato in questa vendita. Fino a quando il distributore non sarà responsabilizzato non avrà nessun interesse a chiedere informazioni a chi gli dà il prodotto tessile.

Intervento

Come vengono programmati i controlli?

Dott.ssa Diamante

Fra pochi mesi, inizio gennaio, noi dovremo rispondere a livello della Commissione Europea di una serie di programmi di controllo fissati all'inizio dell'anno con cadenza credo semestrale, realizzati per tipologia di prodotto. Non c'è più la discrezionalità dello Stato membro, a brevissimo ci sarà l'obbligo, sarà la stessa Commissione ad individuare le tipologie di prodotti. Per il primo semestre 2004 si procederà ad una valutazione del commercio ad esempio dei tessili in ambito europeo; il secondo semestre si farà un altro tipo di indagine. Non è più possibile temporeggiare, non è più possibile mettere la testa sotto la terra come spesso purtroppo è stato fatto, non certo per mancanza di volontà da parte delle Amministrazioni, ma per mancanza di mezzi.

Non ditemi “sono sempre le solite storie che sento dire”, lo so perfettamente, sono sempre le solite storie perché purtroppo è sempre la solita realtà; non lo dico per giustificare l'Amministrazione o gli Organi di controllo, ma in Francia i funzionari che sono impegnati in questa attività sono numerosissimi. Purtroppo noi ne abbiamo pochi e costretti a fare dei controlli a 360 gradi. Voi mi insegnate che la capacità di percepire con una

certa facilità la non conformità di un prodotto non è così facile: chi lavora in un settore acquisisce poi con il tempo questa capacità tecnica.

Immaginate invece un soggetto che oggi deve controllare il campo tessile, domani deve controllare il campo giocattoli, poi quello elettrico, se riusciremo a mettere in piedi, come stiamo tentando di fare, delle sezioni specifiche è chiaro che poi chi andrà a controllare il tessile saprà esattamente cosa andare a chiedere, cosa andare a cercare. Ci vuole tempo, forse non siamo tutti molto fiduciosi nell'Amministrazione o nelle strutture di controllo, ma siccome questo non è più un atto volontario ma è un atto su cui siamo chiamati a rispondere, sicuramente un sistema andrà trovato.

Chiaro che all'inizio non sarà una cosa immediata, c'è però la necessità, il dovere di iniziare questo tipo di controlli: questi non verranno più fatti a caso o quando capita o quando c'è una segnalazione, il controllo dovrà essere fatto in maniera organizzata e coordinata, per cui su tutto il territorio nazionale dovrà essere fatto un monitoraggio, ad esempio, nel settore tessile, per vedere quindi come si lavora al nord, come si lavora al centro e come si lavora al sud.

Intervento

Cosa si intende per prevenzione?

Dott.ssa Diamante

Il concetto della prevenzione è questo: non devo iniziare un'azione, quale essa sia solo dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato e solo dopo che è stato fatto oggetto di un'indagine specifica. Il discorso della collaborazione e del coordinamento sta a significare che tutti debbono essere informati delle nuove responsabilità, nel senso che il distributore deve sapere perfettamente che non può più cavarsela dicendo "me lo ha dato il signor x, y, io non c'entro niente", e d'altra parte il colloquiare tra la struttura che produce e quella che distribuisce è una condizione indispensabile. Cioè, non è che oggi mi preoccupo di informare il produttore e poi eventualmente in una fase successiva sarà il consumatore ad essere coinvolto, è un'azione che investe tutti contemporaneamente. Il consumatore può chiedere al distributore: "senti, secondo me qui c'è qualcosa che non va, sei sicuro di quello che mi stai vendendo?".

E' già il consumatore che sensibilizza il distributore su un possibile dubbio, poi a catena sarà il distributore a percepire che forse effettivamente c'è qualcosa che non funziona. E allora andrà a fare una ricerca più dettagliata al momento dell'acquisizione del prodotto da parte di chi lo ha fabbricato. Questo è ovvio, cioè non ci sono momenti di differenziazione, perché altrimenti non avrebbe senso.

Questa, secondo me, è una cosa che va chiarita subito. Il controllo deve essere inteso in maniera estremamente nuova, nel senso che il controllo non

è un controllo a posteriori, cioè faccio il controllo una volta che il prodotto è sul mercato. Questo è quello che solitamente si fa ma che non porta, secondo me, a nessun risultato. Cioè fare una sanzione singolarmente, danneggiare un produttore, un distributore in modo singolo non ha senso. Ha senso se io prima che il produttore completi il suo ciclo di lavorazione e prima che il distributore acquisisca un prodotto, li abbia informati di tutto quello che devono sapere.

Quindi, è questa la prevenzione e il controllo prima di essere controllo in senso stretto, è un'azione di responsabilizzazione di tutti i soggetti. Dunque la prima cosa da fare cos'è? Sapere qual è la normativa, conoscerla, avere dei contatti con le Autorità di controllo, consultare la Camera, conoscere quali sono gli obblighi che esistono nello specifico, fare degli incontri di formazione, e soprattutto sensibilizzare ognuno per la propria parte. Allora l'azione di controllo è un atto quasi naturale, nel senso che è una verifica di come si è lavorato a monte, non dopo; cioè controllare un'irregolarità, una non conformità una volta che il tessuto è entrato, che è stato venduto da un soggetto x ad un altro soggetto y non ha senso.

Ecco perché vi prego di entrare in quest'ottica, di pretendere dei controlli e pretendere di conoscere quali sono i diritti di chi produce a norma.

Esperto

Aggiungo una cosa a completamento di quanto è stato detto. Il contenuto delle varie direttive emesse dalla Comunità Europea, se avete notato, riguarda sempre aspetti di sicurezza o di prestazione di un prodotto. Nel caso dei prodotti tessili, quando si parla di composizione e nel caso della Legge 126 quando si parla di tutela del consumatore, o comunque si parla di informazione da dare al consumatore, per quanto riguarda l'uso corretto di un prodotto, lo spirito del legislatore è proprio quello di definire sostanzialmente quali sono i diritti del consumatore e, quindi, che cosa deve fare chi vende un bene o chi lo mette in commercio in merito a questo.

Quindi, quando si parla di etichetta di manutenzione, per esempio, il fondamento del tutto è che il produttore/trasformatore deve dare all'utilizzatore tutte le istruzioni fondamentali per poter utilizzare bene il bene. Se questa etichetta riporta informazioni errate, l'utilizzatore seguendole può provocare un danneggiamento del prodotto. L'immissione sul mercato deve prendere in esame tutti gli aspetti che riguardano il prodotto, non solamente gli aspetti relativi alla composizione come nel caso del D.Lgs.194, ma anche tutti quelli che gli stanno a contorno perché, come diceva giustamente la dottoressa Diamante, questo decreto si applica alla composizione del prodotto tessile e traslascia quelli che sono tutti gli altri aspetti relativi all'uso del prodotto e all'identificazione del produttore (al fine di risalire ai vari gradi di responsabilità quando lo si immette sul mercato).

Intervento

I controlli vengono fatti sempre tenendo conto del criterio del prezzo o dell'eventuale contraffazione?

Dott.ssa Diamante

No, certo, tant'è che noi come Ministero delle Attività Produttive portiamo avanti il discorso che il criterio del prezzo non è assolutamente un criterio che può essere utilizzato nella valutazione di un prodotto, assolutamente, io ho semplicemente detto che all'atto dell'acquisto una delle considerazioni che il consumatore deve fare, è valutare quanto costa quell'oggetto, dove lo sta acquistando, se ha l'opportunità di poter individuare con esattezza il soggetto che glielo sta vendendo per presentare eventuali reclami. Questo intendo dire. La tracciabilità la intendo in questo modo: un prodotto che comunque mi dia delle garanzie di informazione anche per il futuro. Non è ovviamente un obbligo, per l'amor del cielo, cioè se noi dovessimo fare il monitoraggio solo su prodotti a basso costo sarebbe, ripeto, una follia e l'Italia peraltro in sede comunitaria ha esposto esattamente il concetto opposto, cioè ha detto "assolutamente il costo del prodotto in sé non è un elemento per fare il controllo del mercato", è un elemento che può aiutare il consumatore per crescere, ma non è l'elemento prioritario.

E poi l'altra cosa, mi diceva lei, era la contraffazione. Per esperienza abbiamo notato che ogni qualvolta veniva segnalato un problema di contraffazione, il prodotto risultava essere non conforme.

Il discorso della contraffazione, come il discorso del prezzo nei confronti del consumatore, non è il criterio prioritario, è una cosa che aiuta l'Autorità di controllo nel monitoraggio del mercato. Certo, non intenda male, non è quello l'elemento fondamentale, ma è sicuramente quello che aiuta: a livello della Dogana, quando il doganiere dice che un prodotto ha qualcosa di strano, devo accertarmi. Esiste un regolamento comunitario, il 339 del '93 che permette all'Autorità doganale di bloccare per ben 72 ore il prodotto. Il regolamento non è bene applicato, stiamo premendo presso l'Agenzia delle dogane affinché lo applichino, per cui nel momento in cui entra un carico di tessuti, di camicette mettiamo, se il doganiere ha un dubbio di qualsiasi natura ha il potere di bloccarlo per 72 ore, e in quelle 72 ore può allertare tutte le Autorità di controllo che possono essere coinvolte nella non conformità del prodotto. Nel caso specifico nostro, Autorità di controllo della quantità e qualità, nelle 72 ore si deve prelevare il prodotto, testarlo, e dire se per quell'aspetto il finanziere aveva avuto un buon intuito.

Intervento

Quando si applica la normativa?

Dott.ssa Diamante

Parliamo di prodotti tessili che arrivano al consumatore finale, per cui paradossalmente se non inserisco nella catena commerciale un determinato prodotto io non posso danneggiare nessuno. Cioè faccio dei vestiti e li tengo in casa, oppure nel mio magazzino mi tengo determinati prodotti senza immetterli sul mercato. Non sono soggetto a norme di legge che valgono nel momento in cui il prodotto arriva al consumatore finale.

Il sarto, ad esempio, il sarto che cosa fa? Fa un vestito e se lo tiene nell'armadio. Benissimo, ma se il sarto lo vende ad un signore, il signore ha tutto il diritto di chiedere al sarto: "con che cosa mi hai fatto quest'abito?". Quindi è chiaro che dobbiamo tenere in mente la responsabilità che esiste nel momento dell'immissione sul mercato. Possiamo parlare a lungo di che cosa significa immissione sul mercato, questo è un altro grande problema, se riuscissimo a risolverlo oggi, insieme, la Comunità tutta ci sarebbe grata. In effetti, proprio perché il prodotto cambia, il concetto di immissione sul mercato è di difficile individuazione, nel senso che intendo per immesso sul mercato quel prodotto a disposizione del consumatore che lo può utilizzare, nel momento in cui il consumatore lo acquista, o nel momento in cui il consumatore ne viene in possesso in modo casuale, ad esempio per una distribuzione gratuita. Mi viene in mente un foulard che viene distribuito con un giornale, ad esempio. Ritorniamo al discorso di prima: il venditore, il giornalista ha delle responsabilità? Certamente non in prima persona nel senso che il foulard non l'ha fatto lui, è però uno dei soggetti che contribuiscono alla commercializzazione di quel prodotto, quindi non può essere completamente esente da qualsiasi tipo di obbligo. Allora noi cosa facciamo? Lo contattiamo per acquisire le informazioni che lui deve avere, in un'ottica di tracciabilità, da lì poi si procede. Quindi si ricostruisce la storia del prodotto indipendentemente dal fatto che il consumatore abbia pagato solo il giornale o abbia pagato il giornale con un oggetto in regalo. Mi sembra di averle risposto abbastanza, o ho dimenticato qualcosa?

Esperto

Posso aggiungere una cosa, per onore di chiarezza, visto che tocchiamo il caso dei sarti e comunque di chi fa trasformazioni di tessuto.

Purtroppo il decreto 194 ha abrogato quasi tutti gli articoli della legge 883 del '73, alcuni però sono rimasti ancora in vigore, ad esempio l'articolo 16 dice che "... il venditore è tenuto a rilasciare su richiesta dell'acquirente dichiarazione scritta della corrispondenza dell'indicazione riportata sull'etichetta con quelle riportate in fattura...". Quindi, nel momento in cui faccio fare un abito, posso chiedere: "mi dichiari che la composizione che è riportata sulla fattura d'acquisto del tessuto è la stessa del tessuto con cui ha confezionato il capo". Questa dichiarazione è una tutela ulteriore del consumatore.

Intervento

.....

Esperto

In ogni caso nella dichiarazione viene considerata anche l'etichettatura del prodotto. Chi etichetta di fatto dichiara che quello che è riportato corrisponde al vero.

Intervento

Il sarto è responsabile di quanto indicato nell'etichetta di manutenzione?

Esperto

Il quesito è se il tessuto riporta delle indicazioni di manutenzione, che a questo punto vengono alterate durante un processo produttivo. Chi modifica la iniziale destinazione d'uso del tessuto risponde anche di quella che è la trasformazione. In questo caso quindi il sarto, o comunque chi mette in vendita questo capo con un'etichetta di manutenzione che a questo punto non è più rappresentativa rispetto a quello che era il tessuto iniziale, è responsabile delle indicazioni che dà. Se un tessuto viene trattato in modo tale che siano modificate le sue caratteristiche di lavabilità, è ovvio che le indicazioni di manutenzione vengono a loro volta modificate. Questo è un processo di trasformazione, di cui io devo garantire nuove modalità di manutenzione.

Intervento

Io volevo sapere comunque se c'è una normativa che tutela il sarto in questo caso.

Esperto

In ogni caso lei però, quando rilascia una fattura di vendita, ci scrive "tessuto consegnato dal cliente", quindi questa è già un'attestazione che lei non ha acquistato il tessuto e quindi non è responsabile della qualità del tessuto. Ma ritorniamo al problema di prima: nel momento in cui lei lo trasforma, comunque altera le caratteristiche del tessuto per quanto riguarda le sue proprietà di conservazione, di uso, di manutenzione, lei in effetti per tutelarsi probabilmente dovrebbe dichiarare: "attenzione questo prima si poteva lavare a secco, adesso non si può più". Lo mette per iscritto, per esempio, sulla fattura.

Intervento

Noi ci troviamo giornalmente con questi problemi, di conseguenza riteniamo corretto che i produttori di alta moda scrivano sull'etichetta ad es. "non si

può lavare né a secco né ad acqua”, lo trovo corretto. Su un paio di pantaloni di 500, 600 euro, che non si possono lavare né a secco né ad acqua, io lo ritengo corretto, perché il cliente lo sa, quando arriva da me gli dico: “guarda, se vuoi io provo, però sappi che se lo rovino sono affari tuoi”.

Esperto

E' corretto.

Intervento

Cosa succede in caso di prodotti realizzati impiegando tessuti ignifughi?

Esperto

Se lei era al corrente che questo era un tessuto ignifugo, nel momento in cui lei altera le caratteristiche relative alla sua capacità di resistere al fuoco, lei è responsabile di aver alterato le qualità del materiale, se non lo dichiara. Se lo dichiara potrebbe dire: “attenzione, mi avete chiesto un tessuto ignifugo, però se io ci metto il festone colorato, il pezzo di bordura per alterarne l'aspetto, altero le caratteristiche, per cui questo non è più ignifugo”. A questo punto chi deve poi utilizzare il tessuto è responsabile del fatto che non ha utilizzato un tessuto completamente ignifugo. Nei servizi destinati al pubblico servizio se vengono utilizzati tessuti o tessili in genere, questi devono essere dichiarati e certificati in merito al comportamento al fuoco. Quindi se il tessuto allo stato di fornitura era ignifugo, e si aggiunge una fascia di passamaneria lunga un metro su due metri di tessuto, ovviamente si alterano le sue caratteristiche. Per cui, chi lo posa in opera deve dimostrare che anche in questo modo è ignifugo, perché in ogni caso per i vigili del fuoco quello che conta è la classificazione dell'intero tessuto, e non solamente della parte ignifuga.

Dott.ssa Diamante

Cioè vale il principio dell'ultimo soggetto che ha lavorato il prodotto: compero un tessuto ignifugo, che devo lavorare per farne un prodotto. Chi lo immette sul mercato? Chi è che lo fa arrivare al consumatore, al soggetto che andrà a utilizzarlo? Quello che mi ha venduto la tela, la stoffa? Ogni qualvolta c'è un passaggio del prodotto da una mano all'altra, per modificarlo, si ha un passaggio da monitorare. L'intervento che completa il prodotto può modificare le caratteristiche iniziali dello stesso.

Perciò, indipendentemente dalla tipologia stessa del prodotto finito, nel momento in cui io lavoro un tessuto con determinate caratteristiche, se il mio lavoro ne pregiudica, anche solo in parte, l'inalterabilità, ho la responsabilità di quello che va al consumatore; ho il dovere di segnalare che quella caratteristica iniziale è andata persa. Quindi ragioniamo sempre in questi termini: l'ultimo che lavora il prodotto è il responsabile.

Intervento

Fin dove arriva la responsabilità delle tintolavanderie?

Dott.ssa Diamante

Se lei ha lavato il prodotto correttamente secondo etichetta, e si rovina, a quel punto evidentemente ci sono dei dubbi, o lei non lavora bene, o non ha lavorato bene l'altro. Lei garantisce che ha realizzato il suo servizio in maniera corretta, analogamente fa il produttore.

Esperto

Risponde chi ha messo l'etichetta sbagliata. Se ad es. si riesce a dimostrare che il prodotto comunque non rispetta il lavaggio a secco, si è esentati da qualsiasi responsabilità.

Il problema di fondo è che non è sempre possibile dimostrare di aver lavorato bene, quindi in caso di dubbio esiste la possibilità del concorso di responsabilità. Quando si parla di capi molto particolari, è difficile trovare, per esempio, un altro capo, rispetto a quello trovato difettoso, su cui ripetendo il lavaggio a secco si ottenga la ripetizione del difetto allo stesso modo. Sono quei casi particolari per cui è difficile la dimostrazione.

Dott.ssa Diamante

Teniamo presente che c'è la necessità della ripetizione della prova, a dover essere garantita.

Esperto

Onestamente vi dico solo quello che indica la legislazione. Le leggi dicono che se sono date indicazioni corrette, se vengono seguite tali indicazioni e si dimostra che sono state seguite in modo corretto, la responsabilità è di chi ha messo le indicazioni non corrette.

Note tecniche e applicative sull'etichettatura – etichetta di manutenzione – Marchi di prodotto

Esperto: sig. Gabriele Lualdi

Responsabile certificazione c/o l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini srl

I riferimenti legislativi oramai li conoscete tutti, sono la direttiva 96/74/CEE, recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo 194 del 22/05/99, e la 97/37, che modifica la direttiva precedente, cambia solamente l'allegato 1 che è relativo alla denominazione della composizione, aggiunge tre prodotti e cambia la numerazione. In Italia questa direttiva è stata recepita dal decreto legislativo n. 194, che avete fra gli atti del convegno, ed è stata aggiornata poi dal successivo decreto del '99 che ha recepito la direttiva che appunto modificava gli allegati. E' importante che sappiate esattamente che cosa si intende per prodotto tessile: tutti i prodotti allo stato grezzo e semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, che sono esclusivamente composti di fibre tessili. La direttiva quindi si applica solamente a questi prodotti, a nessun altro.

Le fibre tessili vengono definite, su questa direttiva, come elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto fra lunghezze e dimensioni trasversali massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili. Sono inoltre considerate fibre tessili, le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 millimetri, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da fili fabbricati utilizzando le sostanze indicate all'allegato 1 del D.Lgs., con i numeri dal 19 al 44.

L'allegato 1 al D.Lgs. citato, riporta 44 voci relativamente alla denominazione, dall'1 al 18 sono le fibre naturali, dal 19 al 44 sono le fibre di sintesi.

E comunque le stesse devono essere utilizzate per applicazioni tessili, questo è il richiamo della direttiva.

Sono assimilati ai prodotti tessili i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili, tessuti in cui le parti tessili costituiscono almeno l'80% in peso per la copertura di mobili, ombrelli, ombrelloni, alle stesse condizioni delle parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi, degli articoli da campeggio, nonché le fodere e i coibenti di calzature e guanti. Sono anche prodotti tessili quelli incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante qualora ne venga specificata la composizione: è il caso dei rivestimenti interni delle scarpe.

Le denominazioni utilizzabili in base al Decreto sono indicate all'allegato 1, in esso vengono riportate quali sono le diciture ammesse e cosa si intende per tali diciture. Solo quelle che sono riportate sono ammesse e nessun'altra.

Come dicevo, dall'1 al 18 sono le fibre naturali, e dal 19 al 44 le fibre di sintesi. Relativamente alla denominazione, l'art. 3 del D.Lgs. 194 riporta che: “si riserva solo alle fibre con le caratteristiche corrispondenti alle descrizioni riportate - quindi le descrizioni riportate nell'allegato 1 - l'attribuzione della denominazione corrispondente”, quindi se è lana posso dire che è lana, se è cachemire posso dire che è cachemire, e così via. In nessun altro caso posso usare questa denominazione. Lo vedremo poi nel seguito.

Si vieta l'utilizzo delle denominazioni indicate per designare fibre diverse sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo, indipendentemente dalla lingua, quindi “simil lana”, “tipo seta”, ecc., sono completamente vietate. Si vieta inoltre l'utilizzo della denominazione seta per indicare la forma, la presentazione di particolari fibre tessili a filo continuo, per esempio l'aspetto, quando viene definito l'aspetto setoso di un tessuto.

La composizione del prodotto tessile deve essere definita fino al 98% se il restante 2% è giustificato da motivi tecnici, e non da una aggiunta sistematica. Il livello di altre fibre può raggiungere il 5% per i prodotti ottenuti con ciclo cardato. L'utilizzo, quindi, dell'indicazione puro al 100 per cento, per esempio pura lana vergine, è permesso solamente se vengono rispettate le tolleranze che sono riportate sotto. Quindi una lana pura al 98% può utilizzare l'indicazione: pura al cento per cento. La designazione di lana vergine, nelle varianti linguistiche riportate sul decreto è permessa solo per i prodotti composti da fibre mai precedentemente incorporate in un prodotto finito (quindi si esclude quella riciclata).

Intervento

In caso di tessuti composti da più fibre?

Esperto

La composizione deve essere riportata fino alla composizione massima dichiarata, nel senso che al di sotto del 10% è ammesso l'utilizzo di “altre fibre”, ma se si dichiara 95% lana e 5% cachemire, ciò è corretto. Nel senso che la legge dice che deve essere dichiarata la fibra maggiore, nel caso sia presente una fibra sola, fino a un massimo dell'85%, considerando il restante 15% (se nessuno delle fibre raggiunge il 10% ciascuna) come altre fibre. Però se indica 95% lana e 5% cachemire perché no? Ha indicato esattamente la composizione del suo prodotto.

Intervento

Quando si può usare la denominazione pura lana vergine?

Esperto

Attenzione, dobbiamo sempre rispettare le regole, per la lana vergine è ammesso il fatto che non debba mai essere stata usata prima, per tutte le altre fibre ci sono delle definizioni caratteristiche di fianco in tabella 1, per cui se la fibra rispetta quella denominazione, allora può essere utilizzata. Tale denominazione può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando la totalità della lana utilizzata in mischia risponde a requisiti già espressi, quindi mai utilizzata, vergine.

Se la quantità di lana in mischia è superiore al 25% del peso totale, posso utilizzare la dicitura pura lana, riferita però al 25% di lana.

In caso di mischia intima se la lana è mischiata solo con un'altra fibra, in questi casi la tolleranza tecnica ammessa è dello 0,3% di impurità fibrose.

Esperto

Il caso di due o più fibre, se una delle fibre rappresenta almeno l'85% del peso totale, il prodotto viene designato con il nome di tale fibra, con indicazione della residua percentuale, oppure con la denominazione della fibra, seguita dall'indicazione "minimo 85%", oppure mediante la composizione percentuale completa del prodotto, ad esempio 95 più 5, come dicevamo prima.

Se nessuna fibra raggiunge l'85%, quindi tessuto composto da più fibre e nessuna delle fibre raggiunge l'85% del tessuto, deve essere indicata la composizione percentuale delle fibre presenti con un minimo di due fibre indicate. L'insieme delle fibre, ciascuna delle quali non raggiunge il 10% del peso totale, può essere indicato con "altre fibre".

Questo è un caso un po' particolare, esaminiamolo meglio: nel tessuto, ad esempio, nessuna fibra raggiunge l'85%, sono presenti diversi tipi di fibre, e devo indicare la composizione di almeno due fibre presenti, e posso anche non indicare le altre fibre se nessuna di queste altre fibre raggiunge il 10%, altrimenti devo indicare la composizione.

Se ho il 10% - faccio dei numeri a caso - seta, il 10% lana, il 10% cachemire, il 35% di cotone, devono essere indicati in questo modo. Se invece ho 3% di lana, 3% di cachemire, 4% di poliestere e il 35% di cotone, a questo punto le fibre - nessuna delle quali raggiunge da sola il 10% - possono essere indicate come "altre fibre".

Poi c'è l'altro articolo che prende in esame la legge.

Quando ci sono mischie su trama e ordito, per esempio cotone e lino.

Questo è un caso specifico in cui viene detto che i prodotti con ordito di puro cotone, e trama di puro lino con percentuale dove il lino deve essere non inferiore al 40% del peso totale, possono essere designati come misto lino, con indicazione obbligatoria della completa composizione, ordito di puro cotone e trama di puro lino.

Intervento

Come ci si può tutelare rispetto a ciò che è indicato in etichetta?

Esperto

Quello che lei dichiara è quello di cui risponde. Se lei è in grado di dichiarare che il suo prodotto è di pura lana vergine e ne risponde fino in fondo, può anche farlo così. Ovviamente le consiglio di farlo analizzare prima.

Nel momento in cui le dicono: “mi dimostri che questa è pura lana vergine” e lei non ha nessun documento che possa dimostrare ciò, a questo punto lei è difficoltà.

Come lei sa quello che dichiara sull'etichetta è di sua esclusiva responsabilità. Quando poi la dottoressa Diamante, imposterà questa campagna di controllo, nel momento in cui verranno da lei e chiederanno: “ma lei come ha fatto a dichiarare che il suo prodotto è pura lana vergine?” lei potrà dire: “mi sono sognato l'altro ieri che questa era pura lana vergine, e l'ho scritto”, oppure: “ho fatto fare un'analisi che dimostra che questa è pura lana vergine”.

E' ovvio che i due comportamenti sono diversi. Una precauzione minima è quella di fidarsi di importatori seri che garantiscono che il prodotto è quello, o che hanno una campagna di controllo sulle materie prime.

Ci sono tanti modi per tutelarsi, io parlo per le piccole imprese, per le grosse è tutto a loro vantaggio dimostrare che il prodotto che vendono risponde alle esigenze di legge.

Intervento

Cosa succede per i tessuti nuovi?

Dott.ssa Diamante

Da un punto di vista tecnologico la tipologia del tessuto può cambiare, e quindi può comparire un tessuto che non è nell'elenco, ma che comunque deve essere dichiarato, proprio per le eventuali particolarità che lo contraddistinguono. E' una incombenza non indifferente questa.

Intervento

Va sempre messa l'etichetta?

Dott.ssa Diamante

Ci sono dei settori esclusi, ma purtroppo tutti i settori che invece sono inclusi nell'obbligo dell'etichettatura rimangono impuniti: l'input che deve essere dato è di sanzionare. E' ridotta la conoscenza del settore: il consumatore si accontenta di trovare qualsiasi simbolo, senza fare distinzione sulla valenza

dei parametri considerati. In realtà dietro c'è molto di più di un semplice grafico e di un semplice disegno.

Attenzione, bisogna intendersi bene sulla dicitura etichetta, cioè nel senso che deve essere un'indicazione che comporta una serie di informazioni ben precise, che necessariamente devono accompagnare il prodotto.

Intervento

Dove va apposta l'etichetta?

Moderatore

Il D.P.R. 515 del 76 recita così: l'etichetta in cartone, tessuto, o altro materiale, deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio, ovvero mediante inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che lo contiene, o in altri modi idonei. Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto tessile mediante stampa, stampigliatura, ovvero tessitura in cimosa o altrove.

Intervento

Sì però poi paradossalmente il legislatore dice che questo contrassegno deve durare tanto quanto la vita del prodotto; allora come fa una etichetta in cartoncino a durare tanto quanto la vita del prodotto se ogni volta che viene lavato ...

Dott.ssa Diamante

Questo è il regolamento.

Esperto

Proseguiamo. Le tolleranze erano queste, 2% di fibre estranee, se giustificate da motivi tecnici, e 3% di tolleranza di fabbricazione della composizione, se esistono giustificati motivi che da un punto di vista tecnico questo sia corretto. Altre tolleranze sulla composizione dovranno essere dimostrate, documentate e giustificate alla Commissione Europea, quindi in questo caso uno non può inventarsi delle regole personali.

Le espressioni "fibre varie", o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate quando la composizione è difficile da precisare in fase di produzione.

Si può invocare questo caso, poi sta al consumatore acquistare un prodotto in cui è dichiarato che la composizione tessile non è determinata.

La presenza di fibre visibili e isolabili fino al 7% destinate agli aspetti decorativi, non deve essere menzionata; quindi in questo caso se viene usato un tessuto di lana con fili metallici, dichiaro 100% pura lana vergine, se le fibre non superano il 7%. Così pure le fibre metalliche con effetto antistatico

fino al 2% in peso. Se dichiaro che un prodotto è antistatico e aggiungo delle fibre per esempio di carbonio per renderlo antistatico, non devo dichiararle se le fibre non superano il 2%, ma posso dichiarare tranquillamente il 100% dell'altra fibra.

L'art. 8 dice esplicitamente che i prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente il ciclo industriale e commerciale. Questo riguarda tutte le operazioni di trasformazione che il prodotto tessile può subire nell'arco della sua vita, dalla produzione all'utilizzo finale.

C'è però una precisazione: nel caso in cui non sia possibile etichettare ogni singolo capo, l'etichetta e il contrassegno di cui sopra possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento quando non destinati al consumatore finale.

La designazione deve essere quella citata all'allegato 1, senza l'utilizzo di abbreviazioni o sigle; sono ammessi codici meccanografici, purché sia allegata la didascalia.

Questo è un fatto da considerare con attenzione, infatti sui tessuti venduti per esempio all'ingrosso, a metraggio, nelle bolle di consegna se non addirittura sull'etichetta, c'è l'indicazione CO oppure PS, o altre sigle strane, che viste così non hanno nessun significato.

L'importante è che sulla fattura di vendita ci sia la spiegazione di queste sigle, per cui si possa risalire dalla fattura, alla reale composizione. Le diciture utilizzate in merito alla denominazione, alle qualifiche e ai dati relativi alla composizione devono essere indicati tutti con gli stessi caratteri tipografici, facilmente leggibili e visibili; questa è una nota tecnica sulla compilazione delle etichette.

Quanto non previsto dal presente decreto deve essere nettamente separato, attenzione questo è il caso specifico in cui si parla per esempio di un produttore ipotetico che si chiama "Lana Vergine": questa è di fatto una qualifica anche del tessuto, per cui è necessario che queste due diciture siano completamente staccate (affinché non ci sia confusione con la qualifica della purezza del tessuto). Le diciture all'atto della vendita devono essere anche in italiano, possono essere in più lingue, ma devono essere in italiano e nel caso di espositori multipli o contenitori per rocchetti, spagnolette, matassine e tante altre cose vendute al minuto, è ammessa la traduzione delle diciture solo sull'espositore. Quindi, per esempio, nel caso dei rocchetti di filo venduti al minuto, comprati o magari importati dalla Cina, l'importante è che sull'espositore sia dichiarata la composizione, mentre i singoli particolari devono riportare la dicitura in una delle lingue comunitarie.

Il periodo di conservazione per i documenti tecnici deve essere come minimo due anni, a decorrere dalla data della fattura di vendita, o dalla data di immissione del prodotto al consumo finale.

Questa ultima affermazione è abbastanza importante, nel senso che se uno ha in magazzino dei teli di tessuto da 20 anni, e li vende adesso, in ogni caso deve poter giustificare che questo prodotto ha una composizione dichiarata. I prodotti elencati nell'allegato 4 del Decreto, quando sono dello stesso tipo e composizione possono essere presentati alla vendita con un'etichetta globale che contenga quanto previsto dal decreto stesso.

Ci sono poi prodotti non assoggettati all'etichettatura, che il decreto all'allegato 3 riporta in elenco.

Se si riporta un'indicazione della composizione bisogna rispettare le regole del decreto.

Queste regole le trovate nell'allegato I al D.Lgs.. Vediamo la prima descrizione, il primo caso: c'è lana, definita come fibra trattata dal vello della pecora, quindi si può definire lana solamente questo.

L'alpaca, il lama, il cammello, il cachemire, sono peli degli animali citati a fianco, quindi non ci può essere confusione con la lana, perché hanno una dicitura e una composizione completamente diversa.

Ci sono le varie definizioni per i diversi casi, ricordatevi che quelle riportate in questo allegato sono le uniche definizioni che comunque potete usare. Dall'1 al 18, vi ricordo, sono fibre naturali, dal 19 al 44 sono fibre di sintesi.

Ci sono poi le tabelle dei prodotti esclusi, in quanto per questi non è previsto l'obbligo dell'etichettatura, e quindi all'allegato 3 trovate 43 voci di prodotti che possono essere privi delle indicazioni di composizione previste da questa direttiva. Dai fermamaniche di camicie, ecc.. Questo elenco è importante soprattutto per chi commercia per esempio in accessori, borsette e cose simili: troverà magari che non è obbligatorio etichettare tutto. Le ghette, i feltri, le tele dipinte, i puntaspilli, i fiori artificiali, e tante altre cose; per questo non esiste l'obbligo dell'etichettatura.

Quindi prendete questo decreto, questi allegati ed esaminateli in modo approfondito. Lascio a voi questo compito. C'è nell'allegato 4, la tabella con i prodotti con etichettatura globale, per cui è possibile utilizzare un'etichettatura che comprenda sull'espositore la composizione, anziché sui singoli prodotti venduti, es. canovacci, strofinacci, bordure, passamanerie, cinture, e così via (sono 19).

La considerazione finale è quella relativa al discorso dell'etichettatura che comprenda anche l'identificazione del produttore.

Ho riportato quello che dice la direttiva, la 97/37, all'art. 14, proprio per indicarvi che questa è una direttiva relativa alla denominazione della composizione e non al prodotto tessile in quanto tale. Tutto quello che è estraneo alla denominazione della composizione è disciplinato dalle leggi e legislazioni vigenti. Quindi attenzione perché questo è un articolo che stranamente è stato dimenticato sul decreto di recepimento ma è estremamente importante, perché parlava chiaramente della protezione della proprietà industriale e commerciale, dell'indicazione di provenienza, della

denominazione d'origine e della possibilità di repressione della concorrenza sleale.

Su questo punto c'era una domanda relativamente al tessuto venduto a peso, a metro. All'art. 10, comma 3, si parla dell'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio che può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.

Adesso vediamo insieme una carrellata molto veloce sulle diciture e sui marchi che possono essere utilizzati, informazioni volontarie in alcuni casi e di legge per quanto riguarda la manutenzione.

Vediamo innanzitutto l'etichetta di manutenzione, dove è chiaro e deve essere chiaro per tutti che è un'etichetta in cui compare la destinazione d'uso del prodotto, le istruzioni e le precauzioni d'uso, citate e richiamate dalla legge 126 del '91.

Tale legge dice che i prodotti e le confezioni dei prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e destinazioni d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Mi sembra proprio il caso dell'etichetta di manutenzione dei tessili a questo punto, perché permette all'utente di fruirne in modo completo e soprattutto di avere disponibili le istruzioni per l'uso del prodotto qualora esse siano necessarie per la sua corretta fruizione.

Le istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni e da esemplificazioni pratiche.

Fino all'anno 2000 la situazione non era molto ben chiara, nel senso che solo i produttori dei tessili più attenti utilizzavano già una etichetta di manutenzione in cui venivano date queste informazioni in merito all'utilizzo del tessuto, all'utilizzo del capo, e alla modalità di lavaggio, di pulitura, di stiratura, ecc..

La Comunità Europea non ha ritenuto necessario imporre per legge di riportare queste informazioni, lasciando il tutto alle singole legislazioni nazionali.

Dal 2000 in poi c'è una nota della Commissione Europea che dice che non è necessario che la Comunità si interessi di queste cose, ma lascia tutto ai diversi Stati membri in modo tale che legiferino in materia e possano decidere loro quali sono le cose importanti da mettere sull'etichetta dei prodotti, sulle istruzioni di manutenzione, ecc.. La frase utilizzata è stata che tale attività “non rientra nei programmi della Commissione, l'armonizzazione delle pratiche esistenti in alcuni Stati membri ..”, e questo la dice lunga sul fatto che la Comunità non vuole avere niente a che fare con queste cose.

Il 6 febbraio 2001 da parte della Confederazione Nazionale Artigianato della Piccola e Media Impresa, al Ministero dell'Industria ora Attività Produttive, è stata fatta una sollecitazione affinché venisse assunta una posizione

ufficiale per il settore tessile in accordo con le varie ipotesi legislative. Il Ministero ha risposto nel febbraio del 2001 affermando che: “ritiene che le disposizioni della legge numero 126/91 siano da applicarsi anche alle informazioni sulla manutenzione dei capi di abbigliamento”, quindi obbligo della etichetta di manutenzione.

Intervento

Cosa succede se il produttore non appone l’etichetta di manutenzione?

Esperto

Il problema è: se il produttore non lo dichiara, e lei vuole mettere il tessuto sul mercato, a questo punto la responsabilità è sua, quindi lei si assume la responsabilità di definire l’etichetta, capisce? Da quello che abbiamo visto fino ora sembrerebbe proprio di sì.

Intervento

Allora mi arriva una gonna, nel costo della gonna devo mettere il costo dell’analisi del tessuto e dell’etichetta, perché questo comporta la normativa?

Esperto

La responsabilità è sua. Le regole devono essere valide per tutti, e quindi se il produttore del tessuto, che sa benissimo quali sono le tecnologie che ha utilizzato, quali sono i trattamenti che ha fatto a questo tessuto, al filato e a tutto il resto, non dà indicazione per come lavare il tessuto, a questo punto chi compra questo tessuto lo compra a suo rischio.

Intervento

Se sulla fattura dichiaro: tessuto del cliente, di conseguenza io non sono responsabile della manutenzione.

Esperto

Se lei non ha alterato le caratteristiche fisiche del tessuto sicuramente, nel senso che se non le dichiarano in che modo deve lavarlo lei riporta: “tessuto non etichettato, non dichiarato e senza alcuna indicazione sulla manutenzione e sull’uso”. Lo dichiara in fattura e a questo punto lei è tranquilla. Ha trasformato un prodotto del cliente e basta.

Intervento

Noi produciamo in Italia e quindi la lingua che dobbiamo utilizzare sarà come minimo quella italiana. Quando andiamo a vendere i nostri prodotti in Germania ed in Francia, a rigor di logica ci verrebbe da dire la lingua inglese, però la lingua inglese non è una lingua comunitaria.

Esperto

Le lingue comunitarie sono tutte le lingue dei Paesi che fanno parte della Comunità Europea, questa è la definizione di lingua comunitaria; poi ci sono le lingue ufficiali della Comunità Europea, che sono tre, l'inglese, il francese e il tedesco. Per cui se lei deve vendere in Germania deve scrivere l'etichetta in tedesco.

Intervento

Se dopo il prodotto viene venduto anche in Francia è sufficiente il tedesco, oppure no?

Esperto

No, bisogna adeguare l'etichetta al Paese in cui si vende, se in quel Paese è specificato che questa etichetta deve essere nella lingua del Paese. Purtroppo questa disposizione della lingua italiana è riportata in un decreto nostro, può anche darsi che gli altri Paesi europei non abbiano fatto una legislazione ad hoc, non abbiano recepito questa direttiva, per esempio, o l'abbiano considerata in modo parziale, per cui può essere a discrezione di chi lo importa mettere la dicitura nella lingua d'origine.

Intervento

Cosa si intende per Made in Italy, visto e considerato che gran parte dei prodotti tessili italiani vengono prodotti all'estero dalla A alla Z?

Dott.ssa Diamante

Il problema del Made in Italy è un problema grossissimo. Serve per aumentare il valore del prodotto italiano, in realtà non è un atto obbligatorio che risponde ad una serie di cose, ma un valore aggiuntivo al prodotto.

Se comunque non sono rispettate le disposizioni italiane si tratta di una apposizione indebita. Nel momento in cui si scrive "fatto in Italia", ed in realtà ciò non corrisponde al vero, si sta fornendo un'informazione non veritiera che non tutela di certo il consumatore.

Intervento

Mi sembra che il legislatore sia abbastanza chiaro in questo punto in quanto dice che non è obbligatoria l'etichetta Made in Italy ma è obbligatoria la sua veridicità, cioè non deve trarre in inganno; se c'è scritto Made in Italy ciò deve essere dimostrabile. Per quanto riguarda un prodotto confezionato all'esterno dell'Italia in qualunque altro Paese, se viene naturalizzato italiano con tutti i passaggi doganali ha pieno diritto di mettere l'etichetta Made in Italy anche se è stato prodotto per varie parti al di fuori.

Esperto

Io proseguo, se non ci sono altre domande, sul discorso dell'etichetta di manutenzione, e vi cito semplicemente da dove prendere questi simboli che trovate un po' dappertutto e che in effetti sono usati e riportati, alcune volte in modo erroneo. Sono indicati sulla norma UNI EN 23758, acquistabile all'UNI, che è l'Ente Nazionale di Normazione italiana; in questa norma vengono indicati tutti i vari simboli che ormai conoscete benissimo, e che trovate sulle etichette di manutenzione di quasi tutti i capi.

Su questa norma ci sono proprio le indicazioni puntuali per come deve essere fatta la marcatura, quindi anche l'indicazione sulle dimensioni, sui colori, sugli sfondi e tutto il resto.

L'uso di questi simboli sta diventando sempre più diffuso, per cui oramai si dà per scontato che tutti li conoscano, quindi non viene più riportata la descrizione, anche se di fatto dovrebbe essere indicata.

In effetti è possibile tenere una fotocopia con i simboli, la spiegazione dei simboli, da consegnare al cliente, in modo da essere a posto. Perché se uso un simbolo, lo devo spiegare, quindi o lo spiego sotto il simbolo, o do una chiave di lettura.

La norma UNI EN 23758 vale per tutti, e dato che è una norma internazionale, una norma ISO, (International Standard Organisation), recepita dalla Comunità Europea come norma EN, è valida sia per l'Europa che per il mondo.

L'utilizzo dei simboli di questa norma è volontario. Che uno usi questa norma, o usi qualsiasi altro simbolo dando una spiegazione allo stesso, è volontario. Però se uno usa questa norma deve seguire fino in fondo quello che c'è scritto.

Moderatore

Mi inserisco un attimo per informarvi che presso la nostra azienda speciale Treviso Tecnologia queste norme sono acquistabili. Presso la biblioteca camerale le norme sono inoltre disponibili per la consultazione.

Esperto

Abbiamo visto quello che è il discorso delle etichette di manutenzione, però ci sono altri marchi che possono essere apposti su un prodotto tessile o comunque su un manufatto tessile.

Sono i famosi marchi di prodotto che attestano che un determinato prodotto rispetta determinati requisiti o regolamenti.

Il marchio "*Ecolabel*" che ovviamente conoscete tutti, è applicabile a taluni prodotti, solo taluni, perché non tutti i prodotti sono disciplinati dal regolamento Ecolabel, ed è un marchio riconosciuto dalla Comunità Europea, che ha autorizzato solamente alcuni Enti, uno per ogni singolo Stato, ad attribuire questo marchio di qualità del prodotto. Garantisce che il

prodotto è a basso impatto ambientale, rispetto a determinati requisiti nei confronti dell'utilizzo, e che rispetta requisiti sia di produzione, sia di smaltimento che rispondono a quelli che sono i criteri di minore impatto ambientale.

Campo d'applicazione. Attualmente ci sono 26 prodotti disciplinati dal marchio Ecolabel: dalla vernice ai detersivi per la casa, alle forniture per alberghi, per la casa, ecc. ecc., ivi compresi i tessili. Nel campo tessile i capi di abbigliamento e gli accessori purché abbiano almeno il 90% di fibra tessile. Prodotti tessili per interni, fili e tessuti destinati all'uso nei precedenti prodotti. Quindi i tessili compaiono a pieno titolo nel discorso Ecolabel. Legislazione di riferimento, ovvero il regolamento generale n° 1980 del 2000 che riguarda la procedura generale per ottenere il marchio di qualità Ecolabel e per quanto riguarda il discorso del tessile esiste una decisione specifica, n° 371/CE del 15 maggio 2002, che riporta i criteri applicabili ai prodotti tessili a cui questi devono rispondere per ottenere l'assegnazione del marchio.

Gli obiettivi del marchio Ecolabel sono la produzione dei prodotti a minor impatto ambientale, con alcune caratteristiche garantite ai consumatori.

Quindi tutela dell'ambiente e tutela del consumatore. Definisce dei criteri secondo i quali il prodotto può essere giudicato in base alla produzione, alla valutazione delle prestazioni e allo smaltimento.

Chi sono gli attori del processo Ecolabel?

L'azienda che chiede il marchio Ecolabel, attraverso un laboratorio allo scopo autorizzato, fa verificare che i criteri siano rispettati e poi attraverso l'ANPA ottiene, tramite la Commissione Europea, l'assegnazione del marchio Ecolabel. Quindi, vedete che è una cosa estremamente ufficiale da questo punto di vista. Chi ottiene il marchio Ecolabel deve fare tutta una trafila e deve dimostrare che il prodotto risponde a dei requisiti ben specifici. Per quanto riguarda i criteri specifici per un prodotto tessile, i criteri sono definiti in tre categorie diverse: una è relativa alle fibre che compongono il tessile, l'altra è relativa ai processi e alle sostanze chimiche utilizzate nella produzione del prodotto tessile, e la terza è relativa all'idoneità e all'uso.

Per quanto riguarda le fibre io ho riportato solamente tre esempi, poi vengono analizzate le singole fibre e per ogni fibra viene dato un criterio. Per le fibre acriliche, per esempio, è stabilito che per ottenere l'approvazione "l'acrilonitrile" nella fibra utilizzata in partenza deve essere tra a 1 e 5 milligrammi per chilo; e l'acrilonitrile nell'emissione, quindi nel processo produttivo, deve essere inferiore a un grammo per ogni chilogrammo di fibra prodotta. Quindi in questo caso verificano sia la qualità del prodotto fibra, controllando il contenuto di acrilonitrile presente, sia il processo produttivo, verificando che l'acrilonitrile derivante dal processo non venga smaltito nell'ambiente. Per il cotone e le fibre a base di cellulosa naturale, viene verificato che sulla fibra utilizzata come partenza, come materia prima, i

pesticidi siano inferiori a 0,05 milligrammi per chilogrammo per ciascun pesticida; c'è una lista di circa 40 pesticidi che vanno analizzati e bisogna verificare che ognuno di questi sia inferiore al limite.

Altro caso è l'elastam, per cui è necessario verificare l'assenza di composti per esempio organostannici nelle materie prime, e di "diisocianati" liberi; nel processo produttivo tali diisocianati liberati attraverso l'emissione, devono essere inferiori a 5 milligrammi per chilogrammo su media annua. Quindi capite che il processo produttivo a questo punto deve essere estremamente ben controllato e tenuto sotto controllo per dimostrare che questi criteri sono rispettati.

Per quanto riguarda invece i processi e le sostanze chimiche che vengono utilizzate nel processo produttivo, e quindi il tipo di processo e che cosa bisogna controllare nel processo, e quali sostanze chimiche devono essere controllate per quanto riguarda l'impiego durante questi processi, vengono considerate praticamente tutte le sostanze che entrano nel ciclo tecnologico, dagli ausiliari, ai biocidi, alle cariche detergenti, ecc. ecc., fino ai trattamenti di antirestringimento, di finissaggio, le imbottiture, i rivestimenti e il consumo di acqua e di energia.

Quindi capite che un prodotto che, a questo punto, rispetta questi requisiti è per forza un prodotto con determinate caratteristiche, ma presumibilmente ha anche un costo, perché fare un controllo di questo genere su tutte le materie prime indica che la società che lo fa possa contare su un certo numero di capi venduti.

Io non so se avete visto in giro alcuni capi col marchio Ecolabel, so che sono pochissimi i tessili che l'hanno ottenuto, perché appunto i criteri sono talmente rigidi per cui è difficile ottenere una cosa di questo genere. Non è finita qua, vi ho fatto alcuni esempi relativi alle sostanze che vengono controllate, per esempio per gli agenti biocidi, si verifica che sul prodotto finito non esistano residui di attività di questi biocidi, quindi vedete che i controlli sono man mano sempre più complessi.

Non è sufficiente che le materie prime siano controllate, il processo sia controllato, ma è necessario che anche il prodotto destinato al consumatore finale abbia determinati requisiti, e infatti si parla di stabilità dimensionale durante il lavaggio e l'asciugatura, si parla di un ritiro massimo ammesso per le tende tessili da arredamento del 2%, per i tessuti del 6%, e per le maglierie e spugne dell'8%. Per tende e tessuti arredamenti e tessuti si controlla l'allungamento trama e ordito, le variazioni dimensionali di trama e ordito, mentre per maglierie e spugne le dimensioni lineari, le variazioni delle dimensioni lineari. E poi si controlla la solidità delle tinte, si controlla la solidità di lavaggio, al sudore acido alcalino, allo sfregamento a secco e a umido e alla luce. Quelli che vedete fra parentesi sono gli indici di solidità che vengono dati come indice di bontà del tessuto, cioè più l'indice di solidità è alto, e più il tessuto resiste a un determinato trattamento. La scala

va da 1 a 7, ed è una scala internazionale, si chiama scala ISO 105, per cui vengono definiti i criteri di resistenza per ogni tipo di processo che il tessuto subisce. I requisiti sono abbastanza importanti, perché ottenere valori di questo genere non è così facile come può sembrare.

Il marchio "*Oecotex standard 100*", anche in questo caso è un marchio di qualità: nell'utilizzo delle materie prime viene controllato che non siano presenti circa 100 sostanze pericolose, per cui si chiama "*Oecotex standard 100*". Lo stesso vale per quest'altro, lo "*standard 1000*": sono mille le sostanze chimiche controllate nel processo produttivo, e in questo caso c'è l'"*Oecotex standard 100 plus*" che può essere dato a chi ha già ottenuto lo standard Oeco 100/1000 e quindi è un qualcosa di più rispetto all'altro.

Poi ci sono le norme *SA 8000*, che sono standard sociali, il che vuol dire l'equivalente delle norme ISO 9000, che voi tutti conoscete nel campo della qualità, e della garanzia di qualità di produzione. Quindi queste *SA 8000* che sono del '97, sono uno strumento utilizzato, emanato dal Cepa, relativo alla capacità di un'azienda di soddisfare determinati requisiti sociali. I documenti a cui questi standard si ispirano sono il Global Compact e la carta dei doveri umani. Il Global Compact riguarda i diritti umani - quindi la protezione e la non partecipazione delle società che chiedono questo standard in abusi di qualsiasi genere -, i principi di gestione della forza lavoro - diritto di contrattazione, eliminazione lavoro forzato e minorile e discriminazioni -, e l'ambiente - precauzioni, responsabilità e tecnologie amichevoli per l'ambiente.

Quindi vedete che una dichiarazione di conformità di un'azienda a questo standard implica il fatto che questa azienda abbia considerato gli aspetti sociali della produzione, non semplicemente gli aspetti tecnologici. La carta dei doveri umani, che entra come documento di partenza di queste *SA 8000* è una dichiarazione con cui si rifiuta lo sfruttamento del lavoro minorile e si rivendicano le pari opportunità tra uomo e donna all'interno delle attività lavorative. Le aziende certificate attualmente sono meno di cento in tutto il mondo, quindi è un risultato estremamente difficile da perseguire.

Altro marchio di prodotto è "*Aia*" che riguarda le fibre ottenute con procedimenti biologici, e poi per ultimo un marchio che comincerà a comparire sul mercato, probabilmente da adesso in avanti, considerando il grado di irraggiamento solare che abbiamo avuto in questi ultimi mesi, e che riguarda la capacità di un tessuto di proteggere contro le radiazioni ultraviolette. Voi sapete che la protezione contro le radiazioni ultraviolette non è data da tutti i tessuti indiscriminatamente, ma alcuni tessuti possono proteggere e altri no. Ci sono alcuni tessuti che sono per buona parte impermeabili agli ultravioletti, e quindi è necessario stabilire quant'è questo fattore di protezione da parte di questi tessuti. Esiste una norma di derivazione australiana che definisce il metodo per definire l'unità di

protezione di questo tessuto nei confronti degli ultravioletti. Quindi anche questo è un indice se volete di "bontà" del tessuto nei confronti del mercato. Ce ne sono altri quali il marchio "*Comfort*" che è indice di comfort del tessuto (vengono considerati parametri quali la capacità di non provocare allergie, il fatto di essere indossato e di proteggere e di dare una certa sensazione di benessere al calore, al fresco, ecc. ecc.). Il marchio prevede l'indicazione dell'indice di Comfort 1, 2, 3 in base al livello prestazionale.

Atti del seminario
*La normativa relativa ai prodotti in grado di generare e
contrastare i disturbi elettromagnetici*

15 DICEMBRE 2003

Relatori:

Prof. M. Farias

*Responsabile del Laboratorio di protezione elettromagnetica del territorio
di Bolzano*

Ing. A. Sona

Ricercatore Universitario presso l'Università degli Studi di Padova

Saluto ai partecipanti

Dr. Renato Chahinian

Segretario Generale della CCIAA di Treviso

Siamo ormai giunti all'ultimo incontro del nostro ciclo, dedicato alla normativa sulla sicurezza e conformità dei prodotti. Volevo far presente a voi tutti che alla Camera di Commercio spetta far rispettare le regole del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e, soprattutto, della tutela del consumatore e degli utenti e, in generale della fede pubblica. Questi compiti, o funzioni, vengono svolti soprattutto perché sono stati affidati alle Camere dal legislatore, ma essi indirettamente promuovono lo sviluppo economico, anzi molte volte lo promuovono più il rispetto delle regole e la funzionalità del mercato, che gli interventi concreti nell'economia o le agevolazioni alle imprese, e così via. Quindi nell'ambito della regolazione del mercato abbiamo, nell'arco un po' di tutto l'anno, attivato una serie di incontri, un ciclo di seminari informativi riguardanti la normativa sulla sicurezza e la conformità dei prodotti.

Questo ciclo di seminari che è stato svolto per affermare la valorizzazione del consumatore nelle scelte dei prodotti, ha mirato anche ad informare le imprese affinché si adeguassero alla normativa, e rafforzassero la propria competitività di mercato. I temi che sono stati trattati hanno riguardato la sicurezza dei prodotti in generale, e poi, più nello specifico, la sicurezza nel campo dei giocattoli, del materiale elettrico, degli occhiali da sole, l'etichettatura di prodotti tessili e oggi la compatibilità elettromagnetica. Tutto questo insieme di conferenze ha focalizzato dei temi che in pratica sono di interesse nella nostra Provincia per circa 12 mila imprese (su un totale di 92 mila imprese). C'è da dire che questa iniziativa è stata unica in Italia per sistematicità e per ampiezza di trattazione, ed è stata anche molto condivisa dal Ministero delle Attività Produttive.

Nell'incontro di oggi vedremo di focalizzare un po' l'attenzione sui prodotti che sono in grado di causare disturbi elettromagnetici, oppure di respingere i disturbi elettromagnetici. Anche in questo caso la finalità è sempre quella da una parte di rendere più avveduto il consumatore, l'utilizzatore di questi strumenti, e dall'altra di informare le imprese del settore. Nella nostra provincia solo per i prodotti elettromagnetici ci sono circa 2.500 imprese che sono interessate, in quanto operano in ambiti molto diversi ma che comunque hanno dei riflessi su questi problemi. Si tratta di settori che vanno dalla telefonia all'elettricità, all'informatica e così via. Per tutte queste imprese il fatto di adottare certi strumenti normativi comporta un costo, ma certamente anche un vantaggio competitivo sul mercato. Queste imprese possono essere ulteriormente dettagliate: circa 700 sono costituite da produttori di beni che hanno in qualche maniera riflessi sui campi elettromagnetici: sono imprese che producono apparecchi radio televisivi,

macchine, elaboratori e sistemi informatici, macchine ed apparecchi elettrici, elettrodomestici. Poi nel campo del commercio troviamo gli agenti e rappresentanti, i commercianti sia all'ingrosso che al dettaglio, i punti della grande distribuzione. Infine abbiamo gli operatori del settore dell'informatica e gli impiantisti o riparatori (che producono o installano impianti, oppure riparano strumenti che hanno a che vedere con le radiazioni e con i campi elettromagnetici). Quindi se la normativa fa riferimento specificatamente al produttore, all'importatore, anche tutti gli anelli della catena distributiva sono interessati a questi problemi perché, qualora ci fossero degli strumenti, degli apparecchi non conformi, sarebbero ugualmente responsabili e ovviamente soggetti a sanzioni di diverso tipo.

Ovviamente gli esperti vi illustreranno meglio quali sono le caratteristiche e soprattutto cosa bisogna fare per prevenire certi difetti, certi disturbi e così via. Qui basta tener presente che se effettivamente il fatto di adeguarsi a queste norme comporta un costo, e quindi comporta dei problemi organizzativi, dei problemi anche finanziari, certamente ci sono dei vantaggi dovuti alla qualità dei prodotti e ad una migliore razionalizzazione dei processi produttivi, per cui molte volte si possono ottenere dei benefici nel campo dell'efficienza e dell'efficacia che possono compensare i maggiori costi, senza parlare del fatto che i prodotti a norma dovrebbero avere un vantaggio in più rispetto a quelli che non presentano queste caratteristiche. Infatti a parte il rischio di sanzioni, il rischio di vari problemi (anche di poter continuare la produzione), c'è da tener presente il problema che il mercato non riconosce il prodotto non a norma. Non lo riconosce ovviamente nel momento in cui il mercato è in grado di riconoscere questi aspetti tecnici, e quindi la finalità ultima di questi nostri incontri è proprio fare in maniera che il mercato sia dal punto di vista dei produttori, ma anche dei distributori, e ancora di più dei consumatori, sia in grado di riconoscere le norme tecniche e i prodotti che le hanno osservate.

Il programma di oggi comprende innanzitutto l'illustrazione della disciplina dei prodotti riguardo la compatibilità elettromagnetica, le connessioni con altre direttive, la vigilanza e le sanzioni da parte delle Autorità competenti. Questi argomenti verranno svolti dall'ingegner Sona, che è ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova. Avremo poi una descrizione più tecnica che riguarderà gli aspetti tecnici e le informazioni utili per il consumatore, che verranno illustrate dal professor Farias che è il responsabile del Laboratorio di Protezione Elettromagnetica del territorio di Bolzano. Poi ci potranno essere dei quesiti operativi a cui noi cercheremo di rispondere. In più troverete la documentazione fornita dall'Eurosportello Veneto relativa alla normativa dei prodotti che hanno la marcatura CE.

Ringrazio per l'attenzione.

La disciplina dei prodotti nei confronti della compatibilità elettromagnetica – Le connessioni con altre direttive – la vigilanza e le sanzioni – gli aspetti tecnici

Prof. M. Farias

Responsabile del Laboratorio di protezione elettromagnetica del territorio di Bolzano

Ing. A. Sona

Ricercatore Universitario presso l'Università degli Studi di Padova

Prof. M. Farias

Buonasera, io sono Farias, abbiamo pensato di svolgere gli argomenti in un ordine leggermente diverso rispetto a quello programmato, questo per dare sempre un aspetto più lineare e per una maggiore comprensione del pubblico. Faremo in questo modo: partiremo con la marcatura CE e poi passeremo alla compatibilità elettromagnetica, poi alla legge quadro, e alla fine faremo vedere qualche esempio reale di questi giorni. Quindi prenderà la parola l'ingegner Sona e lavoreremo sempre a quattro mani, nel senso che abbiamo visto che il pubblico gradisce molto di più avere un'alternanza di interventi, anche per spezzare un po' la monotonia.

Poi, per quanto riguarda i quesiti e il dibattito, se avete qualche domanda, anche mentre noi parliamo, non c'è nessun problema, la cosa importante magari sarebbe interrompere alla fine di ogni file. Vi presenteremo tre file diversi su tre argomenti diversi, e alla fine di ogni file potremo fare quattro chiacchiere subito senza dover rimandare poi alla fine dell'incontro.

Ing. A. Sona

Buongiorno, io sono l'ingegner Alessandro Sona, breve presentazione: lavoro all'Università di Padova, Dipartimento di elettronica e informatica, adesso si chiama Ingegneria dell'informazione, e da 2 — 3 anni ormai, questo è il terzo anno, teniamo un corso riguardante la compatibilità elettromagnetica rivolto agli ingegneri, in particolare all'ingegneria elettronica e biomedica del terzo anno. Faccio una breve presentazione perché la realtà universitaria si riflette poi su quella industriale; è infatti un corso che si rivolge ad ingegneri che fra un po' di anni saranno impegnati nel tessuto industriale del territorio, il cui apporto sarà fondamentale. Con questo corso vengono forniti sia gli elementi di base riguardanti la compatibilità elettromagnetica, sia quelli tecnici riguardanti le tecniche di misura, di progettazione. E' importante che gli ingegneri e quindi i tecnici del futuro tengano conto, già in fase di progettazione, prima ancora della certificazione finale dei prodotti, di questi elementi. Come sapete, l'ambiente

elettronico sta evolvendo velocissimamente; le problematiche che oggi accenneremo, sono sempre più rilevanti. Ecco quindi che già a livello di progettazione deve cambiare la cultura di chi fa elettronica, di chi fa apparecchiature elettriche e sistemi elettrici. Le normative a riguardo sono infatti sempre più numerose e severe.

Ciò che oggi vedremo è il frutto di qualche anno di esperienza da parte del professor Farias, ormai da un decennio nel campo della compatibilità elettromagnetica, e da parte di qualche anno di corso universitario. Partiremo con la marcatura CE, che, come si diceva dovrete conoscere già dagli incontri precedenti. Cercheremo di riprendere i punti essenziali della marcatura e di passare poi alla compatibilità elettromagnetica. Nella seconda parte della giornata, prenderemo in esame la legge quadro, che pone delle importanti novità soprattutto per il futuro, soprattutto per chi produce apparecchi e sistemi elettrici e elettronici.

Partiamo quindi con una breve carrellata sulla storia e sui concetti essenziali della marcatura CE. La marcatura CE è una marcatura obbligatoria che vuole dire conformità europea. E' un marchio che troviamo ormai quasi dappertutto. Sappiamo però che è un marchio spesso abusato, che qualcuno mette senza avere fatto realmente tutto ciò che è necessario fare. Vedremo poi che per ottenere questo marchio è necessario effettuare opportune attività.

Dietro questo marchio, per arrivare a questa marcatura, è necessaria una dichiarazione, e per avere questa dichiarazione è necessario spesso, quasi sempre, eseguire prove in laboratorio; per superare queste prove è necessario realizzare il prodotto con certi parametri, parametri anche di qualità del prodotto. Esistono rare eccezioni, come sta scritto. Le vedremo in seguito. Non è un marchio di qualità, anche se c'entra poi la qualità, perché avere un marchio CE significa realizzare bene un prodotto. Non è comunque un marchio che accredita la qualità del prodotto; in pratica non prende in considerazione la funzionalità del prodotto.

Nella direttiva abbiamo un esempio molto significativo, è il secchiello da spiaggia del bambino che ha, purtroppo, un buco nel fondo. E' un secchiello quindi che non funziona. Bene, questo secchiello può avere la marcatura CE, perché fatto ad esempio con prodotti atossici senza spigoli, anche se non funziona. Attenzione che questo non significa che non può avere marcatura CE. Esso infatti non rispetta criteri di qualità, ma criteri diversi, che guardano ad esempio la sicurezza delle persone.

Marcatura CE vuol dire che il prodotto risponde, è conforme ai requisiti essenziali specificati nelle direttive di competenza. Quindi vedere il marchio CE su un prodotto vuol dire che questo soddisfa i requisiti essenziali specificati nelle direttive. Vedremo che ci sono molte direttive. Una di queste riguarda la compatibilità elettromagnetica. Nell'Unione Europea è proibita la circolazione di prodotti privi di marcatura CE laddove

obbligatoria; se uno Stato membro ha il fondato sospetto che una marcatura CE sia stata immessa indebitamente deve fare immediata comunicazione agli Enti di competenza e qui scattano i controlli. Controlli che stanno aumentando. In Italia forse non sono ancora pianificati in maniera massiccia, ma in altri Paesi d'Europa sono in forte crescita, stanno aumentando sui prodotti, e nel caso ci sia inadempienza, oppure il marchio CE sia stato messo sul prodotto senza le dovute procedure, scattano sanzioni pecuniarie, ritiro del prodotto dal mercato, arresto del responsabile del prodotto.

Prof. M. Farias

A questo proposito, molte volte mi viene chiesto perché. Perché c'è l'arresto o ci può essere il ritiro del prodotto? Perché l'apposizione della marcatura CE su un prodotto che non ha i requisiti è considerato a tutti gli effetti truffa, infatti chi interviene è la Guardia di Finanza; specialmente se è un bene importato è la Guardia di Finanza che opera e che blocca il bene. Quindi va inquadrato, in tutte le sue sfaccettature poi, nella truffa, poi può essere aggravata o non aggravata, ma è una apposizione abusiva di un marchio che induce l'acquirente ad una falsa aspettativa.

Quando vado per aziende, ed è il mio lavoro per almeno il mio 50% del tempo, incontro realtà piccolissime e realtà anche di una certa importanza, e questo è il passaggio più difficile, quando l'imprenditore si rende conto di questo passaggio, poi tutti gli altri vengono abbastanza di conseguenza. Quindi, a me capita spesso di vedere dei prodotti che io so non avere superato nessun test, con il marchio CE. E allora la posizione del laboratorio che io rappresento è molto semplice: non collaboriamo in nessun modo quando ci viene proposto di eseguire una marcatura tardiva a un prodotto di questo genere, noi siamo disponibili invece a eseguire marcature su prototipi, ma quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo genere, chiediamo normalmente che l'azienda quantomeno informi i suoi clienti di quanto è successo, e che quindi ponga riparo alla situazione. In caso contrario non siamo disponibili ad operare con l'azienda in questione.

Ing. A. Sona

Scopo della Comunità Europea per quello che riguarda la marcatura CE è quello di consentire la libera circolazione di beni, prodotti, servizi, persone, nella Comunità.

Cenni storici. Vediamo cosa ha portato alla realizzazione di quello che diverrà negli anni il nuovo approccio. Nuovo approccio è l'insieme delle direttive attualmente in vigore in Europa. Prima del 1957 ogni nazione imponeva dei vincoli ai prodotti immessi sul proprio mercato; ogni nazione aveva la propria serie di regolamentazioni. Questi vincoli erano simili da paese a paese, anche se c'erano delle piccole differenze che li rendevano diversi in modo sostanziale. C'era in particolare un diverso trattamento di

prodotti provenienti dall'estero, rispetto ai prodotti che venivano realizzati all'interno del Paese. C'era una forte disparità. Il mercato era paralizzato. Si tendeva inoltre a produrre ed a commercializzare i propri prodotti nel solo Paese d'origine. Solo lì conveniva. Nel 1957 a Roma, con il trattato di Roma, c'è stata una prima grande svolta; si è cercato di armonizzare le diverse regolamentazioni europee. In pratica era proibito ai Paesi membri porre restrizioni all'ingresso di beni nel loro territorio. Quindi norme comuni in tutti i Paesi, e nessun Paese poteva porre delle restrizioni. Questo almeno inizialmente sembrava potesse risolvere tutti i problemi. C'erano però degli inconvenienti. Ne segnalo tre. Il primo inconveniente era una clausola: ogni Stato poteva porre le proprie condizioni se quel prodotto era ritenuto poco sicuro per le altre apparecchiature o per la salute. Ecco quindi che ogni Paese poteva bloccare l'ingresso dei beni perché ritenuti non sicuri. Ecco quindi che ogni Paese aveva delle proprie condizioni di sicurezza, e queste condizioni di sicurezza erano fatte per salvaguardare i prodotti realizzati all'interno del Paese. Questo ha portato, nonostante gli auspici, ad una chiusura del mercato e, quindi, ad un aumento dei costi, se si voleva esportare un prodotto e, dunque, a un'ulteriore barriera alla libera circolazione. Un secondo inconveniente del vecchio approccio - li ricordo per poter evidenziare meglio poi i vantaggi del nuovo approccio (parlo di vantaggi perché queste normative, come prima si diceva, portano poi ad un effettivo vantaggio, soprattutto in termini di qualità di realizzazione dei prodotti, sono quindi una risorsa più che una limitazione, anche se purtroppo di solito sono viste così) - era che le norme si riferivano al singolo prodotto, per ogni prodotto doveva essere emanata una singola norma. Si verificava quindi un certo ritardo. Realizzato un nuovo prodotto, infatti, si doveva aspettare l'emanazione della norma corrispondente. Inoltre le norme dovevano essere approvate all'unanimità. Se uno Stato membro europeo non era d'accordo, la norma non veniva approvata. Era difficile raggiungere l'unanimità, e quindi: ritardi nell'emanazione delle norme, norme emanate di prodotti che erano già obsoleti, impossibilità di disporre di norme per un prodotto innovativo. Tutto questo portò ad un mercato rallentato. Il vecchio approccio, che era un nuovo approccio allora, fu un fallimento, si può dire, anche se diede le premesse del nuovo approccio.

Terzo inconveniente, le norme dovevano essere applicate solamente ai beni che entravano in uno Stato membro: per i prodotti che invece venivano realizzati e che rimanevano nel Paese di origine non erano obbligatorie. Ecco quindi una enorme disparità tra prodotti interni e prodotti che venivano dall'esterno. Tutto questo oggi non è possibile. Per questo motivo sul territorio dell'Unione Europea c'era una lecita circolazione di beni non conformi alle norme e, quindi, una discriminazione di prodotti.

Questi difetti evidenziarono la necessità di creare un nuovo approccio. E fu quanto fu deciso nel 1985 con una riunione dell'Unione Europea, del

Consiglio Europeo, dove venne emanato il nuovo approccio, con l'intenzione di risolvere questi nuovi e numerosi inconvenienti del vecchio approccio. Dal 1985 si parla quindi di marcatura CE, la conformità europea dei beni prodotti. Si diceva prima: cosa vuole dire conformità europea, marchio CE? Marcatura CE significa soddisfare i requisiti essenziali di una o più direttive a seconda del tipo di prodotto.

Ce ne sono diverse di direttive. In questa trasparenza ne troviamo elencate alcune: direttiva giocattoli, direttiva macchine, dispositivi medici, compatibilità elettromagnetica, oggi ne parleremo un po' di più, la 89/336, la bassa tensione, apparecchi a gas, apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione, RTTE, questa direttiva è obbligatoria dall'8 aprile 2001, la direttiva ATEX, l'ultima che vedete. E' questa una normativa rivolta ad apparecchiature e sistemi di protezione in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. E' in vigore dal primo luglio del 2003, quindi da poco tempo, e richiede, come riportato in basso a destra, un ulteriore marchio. Attenzione che questa è una norma che fino a qualche mese fa c'era ma non era obbligatoria. Adesso è obbligatoria, anche se è conosciuta poco. Con il 1° luglio è obbligatoria per tutte le apparecchiature che vengono applicate, utilizzate in ambienti potenzialmente esplosivi o dove ci possono essere polveri. Faccio un esempio: una falegnameria oppure un mulino. Come vedete, è tutto un sistema di direttive in rapida evoluzione. E' necessario quindi tenersi aggiornati. Per tenersi aggiornati consigliamo un sito, quello che avete indicato sulle slide, è il www.newapproach.org. E' un sito dove vengono fornite indicazioni su tutte le direttive e tutte le norme armonizzate di riferimento europee.

Prof. M. Farias

Vedremo più avanti l'elenco completo di queste norme, è un sito che si può leggere anche in varie lingue, quindi non è solo in inglese, alcune parti sono anche in italiano, vengono riportati i testi di tutte le direttive, quindi questo è molto interessante, si possono porre quesiti e, quindi, secondo me, è assolutamente da tenere presente, anche perché essendo questa materia in evoluzione continua, è sempre bene dare un'occhiata dopo qualche tempo, perché magari c'è qualcosa che è sfuggita o che non si ricorda bene. Quello che io consiglio sempre è di stamparsi l'elenco di tutte le normative. E ogni 6 mesi uno va a fare un controllo, così è un po' più sicuro.

Ing. A. Sona

Adesso entriamo un po' nel nuovo approccio per vedere come si sono potute risolvere tutte le problematiche del vecchio approccio. Ricordo che una problematica grossa del vecchio approccio è che era necessaria una norma per ogni prodotto. Il nuovo approccio parte da un punto di vista diverso, vengono innanzitutto stabilite le direttive. Le direttive sono dei documenti,

di solito non troppo voluminosi, nei quali vengono stabiliti dei requisiti essenziali. Non sono altro che principi e criteri qualitativi, mai quantitativi. Quindi qualcosa del tipo come riportato in questi esempi, per il caso della compatibilità elettromagnetica: l'apparecchiatura non deve disturbare il funzionamento di altre apparecchiature.

Questi sono requisiti essenziali, sono esempi di requisiti che trovate nelle direttive. Questi sono obbligatori, devono essere rispettati. Per soddisfare questi requisiti essenziali obbligatori, ci sono delle norme che i legislatori europei, i comitati tecnici, impongono ai vari Paesi europei. Nelle norme vengono date indicazioni questa volta quantitative e attraverso queste norme è possibile soddisfare ai requisiti essenziali obbligatori di ogni direttiva.

A quali apparecchiature si applicano le direttive, e quindi il marchio CE? Ai prodotti nuovi che vengono immessi sul mercato, ai prodotti di seconda mano importati da Paesi terzi, ai prodotti che hanno subito modifiche rilevanti. Se ho un apparecchio, lo modifico, aggiungo qualcosa, tolgo qualcosa o cambio un tipo di componente e poi lo rimetto sul mercato, ovviamente devo sottoporre nuovamente a procedura di certificazione.

Prof. M. Farias

Vedremo a questo proposito un esempio molto esplicativo. Questo capita soprattutto nelle aziende che hanno produzioni legate alla variazione di prodotti tecnologici, per cui assemblano per esempio parti che provengono da vari Paesi e dopo un anno, due anni, tre anni, i vari pezzi non sono più prodotti, per cui chi assembla è costretto a cambiare anche radicalmente il proprio prodotto. Allora in questo caso non è più possibile mantenere la vecchia marcatura, bisogna rimarcare un'altra volta il prodotto. Vedremo un esempio avanti.

Ing. A. Sona

Come dicevo prima, le indicazioni quantitative e tecniche sono riportate in norme, dette norme armonizzate. Armonizzate perché? Perché sono state armonizzate per tutti i Paesi europei. E' nelle norme armonizzate, solo lì, che troviamo i vincoli, i limiti, le caratteristiche delle prove di misura. Troviamo tutti gli aspetti tecnici che non si troveranno mai nelle direttive. Parentesi: queste norme armonizzate di per sé sarebbero volontarie, nel senso che un fabbricante potrebbe applicare qualsiasi altro criterio ai propri prodotti, qualsiasi metodo di misura, purché vengano soddisfatti i requisiti essenziali. Sono i requisiti essenziali della direttiva ad essere obbligatori, le norme armonizzate non lo sono. Attenzione però che ci dovrà essere un organismo notificato che dovrà testare che il prodotto realizzato da un costruttore soddisfi ai requisiti essenziali. Ecco quindi che solitamente le norme armonizzate sono il metodo più facile per arrivare a soddisfare i requisiti essenziali. Quindi, solitamente, passare dalle norme armonizzate, che non

sono obbligatorie, rimane il metodo privilegiato per soddisfare i requisiti obbligatori delle direttive. Vedete, se il fabbricante non ha applicato tali norme, anche solo parzialmente, le misure e le scelte effettuate devono essere approvate da un organismo notificato, designato dal Paese membro da cui si esporta.

Dicevo prima: ad ogni prodotto vanno applicate una o più direttive. E' proprio diverso da com'era nel vecchio approccio. Quindi ad un prodotto una o più direttive, a seconda del prodotto, poi per ogni direttiva ci sono diverse norme armonizzate. Difficile è capire quali sono le direttive e le norme armonizzate da applicare. In questi casi ci vuole esperienza, ci vuole l'aiuto di un laboratorio competente. Facciamo un esempio, giocattolo funzionante a pile, deve soddisfare sicuramente la direttiva giocattoli, l'88/378, e la direttiva compatibilità elettromagnetica se all'interno contiene parti elettriche che potrebbero causare disturbi elettromagnetici, o potrebbero subire disturbi elettromagnetici, e anche la direttiva di bassa tensione dal momento che utilizza tensioni basse, sotto un certo valore. Per ognuna di queste direttive verranno identificate le diverse norme armonizzate e così via.

Prof. M. Farias

Questo è un esempio che sembra molto semplice ed effettivamente lo è, però ci sono altri casi in cui la cosa è un po' più complessa. Facciamo un altro esempio semplice dal punto di vista concettuale: un elettrostimolatore, ormai ci sono elettrostimolatori per esempio per ritonificare i muscoli. Allora, chi costruisce elettrostimolatori deve stabilire se questo prodotto è un prodotto elettromedicale oppure no. Sembrerebbe una cosa abbastanza semplice, però la diversità sta nei test e nei limiti che sono diversi per un prodotto che si definisce elettromedicale e un prodotto invece che è di supporto o addirittura potremmo definirlo un piccolo elettrodomestico. La diversità è enorme dal punto di vista della struttura che l'azienda deve avere, e del tipo di certificazione che deve produrre. Dunque, quando trovate, per esempio nelle televendite piuttosto che in drogheria, o in altri luoghi, prodotti che sembrano simili ma che hanno prezzi diversi, per esempio, e sono entrambi elettrostimolatori, la diversità sta proprio molte volte in questo aspetto: che uno dei due prodotti ha seguito l'iter per poter essere immesso sul mercato come prodotto elettromedicale, quindi dando garanzie di un certo numero di prove eseguite e anche di strutture e di investimenti tecnologici che l'azienda ha fatto. Questo è estremamente importante, per chi di voi ha un'azienda o ha prodotti di questo genere, è estremamente importante definire bene in che ambito viene collocato un prodotto.

Ing. A. Sona

Come dicevamo prima nelle norme armonizzate non si fa mai riferimento alla funzionalità del prodotto. Se nel vecchio approccio ogni norma veniva

realizzata per un proprio prodotto sulla base di cosa il prodotto faceva, questo non avviene nel nuovo approccio. Le norme non fanno riferimento alla funzionalità. Non si riferiscono a uno specifico prodotto, perché abbiamo visto quale sarebbe l'effetto, un rallentamento del mercato. Fanno riferimento però a categorie di prodotto, ad esempio sistemi di continuità, quadri bassa tensione, apparecchiature per trasmissione dati, sistemi di illuminazione interna, esterna, personal computer, insomma, a categorie, non al singolo prodotto realizzato da "...". Oppure a caratteristiche generali come l'ambiente di utilizzo. Ho un prodotto che viene utilizzato in ambiente residenziale, è un prodotto innovativo dove non c'è nessuna norma di categoria di prodotto? C'è comunque già una norma pronta, è la norma relativa alle apparecchiature che funzionano in ambiente residenziale.

In questo modo, grazie a questa suddivisione che adesso osserveremo più da vicino, si riesce ad avere norme applicabili già all'immissione del prodotto sul mercato. C'è già una norma che si basa su caratteristiche generali come l'ambiente di utilizzo. E' bene capire come vengono suddivise le norme. Guardiamo prima questa slide: per ogni direttiva è nominata una Commissione tecnica composta da un rappresentante di ogni Paese membro. In queste Commissioni vengono invitati anche i rappresentanti di categoria come pure i rappresentanti di aziende. Per l'approvazione di una norma armonizzata, nel caso del nuovo approccio, non è necessaria l'unanimità, è sufficiente la maggioranza dei Paesi membri. Anche questa è un'ulteriore novità importante.

Le norme armonizzate approvate hanno validità in ogni Paese membro, anche nel Paese ovviamente di realizzazione del prodotto. All'entrata in vigore di una norma armonizzata, devono essere abrogate tutte le norme nazionali in contrasto con essa. Alla pubblicazione delle norme vengono fissate due date, l'entrata in vigore e l'abrogazione delle norme precedenti. Guardiamo adesso la distinzione delle diverse tipologie di norme. Esistono sostanzialmente tre tipologie di norme armonizzate. Vi ripeto che capire quali norme applicare al proprio prodotto, è una delle attività più complesse. Solitamente ci si affida a consulenze di laboratori che fanno questo di mestiere, anche se la cosa migliore dovrebbe essere che la stessa azienda diventi esperta, riuscendo a capire quali norme applicare.

Ci sono tre tipologie di norme: norme di base, le quali - come vedremo fra un po' - fissano criteri di base sul tipo di strumentazione da usare nelle misure in genere; norme di famiglie di prodotti, norme di prodotto, e norme generiche. Vediamo bene ciascuna di queste. Norme di base. Sono norme generalmente a carattere internazionale, quindi non europee ma nascono a livello internazionale, non fissano limiti di emissione o immunità per i singoli prodotti. Fissano però condizioni generali sulle caratteristiche degli strumenti di misura per effettuare la certificazione del prodotto, sul sistema di misura, sull'ambiente di prova, in quali condizioni effettuare le prove, la

procedura di misura, l'organizzazione della documentazione, quindi quello che chiameremo poi il rapporto di prova, la scelta del campione della produzione da sottoporre a test.

Prof. M. Farias

E' molto importante prendere confidenza con questi concetti perché molte volte mi viene detto: “ma la marcatura CE è un'autocertificazione”. Autocertificazione vuole dire semplicemente che è il produttore che è responsabile, come vedremo un po' più avanti, della scrittura. Ma questo, detto in termini un attimino più prolissi, vuole dire che il costruttore, chi immette sul mercato un prodotto, è in grado di garantire tutti questi punti. Quindi se un'azienda ha gli strumenti, come indicati, ha i sistemi, ha l'ambiente di prova giusto, può produrre al proprio interno delle capacità e delle competenze per cui poi è in grado di autocertificarsi internamente. Allora, questo è un concetto molto importante che ripeterò più volte oggi: l'autocertificazione non vuole dire assolutamente che un'azienda può scrivere “il mio prodotto va bene e quindi applico la marcatura CE”, vuole dire “ho preso visione delle norme di base, ho visto quali sono gli strumenti, quali sono i sistemi, qual è la procedura, e come si organizza la documentazione, ho trasportato tutte queste informazioni all'interno dell'azienda per cui sono in grado di produrre tutta la documentazione come richiesto, e quindi eseguo le prove all'interno dell'azienda”. Questo vuole dire autocertificazione.

Ing. A. Sona

Riprendo sulle norme di base. Queste norme di base spesso recepiscono raccomandazioni internazionali. Le raccomandazioni non sono leggi, sono suggerimenti: riportano come la prova deve essere fatta. A volte può essere viceversa, può essere che un Comitato europeo, il CENELEC, ad esempio, per la parte elettrica, suggerisca a livello internazionale una standardizzazione di alcuni metodi di misura. Qual è l'obiettivo primario di questa standardizzazione internazionale? E' garantire la ripetibilità delle prove e la riferibilità con standard non europei. Solitamente le norme, le norme armonizzate relative alla marcatura CE in Europa sono simili a quelle internazionali, ad esempio, a quelle americane dell'FCC o a quelle giapponesi. Ci sono molti marchi come vedete qui. Tutti questi fanno riferimento, per quel che riguarda le prove di misura, ad un unico standard internazionale. In questo modo si riesce a valutare nella stessa maniera prodotti che vengono destinati al mercato europeo e prodotti destinati ad altri mercati. L'Europa solitamente, per quanto riguarda i metodi di misura, fa riferimento a norme internazionali, le adotta, le recepisce.

Seconda categoria: le norme armonizzate. Queste norme interessano il singolo fabbricante, come le prime del resto, anche se le prime erano riferite ai metodi di misura, e quindi interessavano soprattutto i laboratori che fanno

misure, oppure i fabbricanti che allestivano al proprio interno dei laboratori di misura. Queste invece fanno riferimento ai produttori. Le norme di prodotto o di famiglia di prodotto fissano infatti i limiti e i vincoli relativi a una certa categoria di prodotti, si individuano in norme di famiglia e norme singole di prodotto. Quelle di prodotto quando esistono hanno precedenza su quelle di famiglie di prodotto. Si considerino ad esempio i forni a microonde; per questi esiste una norma di famiglia di prodotto, ad esempio gli elettrodomestici. Può esistere inoltre una norma specifica di prodotto, riferita solamente a quel tipo di elettrodomestico.

In mancanza di una norma di prodotto (supponete che venga realizzato un nuovo elettrodomestico per il quale manca la normativa di prodotto) esiste comunque una normativa, di più ampio respiro, riguardante una famiglia di prodotto. E' questo un modo di procedere, che permette ai prodotti innovativi di avere norme applicabili già al momento della distribuzione sul mercato.

Le norme sono in continua evoluzione. Attualmente sono più di 150. Sul sito internet sopra citato troverete un elenco aggiornato. Ricordo infine che nelle norme di prodotto trovate i vincoli e i limiti di ogni prodotto: cosa il prodotto deve soddisfare.

La terza e ultima categoria riguarda le norme generiche, le quali, come quelle precedenti, fissano limiti e vincoli relativi a caratteristiche generali del prodotto, ad esempio all'ambiente di utilizzo. Come dicevo prima, gli ambienti di utilizzo sono due: c'è l'ambiente industriale e l'ambiente residenziale commerciale dell'industria leggera. Le norme generiche di questa categoria sono invece quattro: c'è l'immunità in ambiente industriale, l'immunità in ambiente residenziale e commerciale dell'industria leggera, l'emissione in ambiente industriale e l'emissione in ambiente residenziale.

Attenzione che le norme generiche sono meno restrittive delle norme di prodotto.

Prof. M. Farias

Una cosa, soprattutto per chi ha aziende giovani che stanno crescendo o che sono nate da poco: è molto bene inquadrare fin da subito la tipologia di prodotto che si vuole andare a commercializzare o che si vuole andare a produrre, perché un conto è avere l'idea di un prodotto (e quindi anche avere una buona idea), un'altra cosa, invece, è capire quali norme è necessario osservare per realizzare quell'idea. Ci capita spesso di dovere raffreddare gli entusiasmi di qualche giovane imprenditore che magari viene da noi correttamente per proporci una collaborazione per un'idea o per un prototipo, senza tener conto degli aspetti tecnici che fanno cambiare il valore del prodotto, anche il prezzo del prodotto finale, rendendolo meno competitivo.

Quindi molte volte, per le aziende nuove o che sviluppano prodotti nuovi, è molto bene anche sviluppare queste competenze per capire se il prodotto

finale, al di là della bontà e delle caratteristiche che potrà avere, ha anche un riscontro economico e finanziario. Questo credo succeda più di una volta.

Ing. A. Sona

Supponiamo di dover produrre una certa tipologia di prodotto. Devo cercare tutte le norme di prodotto che possono essere applicate al mio prodotto. Se non ce ne sono, ci sarà comunque una norma generica, perché sicuramente il prodotto lo utilizzerò, sarà destinato all'utilizzazione in ambiente industriale o residenziale. In questa norma di prodotto o generica troverò finalmente i limiti e i vincoli.

Come fare le prove? Anche in questo caso ci sono due possibilità: o mi rivolgo ad un laboratorio certificato e ci penserà lui, oppure faccio le prove all'interno.

Passiamo adesso alla procedura, vediamo la procedura che serve per ottenere la marcatura CE, per dichiarare quindi la conformità del prodotto.

Inizialmente vanno individuate le norme armonizzate da applicare. E' questa un'attività non semplice. Richiede la conoscenza delle norme, e le norme sono numerose. Bisogna essere aggiornati. Adesso è più semplice perché abbiamo siti Internet comodi e completi che forniscono liste di facile consultazione; serve esperienza, soprattutto quella acquisita in precedenti analoghe situazioni. Solitamente se un fabbricante realizza un prodotto nuovo questo assomiglia molto a quello che ha realizzato fino alla settimana precedente. Il principio di funzionamento non viene solitamente stravolto. Semmai viene aggiunto qualche nuovo dispositivo. Avere quindi l'esperienza acquisita in casi precedenti può essere di aiuto. Serve poi la conoscenza approfondita della funzionalità dell'apparecchiatura. Per decidere quali norme applicare è necessario capire cosa l'apparecchiatura fa e com'è realizzata al suo interno. E' chiaro che se si dovrà demandare ad un laboratorio il compito di fare questa analisi, sarà necessario fornire al laboratorio le informazioni necessarie (esistono criteri opportuni per fornire tali informazioni, nel rispetto della segretezza sui dati del prodotto).

Una volta individuate queste norme, vanno effettuate le prove. Chi effettua le prove? Può farlo il costruttore, in questo caso si parla di autocertificazione. Un costruttore fa le prove, e fa poi una dichiarazione di conformità allegando i rapporti di prova che sono dei rapporti dove vengono riportati i risultati delle misure.

Per fare l'autocertificazione non è sufficiente, come diceva prima il professore, compilare un foglio e mettere il marchio CE. E' necessario invece dimostrare - e questo dovrà essere scritto sulla dichiarazione di conformità - di possedere personale qualificato, strutture adeguate, strumenti adeguati, tarati, tarati periodicamente, e conoscenze, know how, adeguate. Tutto questo ha un costo notevole. Allestire un laboratorio che fa prove per la certificazione europea costa, perché ci vuole strumentazione costosa,

come ad esempio analizzatori di spettro o una camera schermante con pannelli assorbitori. E' questa una possibilità che sempre più aziende stanno seguendo magari consorziandosi, un po' come è avvenuto a Bolzano.

Seconda possibilità: se il costruttore non ritiene opportuno disporre in proprio di quanto richiesto dalle norme, si può rivolgere a laboratori accreditati che lavorano conto terzi. Di laboratori accreditati, come Treviso Tecnologia qui a Treviso, come Creiven a Padova, CMC a Vicenza e Celab a Bolzano, ce ne sono un po' ovunque. Questi laboratori sono accreditati per effettuare le prove. Hanno tutto ciò che è richiesto per farlo. Essi effettuano le prove e come documento finale rilasciano un report delle prove, detto rapporto di prova. In questo documento trovate i risultati delle prove e i dettagli delle misure (strumenti utilizzati, data di taratura, ecc.). Come ben sapete superare le prove al primo colpo è difficile o improbabile. E' tipico ritornare più volte in questi laboratori prima di superare i test. Mi dicono che attualmente solo un 15 o 20% di prodotti supera le prove al primo colpo. Il Professor Farias potrebbe confermarlo.

E' molto difficile, lo so. Una volta bocciato il prodotto, il costruttore è obbligato ad apportare modifiche opportune. E' necessario cambiare mentalità. Iniziare a progettare e realizzare i prodotti già in previsione di queste prove e prevedendo prove interne, prove di prequalifica, già prima del test finale o addirittura durante la fase di progettazione e prototipazione.

Prof. M. Farias

Non è così drammatico come ha detto l'ingegner Sona, diciamo che la prima volta che una azienda si confronta con una marcatura CE effettivamente le cose sono un po' complesse, perché normalmente l'azienda viene con un prodotto già finito, molte volte già immesso sul mercato o già promesso a "n" clienti per cui è difficile poi operare delle correzioni, ove siano da operare. Ma è abbastanza probabile. Infatti ciò che si consiglia sempre all'azienda è di fare esperienza nel tempo, e soprattutto eseguire delle prove di prequalifica, di approccio al nuovo prodotto, e questo magari anche insieme al laboratorio in cui si porta questo prodotto. Evidentemente è opportuno che il laboratorio sia vicino all'azienda, e qui avete un laboratorio che è vicino quindi il mio consiglio è di portarlo il prima possibile in questo laboratorio con un approccio che sia un percorso comune. Noi a Bolzano abbiamo addirittura costruito un consorzio su questa filosofia, nel senso che la marcatura CE deve essere l'ultimo passo di un percorso comune, e bisogna portare l'azienda ad accrescere le proprie competenze sul prodotto, attraverso prove di prequalifica che sono molto meno costose, in modo da riuscire nell'arco di un anno, due anni, a realizzare un prototipo che normalmente supera le prove alla prima battuta o alla seconda battuta al massimo. Quindi anche questo potrebbe essere un consiglio da dare alle aziende: non portate un prodotto per sapere se supera le prove oppure no, perché in questo modo

sarà molto più difficile crescere e far crescere il prodotto. Se invece si fanno crescere insieme al prodotto anche le competenze, magari potrà sembrare di investire o, meglio, di spendere inizialmente di più, però è un investimento che rende. Esibire la prova di marcatura CE costa qualche migliaio di euro, le prove di prequalifica costano meno, ma sono soprattutto le prove di prequalifica quelle che danno coscienza dei limiti del proprio prodotto, perché durante queste prove si possono anche eseguire test supplementari, o si può andare a scoprire qual è il limite del prodotto per essere più competitivi in termini di qualità, per esempio. Quindi io sconsiglio normalmente di dire: “faccio tutto all'interno dell'azienda, porto il prodotto finito molte volte già con il marchio CE, e faccio eseguire queste prove, tanto sono sicuro che andrà tutto bene”. Non capita quasi mai questo. Quindi è molto meglio avere un approccio leggermente più cauto, per avere poi un ritorno a medio termine. Un ritorno sia d'immagine, sia di conoscenze, sia di affidabilità del proprio prodotto.

Ing. A. Sona

Aggiungo una cosa. Abbiamo parlato di prove di prequalifica. Cosa vuole dire? Sono prove che assomigliano molto a quelle richieste dalle norme anche se non ufficiali e possono essere fatte all'interno di un'azienda, con una strumentazione che non soddisfa rigorosamente quanto detto dalle norme di base. Faccio un esempio: l'analizzatore di spettro, strumento necessario a queste prove, ha un costo che può essere oltre i 50 mila euro, se dotato di caratteristiche “a norma”, oppure sotto i 20 mila euro se destinato solo alla prequalifica.

Le prove di prequalifica danno indicazioni molto utili al fine di riuscire a superare al primo tentativo le prove finali.

Intervento

Dove possono essere fatte le prove di prequalifica?

Ing. A. Sona

Ci sono dei laboratori che lavorano conto terzi e fanno prequalifica e basta, perché hanno dei costi inferiori. Poi ci sono tante aziende che hanno allestito al proprio interno la strumentazione opportuna e fanno prove di prequalifica. Non è qualcosa che qualcuno deve fare, è qualcosa che qualcuno fa perché è utile fare. Può farlo l'azienda, ci sono anche dei laboratori che fanno questo.

Prof. M. Farias

Diciamo che normalmente un laboratorio che ha una tradizione, delle competenze in questo settore, è in grado sicuramente di fare prove di prequalifica per i propri clienti.

Anzi diciamo che questo dovrebbe essere l'approccio corretto prima di fare la marcatura CE di un prodotto.

In Alto Adige, per esempio (ma penso che anche qui ci siano realtà di questo genere), si va verso la formazione di consorzi di aziende che in questo modo abbattano i costi e hanno un laboratorio al proprio servizio. Questa potrebbe essere una via, perché i laboratori si distinguono in due grandi categorie: i laboratori che dicono sì o no ad un prodotto finito, e i laboratori che invece sono in grado di aiutare il cliente fino alla marcatura CE. La differenza qual è? E' proprio di impostazione più o meno commerciale. Noi, come vedremo più avanti, non siamo nati come un ente commerciale e quindi favoriamo questo secondo approccio, cioè quello di far crescere le aziende, perché il fine ultimo del "Celab" è quello di elevare il grado di competenza delle aziende dell'Alto Adige. Come l'abbiamo fatto in Alto Adige si può fare a Treviso, si può fare dovunque, però ovviamente bisogna che ci sia una massa critica di aziende che desideri questo sostanzialmente.

Io posso anticipare qualcosa che vi dirò dopo, ma per esempio il CELAB è un consorzio al quale partecipano l'Associazione Industriali, l'Associazione degli Artigiani dell'Alto Adige, quindi c'è da parte delle aziende una presa di coscienza, per così dire, e dunque si ha anche il vantaggio che non ci si rivolge a qualcuno di esterno, perché questo capita molte volte con le aziende. Le aziende fanno difficoltà a parlare di un proprio prodotto, per i motivi più vari. Se invece sanno che il laboratorio fa parte in qualche modo dell'azienda, perché l'azienda è "socia" del laboratorio, anche i rapporti sono diversi.

A noi è capitato ultimamente, cosa che è difficile che capiti sul mercato libero, che varie aziende che assemblano varie parti di un prodotto siano venute insieme da noi per la certificazione, ognuna con il suo pezzo. Questo capita difficilmente sul libero mercato in un laboratorio, perché un'azienda tende sempre a fare conoscere il meno possibile i propri guai ai concorrenti. Questo per esempio potrebbe essere un aspetto da sviluppare.

Ing. A. Sona

Un ulteriore vantaggio delle prove di prequalifica è che permettono di individuare e risolvere le problematiche EMC già in fase di progettazione, di pre-progettazione. Affrontando subito i problemi, i costi si riducono decisamente. Una volta, quindi, che attraverso un laboratorio esterno o quello personale interno si sia ottenuto il rapporto di prova, il costruttore può redigere la dichiarazione di conformità; un documento necessario per apporre il marchio CE. Sarà il marchio CE ad essere apposto sul prodotto. La dichiarazione va invece custodita dal fabbricante o da un responsabile.

La dichiarazione di conformità attesta che il prodotto è conforme alle direttive e può essere immesso sul mercato. Guardiamo quali informazioni vanno riportate nella dichiarazione di conformità: nome del responsabile e

indirizzo dove la dichiarazione deve essere conservata, identificazione del prodotto, elenco delle direttive e norme armonizzate applicate, risultati delle prove a cui il prodotto è stato sottoposto, quindi rapporto di prova, e poi tutte le ulteriori informazioni utili per avallare le prove e dimostrare la conformità del prodotto. Tutte queste informazioni vanno allegare alla dichiarazione di conformità e conservate dal costruttore che è tenuto a compilare e conservare la dichiarazione di conformità.

Anche qui due possibilità: se il bene è prodotto all'interno dell'Unione Europea può essere o il costruttore o un mandatario, il quale è indicato dal costruttore e che diviene responsabile della conformità del bene alle direttive. Se invece il prodotto viene importato dall'estero, il responsabile della dichiarazione, chi deve fare la dichiarazione e quindi deve far fare le prove, è l'importatore, il quale diviene responsabile; deve effettuare le prove, ottenere il rapporto di prova e redigere la dichiarazione. Leggete sotto, la dichiarazione di conformità va conservata per 10 anni dopo la data di fabbricazione dell'ultimo esemplare di quella serie.

Ultimo passaggio, ultimissimo, per rendere esplicito che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della direttiva europea: è obbligatorio riportare il marchio sul prodotto in forma ben visibile e indelebile, si parla di un'altezza minima di quella figura di 5 millimetri. Se questo non è possibile il marchio CE si deve riportare sul libretto delle istruzioni o sull'imballaggio. Ma ciò che è importante, al di là del marchio, è la dichiarazione di conformità, la quale deve essere comunque conservata dal costruttore, e vicino al marchio deve essere riportato chi è il responsabile della dichiarazione.

Prof. M. Farias

E' molto importante questo, c'è sempre un responsabile, alla fine la Finanza andrà dal responsabile. Sempre e comunque, se l'azienda è piccola molte volte sarà il proprietario, se l'azienda è un po' più grande ci sarà il responsabile come c'è il responsabile della sicurezza elettrica. Il responsabile è responsabile in solido, di fronte alla legge è quella persona che è responsabile dell'immissione sul mercato di quel bene. Poi lui potrà rivalersi sul laboratorio se ha sbagliato, su altri, ma per la legge è lui il responsabile di quel prodotto. Questo è un altro aspetto da non trascurare, non è l'azienda in senso vago ad essere responsabile, ma proprio chi firma la dichiarazione.

Ing. A. Sona

Affrontiamo ora l'argomento relativo alla compatibilità elettromagnetica, e in particolare della direttiva 89/336, direttiva del nuovo approccio. Emanata il 3 maggio dell'89 doveva entrare in vigore il 1° gennaio '92. E' invece entrata in vigore il 1° gennaio '96. Prende in esame i disturbi elettromagnetici che

interessano tutti i prodotti che fanno uso dell'energia elettrica. Qualsiasi prodotto che utilizza energia elettrica, interessato dalla circolazione di correnti elettriche e dalla presenza di differenze di potenziale, genera campi elettromagnetici all'esterno, e può essere viceversa suscettibile ai disturbi provenienti dall'esterno. Come dicevo prima, in ogni direttiva stanno dei requisiti essenziali, cioè dei principi e dei criteri; nella direttiva 89/336 non troveremo ovviamente limiti o vincoli.

Quali sono i requisiti essenziali della direttiva 89/336? Sono un po' quelli che accennavo velocemente prima. I disturbi elettromagnetici generati dalle apparecchiature elettroniche, devono essere limitati a un livello che permetta agli apparecchi radio e telecomunicazione e altri apparecchi in genere di funzionare in modo conforme alla loro destinazione. Cioè un bene, un apparecchio elettrico, elettronico, non deve disturbare all'esterno, o almeno lo deve fare, ma in modo tale da non compromettere il corretto funzionamento di altre apparecchiature.

Secondo criterio (il primo riguardava i disturbi verso l'esterno): è necessario, cioè obbligatorio, che un'apparecchiatura elettrica, elettronica abbia un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici tale da permetterne il funzionamento in modo conforme alla destinazione. Cioè ogni apparecchio elettronico deve essere immune ai disturbi elettromagnetici in modo tale da non risentirne nel funzionamento.

Accennerò ora ad alcune norme armonizzate della direttiva 89/336. Esiste una norma riguardante le emissioni condotte, cioè tutti i disturbi elettromagnetici che da una apparecchiatura elettronica si propagano per via condotta, attraverso, per esempio, i cavi di alimentazione, i cavi dati, ecc. ecc. Le prove consistono nel misurare tali disturbi. Un'altra prova riguarda le emissioni condotte a bassa frequenza. Le norme riguardano le emissioni di armoniche sulle linee di alimentazione e le fluttuazioni di tensione, che causano il fenomeno noto come flicker. Il flicker è uno sbalzo di luminosità delle lampade ad incandescenza, dovuto a fluttuazioni della tensione elettrica, che può avere anche gravi conseguenze sulla salute di molte persone. Tutti questi disturbi e immissioni dall'apparecchiatura verso l'esterno sono discussi e regolamentati da opportune norme. Si parla di emissioni condotte via condotta, via cavo.

Ci sono poi le immissioni irradiate. Come dicevo prima le grandezze elettriche, tensioni e correnti producono disturbi elettromagnetici. Pensiamo a questo computer e al monitor collegato. Stanno comunicando e contemporaneamente irradiando campi. Anche in questo caso esistono molte norme. Ci sono poi le norme sull'immunità, come ad esempio le norme sui burst e i surge. Si tratta di impulsi elevati di tensione provenienti dalla rete elettrica per svariati motivi. Pensate al black-out, a quegli enormi picchi di tensione energetici che sono arrivati dalla tensione elettrica in seguito allo spegnimento di centrali di distribuzione. Un'apparecchiatura elettronica con

marchio CE dovrebbe essere immune a questi disturbi, o almeno immune a certi livelli di impulsi. Immunità condotta, abbiamo anche le variazioni di tensione dell'alimentazione, e le scariche elettrostatiche. E' questo un aspetto sempre più importante. Pensate ad un normale ufficio, o un laboratorio in genere. Si è visto che in un giorno si manifestano circa una quarantina di scariche elettrostatiche, potenzialmente dannose per le apparecchiature presenti.

Ecco quindi che un'apparecchiatura deve essere immune, immune anche dai disturbi irradiati a bassa frequenza, pensiamo ai disturbi irradiati da un elettrodotto, dagli impianti elettrici a 50 hertz, disturbi da campi impulsati.

Andiamo ora un po' più sullo specifico, andiamo a vedere tutta la procedura che permette di superare le prove previste per la compatibilità elettromagnetica.

Abbiamo un prodotto da certificare. La prima domanda da porsi è: “questo apparecchio è per radiocomunicazioni? Cioè è un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura che emette, che occupa una certa banda e che svolge la propria funzionalità perché trasmette informazioni?”. E' il caso del telefonino. Il telefonino è un apparecchio per radiocomunicazione. L'apricancello è un apparecchio per radiocomunicazione. Un transponder, un sensore che serve per aprire le porte, per esempio, o per un controllo di accesso, è un'apparecchiatura di radiocomunicazione, sfrutta l'emissione di campi elettromagnetici per la propria funzione. E in questo caso scegliamo il percorso in basso, quello che si stacca da tutto il resto.

Seguiamo il percorso più in alto, la seconda domanda che ci si deve fare è: “esistono norme armonizzate per questo prodotto? Esistono, le conosciamo tutte?”. Se sì avremo un certo percorso, sennò avremo un altro percorso un po' più complesso.

Prof. M. Farias

La cosa importante è che alla fine bisognerà che qualcuno lungo questa strada dovrà apporre la marcatura CE sempre. Allora il percorso logico da tenere presente è questo: qualcuno dovrà sempre apporre la marcatura CE. Questo qualcuno potrà essere chi produce le singole parti, chi assembla le singole parti, chi vende le parti, ma qualcuno dovrà sempre essere il responsabile.

Ing. A. Sona

Dovremo un po' accorciare sulle slide che avete negli “Atti”. Vi parlerò adesso dei tre percorsi passando poi alla distinzione fra prodotti elettrici e elettronici. Mi sembra di capire che questo è l'argomento di maggiore interesse. Se l'apparecchio non è un'apparecchiatura per radiocomunicazioni, caso abbastanza diffuso, e se conosco tutte le norme armonizzate, benissimo, non devo fare altro che portare il prodotto in laboratorio accreditato, oppure portarlo nel mio laboratorio accreditato, ottenere il rapporto di prova e

redigere la dichiarazione di conformità. Questo è quanto avevamo visto prima, era il caso ideale. Se però non conosco tutte le norme armonizzate perché è un prodotto innovativo, è un prodotto strano dove non riesco a capire se va applicata una norma o non va applicata, ci si deve rivolgere ad un Competent Body. Il Competent Body è un Organismo competente, solitamente molti laboratori accreditati per prove EMC sono Competent Body, in grado di prendere decisioni a nome dell'Unione Europea. Nel caso di indecisione, di dubbio su quale norma applicare, questi Competent Body sono autorizzati a prendere delle decisioni.

Sarà necessario però che il Competent Body, nel capire quali norme applicare, disponga dei dettagli tecnici dell'apparecchiatura. Al Competent Body verrà fornito pertanto un file tecnico diviso in due parti: una parte riguardante informazioni generali come lo schema blocchi o dettagli sulla funzionalità del prodotto. Una parte più riservata dove sono riportati accorgimenti e dettagli ritenuti delicati, segreti, come lo schema elettrico, lo schema circuitale dell'apparecchiatura. Solamente con questi dati il Competent Body può capire quali norme applicare.

Ultimo passaggio è quello riservato ad apparecchiature per radiocomunicazioni, e apparecchiature per radiocomunicazione sono apparecchiature radio che emettono da una banda di 10 chilowatt fino a 3 gigahertz. All'interno troviamo le apparecchiature di telecomunicazioni via cavo, linee telefoniche, telefoni, e apparecchiature collegate via ISDN, ecc. ecc., o apparecchiature di telecomunicazione come un telefonino, ai quali è assegnata una specifica banda. In quella banda tali dispositivi dovranno soddisfare a regole riportate in altre direttive. In questo caso, nella banda di utilizzo, è necessario redigere un file tecnico, come succedeva prima, e portarlo a un Organismo notificato del Ministero delle Comunicazioni, il quale deve dire "bene, il suo apparecchio utilizza questa banda di frequenze, questa banda di frequenze è libera e quindi può farlo".

E' chiaro che deve esserci un consenso a livello del Ministero delle Comunicazioni. Nelle bande fuori da quella assegnata l'apparecchio dovrà soddisfare a norme armonizzate relative alla compatibilità elettromagnetica. Nelle slide successive, trovate è un po' nel dettaglio quanto detto velocemente adesso.

Passiamo invece alla classificazione dei prodotti, un aspetto, questo, molto importante perché riguarda la prima attività del fabbricante per arrivare alla conformità del prodotto. Bene, "che tipo di prodotto è il mio? E' necessario che lo marchi CE oppure no?" Vi dico subito che la distinzione non è chiara, nel senso che non è semplice capire se il proprio prodotto è un componente, è un apparecchio o è un'intera installazione. E' difficile, ci sono dei dubbi anche dovuti alle norme, è un settore normativo che deve maturare ancora, e anche perché è difficile capirlo di per sé. Faremo qualche esempio. La direttiva EMC si applica a prodotti che disturbano o possono essere

disturbati. Ci sono delle eccezioni. Ci sono dei prodotti per i quali non va applicata la direttiva. Quali? Come vi dicevo, non è tutto chiaro. Nell'allegato 3 della direttiva trovate una classificazione.

Brevemente: quali sono i prodotti che sicuramente non debbono avere la marcatura CE? Possono non averla? Prodotti militari e apparecchiature in ambito medico, hanno direttive apposite; prodotti destinati alla sola esposizione come i prodotti per fiera, questi non devono avere marcatura CE; apparecchi per radioamatori non disponibili in commercio, non entrano sul mercato, non devono avere marcatura; prodotti destinati alla sola esportazione in Paesi extracomunitari che ovviamente devono avere la certificazione degli altri Paesi, ma non la nostra.

Osserviamo ora una importante distinzione tra componenti apparati o apparecchiature, sistemi installazione. Questa, come vi dicevo, è una distinzione complessa. Ho cercato un po' di semplificarla per motivi di tempo. Una definizione rigorosa la trovate nella direttiva EMC.

Prof. M. Farias

Quindi, escluso gli esempi riportati nella slide precedente, tutto il resto deve essere marcato CE. La cosa importante è fissarsi queste tre idee: componenti, apparati e sistemi. Però questa differenziazione è necessaria più che altro per capire in che ambito ci collochiamo, e non è una distinzione netta.

Adesso vedremo qualche esempio. I componenti sono elementi di base non in grado di svolgere autonomamente una funzione. Esistono dei componenti estremamente semplici, una resistenza, un condensatore, una scheda audio, un masterizzatore: ognuno di questi componenti non è in grado di svolgere in maniera autonoma nessuna operazione. Allora, vanno marcati o non vanno marcati? In questo caso la differenza la fa l'utente. Se l'utente è qualificato, allora non è necessario che siano marcati, perché si presuppone che l'utente specializzato li utilizzi per assemblare un prodotto che poi marcherà. Se invece l'utente non è qualificato - uno di noi che va a comprare una scheda audio da aggiungere al proprio PC - allora il componente dovrà essere marcato. Quindi qui è l'utilizzatore che fa la differenza a seconda che sia esperto, o che utilizzi, meglio, questa componente per costruire un qualcosa di più complesso, per poi immetterlo sul mercato, oppure che sia un utilizzatore finale che va ad integrare un sistema già in suo possesso (e quindi viene richiesta la marcatura CE). Questa è la prima distinzione che si può fare. La seconda è fra apparato o apparecchiatura. Per apparato o apparecchiatura si intende qualsiasi unità autonoma in grado di svolgere una specifica funzione, realizzata con un insieme di componenti: è necessaria la marcatura CE. Sui vostri appunti c'è un errore, è un refuso, e non abbiamo fatto in tempo a rispedire il file.

Andiamo pure alla 48. Sistemi e installazioni. Sono entrambi unione di più apparati e componenti per ottenere le specifiche funzioni, quindi possiamo

avere un PC, una lavatrice, un quadro elettrico. La distinzione che facciamo noi è quella fra la possibilità di muovere, e allora parliamo di sistema, o di non muovere questo oggetto, allora parliamo di installazione. Allora in questo caso un quadro elettrico è un'installazione, un PC invece è un sistema, grossomodo. Quindi, quando trovate queste due parole, potete utilizzare questa distinzione. Va applicata la direttiva oppure no? Allora, quello che bisogna sempre tenere presente è che lungo il percorso qualcuno avrà marcato o dovrà marcare. Allora, supponiamo di avere un sistema o un'installazione e di avere alcune parti non marcate CE, oppure anche tutte parti marcate CE.

Allora, se non ho parti marcate CE ovviamente dovrò applicare la direttiva senza nessuna esitazione. Se invece ho solo parti marcate CE, e questo capita 9 volte su 10 per i quadri elettrici, la domanda che devo pormi è: “sto seguendo delle istruzioni per assemblare questa installazione? Qualcuno prima di me l'ha progettata? Ha quindi sostenuto anche le prove di marcatura CE, dopodiché ha smontato questo oggetto, ha fatto un pacchetto, ha fatto un kit che ha immesso sul mercato e chi acquista semplicemente seguendo le istruzioni può ottenere il prodotto finito?”. In questo caso non occorre che io che ri assemblo proceda alla marcatura CE, se invece compro varie parti tutte marcate CE ma eseguo un progetto mio sia come cablaggio, sia come pezzi, sia come finalità, allora in questo caso dovrò procedere alla marcatura CE. Questo è molto importante, soprattutto per chi di voi si occupa di quadri elettrici questo è estremamente importante. Vi ripeto ancora una volta: nella sua vita ogni quadro elettrico deve essere marcato CE, o lo fa un'azienda grossa che poi fa un kit, però deve allegare a questo kit tutte le istruzioni per il montaggio, e solamente se si seguono queste istruzioni chi lo installa non deve fare nulla per la marcatura CE; in caso contrario quando abbiamo un progetto, quando abbiamo un prodotto che si discosta da un prodotto standard, bisogna procedere alla marcatura CE. Questa è la grande diversità.

Intervento

Quindi i quadri elettrici vanno marcati?

Prof. M. Farias

Ormai dovrebbe essere legge che chi commissiona il quadro dica anche che vuole vedere la marcatura CE di questo quadro, perché nel capitolato c'è scritto “marcatura CE del quadro”, anche se non dovrebbe esserci. E' come dire che uno per guidare la macchina deve avere la patente. Se va a comprare la macchina nessuno le chiede se ha la patente, perché è una cosa ovvia, prevista dalla legge. Quindi si presuppone che, essendo un suo progetto, lei alla fine presenti anche la documentazione per la marcatura CE.

Vi posso dire quello che sta capitando in Alto Adige. In Alto Adige la Provincia ci ha dato l'incarico di verificare se i quadri elettrici di proprietà

della Provincia sono a norma oppure non lo sono. Sono a norma dal punto di vista chiamiamolo tradizionale, dal punto di vista della marcatura CE e dal punto di vista ambientale (legge quadro di cui parleremo dopo)? Abbiamo fatto una rapida indagine ed è venuto fuori che sostanzialmente il 90% dei quadri era fuori norma. Ora questo non dipende da una cattiveria insita nostra, ma dipende dal fatto che noi abbiamo preso tutte le normative esistenti e le abbiamo applicate.

Dopodiché una buona parte era già fuori norma per gli aspetti tradizionali, senza neanche entrare in merito agli altri due aspetti. Moltissimi avevano poi applicato la marcatura CE però non c'era la documentazione corrispondente. Quindi a questo punto la Provincia ci ha chiesto di fare un'altra cosa, e partiremo a metà gennaio con un corso di un certo numero di ore, a favore delle aziende installatrici, per qualificare gli operatori, non le aziende ma gli operatori, quindi gli addetti assunti nelle aziende, in modo che alla fine dell'attività possano operare in conformità a tutte le direttive esistenti.

La Provincia a questo punto darà un diploma a livello europeo, e questo diploma varrà nelle gare d'appalto con un certo punteggio. Noi dovremo successivamente supervisionare tutta quest'attività. Allora questo è quello che capita in Alto Adige, e non penso che l'Alto Adige sia molto più avanti o molto più indietro rispetto ad altre province. Quello che è capitato a noi adesso capiterà a Treviso fra 6 mesi, fra un anno, ma capiterà sicuramente.

Il problema è imparare ad operare in modo tale che le direttive siano applicate. Non è una cosa folle. Chi di voi che produce quadri elettrici si sognerebbe di non fare le prove di sicurezza perché sa che se capita qualcosa e le prove di sicurezza non sono state fatte, va dentro. Sbaglio? Però è la stessa cosa, bisogna cambiare un attimo mentalità e dire "oltre alle prove di sicurezza dobbiamo rispettare delle leggi dello Stato italiano". Non è che ci sono dei costi pazzeschi. Noi per esempio abbiamo operato in un grosso ospedale della Provincia di Bolzano, con il quadro già installato: ho dovuto sezionare il quadro, fare le verifiche e semplicemente rimettendo a posto alcune cose tutto è tornato a norma. Quindi è più che altro l'approccio che va cambiato, i costi non cambiano sostanzialmente, cambieranno forse di un 5%, perché non si tratta di comprare pezzi diversi, si tratta di assemblarli in maniera diversa, o di prestare attenzione a piccole cose, invertire in un certo modo, avere tutta la documentazione corretta. Quindi io parlo sì della marcatura CE ma anche di tutto quello che c'è dietro.

A noi hanno presentato tre quadri che pensavano fossero assolutamente inattaccabili, e si sono messi a piangere quando abbiamo portato la perizia, perché chi è in questo settore sa benissimo che magari c'è da mettere uno scaricatore ma non lo mette "perché tanto non capita mai nulla". Ci sono tante piccole cose, ad esempio si fa una variazione sul quadro ma non si riporta sullo schema elettrico perché tanto va, "abbiamo visto che va". Tutte queste piccole cose non è che incidono molto sul prezzo finale del quadro,

ma danno sicuramente una diversa filosofia e impronta all'azienda che propone un servizio di questo genere.

Ormai tutti noi siamo abituati a chiedere dei servizi altamente soddisfacenti. Chi va in un negozio per comprarsi un vestito, pretende che il vestito sia perfetto. Se c'è un bottone rotto dice “no, guardi, qui c'è un bottone rotto, o me lo cambia o mi abbassa il prezzo”.

Allora non si capisce perché questo non debba essere fatto dagli installatori. Adesso non voglio andare addosso agli installatori, però questa è un'ottica che va cambiata ormai, assolutamente! Ho fatto una parentesi molto lunga ma mi sembrava doverosa. Non voglio spaventarvi, però questo discorso vale anche per chi assembla. Anche chi assembla deve mettersi nella stessa ottica. Noi abbiamo parecchie aziende in Alto Adige che assemblano PC, piccole, medie, grandi, è successa una cosa non dico strana, ma quando la prima azienda è venuta da noi per mettere a posto tutte queste cose, subito dopo le altre sono venute dicendo semplicemente “vogliamo lo stesso lavoro che avete fatto agli altri”. Senza sapere cos'era. Sapevano della marcatura CE, ma in cosa fosse consistito esattamente il lavoro fatto non lo sapevano. Il risultato qual è? Che la qualità media del prodotto in sé è migliorata, magari a scapito di qualche euro. Nel giro di 6 mesi sono spariti dal mercato altoatesino un certo tipo di prodotti che erano proprio al limite (sottoposti ad un piccolo stress partivano tutti!). Secondo me l'azienda deve vedere in tutto questo complesso di norme e direttive una crescita potenziale, non un vincolo. So che questo vuol dire investire, però a mio giudizio questa è l'unica strada possibile, o almeno lo sarà non appena si formerà una massa critica di aziende che lavorano in questo modo. E' proprio in questa ottica che in Alto Adige è nato il consorzio Celab, però questa è l'ottica a mio giudizio vincente nel tempo. Prima parlavo con qualcuno che mi chiedeva “ma dobbiamo fare o non dobbiamo fare?” Ormai in tutti i settori commerciali, in tutti i settori industriali, vince chi propone un bene durevole da una parte, ma di qualità dall'altra parte, dove con qualità non intendo il marchio di qualità, ma un prodotto solido, un prodotto affidabile, un prodotto che si possa dire “è stato fatto a Treviso, quindi è buono”. E' questa l'ottica, e di questo si rafforzerà tutto il sistema, tutto il comparto degli installatori in questa provincia.

Intervento

Se un cliente commissiona un lavoro da fare, gli si fa presente che la marcatura CE ha un costo. Qual è questo costo?

Prof. M. Farias

Non è l'approccio corretto questo, l'approccio corretto è: lei fabbrica quadri, ne fabbrica 1000, o 100 diversi l'anno; in realtà lei non ne fabbrica 100 diversi l'anno, ma lei ha 2 - 3 tipi di quadri più o meno complessi. Quello che

si può fare per esempio è costruirne uno molto complesso, marcare quel quadro, e poi fare discendere altri quadri da quello, per cui se il quadro più complesso è a norma, è ragionevole pensare che anche gli altri lo siano. Quindi per esempio si può dividere per famiglie i quadri, e dividere la spesa di una marcatura su più famiglie. Ma non dovrà fare disposizioni diverse perché una volta che saprà come si deve fare il quadro per ottenere la marcatura CE, userà sempre quella disposizione.

Ing. A. Sona

Nelle slide successive troverete alcuni approfondimenti riguardanti la direttiva R&TTE che, come vi dicevo prima, riguarda apparecchi per telecomunicazioni. Troverete inoltre una distinzione, una specie di vocabolario, tra i vari Organi di normazione internazionali, europei ed italiani, il Cenelec, il Cei, l'Etsi, ecc. ecc..

Prof. M. Farias

Vorrei fare un'ulteriore considerazione mentre si cambia il file. Non dovete spaventarvi per gli investimenti, delle volte sono minori rispetto a quello che uno pensa; so che è difficile dare un prezzo al quadro, ma diciamo che è sul primo quadro che l'azienda investe. Sugli altri quadri si può avere un ritorno a basso costo, anche perché l'azienda impara, impara per esempio sulle schermature, sulle metodologie di installazione

Questo porta a scelte che magari prima non venivano in mente.

La legge quadro 36/2001 – Le informazioni utili al consumatore

Prof. M. Farias

Adesso parliamo, se riusciamo, di un altro aspetto. Finora abbiamo parlato di marcatura CE relativamente alla “compatibilità elettromagnetica”. La “compatibilità elettromagnetica” si occupa dei disturbi che un dispositivo emette e che possono disturbare un altro dispositivo o viceversa, quindi stiamo parlando sempre di quello che succede fra dispositivi.

La marcatura CE non si occupa assolutamente di quello che può essere l'elemento umano, quindi manca proprio un pezzo. Allora la legge quadro 36/2001, invece, va a coprire proprio questo buco, quindi va in qualche modo a completare quelle che sono le interazioni fra i dispositivi e gli esseri umani attraverso le onde elettromagnetiche. Questo sarà nel futuro fonte di maggiori preoccupazioni. Per quale motivo? Questa è una legge recente, entrata in vigore nel 2001, che prende in esame le problematiche connesse all'esposizione ai campi elettromagnetici da parte degli esseri umani. Rispetto a cosa? Rispetto agli impianti, ai sistemi, alle apparecchiature, che in qualche modo possono entrare in interazione con l'uomo.

Ing. A. Sona

Faccio notare, è una legge che è in vigore, quindi è obbligatoria già da adesso. Per il momento rimane sul generico tranne due decreti di cui parleremo eventualmente dopo; essa stabilisce che nel giro di qualche anno usciranno i decreti attuativi, i decreti ministeriali, dove verranno forniti opportuni vincoli alle emissioni elettromagnetiche. Guardate in basso, c'è scritto che il campo di frequenza analizzato va dai 0 hertz ai 300 gigahertz, tutto ciò quindi che occupa la banda dalla continua ai segnali infrarossi. Comprende quindi tutto. Comprenderà - vedremo fra un po' - le installazioni delle telecomunicazioni (quelle che ci spaventano di più al momento) ma anche tutte le apparecchiature elettriche, pensiamo ai 50 hertz, ed elettroniche, tutte, perché queste sono in grado di emettere campi elettromagnetici.

Per il momento quali decreti sono stati emanati? Sono stati emanati due decreti questa estate, che non sono altro che aggiornamenti di due decreti già in vigore. Quei due decreti che hanno fatto discutere tutti e sono riferiti soprattutto agli impianti fissi. Non c'entrano qui i fabbricanti di apparecchiature elettroniche, per il momento sono fuori gioco, c'entrano gli elettrodotti per quello che riguarda le emissioni a 50 hertz. C'è un altro decreto che si occupa per gli impianti fissi da 100 kHz a 300 GHz, e qui ci sono dentro l'installazione di telefonia, di radio e videodiffusione. Quindi questi decreti attualmente in vigore riguardano solo gli impianti fissi, sono fuori gioco i fabbricanti di apparecchiature elettriche, elettroniche. Però

abbiamo deciso di presentarvi questi spunti sulla legge quadro perché c'è un articolo piuttosto importante - molti di voi lo conosceranno, è bene che tutti un po' lo conoscano -, è un articolo che non impone nulla per il momento, promette qualcosa per il futuro.

Cosa promette? Guardiamo: a chi sarà rivolto questo articolo? Ai fabbricanti di apparecchi dispositivi di uso domestico individuale o lavorativo, generanti campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici. Quindi tutti coloro che producono qualcosa che genera campo elettrico magnetico, e elettromagnetico, quindi tutti coloro che producono un apparecchio elettrico o elettronico, anche un impianto elettrico, un quadro elettrico, un'apparecchiatura elettronica, un computer, un processore, tutti sono coinvolti in questo art. 12.

Prof. M. Farias

Questo vuole dire anche una lavatrice, però, vuole dire anche un frullatore, vuole dire anche un tostapane. Sto facendo degli esempi di oggetti che tutti abbiamo in casa, tutti i giorni.

Ing. A. Sona

Con l'art. 12 "I fabbricanti saranno tenuti, mediante apposite etichettature o schede informative, rivolte ovviamente al consumatore, a fornire informazioni riguardanti i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettromagnetico, le principali prescrizioni di sicurezza".

Quindi chi produce un telefonino, può produrlo, può commercializzarlo, però dovrà fornire delle indicazioni al consumatore. E questo porta a fornire al consumatore un ulteriore elemento di confronto tra apparecchiature, e quindi i meccanismi della concorrenza porteranno il fabbricante a guardare gli aspetti dell'esposizione, e quindi a fornire delle etichettature.

Parentesi: a che stato di avanzamento è questo decreto? Sappiamo che è ancora in alto mare. Esiste una Commissione tecnica, la 211 del Cei che sta lavorando a riguardo. Naturalmente c'è poi un discorso di armonizzazione europea: non è che l'Italia può imporre certe condizioni ai soli prodotti destinati all'Italia. Deve esserci un'armonizzazione europea. Però si sta lavorando su questo, c'è un Comitato tecnico che sta prevedendo e sta proponendo all'Europa, come stanno facendo altri Paesi, quest'etichettatura, perché, come diceva prima il professore, è chiaro che il consumatore al giorno d'oggi deve sapere, deve sapere anche queste cose, deve sapere se la radiosveglia che di solito mette vicino al comodino può metterla ancora, se può metterla più vicino o più distante. Un televisore a che distanza metterlo, ecc. ecc.. Sono informazioni che tutti noi desideriamo conoscere, perché utilizziamo apparecchiature elettroniche ogni giorno, e sono informazioni che presto o tardi dovranno essere messe a disposizione.

Prof. M. Farias

Del resto c'è chi si sta già muovendo, per esempio noi abbiamo finito di svolgere un'attività per determinare i campi irradiati da apparecchiature elettromedicali. Quindi l'ospedale regionale di Bolzano ci ha affidato questo incarico per verificare le emissioni delle apparecchiature che vengono utilizzate tutti i giorni da circa il 5% della popolazione, penso che anche qui più o meno sia quella l'incidenza, appunto per evitare di dover rispondere a pazienti piuttosto che a gente in attesa, piuttosto che a lavoratori del settore, di esposizioni. Quindi abbiamo, per esempio, messo a punto un sistema per dare una valutazione del campo irradiato. Un po' alla volta questo è un qualcosa che a nostro giudizio si diffonderà sempre di più.

Pensate all'installazione per i telefonini in ambienti chiusi. Mentre nessuno si preoccupa o si preoccupa poco dell'intensità o del livello di campo elettromagnetico quando siamo all'aperto (se non chi ha l'appartamento di fronte a un ripetitore), pensiamo di andare in un grande magazzino e di avere all'interno un ripetitore UMTS. Allora lì saremo molto più vicini alla sorgente. Qual è l'effetto? Le misure si faranno non più in campo lontano ma in campo vicino. Come dobbiamo eseguire queste misure? Dove vanno collocati questi oggetti? Un altro esempio: si sta diffondendo sempre di più il concetto di "rete wireless", senza fili, ma anche lì abbiamo delle sorgenti. Allora vicino a chi bisogna metterla questa sorgente? Allora anche in questo caso ci sarà la richiesta di conoscere in maniera più oggettiva quali sono gli effetti, e quindi di avere delle mappe o delle indicazioni. Questo vale anche per i quadri. A noi è capitato di andare a fare delle misure in un quadro elettrico piazzato a fianco ad un palcoscenico, vicino al pubblico. Anche in questo caso la posizione del quadro non era delle più felici, e quindi ci hanno chiesto di verificare se i valori del campo erano elevati o meno. Quindi questa è una richiesta che sarà sempre maggiore, difficilmente andrà a calare.

Ing. A. Sona

Come dicevo sarà necessario fornire questa etichettatura. Questo cosa vuole dire? Che innanzitutto un costruttore oltre a tutto quello che serve per la marcatura CE dovrà misurare le esposizioni, valutare i livelli di campo elettromagnetico. Qui le tecniche sono due: per valutare l'emissione di campo elettromagnetico irradiato nell'apparecchiatura si dovranno fare delle misure attorno a questa apparecchiatura - come stava dicendo il professore per quel che riguarda alcune apparecchiature elettromedicali che già sono in fase di verifica in Italia - oppure ricorrere a calcoli. Attenzione che è tutto un sistema di normazione che deve funzionare, deve partire, perché attualmente le guide che dicono come fare le misure o i calcoli, non sono poi così tanto chiare, sono abbastanza generiche.

Quindi tutto questo sistema, questa nuova norma dovrà attendere opportune procedure a livello di guida italiana, guida di buona norma tecnica. Va osservato - ripeto lo stesso concetto di prima - che rispetto alla compatibilità elettromagnetica l'approccio della legge quadro sarà profondamente diverso. Nella compatibilità elettromagnetica infatti non interessava il valore accurato, valutare accuratamente l'emissione. Non serviva misurare le immissioni irradiate da un'apparecchiatura precisa, cioè quel valore di emissione. Interessava solamente misurare una certa emissione di un prodotto, misurata in condizioni irripetibili, e confrontare e verificare che il disturbo fosse al di sotto di un limite come nella figura che vedete, in questo caso l'apparecchio era fuori norma. Quindi non era una misura accurata, si dovevano solamente verificare dei dati rispetto a un limite.

Nella legge quadro invece sarà un po' più delicato il discorso, perché sarà richiesta l'analisi accurata dell'emissione. Abbiamo un'apparecchiatura elettronica, dovremo sapere misurare o calcolare, abbastanza accuratamente, secondo i criteri che ci dirà la norma, i valori di immissione attorno all'apparecchio. Queste sono curve di livello, curve che ci dicono che al di dentro di quell'area rossa avremo un campo superiore a tot volt/metro, al di fuori avremo dei campi inferiori. Scusate, c'è un errore ancora, invertire il 3 con il 6. Quindi al di fuori dell'area rossa avremo dei valori sotto i 3 volt su metro e di dentro avremo dei valori superiori. Questo è un esempio di etichettatura che probabilmente dovrà fornire il costruttore in futuro. Questo si chiama appunto definizione di area o distanze di rispetto, è quanto viene prescritto attualmente all'art. 12.

Quindi un modo per valutare l'emissione elettromagnetica di un'apparecchiatura elettronica è attraverso i calcoli. Se abbiamo infatti un circuito chiuso, pensate ad un impianto elettrico, ne abbiamo diversi, sono tutti circuiti chiusi, un circuito chiuso attraversato da corrente si comporta come un dipolo magnetico trasmittente, è un'antenna trasmittente. Lo stesso anche un dipolo, un pezzo di filo, un dipolo elettrico come quello che avete più in basso, è un'antenna trasmittente, pensate a un'antenna qualsiasi in un impianto elettrico, così come una scheda elettronica abbiamo tantissimi di questi circuiti. Qui abbiamo tanti circuiti chiusi che si comportano come dei poli magnetici, ma abbiamo anche, pensate una scheda elettronica, le piste di massa, di grounding che collegano le varie masse dei vari punti, non sono altro che delle diramazioni di piste a pettine, che sono dei pezzi di filo che si vanno a collegare. Quelle sono considerate, funzionano come antenne efficienti, captano i disturbi verso l'esterno e a loro volta irradiano verso l'interno. Con il fatto che stiamo andando, per esempio nelle apparecchiature elettroniche a frequenze sempre più elevate, ai megahertz e ai gigahertz, megahertz e gigahertz vuol dire che quelle antenne, anche più piccole di qualche centimetro in una scheda elettronica, diventano antenne molto efficienti. Questo deriva un po' dalla teoria delle antenne. Quindi vuole dire

che avremo in questa apparecchiatura un sacco di antenne efficienti che irradiano, e noi dovremo essere in grado di valutare queste emissioni per poi scrivere queste etichette.

Faccio notare che è facile calcolare in modo accurato il campo elettromagnetico generato da un solo dipolo magnetico o elettrico, però quando si tratta di valutare l'emissione di un quadro elettrico o di un'apparecchiatura con tante di queste antenne, è difficile. Ecco quindi che ci aspettiamo che le norme tecniche che usciranno ci diano delle linee guida piuttosto specifiche.

Una situazione migliore per - e arrivo all'esempio fatto prima - valutare l'emissione di un prodotto, consiste nel fare delle misure. Anche qui ci sono diversi laboratori che si stanno muovendo in questo campo, stanno realizzando dei sistemi automatici che permettono di mappare il campo elettromagnetico emesso da un'apparecchiatura in un volume tridimensionale attorno all'apparecchiatura. Si stanno muovendo perché ci sono degli enti, come ad esempio le aziende ospedaliere che stanno un po' precedendo questa normativa e vogliono fornire appunto già delle mappature (pensate, nell'ambiente di lavoro ai laboratori, dove i lavoratori sono spesso a contatto con apparecchiature che immettono campi elettromagnetici o, in ambito ospedaliero alle apparecchiature che irradiano, così come in campo industriale, pensate ai trasformatori, agli alimentatori, agli impianti elettrici). Cos'è che si vuole? Si vogliono avere dei criteri per delineare ad esempio delle zone di sicurezza dei lavoratori, oppure dei criteri che ci permettono di capire dove posizionare una certa apparecchiatura, una certa cabina, una sottostazione elettrica.

Quindi ecco che alcuni laboratori stanno realizzando sistemi automatici che permettono di valutare questa emissione. Altri stanno invece pensando di realizzare dei calcoli che permettono di valutare l'emissione. Questo è un esempio appunto del laboratorio di Bolzano. Si trattava, come si diceva prima, di valutare l'emissione elettromagnetica in un volume tridimensionale; è un braccio elettronico che fa una scansione su un piano verticale come vedete del volume, poi si ruota automaticamente l'apparecchiatura sotto test e viene fatta un'altra scansione in un'altra posizione. Si ottengono mappe di questo tipo, questa è tridimensionale, questa è su un piano, però pensate di ottenere questa mappa a 360 gradi su tanti piani, si ottengono mappe tridimensionali. Questo non è quanto verrà richiesto sicuramente dall'art. 12, pensando al buon senso di chi fa le norme, però delle curve come prima, deducibili da grafici di questo tipo, saranno necessarie.

Ci fanno vedere qui che i campi elettromagnetici sono più intensi da una parte e meno intensi dall'altra. Vedete questo andamento? Questo andamento è tipico delle basse frequenze, dai campi elettromagnetici irradiati da sorgenti tipo un impianto elettrico, da un trasformatore, dove c'è la bassa

frequenza, intendendo come bassa frequenza sotto i 10 kilohertz. Ma se si fa la mappatura di campi ad alta frequenza, pensate a un computer, a un processore a un DSP1, a qualsiasi scheda elettronica, il campo di alta frequenza è molto più alternato. Le macchie rosse che indicano il campo ad alta intensità per una sorgente ad alta frequenza le trovereste un po' dappertutto, e quindi la deduzione delle curve di rispetto diventa un po' pochettino più difficile, e quindi si dovrebbe fare un'indagine dettagliata come con questi strumenti si riesce a fare.

Questa è un'altra slide importante, questo è un grafico che è in tutti i libri di compatibilità elettromagnetica, magari in forma diversa, questo è un po' il succo, è uno dei messaggi che oggi si intendeva anche dare, questa è la curva dei costi che si devono affrontare per arrivare alla certificazione di un'apparecchiatura elettronica per quanto riguarda la marcatura CE, ma egualmente anche per quelli che saranno i costi per l'art. 12 della legge quadro. Insomma, il succo è questo: questi costi vanno ad aumentare man mano che queste problematiche di compatibilità elettromagnetica e di fenomeni elettromagnetici in genere si affrontano verso la fine. Se le scelte corrette si fanno all'inizio, i costi sono quasi nulli. Normalmente invece si interviene quando si è già pronti per partire con la produzione. E in questo caso gli accorgimenti quali sono? Gli accorgimenti sono questi. Vedete questi filtri, questi filtri sempre presenti sui cavi di alimentazione, quei rigonfiamenti del cavo che si mettono proprio in prossimità del punto di accesso allo strumento, questo è un accorgimento, un accorgimento dell'ultima ora, fatto all'ultima ora perché? Perché non si sono superate le prove, metto un filtro in modo da rientrare. Ma questo ha un costo, ha un costo perché chi produce i cavi, o chi produce un PC deve fare pagare questo piccolo pezzo che ha un costo minimo unitario, ma un costo elevato se si deve valutare complessivamente una produzione.

Pensate ad esempio la schermatura, schermare è il metodo forse più conosciuto da tutti. Ho disturbi elettromagnetici che vengono emessi, schermo. Ma schermare sembra semplice, metto qualcosa di metallo, lo collego a terra, a parte che se non collegate a terra non serve a niente, ma basta una piccola fessura che la schermatura è nulla. Quindi possono essere fatte, ma ci sono anche lì dei criteri, bisogna farle in numero e in dimensioni opportune. Ma la schermatura è qualcosa che costa, perché ha un costo, aumenta il peso, non è così bello da vedere, e quindi è un accorgimento dell'ultima ora che non può essere applicato. Ecco quindi che in mezzo, tra progetto e produzione, c'è tutta questa fase di preanalisi che qui abbiamo chiamato "pre compliance", prequalifica, che è importante avere, in vista anche dell'art. 12 della legge quadro. Questa è una slide che dice quanto ho detto, vedete, a volte è sufficiente apportare semplici modifiche sull'apposizione di diversi elementi nella scheda, sulla disposizione dei

collegamenti, sono miglioramenti a costo zero, come dicevo. Tutto questo può partire dalla progettazione.

Quindi, concludiamo questa parte, così passiamo a degli esempi.

Ricordo che attualmente sono due i decreti in vigore, e questi due decreti riguardano solamente gli elettrodotti, chi gestisce gli elettrodotti, o i gestori degli impianti delle telecomunicazioni, gestori della telefonia, e gestori delle radio private e non private, radio e televisioni per il momento. C'è però un art. 12 che parla appunto di tutti, parla di chi produce apparecchiature elettriche, elettroniche, dai 0 hertz ai 300 gigahertz, e qui sono attesi dei decreti. Per rimanere competitiva sul mercato un'apparecchiatura elettronica dovrà quindi minimizzare il campo elettromagnetico irradiato, a seconda poi dell'ambiente dove va applicato. Se è un ambiente industriale è chiaro che si tollererà un livello di emissione più alto, però anche lì ci saranno delle normative a tutela dei lavoratori molto severe.

Per la valutazione dell'irraggiamento saranno necessari calcoli o misure. Ecco quindi che ci sarà l'esigenza di effettuare prove in laboratorio. Al fine di contenere i costi diverrà sempre più importante intervenire in fase di progettazione. Questo è quanto ci interessa più farvi avere come notizie. Dobbiamo cambiare la mentalità già in fase di progettazione perché riduciamo i costi. Non è una cosa impossibile. Se lo facciamo a livello di progettazione basta poco, bastano corsi di questo tipo.

Prof. M. Farias

Mentre l'ing. Sona prepara l'ultimo file vi dico qualche piccola cosa sul Celab, di cui vi ho parlato tante volte oggi. Il Celab è stato fondato un anno fa e abbiamo inaugurato il laboratorio solo qualche giorno fa anche se è da 10 anni che siamo presenti sul territorio in Alto Adige.

Diciamo che la massa critica è stata raggiunta nel momento in cui siamo riusciti a completare il parco strumentazione. Sostanzialmente, il Celab si interessa di marcatura CE e di campi elettromagnetici. La cosa interessante è che i soci sono le Associazioni degli industriali, degli artigiani, e questo fa sì che sostanzialmente venga sentito come un qualcosa facente parte di ogni singola azienda. Gli altri soci sono la Provincia autonoma di Bolzano e l'Istituto Tecnico industriale dove io insegno, in più abbiamo fatto delle convenzioni con l'Università di Padova con la quale si collabora ormai da 10 anni in questo settore, e siamo in fase di perfezionamento con l'Università di Bolzano.

Questo dà una visione un po' meno commerciale di quello che noi facciamo, e sostanzialmente la nostra attività è per un buon 50% attività di ricerca e sviluppo per validare sistemi nuovi, metodi nuovi, come quelli, ad esempio, che avete visto per l'ospedale o altre attività che stiamo svolgendo per la Protezione Civile, e quindi la nostra preoccupazione è sempre validare dal punto di vista scientifico il prodotto che viene fornito al cliente. Questa è

un'ottica un po' diversa rispetto a un centro commerciale, insomma. Questa è la nostra sigla, chi di voi è interessato può trovarci sul sito, poi la dottoressa vi può dare tutti i nostri indirizzi.

Volevo farvi vedere degli esempi di etichette incomplete o che comunque hanno qualcosa che non va, e un esempio di etichette corrette. Qui è molto piccolo, ma questo è un oggetto che riporta un CE senza però dire qual è la norma di riferimento rispetto alla quale si sono eseguite misure. Quindi non dice assolutamente nulla. Quando compriamo un oggetto con la marcatura CE ci deve sempre essere scritto a quale norma si fa riferimento, assolutamente, ci vuole un numero, ci vuole 73/23,

Io ho preso degli esempi reali e ve li porto a conoscenza, quindi per il consumatore è importante quando compra un qualcosa non lasciarsi trarre in inganno da un marchio messo lì in qualche modo, che non offre tutte le informazioni che deve fornire. Altro esempio, qui forse riuscite a leggere. Qui c'è una dichiarazione 12.01.2000 su un prodotto che è un personal computer che è stato magari messo in vendita nel 2003. Questo non va bene. Dovete sempre verificare che la data della dichiarazione di conformità sia in qualche modo legata al prodotto. Cosa vuole dire questo? Se noi sappiamo che i PC variano ogni 6 mesi, ogni anno, è difficile che un prodotto di questo genere abbia realmente superato le prove. Probabilmente è qualche suo pronipote che ha superato le prove.

Quindi bisogna sempre fare attenzione quando si legge una dichiarazione di conformità per verificare che si riferisca realmente al prodotto che siamo acquistando.

In questo caso era visibilmente chiaro che il prodotto era nuovo e la marcatura era diversa. Quindi questo è un altro aspetto su cui bisogna fare attenzione, cioè verificare che la marcatura sia conforme e che sia chiara, che non riporti il numero di serie del prodotto perché non è richiesto, ma che identifichi bene il prodotto. Qui andava bene per esempio il fatto di dichiarare quali prove erano state fatte. Quindi bisogna controllare la data sulla dichiarazione di conformità, valutare se coincide con quella di produzione del bene e ricordatevi che la presenza di dati non richiesti delle volte è fuorviante. Cioè sembra che il fornitore dia maggiori informazioni ma sono informazioni non richieste. E questo molte volte è sintomo del fatto che chi ha stilato quel documento non è proprio perfettamente a conoscenza dei propri obblighi. Oppure capita molte volte di avere come risposta alla richiesta di una dichiarazione l'invio di un'altra dichiarazione. Molte volte le aziende dicono: "ma come, ho questa dichiarazione che il prodotto è a norma"; sì, ma per altre cose, non per la marcatura CE!

Questa per esempio è una etichetta corretta, vedete che c'è la marcatura CE, vicino c'è scritto qual è la norma, c'è molto chiaro e visibile chi ha prodotto questo oggetto, con un indirizzo che può essere un indirizzo anche

elettronico. C'è poi tutta una serie di altre informazioni, "non adatto ai bambini", in questo caso perché evidentemente questo prodotto è distribuito anche, o si pensa possa essere anche utilizzato da bambini piccoli. Sulla facciata non ci deve essere null'altro, si può utilizzare l'altra faccia per dare altre informazioni, ma sulla parte di etichettatura di marcatura CE deve essere riportato solo ciò che interessa la marcatura CE, oppure deve essere ben distinta e deve essere chiaro che sono due informazioni separate, non sono la stessa informazione. Capite bene che in questo ultimo caso l'azienda che propone questa marcatura CE è sicura di quello che fa, perché dà il nome, il cognome e quindi è facilmente rintracciabile.

Un'ultima cosa: questo è un altro esempio che riguarda tutt'altro ambito, riguarda le pietre. Quindi questo è per dimostrare che ormai la marcatura CE non è legata solamente alla compatibilità elettromagnetica, ma è legata ormai agli ambienti più disparati, in questo caso vedete che questo è un esempio di marcatura CE, e quindi le norme riportano anche gli esempi corretti. Quindi ci deve essere il CE, ci deve essere la norma di riferimento, magari si può anche esplicitare cosa vuole dire quella norma, quindi pietra grezza piuttosto che altre cose, e addirittura volendo si possono anche inserire i risultati delle prove ove siano indicati dalla normativa e di facile comprensione. In questo caso è abbastanza comprensibile capire qual è il carico di rottura, e quindi si indica. Ma questa è un'altra marcatura in un altro settore, vedete che ormai vanno diffondendosi sempre di più i settori.

Nell'ultima slide abbiamo riportato l'elenco delle direttive presenti oggi. Vedete che sono di più di quelle che aveva fatto vedere inizialmente l'ingegner Sona e cresceranno sempre di più. Andiamo dai giocattoli agli ascensori, a tutto ciò che è prodotto in ambienti sotto pressione, o con una pressione maggiore. Quindi vedete che questo è un qualcosa che vi dimostra che le direttive sono in continua evoluzione, e le strategie sono sempre due: aumentarle e restringere sempre di più i limiti. Per quale motivo? E' abbastanza semplice. Facciamo un esempio automobilistico. All'inizio del '900 non c'era il Codice della Strada, perché l'automobile potevano permettersela in 10 persone e più o meno facevano quello che volevano. Nel momento in cui ognuno di noi ha un'automobile, questo non è più possibile, e quindi i limiti vanno sempre più restringendosi, sono sempre più precisi. Non possiamo parcheggiare la macchina perché sennò ce la portano via. Bisogna avere il bollino contro i fumi se la macchina non è catalizzata. Tutte queste cose portano ad un complesso di norme estremamente più pesanti rispetto a quello che c'era 10 anni fa, 20 anni fa, e 50 anni fa, ma come è capitato per le automobili, capiterà e sarà inevitabile anche per tutti gli altri settori. Questo perché si vogliono diminuire comunque le interazioni possibili fra tutte queste categorie di oggetti e la vita di tutti i giorni.

Questa pubblicazione è edita nella collana:

Profili economici

della Camera di Commercio di Treviso.

Le precedenti pubblicazioni sono:

- 1- *I problemi finanziari delle PMI trevigiane: aspetti critici e strategie di intervento (1997)*
- 2- *Riforma fiscale e ricapitalizzazione delle imprese (1998)*
- 3- *Le nuove sfide per i distretti industriali: sistemi cognitivi e reti transnazionali (1998)*
- 4- *La “rivoluzione” Euro: quali implicazioni per il finanziamento delle P.M.I.? (1998)*
- 5- *Un progetto di marketing territoriale per il distretto di Montebelluna — Offerta del territorio, contesti competitivi e possibili strategie di rilancio — (1998)*
- 6- *Perla Stancari — Immigrati: problema o risorsa? - L’immigrazione di extracomunitari nei territori evoluti con particolare riguardo alla provincia di Treviso — (1999)*
- 7- *Le opportunità dell’Euro Nouveau Marchè per le imprese ad alto potenziale di crescita (1999)*
- 8- *Guida “Crea la tua impresa a Treviso” (2000).*
- 9- *Convegno “E- commerce frontiera del nuovo sviluppo”
Tavola rotonda “Marketplace comunità e distretti virtuali. E-uforia o reali opportunità strategiche di sviluppo”(2000).*
- 10- *IL PROGRAMMA “JEV” - Agevolazioni alle imprese che intendono investire in Europa (2001).*
- 11- *Le politiche commerciali e di Marketing nel settore dell’arredamento – Ricerca sui distretti industriali del Livenza e del Quartier del Piave*
- 12- *Problematiche di internazionalizzazione dei distretti industriali della provincia di Treviso*
- 13- *La qualità nella Pubblica Amministrazione – Alcune esperienze negli enti locali*
- 14- *Analisi dell’organizzazione logistica del distretto industriale di Montebelluna*
- 15- *L’UEM, l’Euro e l’Ampliamento dell’Unione Europea*
- 16- *I Servizi integrati a tutela della Proprietà Industriale*
- 17- *Qualità e certificazione nella Pubblica Amministrazione esperienze a confronto*
- 18- *Guida “Crea la tua impresa a Treviso”. (2004)*

- 19- *Atti “Giornata dell’economia” (17 Novembre 2003)*
- 20- *Premio Tesi di Laurea sull’Economia Trevigiana (6^a edizione – 2003)*
- 21- *Nuove opportunità di finanziamento per le PMI – Dalla finanza
innovativa al mercato expandi – (2 Aprile 2004)*

Redazione testo

Ufficio Tutela del Consumatore della Camera di Commercio di Treviso

Impaginato a cura del

Centro stampa della Camera di Commercio di Treviso